
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **9**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22)

(composta dai deputati: *Colosimo*, Presidente, *Ascari*, *Barbagallo*, Segretario, *Bicchielli*, *Cafiero De Raho*, Vicepresidente, *Carrà*, *Castiglione*, *Congedo*, *D'Attis*, Vicepresidente, *De Corato*, *Gallo*, *Gubitoso*, *Kelany*, *La Salandra*, *Maiorano*, *Michelotti*, *Piccolotti*, *Pittalis*, *Pretto*, *Provenzano*, *Serracchiani*, *Sudano*, *Tenerini*, *Zinzi*, e dai senatori: *Bilotti*, *Cantalamessa*, *Della Porta*, *Floridia*, *Gasparri*, *Melchiorre*, *Minasi*, *Mirabelli*, *Musolino*, *Nave*, *Paita*, *Potenti*, *Rando*, *Rastrelli*, *Russo*, *Sallemi*, *Salvitti*, *Scarpinato*, *Sigismondi*, *Sisler*, *Spelgatti*, *Valente*, *Verini*, *Zanettin*)

IL MAXIPROCESSO DI PALERMO
Ordinanza-Sentenza dell'8 novembre 1985

(Relatore: **on. Chiara Colosimo**)

Approvato dalla Commissione nella seduta del 20 maggio 2025

*Comunicato alle Presidenze il 20 maggio 2025
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 2 marzo 2023, n. 22*

TOMO V

PAGINA BIANCA

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 21

- Pag.4.098 -

PARTE SESTA

ESAME DELLA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI

- Pag.4.099 -

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

- Pag.4.100 -

- I -

1. Si e' proceduto all'analisi della struttura e delle attivita' di "Cosa Nostra"; alla ricostruzione della "guerra di mafia"; all'esame delle risultanze probatorie concernenti gli specifici "reati-fine" oggetto di questo procedimento.

Ci si occupera', adesso, della posizione dei singoli imputati, analizzando gli elementi a carico di ciascuno di essi.

Ma occorre esaminare, prima, alcune questioni di carattere generale che, riguardando tutti i prevenuti, e' opportuno valutare unitariamente.

La prima questione riguarda l'applicabilita' - alla fattispecie - del delitto di associazione mafiosa previsto dall'art.416 bis Cod.Pen. e la sua coesistenza con quello di associazione per delinquere previsto dall'art.416 stesso Codice penale; a quasi tutti gli imputati, infatti, sono stati

- Pag.4.101 -

contestati entrambi i delitti, per nella precisazione dei diversi periodi di consumazione.

La esposizione dei dati emergenti dall'istruttoria dovrebbe, ormai, aver chiarito che l'organizzazione criminale, cui gli imputati sono accusati di appartenere, e' la struttura mafiosa per eccellenza alla quale il legislatore si e ispirato per modellare, appunto, la figura di associazione di tipo mafioso prevista dall'art.416 bis Cod.Pen..

Gli aspetti di novita', caratterizzanti - com'e' noto - questa figura di reato rispetto alla comune associazione per delinquere, sono costituiti: a) dal metodo mafioso e cioe' dall'uso sistematizzato della intimidazione e violenza per la realizzazione delle finalita' dell'associazione con la conseguente situazione di assoggettamento e di omerta', interni ed esterni all'associazione, che ne deriva; b) dalle finalita', che possono essere - si' - di commissioni di delitti, ma anche prescindere per concretarsi in scopi di gestione e controllo

- Pag.4.102 -

monopolistici di attività economiche o, addirittura, nella realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti (ed il concetto di "ingiustizia" del profitto o vantaggio certamente non si ricollega in modo esclusivo alla violazione della legge penale).

Deve, quindi, convenirsi con la tesi di chi sostiene che la figura criminosa introdotta con l'art.416 bis è dotata di specifica autonomia rispetto a quella di cui all'art.416 cod.pen..

Ed in questi termini è la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui l'associazione mafiosa costituisce una figura di reato nettamente differenziata dall'ordinaria associazione per delinquere (cfr. Cass. 9.6.1983, De Maio in Cass.Pen. 1984, 685).

In concreto, sarà ben difficile - anche se non impossibile - riscontrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso che non abbia tra le sue finalità quella della commissione di delitti (lo stesso ricorso alla intimidazione per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti molto spesso realizzerà le ipotesi di violenza privata o di estorsione).

- Pag.4.103 -

Nel caso in esame, ovviamente, il problema non si pone, tanti e tanto gravi essendo i delitti rientranti tra le finalita' di "Cosa Nostra", vero e proprio "contropotere criminoso" che "rende impossibili o, comunque, particolarmente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato" (Cass. Sez. 1-, 10.6.1983, n.708, ric. Giuliano).

Non vi ha dubbio che il problema della qualificabilita' della mafia come associazione per delinquere debba essere risolto positivamente anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 13-9-1982 n.646.

Dopo quanto si e' esposto sulle finalita' e sui metodi di "Cosa Nostra", infatti, sembra addirittura superfluo dar conto di quegli orientamenti diretti ad escludere che la mafia sia necessariamente un fenomeno di criminalita' organizzata, essendo contrassegnata da emergenze delittuose solo sporadiche ed occasionali. E sembra altrettanto inutile confutare le tesi di chi, posto di fronte alla realta' di un fenomeno

- Pag.4.104 -

criminale ingravescente, ha seguito la via di una inammissibile distinzione fra vecchia e nuova mafia, e di affermazione dei caratteri di associazione per delinquere solo nei confronti di quest'ultima.

Si e' abbondantemente dimostrato, infatti, che "Cosa Nostra" ha avuto sempre ed essenzialmente finalita' criminali, per cui le contrarie opinioni sono comunque il frutto di insufficiente conoscenza del fenomeno mafioso.

Vi sono state pronunce giudiziali in cui si e' affermato che "mafia e associazione per delinquere non sono termini equivalenti, giacche' il primo esprime fiducia nella forza individuale e disprezzo di quella degli altri, il secondo, al contrario, consiste nella sfiducia delle proprie forze e nella valorizzazione della forza associativa. Si' che il mafioso diviene tale non per un accordo con gli altri, che ne realizzi l'investitura, ma per germinazione spontanea; e anche quando tra i mafiosi venga a stabilirsi una forma di gerarchia, essa deriva da autoimposizione e dal riconoscimento spontaneo del predominio altrui e

- Pag.4.105 -

tale gerarchia non determina un vero e proprio vincolo di subordinazione, ma una situazione di fatto per la quale il predominio del piu' forte o del piu' temuto viene ad imporsi al di fuori di qualsiasi accettazione dell'altrui supremazia" (Corte di Assise di Appello di Bari, 7.7.1967, Di Maria Vincenzo ed altri). In sostanza, si afferma la possibilita' di essere mafiosi anche senza l'appartenenza ad un'organizzazione mafiosa.

Di ben altra profondita' di analisi e' sull'argomento la sentenza del G.I. di Palermo del 16.3.1973 (Albanese ed altri): "La mafia trae la sua potenza - quali che siano i motivi che determinano le lotte tra cosche, le riappacificazioni, il passaggio di un affiliato da un gruppo all'altro - dal carattere unitario dell'organizzazione..... Il mafioso singolo, il mafioso isolato e' in realta' un non mafioso, ma solo un delinquente comune. Il vero mafioso, infatti, trae la sua forza dal fatto di essere inserito in un'organizzazione". Gia' allora, come si vede, si era perfettamente compreso che

- Pag.4.106 -

la struttura mafiosa e' unitaria, e si era sottolineata l'esigenza di non trarre argomento da dissidi interni alle cosche per dedurne l'inesistenza di una organizzazione unitaria.

Dovendo concludersi che la mafia e' stata sempre associazione per delinquere, sorge il problema della coesistenza delle imputazioni di associazione per delinquere e di associazione mafiosa nei confronti dei medesimi imputati. La prima imputazione ha un riferimento temporale fino al 29.9.1982, data, cioe', dell'entrata in vigore della legge La Torre, mentre l'imputazione di associazione mafiosa e' stata contestata con inizio da tale data.

Il problema e' stato gia' affrontato (sia pure ad altri fini, e cioe' in rapporto al decorso dei termini di custodia cautelare) e deciso, con ripetute pronunce, sia da questo Ufficio che dal Tribunale della Liberta'.

Le tesi sin qui sostenute in entrambe le sedi (eccettuate talune recenti ed isolate pronunce del Tribunale della Liberta') poggia sulla incontestabile e piena autonomia,

- Pag.4.107 -

concettuale e strutturale, del reato previsto dall'art.416 bis C.P. rispetto a quello di cui all'art.416 C.P.-

Ed invero, come incisivamente viene sottolineato nei motivi di ricorso 5.6.1985 del Procuratore della Repubblica avverso ordinanza 20.5.85 del Tribunale della Liberta' di Palermo (relativa all'imputato Condorelli Domenico), nell'associazione di tipo mafioso "il vincolo associativo presenta una speciale intensita', l'organizzazione di uomini e mezzi e' stabile e perfetta, gli scopi perseguiti, riassumibili nella finalita' di acquisire vantaggi illeciti di ogni genere, sono i piu' vari.

Una delle differenzianzioni piu' specifiche e' individuabile proprio nell'analisi delle singole condotte poste in essere dagli associati per la realizzazione degli scopi suddetti.

Mentre l'associazione per delinquere tradizionale in tanto sussiste in quanto gli aderenti alla medesima si siano tra loro associati allo scopo di commettere piu' delitti,

- Pag.4.108 -

gli appartenenti ad una associazione di tipo mafioso ben possono realizzare in concreto le finalita' di questa senza dovere necessariamente, di volta in volta, violare alcuna specifica norma penalmente rilevante.

L'aggregato di mafia, infatti, nel concetto del legislatore largamente mutuato dai risultati delle analisi sociologiche e dalle elaborazioni giurisprudenziali, si caratterizza per essere un organismo che esiste e vive di per se' fuori dalla legge, esprimendo il proprio funzionale e tipico modo di essere con una sistematica attivita' prevalentemente criminosa.

Questo organico rapporto di immanenza tra aggregato di mafia e delitto, richiede non la semplice adesione dell'associato ad un programma di delinquenza (come invece l'art.416 C.P.), ma la sua definitiva e totale dedizione alla "famiglia", o al gruppo di appartenenza, di modo che il suo vivere in essi e per essi si configuri, in buona sostanza, come una vera e propria milizia di malavita, a prescindere dalla natura necessariamente delittuosa di ciascuno dei comportamenti posti in concreto in essere in tale logica.

- Pag.4.109 -

All'interno della cosca non sono ammesse defezioni, l'obbedienza verso i capi ed i sottocapi deve essere totale ed incondizionata; severissime punizioni vengono irrogate, il piu' delle volte con metodi sanguinari, nei confronti di coloro i quali abbiano trasgredito le ferree regole della vita della associazione.

All'esterno ogni famiglia si inserisce in un contesto unitario ma articolato, di estrema pericolosita' proprio per la permanente e potente organizzazione destinata alla realizzazione di scopi illeciti di una molteplicita' in alcuni casi davvero incredibile.

La mafia finisce cosi' con l'essere la vera ombra che segue il potere economico e politico dovunque si trovi, tendendo, troppo spesso con successo, a monopolizzare il primo ed a infiltrarsi nel secondo, con metodi che non si puo' piu' esitare dal definire gangsteristici.

La forza di intimidazione che promana dalla stabilita' e dalla particolare intensita' del vincolo associativo, e dalla omerta' che ne consegue, sono le armi di cui si avvale la mafia

- Pag.4.110 -

per piegare i terzi, ottenerne i favori, esigere indebite prestazioni, compiere loschi traffici e per conseguire l'impunita' dai sempre piu' numerosi delitti che va consumando.

Questa e' la realta' recepita dal legislatore nella delineazione della figura criminosa di cui all'art.416 bis C.P..

Tale figura, infatti, pone in particolare evidenza proprio la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva, quali mezzi di cui l'associazione di tipo mafioso si avvale per il conseguimento dei propri scopi, in particolare, costituiti dal controllo delle attivita' economiche, anche, e qualche volta soprattutto, nella sfera pubblica.

Non pare, quantomeno in questa sede, debba spendersi piu' alcuna osservazione per dimostrare la assoluta diversita', malgrado una indubbia analogia strutturale, esistente tra i delitti in esame.

Ne consegue che la contestazione del delitto di cui all'art.416 bis C.P. nei

- Pag.4.111 -

confronti di imputati cui era stata già contestata l'associazione per delinquere ordinaria, costituisce introduzione di un fatto diverso nello ambito anche della medesima vicenda processuale.

.....

.....

L'avere caratterizzato una associazione per delinquere con riferimento al fenomeno mafioso, non comporta, poi, assolutamente che la successiva contestazione della fattispecie di cui all'art.416 bis C.P. costituisca attribuzione all'imputato del medesimo fatto.

Se così fosse, la seconda contestazione sarebbe certamente superflua e priva di contenuto giuridicamente apprezzabile.

In sostanza, la finalita' dell'art.416 bis C.P. e' proprio quella di colmare l'accertata, e ormai addirittura ricorrente, inidoneita' dell'art.416 C.P. a cogliere compiutamente la realta' fenomenica della situazione mafiosa.

Realta' questa che in diverse fattispecie non consentiva di perseguire condotte, metodi e

- Pag.4.112 -

scopi, i quali, come si e' avuto modo gia' di chiarire, spesso non sono sussumibili sotto alcuna figura di reato ma che, invece, costituiscono, frequentemente, l'essenza piu' significativa e caratterizzante della struttura organizzativa e del potere mafioso.

Per tali ragioni l'art.416 bis C.P. non puo' assolutamente essere ritenuto uno strumento attraverso il quale il legislatore si e' limitato a qualificare diversamente uno stesso fatto, rispetto alla normativa precedente (art.416 C.P.).

L'avvento di tale norma ha segnato, invece, l'introduzione di una nuova ed autonoma figura criminosa destinata proprio a colmare i vuoti lasciati dalla precedente.

Si pensi, in particolare, ad alcune condotte relative alla essenziale fase del c.d. "riciclaggio" del denaro di illecita provenienza".

Ne' puo' attribuirsi rilevanza, per confutare la tesi qui sostenuta, alla formale

- Pag.4.113 -

identita' dei termini usati nella enunciazione dei due distinti capi di imputazione (art.416 e 416 bis) nel m.c. 323/84 ed in altri, pur nella precisazione del diverso periodo di consumazione per ciascuno dei due reati.

Puo' esserne conseguita, al piu', una contestazione "in eccesso" in ordine al reato di cui all'art.416 C.P., rispetto al "minus" contemplato dalla vecchia, e tuttora vigente, norma incriminatrice: ma cio' al solo scopo e con la sola preoccupazione di riflettere, anche nella formulazione dell'imputazione, la persistenza ed identita' del fenomeno mafioso, che non ha certo mutato i suoi moduli di comportamento in corrispondenza con la creazione della nuova figura di reato introdotta dall'art.416 bis.

Ma sul piano strettamente tecnico-giuridico il discorso deve essere impostato e risolto diversamente, in aderenza, anche, alla "ratio legis" che presiede alla nuova normativa.

- Pag.4.114 -

Ed invero, a decorrere dal 26/9/1982, il legislatore ha messo a disposizione degli operatori giuridici una nuova norma incriminatrice, proprio per meglio colpire certi comportamenti tipici delle associazioni di tipo mafioso e che non si esauriscono nella generica "commissione di delitti" cui era ed e' rivolta l'associazione per delinquere prevista dall'art.416 C.P., ma ricomprendono altre attivita' che, in mancanza della nuova normantiva, sarebbero rimaste impunte o avrebbero - al piu' - dato vita a distinti, autonomi reati (estorsione, violenza privata, turbativa d'asta etc.).

Orbene, questo ampliamento, con una piu' articolata qualificazione, del campo delle attivita' associative penalmente rilevanti, rispetto all'ambito di applicazione dell'art.416 C.P., ci pone di fronte - come si e' detto - ad una vera e propria nuova norma incriminatrice, che potremmo qualificare "onnicomprendiva", alla quale non solo non puo' attribuirsi, in forza dei principi generali, efficacia retroattiva per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della

- Pag.4.115 -

legge 646/1982 ma non puo' nemmeno riconoscersi
- quel che preme qui maggiormente sottolineare -
carattere di "specialita'" rispetto alla norma
dell'art.416 C.P..

E' vero che nella "massima" tratta dalla
citata sentenza 9.6.1983 della Suprema Corte, e
riportata in Cass. Penale 1984 (m.366 a p.511),
si parla della "forza intimidatrice del vincolo
organizzativo" come "elemento specializzante"
della associazione di tipo mafioso rispetto
all'ordinaria associazione per delinquere.

Ma, a parte la genericita' di siffatto
affermazione (della quale - peraltro - non si
rinviene traccia alcuna nella motivazione della
sentenza, integralmente riportata a p.685 di
detta rivista), non possiamo non ricordare come
la nuova norma contenga altri elementi, non meno
caratterizzanti ed innovatori rispetto
all'art.416, e rappresentati - come si e' visto
dalle "finalita'" dell'organizzazione mafiosa.

A cio' aggiungasi che alla
configurabilita' di un rapporto di "specialita'"
tra la norma del 416 bis e quella del 416 C.P.
ostano due decisive considerazioni:

- Pag.4.116 -

1) La "diversita'" del fatto previsto dall'una e dall'altra delle citate norme, "diversita'" che discende direttamente dalle considerazioni sin qui svolte; ed e' appena il caso di ricordare che, per consolidata giurisprudenza (cfr. - per tutte - Cass.Sez. 2- - 2/5/1977 - Pardini - in Cass. pen. Mass. ann.1979, 68, 52), "nell'ipotesi di cui all'art.15 C.P. l'apparente concorso di norme si verifica in quanto un medesimo ed identico fatto si presenta come preveduto, nello stesso tempo, da una disposizione di legge speciale, e da una disposizione di legge generale".

2) La piu' estesa sfera di applicazione dell'art.416 bis C.P. rispetto a quella dell'art.416 C.P., laddove - al contrario-la norma "speciale", per sua stessa natura, e' destinata ad operare, nel nostro ordinamento giuridico penale, in un ambito piu' ristretto rispetto alla norma "generale", proprio per effetto dell'elemento di "specialita'".

Una volta chiarito che la norma di cui all'art.416 bis C.P. non si pone in rapporti di

- Pag.4.117 -

specialita' rispetto all'art.416 C.P., bensì come norma autonoma ed eventualmente concorrente, vengono chiaramente meno - di conseguenza - le premesse perché possa legittimamente parlarsi di una "successione di leggi nel tempo" (vedasi - in questi stessi termini - la pregevole motivazione del decreto emesso in data 24.6.1984 dal Tribunale di Milano nel procedimento di prevenzione a carico di Monti Luigi e Virgilio Antonio), e perché possa - quindi - ritenersi assorbito il delitto di cui all'art.416 C.P. (per i fatti commessi sino al 26/9/1982) nel delitto di cui all'art.416 bis C.P. (per i fatti commessi a decorrere dal 26/9/1982).

Soltanto per i fatti commessi successivamente al 26/9/1982 potrà e dovrà ritenersi assorbita la imputazione di che all'art.416 C.P. nel nuovo e più ampio schema normativo appositivamente apprestato, con l'art.416 bis, dal legislatore: del che è stato correttamente tenuto conto in sede di contestazione dei reati e di formulazione dei capi di accusa.

- Pag.4.118 -

Alla luce delle considerazioni svolte dovrebbe, pertanto, risultare chiaro - a nostro avviso - come le conclusioni cui siamo pervenuti e la formulazione stessa dei reati associativi in parola si concilino perfettamente colla indubitabile natura permanente dei reati stessi, pur se tale caratteristica viene ad assumere una peculiare rilevanza nei confronti delle organizzazioni mafiose, in cui nemmeno la detenzione - come si e' gia' spiegato - spezza il vincolo di appartenenza a "Cosa Nostra", ma, al contrario, esalta e rafforza, come abbiamo gia' avuto occasione di dire, i vincoli solidaristici tra gli adepti (al riguardo, e' stato efficacemente osservato, in dottrina, che i mafiosi sono in grado "di portare l'apparato strutturale-strumentale mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento, e continuando cosi' ad operare per il perseguimento delle finalita' del gruppo, mediante il consueto ricorso a violenze, intimidazioni, prevaricazioni e costrizioni, e grazie a meccanismi vari di collegamento, anche di carattere assistenziale, con gli associati in liberta'").

- Pag.4.119 -

E nemmeno varrebbe obiettare (peraltro escludendo il problema di fondo) che sin dall'entrata in vigore della legge 646/1982 sarebbero emersi, a carico degli imputati cui e' stata contestata successivamente la duplice imputazione, gli elementi di prova sufficienti per contestare ad essi la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso.

Non si deve - infatti - dimenticare che soltanto le successive dichiarazioni rese dall'imputato Tommaso Buscetta hanno consentito di acquistare ulteriori e definitivi elementi di riscontro per una completa conoscenza della organizzazione e del potere mafioso, nonché della configurazione di chiari e corretti parametri di valutazione, sotto il profilo giuridico, dei vari comportamenti individuali.

Ci preme ribadire, infine, che le conclusioni cui siamo pervenuti non contrastano affatto con i principi, piu' volte ribaditi nella presente sentenza-ordinanza, della monoliticita' e continuita' dell'organizzazione mafiosa.

- Pag.4.120 -

Si tratta, soltanto, di inquadrare esattamente tale fenomeno dal punto di vista giuridico e di applicare ad esso le rigorose ed ineludibili conseguenze scaturenti dalla nuova disciplina che il legislatore ha introdotto, con la legge 646/1982, col dichiarato fine di evitare che le organizzazioni criminali di tipo mafioso venissero giudicate in maniera riduttiva sulla base dell'art.416 C.P., norma che colpiva solo un aspetto, e certo non il piu' significativo e qualificante, dell'associazione mafiosa, e che rimane peraltro applicabile, come si e' spiegato, per i fatti antecedenti al 26/9/1982.

2. E'da rilevare, poi, la sussistenza di tutte le aggravanti contestate in ordine al delitto di cui all'art.416 bis Cod.Pen.. L'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo in questione e' stata contestata a coloro che hanno posizioni di superiorita' gerarchica all'interno di "Cosa Nostra". Quanto, poi, all'aggravante derivante dalla disponibilita' di armi e materiale esplodente da

- Pag.4.121 -

parte dell'associazione, trattasi, a parere di chi scrive, di un fatto coessenziale alla finalita' di "Cosa Nostra". Basta ricordare, in proposito, il numero elevatissimo di omicidi commessi mediante l'uso di armi micidiali, l'attentato con materiale esplosivo in cui ha perso la vita il Cons. Rocco Chinnici, gli attentati dinamitardi contro cantieri e stabilimenti industriali, il rinvenimento di numerosissime armi detenute da membri di spicco di "Cosa Nostra", fra cui, per tutti, quello di armi, mine anticarro, plastico e congegni elettronici per esplosioni a distanza, nella disponibilita' di Giuseppe Calo'. Trattasi di un'aggravante oggettiva che si applica, quindi, a tutti gli associati, indipendentemente dal possesso, da parte di ciascuno di essi, di armi e, perfino, dalla conoscenza della disponibilita' delle stesse da parte di altri associati (art.118 Cod. Pen.).

Sussiste, infine, l'aggravante di cui al sesto comma della norma in questione. Nella parte dedicata al traffico di stupefacenti e

- Pag.4.122 -

sulla base, prevalentemente, di indagini bancarie sono stati individuati parecchi investimenti immobiliari in Italia e all'Estero ed il riciclaggio in attività apparentemente lecite, effettuati con ingentissime somme di danaro provenienti da detto traffico e, in genere, da attività illecite. E si è anche riferito delle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, da cui emerge come, per effetto di questo lucrosissime attività illecite, una pioggia di danaro si sia riversata sui membri di Cosa Nostra, "corrompendo tutto e tutti".

Ed ancora, da indagini solo in parte espletate, ma già molto proficue, sono emersi i giri complicati con cui, attraverso esperti personaggi della finanza, ingentissime somme di danaro, provenienti dall'esportazione negli U.S.A. di eroina, sono state fatte affluire in conti svizzeri e, da lì, in parte reinvestite in imprese siciliane apparentemente lecite e, in parte, utilizzate per il finanziamento del traffico. Trattasi di somme da capogiro, che fanno comprendere appieno l'enormità degli interessi in gioco.

- Pag.4.123 -

Trattasi, anche nella fattispecie, di circostanza obiettiva che si estende, quindi, a tutti i concorrenti.

3. Deve affrontarsi, adesso, il problema della ipotizzabilita' del delitto di associazione mafiosa, anche nei confronti di coloro che non sono "uomini d'onore", sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato.

La questione e' molto rilevante sotto il profilo pratico, poiche' si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di disparata intensita' ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di "contiguita'" rispetto a "Cosa Nostra", di cui si e' gia' parlato, nonche' di qualificare esattamente la fattispecie in relazione ad una pluralita' di figure di reato astrattamente applicabili. E la questione e' particolarmente rilevante per quei comportamenti reiterati, estrinsecantisi soprattutto nella fase del riciclaggio del danaro di illecita provenienza,

- Pag.4.124 -

compiuti da estranei a "Cosa Nostra" ma nell'interesse di uno o piu' dei suoi membri.

In proposito, va ricordata, anzitutto, la possibilita' giuridica della sussistenza dei delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale nei confronti di quello di associazione mafiosa, come del resto, e' espressamente riconosciuto dall'art.378, 1- cpv. e dall'art.379 cpv. Cod.Pen..

Vero e', infatti, che tali delitti presuppongono la consumazione del delitto presupposto (....dopo che fu commesso un delitto), ma, quando si e' in presenza di un reato permenente, la consumazione non significa anche cessazione della permanenza. Ne consegue che i delitti di favoreggiamento personale e reale possono ricorrere anche nei confronti di una associazione mafiosa tuttora in vita; e cio' e' quanto normalmente avviene.

Sorge, a questo punto, la necessita' di distinguere questi delitti dal concorso nel delitto di associazione mafiosa, essendo espressamente previsto dalle norme

- Pag.4.125 -

incriminatrici che gli stessi ricorrono al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato associativo.

Al riguardo, deve rilevarsi, anzitutto, la possibilita', riconosciuta da autorevole dottrina, del "concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa secondo le regole generali di cui gli artt.110 e ss. C.P." e, piu' in generale, del concorso eventuale nel reato necessariamente plurisoggettivo (come tutti i reati associativi) da parte di "persone diverse dai concorrenti necessari".

A parere di chi scrive, per riscontrarsi concorso eventuale da parte dell'estraneo all'associazione mafiosa, occorre che quest'ultimo contribuisca, attivamente e consapevolmente, alla realizzazione delle attivita' e degli scopi dell'associazione stessa.

Alcune attivita' della c.d. "criminalita' dei colletti bianchi" in tema di riciclaggio di danaro si risolvono in un contributo causale,

- Pag.4.126 -

spesso di notevole rilievo, al perseguimento degli scopi di "Cosa Nostra" ed al rafforzamento della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti anche con uno solo dei suoi membri, e concretano, pertanto, il concorso nel delitto di associazione mafiosa. Su cio' dovrebbero riflettere i seguaci della teoria secondo cui "pecunia non olet"; e, del resto, le contestazioni per associazione mafiosa nei confronti di alcuni imputati di questo procedimento sono state formalmente elevate in questa prospettiva ed a prescindere dalla loro appartenenza o meno a "Cosa Nostra".

Analogamente, manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni possono - eventualmente - realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto piu' pericolose quanto piu' subdole e striscianti, sussumibili - a titolo concorsuale - nel delitto di associazione mafiosa. Ed e' proprio questa "convergenza di interessi" col potere mafioso, gia' richiamata a proposito di alcuni delitti

- Pag.4.127 -

mafiosi, che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di "Cosa Nostra" e della sua natura di contropotere, nonché, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali.

Deve, quindi, concludersi che una condotta, per realizzare il concorso nel delitto di associazione mafiosa, deve risolversi in un contributo causale alla realizzazione degli scopi di "Cosa Nostra" e deve essere consapevolmente volta a favorirne - dall'esterno - le attività'.

Altrimenti, a seconda dei casi, ricorrerà l'ipotesi delittuosa di favoreggiamento personale o di favoreggiamento reale o di ricettazione (nella forma della intermediazione ricettatoria) a favore di singoli associati.

Deve avvertirsi, peraltro, che tali criteri, teoricamente nitidi e precisi, sono - in pratica - di non agevole applicazione, data la complessità del reticolo di collusioni e di connivenze che avvolge, proteggendolo, il fenomeno mafioso e ne agevola le finalità'. Solo

- Pag.4.128 -

una accurata disamina del caso concreto ed una sufficiente raccolta di elementi probatori potra' stabilire quale ipotesi di reato ricorra nella fattispecie.

Una sola avvertenza di carattere generale puo' farsi.

Non di rado vengono confuse per favoreggiamento personale condotte di fiancheggiamento di latitanti o, comunque, di membri di "Cosa Nostra" che, molto spesso, sono espressione - invece - di una ben piu' profonda "contiguita'" del soggetto rispetto alla mafia. E' necessario, pertanto, valutare con estrema attenzione queste condotte per evitarne una pericolosa sottovalutazione.

4) E' appena il caso di riaffermare, poi, il concorso formale fra il delitto di associazione mafiosa e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all'art.75 L. 22.12.1975, n.685.

In argomento, il P.M., con dovizia di argomentazioni, che integralmente si

- Pag.4.129 -

condividono, ha posto in evidenza, fra l'altro, che quest'ultimo delitto, per la diversita' del bene giuridico violato e per la "non esaustivita' del suo particolare programma rispetto alla piu' vasta ed eterogenea gamma di reati rientranti nelle finalita' di un comune sodalizio criminoso", non puo' condiderarsi, in alcun modo, assorbito, a sensi dell'art.15 C.P., nel delitto di associazione ordinaria per delinquere. Ed ovviamente queste considerazioni valgono, a maggior ragione, per il delitto di associazione mafiosa.

Un riscontro testuale di questa tesi, come esattamente osservato dal P.M., si rinviene nell'art.74 n.2 della legge n.685, che prevede, come aggravante delle attivita' illecite previste dall'art.71, il fatto che il colpevole faccia parte di un'associazione per delinquere e non gia' di quella specifica associazione prevista dal successivo art.75.

Agli argomenti del P.M. deve aggiungersi che, come si e' gia' dimostrato, le modalita' stesse del traffico di stupefacenti escludono

- Pag.4.130 -

una perfetta coincidenza fra l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e quelle che si occupano di traffico di stupefacenti. Si e' precisato, cioe', che vi e' una pluralita' di organizzazioni che solo raramente si occupano di tutte le fasi in cui si articola il traffico, coordinate e dirette dell'organismo centrale della mafia, ed in cui spesso sono associati non mafiosi, utilizzati solo per il perseguimento degli scopi del traffico di stupefacenti e non anche per il perseguimento delle altre finalita' di "Cosa Nostra".

5) Un argomento molto importante e' quello del metodo da seguire circa l'individuazione delle prove in ordine alla sussistenza del delitto di associazione mafiosa, nei confronti del singolo associato.

Secondo un primo indirizzo, essendo la mafia una consorceria criminosa, sarebbe sufficiente la prova che il soggetto e' mafioso, senza la necessita' di dimostrare il programma criminoso del sodalizio.

- Pag.4.131 -

Questo indirizzo e' autorevolmente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Sez.1-, 16.12.1971 Di Maio in Cass. pen. Mass. ann. 1973, 204, 184), secondo il cui insegnamento, essendo la mafia moderna una "potente forma associativa organizzata anche gerarchicamente con carattere di stabilita'", avente ad oggetto un indiscriminato programma di delinquenza da attuarsi senza limiti di mezzi e di durata", ne consegue che chiunque ha aderito volontariamente a tale organizzazione "con cio' stesso" rimane vincolato al programma criminoso, avendo inteso perseguire gli scopi dell'organizzazione.

Questo approccio al fenomeno mafioso, come e' stato acutamente osservato in dottrina, e' assolutamente corretto sul piano criminologico, non essendovi dubbio che la mafia sia una delle piu' pericolose associazioni per delinquere, senza alcuna distinzione fra vecchia e nuova mafia (non ha senso il ritenere che la vecchia mafia avesse fini criminosi solo eventuali, quando la storia di questo fenomeno e' stata sempre una storia di violenza, di sopraffazione, di assassinii, di lucri acquisiti illecitamente).

- Pag.4.132 -

Ma sul piano giuridico-penale non sembra eludibile la necessita' della prova della partecipazione al programma di delinquenza, poiche' "il diritto penale non punisce le collettivita' criminose in quanto tali bensì i singoli individui che le compongono".

Si intende dire, cioè, che, in ogni processo concernente associazioni mafiose, la responsabilita' dell'associato per il delitto di cui all'art.416 bis C.P. deve essere logicamente preceduta, nel concreto, dalla prova circa il programma criminoso dell'associazione stessa.

E questo metodo e' stato rigorosamente seguito in questa sede, individuando ed analizzando le piu' importanti attivita' illecite di "Cosa Nostra" e dimostrandone, attraverso l'esame di specifici fatti delittuosi e, in particolare, delle vicende della "guerra di mafia", la terribile capacita' criminale.

Ma una volta accertata la rispondenza di un determinato sodalizio criminoso ai criteri stabiliti dall'art.416 bis Cod. Pen., e' necessario e sufficiente, ai fini della

- Pag.4.133 -

responsabilita' del singolo associato per il delitto in questione, provare soltanto la sua consapevole adesione al gruppo ed al suo programma criminoso.

Pretendere qualcosa d'altro e di piu' - come, ad esempio, il coinvolgimento dell'associato in specifici fatti delittuosi rientranti nel programma criminoso del gruppo - serve solo a far perdere di vista la distinzione fra reato-mezzo e reato-fine, e, cioe', tra il delitto di associazione e gli specifici delitti costituenti l'oggetto del programma criminoso. Purtroppo, un atteggiamento del genere e' stato riscontrato in alcune decisioni di questo tribunale della liberta', da attribuirsi ad una visione riduttiva e ad una insufficiente comprensione del fenomeno mafioso.

E' necessario capire, una volta per tutte, che di "Cosa Nostra" fanno parte i killers e coloro che si occupano del traffico di stupefacenti, ma anche soggetti che rappresentano la "faccia pulita" della organizzazione; coloro, ad esempio, che si

- Pag.4.134 -

occupano del riciclaggio del danaro di provenienza illecita in attivita' apparentemente lecite o coloro che fanno parte di organismi rappresentativi e che, apparentemente, svolgono una vita irrepreensibile e di lavoro.

Buscetta ha ricordato Giuseppe Trapani, componente della "famiglia" di Porta Nuova e assessore comunale di Palermo nella Giunta diretta dal sindaco Vito Ciancimino; Contorno ha parlato di Michelangelo Aiello, gia' sindaco di Bagheria, coinvolto nel riciclaggio di danaro proveniente da traffico di stupefacenti. E questi sono soltanto due esempi di un fenomeno estremamente complesso che non puo' essere interpretato riduttivamente col pretendere la prova del coinvolgimento del soggetto in attivita' illecite.

In altri termini, dalla prova di specifici fatti delittuosi tipicamente mafiosi puo' dedursi legittimamente l'appartenenza di un soggetto ad una associazione mafiosa; ma, indipendentemente da cio', di fronte ad una specifica ed articolata chiamata in correita',

- Pag.4.135 -

non puo' sostenersi - come talora si e' fatto - che trattasi di "un indizio che, in assenza di altri riscontrati, degrada a mero sospetto". Ed infatti, come piu' volte e' stato rilevato dalla Suprema Corte, l'attendibilita' della chiamata di correo puo' dedursi anche "ab intrinseco" e, cioe', sulla base di valutazioni logiche, senza che necessariamente sussistano conferme esterne della chiamata stessa. Altrimenti, si negherebbe il valore di autonoma fonte di prova della chiamata in correita'.

Cio' non toglie, ovviamente, che debba essere operato ogni sforzo per acquisire anche positivi riscontri esterni, che non consistono necessariamente - ripetesi - nella consumazione di delitti di stampo mafioso, ma che possono essere di svariati tipi, non suscettibili di esemplificazione.

- Pag.4.136 -

- II -

Con memorie depositate rispettivamente il 30 settembre 1985 ed il 3 ottobre successivo le difese degli imputati Alfredo e Giuseppe Bono, Salvatore e Ignazio Fazio, Domenico e Giuseppe Federico, Stefano e Vincenzo Pace hanno eccepito talune nullita' di ordine generale, attinenti sia alla capacita' del giudice che all'iniziativa del P.M. ed all'assistenza degli imputati.

Di altre eccezioni, concernenti specificamente le posizioni di singoli imputati, si tratta in apposite parti della sentenza a costoro dedicate. Delle suddette, invece, che sollevano problemi di ordine generale, occorre in questa sede trattare.

Al punto b) della memoria del 3 ottobre 1985 si eccepisce la nullita' "di tutti gli atti istruttori compiuti dai Giudici istruttori delle Sezioni 6, 7, 8, e 9 senza delega, nonche' di

- Pag.4.137 -

quelli compiuti dagli stessi in base a delega cumulativa in generale e non specifica, contrariamente a quanto disposto dall'art. 17 R.D. 28.5.1931 n. 603".

Non vengono indicati gli atti che si asserisce siano stati compiuti senza delega e, comunque, si osserva che sino al 16 novembre 1983 tutti gli atti istruttori del procedimento principale risultano compiuti dal Consigliere Istruttore, titolare del procedimento, dal Consigliere istruttore aggiunto in periodi di sua assenza dall'Ufficio ad in forza del potere di sostituzione istituzionalmente spettantegli, ovvero da giudici istruttori in forza di specifica delega od in procedimenti separati, in cui erano i titolari, solo successivamente riuniti al procedimento n. 132/82-C.

In data 16 novembre 1983, il Consigliere Istruttore, mantenendo la titolarita' dell'indagine, emetteva provvedimento con il quale delegava i giudici istruttori della 6, 8 e 9 sezione (e con successivo provvedimento anche della 7-) al compimento di atti istruttori, con

- Pag.4.138 -

facolta' di operare sia congiuntamente sia disgiuntamente.

La legittimita' della delega e' fuori discussione, essendo essa consentita dal menzionato articolo 17, il quale la prevede con riferimento a "qualsiasi atto del processo" e non necessariamente a specifici atti processuali, come infondatamente si sostiene nella citata memoria, con interpretazione ingiustificatamente riduttiva del contenuto della norma. Questa, peraltro, e' stata costantemente intesa ed applicata nella sua piu' ampia accezione nel corso di molti procedimenti concernenti il terrorismo e la criminalita' organizzata e svoltisi, senza che siano mai state sollevate eccezioni di tal genere, nelle piu' svariate sedi giudiziarie, procedimenti che hanno talora richiesto, per la mole immane delle indagini, la contemporanea attivita' di numerosi Giudici istruttori, senza di che sarebbe stato umanamente possibile condurre a termine le relative istruttorie.

- Pag.4.139 -

Nella memoria del 30 settembre 1985, inoltre, la difesa dei Bono rileva che nella requisitoria del P.M. e' stato richiesto il rinvio a giudizio di Giuseppe Bono per rispondere dei reati contestatigli con mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, che non e' stato mai notificato all'imputato.

Trattasi di mero errore materiale nella parte conclusiva della requisitoria, concernente - peraltro - reati che con diverso mandato di cattura erano stati, comunque, contestati al Bono. E tale errore non puo' produrre conseguenza alcuna, in quanto, ai sensi dell'art. 369 C.P.P., gli atti del procedimento erano stati depositati in Cancelleria con avviso al P.M. per le sue richieste, sicche', ai sensi del capoverso del menzionato articolo, anche in assenza di queste, e tanto piu' in presenza di richieste erronee, il Giudice istruttore deve procedere egualmente agli adempimenti previsti dall'art.372 C.P.P. e, quindi, al deposito del provvedimento conclusivo dell'istruzione formale.

- Pag.4.140 -

E va ulteriormente ricordato, essendovi anche in proposito apposita doglianza nella memoria del Bono, che, a seguito del provvedimento di deposito degli atti ex art.369 C.P.P. del 24 aprile 1985, fu concessa, a richiesta del P.M., una prima proroga dei termini di giorni trenta ed altra ancora il 27 giugno 1985 (Vol.225 f.297); nelle more, pertanto, furono ulteriormente e legittimamente compiuti atti istruttori, del cui contenuto, per altro, il P.M. ha tenuto conto nella sue richieste. Solo il P.M., comunque, sarebbe legittimato a dolersi dell'assunzione di atti istruttori dopo la data del deposito ex art.369 C.P.P. e non certo la difesa degli imputati, a disposizione della quale sono stati depositati tutti gli atti assunti sino al provvedimento di deposito ex art.372 C.P.P., ad eccezione ovviamente di quelli stralciati.

Eccepisce altresì la difesa dei Bono la nullità, per varie cause, degli interrogatori dei coimputati Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno: ma non si ritiene che essa sia legittimata a proporla.

- Pag.4.141 -

Ed invero le modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1977 n.534 all'originario testo dell'art.185 C.P.P. hanno tolto il carattere di nullita' assolute a quelle derivanti dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, a meno che non derivino "dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento".

Tutte le altre nullita', pertanto, pur rimanendo di ordine generale ed, entro certi termini, eventualmente (e non piu', come nel vecchio testo della norma, necessariamente) rilevabili anche d'ufficio, soggiacciono al regime delle nullita' relative, per cui sono ad esse applicabili le disposizioni di cui all'art.187 C.P.P. (impropriamente definite tutte dalla legge "sanatorie generali"), fra le quali quelle del capoverso della norma, secondo cui le parti non possono opporre nullita' relative a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse.



Orbene, la difesa dei Bono, mostrando di condividere appieno tale

- Pag. 4.142 -

interpretazione, si limita tuttavia a rilevare, in ordine alla sua asserita legittimazione ad eccepire pretese nullita' afferenti agli interrogatori di altri imputati, che il suo interesse sarebbe "manifesto".

Mostra - pero' - di non ricordare che l'interesse alla legittima assunzione di un atto quale l'interrogatorio dell'imputato, che e' precipuamente mezzo di difesa di costui, e' proprio soltanto dell'imputato che lo rende e che oggetto di tale interesse e' la valida assunzione dell'atto, presupposto indispensabile per il suo eventuale rinvio a giudizio, e non il suo contenuto, anche se questo puo' indirettamente refluire sulla posizione (nel merito) di altri soggetti processuali. L'esame del contenuto di un interrogatorio, peraltro, attenendo al merito del procedimento, non puo' venire in considerazione in momento logicamente antecedente, quale quello dell'accertamento della legittimazione ad eccepire la nullita' di tale atto istruttorio.

- Pag.4.143 -

Si osserva che
Peraltro, e solo "ad abundantiam", le pretese nullita' degli interrogatori del Buscetta e del Contorno sono insussistenti.

Contrasta infatti col principio della tassativita' delle nullita', sancito dall'art.184 C.P.P., l'asserita invalidita' di interrogatori raccolti senza l'assistenza del Cancelliere o del Segretario, mentre la mancata sottoscrizione di costoro, nonostante la pretesa attestazione della loro presenza, e' palesemente dovuta, sempre, all'uso di moduli predisposti, sui quali, per mera dimenticanza, non si e' provveduto a cassare il relativo inciso.

Del tutto inaccettabile e' - poi - l'assunto circa la giuridica impossibilita' di rinviare un interrogatorio, per la prosecuzione, a data ed ora fisse, quasi che dovesse a giudice, imputato e difensori essere inibita una sospensione, anche talvolta di poche ore, di lunghissime e defatiganti sedute, a pena d'essere costretti a ripercorrere la trafila di avvisi e notifiche prima di poter riprendere il discorso iniziato (il che, peraltro,

- Pag.4.144 -

risulterebbe materialmente impossibile nel caso, frequentissimo, di rinvio "ad horas" essendo, come e' noto, non inferiore a 24 ore il termine da rispettare).

Devesi, pertanto, certamente distinguere il rinvio per prosecuzione (analogo a quello adottato in dibattimento, e per il quale mai si e' sostenuta la necessita' di nuovo decreto di citazione e di nuovo avviso al difensore) dalla fissazione di nuovo interrogatorio, che va necessariamente preceduto dai rituali avvisi e dai preliminari dell'atto, indicanti tra l'altro il luogo di assunzione. Cio' non sembra - invece - necessario nel caso di mera riapertura di un verbale temporaneamente chiuso, poiche' dal contesto complessivo dell'atto risulta evidente che rimangono identici gli elementi gia' indicati nella precedente intestazione tranne quelli che, a causa del rinvio per prosecuzione o altri sopravvenuti accidenti, rimangono modificati, con la necessita' di darne atto.

Ad esempio, si lamenta nella memoria dei Bono che in taluni verbali di prosecuzione, che iniziano con l'indicazione

- Pag.4.145 -

"successivamente il..... alle ore.....", manca l'indicazione del luogo di assunzione dell'atto, che invece e', con tutta evidenza, quello ricavabile dalla precedente parte del verbale, ove esso risulta indicato.

Quanto - poi - ai nuovi interrogatori espletati in date non preannunciate nei precedenti verbali, non puo' nemmeno considerarsi eccezione di nullita' l'affermazione secondo cui "si ignora" se sia stato avvisato il difensore, perche' oggetto della doglianza potrebbe soltanto essere il mancato avviso e non gia' la soggettiva ignoranza di taluno (nel caso, di persona - oltretutto - diversa dall'imputato e dal suo difensore) circa l'esistenza - fra gli atti processuali - del rituale avviso notificato. Non risulta, tuttavia, che nei confronti di Buscetta e Contorno si siano verificate omissioni del genere.

Circa l'assistenza del difensore, inoltre, si e' eccepito che quelli nominati di ufficio al Buscetta ed al Contorno non risulterebbero in taluni casi iscritti negli

- Pag.4.146 -

albi professionali dei luoghi nei quali sono stati assunti taluni atti istruttori ai quali essi avevano diritto di assistere. E' noto - tuttavia - che l'inosservanza della disposizione di cui all'art.128 C.P.P. non produce nullita' alcuna, trattandosi di mera irregolarita' (Cass. Sez. III, 9.XII.1982, Pastore).

Si lamenta, inoltre, che il Buscetta avrebbe solo tardivamente rinunciato alla sospensione dei termini dipendenti dal periodo feriale. Ma a proposito di questo asserito vizio procedurale, non rilevabile, comunque, da parte di altro imputato o di altro difensore, e' agevole osservare che il Buscetta ha rinunciato a detta sospensione in uno dei suoi interrogatori, e con riferimento anche ai precedenti, accettando - pertanto - gli effetti di tali atti, cosi' realizzandosi la sanatoria prevista dall'ultimo comma dell'art.187 C.P.P..

Altre pretese nullita' rilevate sarebbero quelle, indicate nella memoria del 3 ottobre 1985, afferenti a "tutte le intercettazioni telefoniche per la mancata osservanza della normativa di cui agli artt.226 ter e segg. C.P.P.".

- Pag.4.147 -

L'assoluta genericita' della doglianza non consente tuttavia nemmeno di prenderla in esame.

Altre, infine, riguarderebbero il deposito degli atti ex art.372 C.P.P. per "la mancanza di conformita' all'originale delle fotocopie depositate, per la illeggibilita' di numerosissime fotocopie, a causa della cattiva riproduzione e per l'assenza assoluta di numerose pagine processuali sia pure in fotocopia e perche' moltissimi volumi sono privi nell'ultima facciata del timbro di conformita'".

Ma in proposito e' bene ricordare che, con ordinanza del 28 giugno 1985, pur ordinandosi per ragioni di sicurezza (e d'intesa col Ministero di Grazia e Giustizia) la conservazione degli originali degli atti procesuali (circa 1000 volumi) negli appositi locali all'uopo predisposti a cura del Ministero stesso e pur assicurando ai difensori la disponibilita', in altri piu' comodi locali, a tal fine approntati ed attrezzati, di copie fotostatiche degli atti stessi, e' stato ovviamente precisato che veniva fatta salva la

- Pag.4.148 -

facolta' dei difensori di prendere visione, a richiesta, degli atti originali, che, pertanto, dovevano intendersi - ad ogni effetto giuridico - messi nella loro disponibilita'.

Orbene, non risulta sia stato mai richiesto da alcun difensore di accedere agli originali degli atti e meravigliano pertanto siffatte doglianze, concernenti pretese incompletezze e non conformita' delle copie.

Quanto - infine - agli atti dei quali e' stato disposto lo stralcio e dei quali ovviamente non si tiene conto nel presente procedimento, trattasi del legittimo esercizio della facolta' di separazione di procedimenti la cui istruzione si presenta ancora lunga e complessa, con contestuale e doverosa rimessione al giudice del dibattimento delle posizioni degli imputati in ordine ai quali l'indagine istruttoria e' stata conclusa.

- Pag.4.149 -

- III -

Al capitolo (II) destinato all'esame delle posizioni dei singoli imputati seguira' un capitolo (IV) contenente numerose "schede bancarie" compilate sulla base degli accertamenti svolti da quest'Ufficio in collaborazione colla Guardia di Finanza.

Alcune di dette schede, pur se intestate a persone non incriminate, o ad imputati nei cui confronti l'istruttoria non e' conclusa, sono state inserite per completezza di esposizione e, piu' in particolare, per gli importanti riferimenti in esse contenuti a personaggi coinvolti nel processo come imputati e la cui posizione viene qui definita.

Nella compilazione delle schede quest'Ufficio e' stato coadiuvato da un gruppo di militari del locale Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, a cio' appositamente designati dal loro Comando ed egregiamente coordinati dal Cap. Carmine Petrosino.

- Pag.4.150 -

Ad essi e' doveroso dare atto dell'eccezionale impegno e della elevata professionalita' con cui hanno sin qui assolto - pur tra non poche difficolta' - al loro compito, nel mentre essi proseguono i propri accertamenti in ordine a quei filoni investigativi che - come si e' piu' volte accennato - necessitano di ulteriori approfondimenti.

E' appena il caso - infine - di sottolineare che le "schede bancarie" di cui trattasi, ed i titoli di credito in esse richiamati, non esauriscono la copiosa documentazione bancaria acquisita nel corso dell'istruttoria, ed alla quale si e' fatto riferimento in varie parti della presente sentenza-ordinanza

- Pag. 4.151 -

CAPITOLO II

I SINGOLI IMPUTATI

- Pag.4.152 -

Abbate Giuseppe

Abbate Giovanni

Abbate Giuseppe e Abbate Giovanni sono stati raggiunti dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) mandato di cattura n.170/84 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.

b) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui sopra - (che, cosi', si intendono assorbiti in detto provvedimento n.323/84) - nonche' per i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75;

c) mandato di cattura n.42/85 per l'omicidio di Sorci Carlo, Nino e Francesco.

Abbate Giuseppe e Giovanni sono stati indicati da Sinagra Vincenzo di Antonino come personaggi di spicco all'interno dell'associazione mafiosa e tale indicazione e' stata confermata da Salvatore

- Pag.4.153 -

Contorno il quale situava i due fratelli all'interno della famiglia di Corso dei Mille/Roccella, ma di cio' si dira' oltre.

Non v'e' dubbio, quindi, che come uomini d'onore di detta famiglia gli stessi fossero ben conosciuti dal Sinagra il quale, nel p.v. di ispezione giudiziaria del 2.4.84 (Vol.70 f.353), riconosceva l'immobile di pertinenza degli stessi ove, a volte, trovava rifugio Filippo Marchese.

Al n.353 di Via Messina Marine, in un immobile di proprieta' dei fratelli Abbate - quello indicato dal Sinagra - ha sede la Coop. Agricola "Santo Spirito" S.r.l.. Di detta Cooperativa fanno parte numerosi esponenti di spicco della associazione.

Ed, infatti, del consiglio di amministrazione e' presidente Abbate Giuseppe, mentre consigliere ne e' Castellana Giuseppe, cognato di Greco Michele e capo-decina della famiglia di Ciaculli-Croceverde Giardini.

- Pag. 4.154 -

Altro membro della cooperativa e' Ferrara
Francesco Di Pietro raggiunto da mandato di
cattura n.180/85 a seguito delle ulteriori
dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale lo
indicava come membro della famiglia capeggiata
da Michele Greco.

Abbate Giuseppe, inoltre, e' socio
dell'ASPO, societa' di cui fanno parte Greco
Salvatore - fratello di Michele - nonche'
Saccone Orazio - socio del Bontate dei Federico
e dei Teresi - e lo stesso Pino Castellana di
cui gia' si e' detto.

Presidente dell'ASPO e' Giuseppe Greco -
figlio di Michele - il quale, tra l'altro, era
interessato, in prima persona, alla societa'
cinematografica G.G.C. Corporation.

Legati da rapporti di affinita' con i
fratelli Greco, gli Abbate sono con gli stessi
in rapporti di affari e costituiscono, come
rivelato dal Sinagra, un valido punto di
appoggio anche per la cosca

- Pag.4.155 -

di Corso dei Mille e, in particolare, per il capo Filippo Marchese.

Ed, invero, nel corso di uno dei servizi di osservazione, era stata vista entrare in detta proprieta' degli Abbate - munita di telecamere - una Fiat 126 che fungeva da scorta ad altra autovettura risultata di proprieta' di Sinagra Carmela; madre di Sinagra Vincenzo "il Tempesta".

Cio' costituisce un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni del Sinagra, potendosi ritenere che il "Tempesta", quale killer di fiducia del Marchese, si recasse dagli Abbate per incontrare il suo capo (Vol.71 f.122).

A seguito di perizia balistica effettuata dal Gen. Spampinato, si accertava come con la Colt Cobra sequestrata agli Abbate fossero stati uccisi Nino Sorci (Ninu u riccu) e suo figlio Carlo.

A seguito di tale risultanza peritale, si dava carico agli Abbate di tale duplice omicidio.

- Pag.4.156 -

Con perizia balistica di parte (Vol.216 f.206), pero', si adombrava il dubbio che il Perito dell'Ufficio fosse incorso in un errore nella indicazione dei reperti e, pertanto, per mero scrupolo istruttorio, la posizione degli Abbate in relazione a tale duplice omicidio va stralciata.

Cio' nonostante, ferma rimane la certezza della appartenenza dei due fratelli alla organizzazione "Cosa Nostra" e, segnatamente, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille/Roccella.

Va, infatti, osservato come nella proprieta' degli Abbate sia stata rinvenuta dalla Polizia l'autovettura di Conigliaro Giacomo, indicato dal Contorno come "uomo d'onore" della stessa famiglia e socio, per ammissione dello stesso Abbate Giovanni, nella societa' di costruzioni REALVAL S.p.A.

Gli Abbate hanno - a loro discolpa - fatto presente di essere incensurati e di essere

- Pag.4.157 -

muniti di porto d'armi e di avere, pertanto, denunciato il possesso della Colt cobra di cui sopra.

Va sottolineato, pero', che la organizzazione criminosa si serve di tali elementi incensurati, proprio perche' la posizione degli stessi e' di estrema utilita' per accompagnare mafiosi, scortarli armati, ospitarli nelle loro abitazioni, senza dare sospetti: trattasi, invero, dei c.d. "uomini d'onore" "puliti", utilissime pedine all'interno della organizzazione per i servizi teste' elencati e, a volte, per la fittizia intestazione di proprieta' che, altrimenti, desterebbero l'attenzione degli inquirenti.

Gli Abbate, inoltre, hanno fatto escutare testi a discolpa scegliendoli tra persone di "sicura affidabilita'" quali il Commissario di P.S. Giacomo Oristano, il cappellano militare don Giacomo D'Amico e il dr. Picone Nicolo', magistrato in pensione della Corte dei Conti.

- Pag.4.158 -

Nessuna rilevanza puo' essere attribuita a tali amicizie, trattandosi di rapporti che non provano la estraneita' dei prevenuti alla organizzazione mafiosa: la "faccia pulita" puo' ben trarre in inganno persone che, ignare, vengono in contatto con elementi simili e dagli stessi accettano graditi, omaggi agrumicoli.

Quanto al "peso" di Abbate Giuseppe all'interno di "Cosa Nostra" giova sottolineare come il Contorno indichi lo stesso come il capo della famiglia di Roccella - Corso dei Mille (Vol.125 f.5) - (Vol.125 f.6) e riferisca di uno specifico episodio che ne sottolinea questo ruolo. (Vol.125 f.128).

"Ben ricordo che essendosi una volta verificato un furto in un deposito all'ingrosso di import-export sito nella zona della famiglia Corso dei Mille/Roccella ed essendosi sospettato che il furto era opera di alcuni ragazzi di Falsomiele, venne da Stefano Bontate Giuseppe Abbate, accompagnato da

- Pag.4.159 -

Conigliaro Giacomo, a chiedere che fosse ritrovata la refurtiva.

Il Bontate si interessò effettivamente, la refurtiva venne ritrovata e gli autori del furto furono per punizione picchiati, come si usava ancora allora. Non riesco a ricordare con precisione l'anno in cui ciò avvenne.

Ricordo invece che il furto era stato fatto in barba al guardiano del magazzino, anch'egli uomo d'onore. Infatti i ragazzi riuscirono a fare un buco nel muro esterno, introducendosi dentro il magazzino ed asportando la refurtiva".

Tale episodio conferma la qualità di "capo" di Abbate Giuseppe il quale, altrimenti, non si sarebbe permesso di presentarsi al Bontate senza passare attraverso la necessità di un suo eventuale capo.

Il Contorno, poi, ha sempre ben tenute separate le famiglie di Corso dei Mille e Corso dei Mille/Roccella e, pertanto, deve

- Pag.4.160 -

ritenersi che, come detto, di tale ultima famiglia Abbate Giuseppe fosse il capo. Tale famiglia, comunque, non aveva gran peso, schiacciata com'era da quelle di Ciaculli e Santa Maria di Gesu'.

Il collegamento di Abbate Giuseppe con gli altri coimputati e' evidenziato anche dalle risultanze degli accertamenti bancari sulla A.S.P.O., cooperativa rivelatasi una vera "stanza di compensazione" per i traffici illeciti degli associati.

L'A.S.P.O. - della quale e' presidente Greco Giuseppe n. 28.6.1931 - ha nel consiglio direttivo Greco Salvatore.

Quest'ultimo, in data 30.5.1980 - nella sua qualita' di Presidente della Coopertiva Agricola Favarella - ha tratto l'assegno di lit. 160.000.000 che ha utilizzato, quale provvista, per la richiesta di cinque assegni circolari dei quali uno, per lit. 36.000.000, e' stato negoziato, per conto dell'A.S.P.O., da Abbate Giuseppe, mentre un altro di detti assegni veniva negoziato da Di Fresco Giovanni e gli altri tre dallo stesso Greco Salvatore.

- Pag. 4.161 -

Ingrassia Giuseppe ha tratto assegni a favore dell'Abbate e dell'A.S.P.O. per miliardi e, segnatamente,

per lire 417 milioni nel 1977;

per lire 453 milioni nel 1978;

per lire 693 milioni nel 1979;

per lire 695 milioni nel 1980;

per lire 665 milioni nel 1981;

per lire 993 milioni nel 1982;

per lire 527 milioni nel 1983.

Abbate Giuseppe ha ricevuto il 24.10.1980 un assegno di lire 3.000.000 da Inchiappa G. Battista e Fazio Salvatore.

Castellana Giuseppe - capo decina della cosca di Croceverde Giardini - ha prestato fideiussione a favore dell'A.S.P.O. in data 31.10.1975 per la concessione di un fido di 100 milioni.

Greco Ignazio (n. 23.7.1922) ha tratto sul suo c/c in data 2.2.1982 un assegno di lire 8.000.000 all'ordine della "REALVAL" S.p.A. nella quale e' interessato l'imputato.

- Pag.4.162 -

E', comunque, da ricordare come Inchiappa G. Battista, il 15.1.1982 venne fermato a Brancaccio con Marchese Giuseppe e Spadaro Peppuccio mentre viaggiavano su di una "Golf" armati di tutto punto.

I due Abbate, quindi, debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis (Capi 1, 10, 13, 22).

Gli stessi debbono, altresì, rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, proprio in considerazione delle affermazioni del Buscetta secondo il quale al traffico degli stupefacenti erano interessate tutte le famiglie mafiose: Abbate Giuseppe, quale capo della sua famiglia, e Abbate Giovanni, quale elemento di spicco della stessa non possono essere considerati estranei a tale traffico.

La loro posizione processuale in ordine al plurimo omicidio dei Sorci (m.c. n.42/85) va stralciata (Capi 265, 266).

- Pag.4.163 -

Abbate Mario

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol. 11 f.13), (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.34) - (Vol.11 f.37), (Vol.11 f.41), (Vol.11 f.52) e (Vol.11 f.73)) quale esponente della cosca mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcuno dei suoi coimputati.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate,

- Pag.4.164 -

circostanziate e riscontrate dichiarazioni che lo riguardano rese dal Calzetta.

Costui, infatti, ha riferito che l'Abbate, insieme agli Zanca, ai Tinnirello, agli Spadaro, ai Lucchese, ai Graviano, a Paolo Alfano, a Pietro Senapa ed a Mario Prestifilippo, era assiduo frequentatore dei bagni Virzi', cioè di quel locale definito dallo stesso Calzetta "punto di ritrovo e riunione" di molti pregiudicati di Corso dei Mille, della Kalsa, di S.Erasmo, di S.Maria di Gesu', dei Ciaculli, della Guadagna etc.

E proprio in tale locale, anzi, nel mese di febbraio del 1983, circa, il Calzetta ebbe modo di partecipare ad una "tavolata" a base di dolci e champagne di marca, svoltasi presenti il citato Abbate e i summenzionati esponenti della malavita.

Gia' queste circostanze testimoniano l'inserimento dell'Abbate nel circuito di pericolosissimi criminali mafiosi e non certo per meri motivi di svago, essendo stato dal

- Pag.4.165 -

Calzetta l'Abbate spesso notato in compagnia di Paolo Alfano, fidatissimo killer di Melo Zanca, l'incontrastato boss di Piazza Scaffa.

Ed all'Alfano, anzi, l'Abbate vendette, secondo il Calzetta una FIAT 126 di colore bianco, dopo che il primo, insieme a Mario Prestifilippo, aveva rischiato di essere arrestato dalla Polizia che stava effettuando un posto di blocco nei pressi del ponte di via Giafar, dove i suddetti abbandonarono la FIAT 126 di colore turchese intestata alla moglie dell'Alfano, poi recuperata dall'imputato Giovanni Taormina.

Secondo lo stesso Calzetta, l'Abbate e' inoltre pescatore abile nel maneggio del tritolo, tanto da essere gravemente sospettato dal coimputato di essere, insieme all'Alfano, uno degli autori dell'attentato dinamitardo al Commissariato P.S. di Brancaccio, anche per taluni strani spostamenti visti effettuare da parte dei due nel giorno e nelle ore del grave fatto criminoso. E l'Abbate,

- Pag.4.166 -

riscontrando con significativa ammissione queste ultime dichiarazioni del coimputato, ha confermato di essere "pescatore dilettante" anche se di professione autista, come dichiarato nei preliminari del suo interrogatorio.

Quanto dichiarato dal Calzetta, ha trovato, nel corso dell'istruzione, puntuale conferma nelle rivelazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, killer al servizio della stessa cosca di Corso dei Mille, il quale ha riferito ((fasc. pers. f.202) e (Vol.80 f.202)) di aver partecipato con l'omonimo cugino detto "Tempesta" a numerosi pranzi, presente l'Abbate, insieme ad altri pregiudicati, presso il ristorante di S. Erasmo la "Ngrasciata" e di aver appreso dal suddetto famigerato cugino che l'Abbate era killer professionista abituato ad uccidere senza pietà', citato ad esempio allo stesso Vincenzo Sinagra, allora appena inserito nell'organizzazione mafiosa, cui venne augurato dal congiunto di riuscire a diventare spietato come

- Pag.4.167 -

l'Abbate, disponibile a mettere a disposizione di chiunque i suoi criminosi servigi.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P .contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di droga, sicche' dalle relative imputazioni, anch'esse contestategli col suddetto mandato di cattura, va prosciolto con ampia formula.

- Pag.4.168 -

Abbenante Michele

Nei confronti di Michele Abbenante venne emesso mandato di cattura 326/83 del 12 luglio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe). Successivamente venne riunito al presente procedimento altro trasmesso per competenza dall'Autorita' giudiziaria di Roma, nel corso del quale da quel Giudice Istruttore era stato emesso nei confronti dell'Abbenante mandato di cattura 342/83 del 2 settembre 1983 per i reati di cui all'artt. 71 legge n.685 del 1975 e art.1 D.L. 4.3.1976 (capi 42 e 43 dell'epigrafe), in relazione all'arresto del prevenuto presso l'aeroporto di Fiumicino il 21 ottobre 1982 con, occultato sulla persona e nei bagagli al seguito, un carico di Kg.9,500 di eroina.

- Pag.4.169 -

Dell'Abbenante tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata al suo arresto, a quello di Francesco Gasparini a Parigi ed a quello di Fioravante Palestini in Egitto, tutti trovati in possesso di ingenti carichi di eroina di origine thailandese, inviati dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo.

In questa sede giova ricordare, per brevi accenni, che le indagini immediatamente avviate dopo l'arresto dell'Abbenante consentirono di accertare che egli aveva già effettuato vari viaggi in Thailandia, come risultava anche dai visti sul suo passaporto, nazione dalla quale, proveniva anche, via Copenaghen, in occasione del suo arresto.

Aveva soggiornato a Bangkok dal 10 al 19 aprile 1982, in compagnia del coimputato Guerino La Molinara e nello stesso albergo ove contemporaneamente alloggiava Fioravante Palestini, nonché dal 24 al 31 luglio 1982 e dal 13 ottobre sino al giorno precedente al suo arresto.

- Pag.4.170 -

Per l'acquisto dei biglietti si era servito, nella prima occasione, dell'agenzia Sicantur di Palermo, che aveva fornito il biglietto anche al La Molinara, e per le successive occasioni dell'agenzia Tagliavia di Palermo.

Anche tali viaggi erano stati compiuti al fine di importare dall'Italia sostanze stupefacenti, come ha confermato lo stesso fornitore thailandese Koh Bak Kin, il quale, ha confessato di aver fornito ad un corriere inviatogli da "Gabriele" (Fioravante Palestini) una prima volta Kg.4,500 di eroina nell'estate 1982 e nell'ottobre 1982 Kg.9,500 della stessa sostanza. Ha aggiunto il Kin di avere appreso che durante l'ultimo viaggio di ritorno in Italia il corriere era stato arrestato e la droga sequestrata (trattasi con ogni evidenza proprio dell'Abbenante, arrestato a Roma nell'ottobre 1982).

I rapporti tra i due corrieri, Palestini ed Abbenante, sono stati poi confermati da Luana De Angelis, convivente

- Pag.4.171 -

del primo, la quale ha riferito (Vol.125/R f.5) di essersi in compagnia dello stesso recata a Palermo presso l'abitazione dell'Abbenante.

E tali rapporti, nonche' quelli, accertati attraverso le presenze alberghiere in Thailandia, col Guerino La Molinara dimostrano inequivocabilmente che anche l'Abbenante agiva al servizio della banda di trafficanti facente capo a Gaspare Mutolo, alla quale, come e' stato dimostrato trattando la sua posizione, era affiliato il Palestini e di cui altresì faceva parte pure il La Molinara, anch'esso originario di Giulianova (Teramo), il paese nel quale il Mutolo, ivi trovandosi in soggiorno obbligato, aveva reclutato parecchi dei suoi adepti.

Diverse sembrano invece le circostanze del "reclutamento" dell'Abbenante, già titolare in Palermo di una avviata agenzia della Rizzoli Editore, il quale, rovinatosi

- Pag.4.172 -

finanziariamente per la sua passione verso il giuoco d'azzardo, aveva ritenuto di poter risolvere i propri problemi economici, inserendosi nella illecita ma lucrosa attivita' di "corriere di droga".

Sussistono, pertanto, sufficienti prove di colpevolezza a carico dell'imputato in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da Gaspare Mutolo ed ai contestati traffici di eroina conclusisi coi richiamati sequestri.

Nulla, invece, induce a ritenere che l'imputato si sia col Mutolo ed il suoi complici associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e deve conseguentemente esser prosciolto dal relativo addebito.

Va, pertanto, l'Abbenante rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17, 40, 42 e 43 dell'epigrafe, mentre va prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 7.

- Pag.4.173 -

Adelfio Francesco

Adelfio Francesco e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) ord. di cattura n.170 del 26.7.82
- b) mand. di cattura n.343 del 17.8.82
- c) mand. di cattura n.237 del 31.5.83
- d) mand. di cattura n.323 del 29.9.84
- e) mand. di cattura n.361 del 24.10.84

i provvedimenti di cui alle lettere a),b),c), debbono ritenersi assorbiti dal mandato di cattura n.323/84 e, pertanto, l'Adelfio deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, ed, inoltre, del reato di omicidio in danno di Teresi Girolamo ed altri, come specificato nel mandato di cattura n.361/84.

All'Adelfio Francesco e' stato - altresì - contestato, in uno dei procedimenti riuniti con mandato di comparizione del

- Pag.4.174 -

10.9.1984, il reato di falsa testimonianza (capo 438 dell'imputazione).

Denunciato con rapporto del 13.7.82, l'Adelfio Francesco si e' rivelato uno degli associati piu' attivamente dedito al traffico di stupefacenti.

Su tale specifico aspetto della criminosa attivita' dell'imputato hanno ampiamente riferito Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore i quali hanno evidenziato il suo ruolo di "fornitore" di eroina.

Coniglio Salvatore ((vedi (Vol.206 f.4).
(Vol.206 f.6). (Vol.206 f.7). (Vol.206 f.8).
(Vol.206 f.9). (Vol.206 f.13). (Vol.206 f.14).
(Vol.206 f.15). (Vol.206 f.16). (Vol.206 f.17).
(Vol.206 f.19).

- Pag.4.175 -

(Vol.206 f.20). (Vol.206 f.21). (Vol.206 f.23).
(Vol.206 f.28). (Vol.206 f.30). (Vol.206 f.36).
(Vol.206 f.38). (Vol.206 f.40). (Vol.206 f.42).
(Vol.206 f.43). (Vol.206 f.44). (Vol.206 f.48).
(Vol.206 f.49). (Vol.206 f.59). (Vol.206 f.60).
(Vol.206 f.61). (Vol.206 f.64). (Vol.206 f.68).
(Vol.206 f.76). (Vol.206 f.77). (Vol.206 f.78).
(Vol.206 f.79). (Vol.206 f.80).

- Pag.4.176 -

(Vol.206 f.82). (Vol.206 f.84). (Vol.206 f.86).
(Vol.206 f.91). (Vol.206 f.92). (Vol.206 f.93).
(Vol.206 f.94). (Vol.206 f.95). (Vol.206 f.96).
(Vol.206 f.110). (Vol.206 f.111). (Vol.206
f.115). (Vol.206 f.134). (Vol.206 f.135).
(Vol.206 f.136). (Vol.206 f.143). (Vol.206
f.149). (Vol.206 f.156). (Vol.206 f.160).
(Vol.206 f.161). (Vol.206 f.138)) ne ha, in
particolare, illustrato le varie connessioni in
questo campo.

- Pag.4.177 -

L'Adelfio, infatti, era stato denunciato nel procedimento penale contro Anselmo Vincenzo + 46 (processo c.d. di "nonna eroina") per associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti e, rinviato a giudizio, era stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Palermo alla pena di anni 15 e mesi sei di reclusione (Vol.224/A).

L'Adelfio e' stato uno dei maggiori fornitori di eroina del Coniglio e quest'ultimo riconosceva come tutti gli assegni, emessi a favore del primo trovassero la loro causale nelle forniture di eroina (Vol.206 f.6).

Riferiva, ancora, il Coniglio come in due occasioni in cui erano avvenute consegne di eroina, l'Adelfio fosse in compagnia di Pullara' Ignazio (Vol.206 f.7), e come il primo fosse il suo fornitore abituale di eroina.

Precisava il Coniglio: "Con Adelfio Francesco in piu' tempi ho

- Pag.4.178 -

contrattato diverse partite di eroina e di cocaina e cio' a far data dal 1979. L'eroina mi veniva venduta a 30 milioni il chilo, la cocaina a 5,5-6 milioni l'etto. Cio' e' durato fino al 1981 ed anzi fino a pochi giorni prima dell'arresto e ne e' rimasta traccia agli atti del processo negli assegni da me emessi direttamente all'ordine dell'Adelfio. Circa lit. 120.000.000 da me pagati all'Adelfio sono soltanto una parte del prezzo da me pagato, in quanto allo stesso Adelfio io diedi in pagamento altri assegni tratti sul mio conto corrente ovvero assegni datimi in pagamento e che io esibii all'Adelfio e che egli stesso provvide a consegnare ad altre persone senza apporvi la sua firma di girata. Dall'Adelfio nell'arco di tempo sopra menzionato avro' acquistato non meno di 10 chili di eroina e non meno di 2 chili di cocaina. L'eroina fornitami dell'Adelfio era di qualita' migliore rispetto a quella fornitami dal Lombardo e dagli altri. Tale droga poi io trattavo aggiungendovi del lattosio in quantita' di 100 grammi per chilo..." (Vol.206 f.13).

- Pag.4.179 -

Circa la "potenza" dell'Adelfio, mostrata anche all'interno della Casa Circondariale, il Coniglio precisava: "Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla 7- alla 8- sezione ove io mi trovavo recluso e cio' per concordare la nostra posizione processuale in vista degli interrogatori. Non so come abbia fatto l'Adelfio a raggiungermi alla 8- sezione: sia l'Adelfio che gli altri "hanno il carcere in mano" e fanno quello che vogliono." (Vol.206 f.15).

Oltre al rapporto con Ignazio Pullara', di cui si e' detto, l'Adelfio si associava, tra gli altri, con Capizzi Benedetto.

Rivelava, infatti, il Coniglio come nella cosca capeggiata dall'Adelfio, direttamente interessata al traffico di stupefacenti, vi fossero, come elementi di spicco, anche il detto Pullara', Capizzi Benedetto, Gianni Adelfio ed altri (Vol.206 f.16), e

- Pag.4.180 -

come costoro fossero in ottimi rapporti con il Vernengo dai quali, riteneva, si rifornissero di eroina (Vol.206 f.16). Riteneva, inoltre, il Coniglio come alla famosa riunione di mafia di via Valenza (c.d. blitz di Villagrazia), interrotta dalla Polizia dopo un conflitto a fuoco, doveva prendere parte anche l'Adelfio. Questi, pero', era giunto in ritardo al bar "Baby Luna" ove avevano l'appuntamento e, cosi', visto il gran movimento di auto della polizia, si era allontanato (Vol.206 f.40) e (Vol.206 f.48).

Tale episodio e' ulteriore dimostrazione del "peso" dell'Adelfio all'interno della organizzazione mafiosa, dato che, appunto, a quella riunione erano presenti personaggi non di secondo piano come, ad esempio, Pietro Lo Jacono.

Spiegava, quindi, il Coniglio come, dopo essersi rifornito di eroina da Lupo Benedetto e Capizzi Benedetto avesse

- Pag.4.181 -

preso contatti con l'Adelfio il quale faceva parte della stessa "banda" (Vol.206 f.94).

La "grande intimità" tra il Capizzi e l'Adelfio e, quindi, la importanza del ruolo dell'Adelfio, viene chiaramente evidenziata dalle dichiarazioni del Coniglio che, proprio tramite i due "amici" aveva avuto modo di incontrare Greco Leonardo - il capo della famiglia di Bagheria -.

Riferiva il Coniglio (Vol.206 f.130) - (Vol.206 f.131): "Capizzi Benedetto era in stretti contatti anche con Greco Leonardo di Bagheria ed a sua volta questi era solito frequentare Orobello Vincenzo che come ho prima riferito mi cedette un chilo di eroina. Il Greco fu contattato da me e dal Capizzi per interessarsi all'acquisto di nr.2 appartamenti che Gaspare Brucia effettuò da potere del costruttore palermitano Maggiora in edificio ubicato sulla circonvallazione di Palermo. L'incontro

- Pag.4.182 -

avvenne nella fabbrica del Greco ove ci recammo con il Capizzi e con Franco Adelfio. Grazie all'interessamento del Greco fu praticato al Brucia un congruo sconto. Il Greco non mi fornì mai sostanze stupefacenti ma dai discorsi che lo stesso intratteneva con il Capizzi intuì perfettamente che anch'egli era inserito nel traffico degli stupefacenti....". Tale dichiarazione veniva in parte modificata dal Coniglio successivamente, fermo restando l'incontro con il Greco stesso a Bagheria, in presenza del Capizzi e dell'Adelfio (Vol.206 f.149).

Interessante, poi, è l'indicazione del luogo ove l'Adelfio si nascondeva durante la sua latitanza.

Riferiva, infatti, il Coniglio (Vol.206 f.131): "A modifica delle dichiarazioni rese nel corso dei precedenti interrogatori in ordine all'ubicazione del casolare rustico di via Valenza ove si nascondeva Franco Adelfio,

- Pag.4.183 -

chiarisco, ora che mi viene mostrata la foto (nr.6) panoramica del vialetto che da Via Valenza immette al civico n.31, che trattasi del fondo di cui ho sempre parlato in precedenza e di pertinenza dell'Adelfio e di Sorci (meglio inteso come Nino u riccu), il quale abitava al piano sovrastante i locali occupati dall'Adelfio."

Ed, invero, Salvatore Contorno nel riferire della soppressione di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe e dei fratelli Federico, precisava di aver appreso come, alla riunione-tranello indetta nel baglio di Nino Sorci, avevano partecipato anche Franco Adelfio, Giuseppe Gambino, Salvatore Profeta, Benedetto Capizzi, i fratelli Pullara' ed altri.

Per tale omicidio, come si e' visto, l'Adelfio e' stato rinviato a giudizio e la sua presenza e' ulteriormente confermata dalle dichiarazioni del Coniglio: l'Adelfio, infatti, proprio perche' ben

- Pag.4.184 -

integrato nei gruppi vincenti e "residente" in quel baglio, non poteva non essere stato incaricato di far parte del gruppo che, necessariamente numeroso, doveva procedere alla soppressione dei quattro fidati uomini del Bontate.

Anche Anselmo Salvatore ha lungamente sottolineato il ruolo preminente dell'Adelfio nel campo degli stupefacenti e, per non ripetere quanto già riferito dal Consiglio, basterà qui indicare i fogli nei quali tali dichiarazioni accusatorie sono contenute: ((Vol.133 f.328). (Vol.133 f.329). (Vol.133 f.330). (Vol.133 f.331). (Vol.133 f.340). (Vol.133 f.346). (Vol.133 f.347). (Vol.133 f.276). (Vol.133 f.278) - (Vol.134 f.167), (Vol.134 f.168)).-

- Pag.4.185 -

L'Anselmo ha confermato come l'Adelfio fosse uno dei maggiori fornitori di eroina del mercato palermitano, in contatto con lo stesso Coniglio, con Capizzi Benedetto e con i fratelli Cillari.

La "coabitazione" dell'Adelfio con Nino Sorci, comunque, veniva implicitamente chiarita da Salvatore Contorno il quale, parlando della famiglia di Villagrazia - il cui capo era il Sorci -, collocava tra i componenti della stessa Adelfio Francesco (Vol.125 f.9), riferendone, quindi, come detto, il ruolo avuto nella soppressione del Teresi e dei suoi amici.

Le risultanze bancarie sono compiutamente evidenziate e dell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza dibattimentale del citato proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46, mentre qui giova sottolineare come lo stesso Adelfio, in data 13.6.79 abbia effettuato presso la CRAM di Falsomiele la richiesta di 2 assegni circolari da lire 5 milioni ciascuno all'ordine di La Rosa

- Pag.4.186 -

Giovanni, assegni negoziati, successivamente, da Tafuri Giuseppe e Greco Michele.

Altri due assegni, ~~da~~ lire 2.500.000 ciascuno, sempre richiesti dall'Adelfio all'ordine di La Rosa Giovanni, sono stati negoziati da Greco Michele (cfr.scheda n.2).

Tutto quanto detto porta a ritenere come l'Adelfio debba rispondere dei reati ascrittigli con mandato di cattura n.323/84, nei quali debbono ritenersi assorbiti i reati contestati allo stesso Adelfio con gli ordini di cattura del 26.7.82 n.170 e con i mandati di cattura del 17.8.82, n.343 e del 31.5.83 n.237 (Capi 1, 10, 13, 22).

Lo stesso imputato deve rispondere del reato di cui alla lettera o) del mandato di cattura n.361 del 24.10.1984, per l'omicidio di Teresi Girolamo, di Di Franco Giuseppe e dei fratelli Federico (Capo 89).

Va, invece, prosciolto dal reato di cui al capo 438 perche' il fatto non costituisce reato.

- Pag.4.187 -

Adelfio Giovanni

Adelfio Giovanni e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 emesso da questo Ufficio il 24.10.1984.-

Con tale mandato di cattura sono stati contestati all'imputato i reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P.P., artt.71 e 75 legge n.685 del 1975, nonche' il reato di omicidio in danno di Teresi Girolamo ed altri.

Cugino del piu' noto Adelfio Franco, gia' coinvolto nel proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.225/A), e' stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione e 20 milioni di multa per traffico di stupefacenti.

Di Adelfio Giovanni "Giannuzzu", ha ampiamente riferito Coniglio Salvatore (Vol.206 f.14) (Vol.206 f.15)

- Pag.4.188 -

(Vol.206 f.16) (Vol.206 f.19) (Vol.206 f.20)
(Vol.206 f.36) (Vol.206 f.48) (Vol.206 f.60)
(Vol.206 f.68) (Vol.206 f.76) (Vol.206 f.83)
(Vol.206 f.110) (Vol.206 f.127) (Vol.206 f.143)
(Vol.206 f.160)).

Nel corso di tali dichiarazioni il Coniglio riferiva come l'imputato facesse parte della stessa "paranza" del cugino, insieme con Lupo Benedetto ed altri (Vol.206 f.14). Adelfio Giovanni, alcune volte, per conto del gruppo gli aveva personalmente consegnato l'eroina, mentre una volta, essendone sprovvisto, si era incaricato di reperirla e, poi, tramite il suocero, gliene aveva fatta recapitare una partita di mezzo chilo che aveva pagato parte in

- Pag.4.189 -

contanti e parte con assegni consegnati al primo e ad Adelfio Francesco (Vol.206 f.15).

Riferiva, inoltre, il Coniglio come l'imputato fosse collegato anche a Capizzi Benedetto e Pullara' Ignazio e cio' sembra essere del tutto naturale stante, appunto, il legame parentale con Franco Adelfio (Vol.206 f.16).

Dalle risultanze bancarie allegate al citato procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (c.d. di "nonna eroina") (Vol.224/A), si evidenziavano assegni circolari del Credito Bergamasco negoziati da Gandolfi Washington e Giovanni Adelfio, per diversi milioni, richiesti dal Coniglio e attinenti, a dire dello stesso, a forniture di eroina (Vol.206 f.19).

Specificava il Coniglio come Greco Carlo, coinvolto nel c.d. "blitz di Villagrazia", all'epoca fosse fidanzato con la

- Pag.4.190 -

figlia di Gianni Adelfio (Vol.206 f.83) - (Vol.206 f.84) e cio' per meglio evidenziare i rapporti dello stesso con gli ambienti di mafia.

Riferiva, inoltre, il Coniglio come Brusa Domenico, che figurava prenditore di assegni da parte degli Adelfio, fosse, in realta', una persona che a Palermo spacciava eroina per conto di Gianni Adelfio (Vol.206 f.110).

Specificava, infine, come anche Salvatore Virzi', arrestato a Messina, spacciasse droga che acquistava da Franco e Gianni Adelfio (Vol.206 f.160).

Non vi sono, quindi, dubbi sul coinvolgimento dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti in genere e sul suo ruolo di spacciatore di partite singole di eroina, non potendosi dubitare delle precise e circostanziate dichiarazioni del Coniglio, riscontrate dalla acquisizione, nel procedimento

- Pag.4.191 -

contro Anselmo Vincenzo ed altri, di numerosi
assegni negoziati dallo stesso imputato.

Dalla appartenenza dell'Adelfio alla
associazione criminosa "Cosa Nostra" riferiva
Salvatore Contorno il quale, nell'indicare i
componenti della famiglia di Villagrazia -
capeggiata da Nino Sorci -, inseriva tra questi
Giovanni Adelfio, inteso "Giannuzzu" e cugino di
Franco (Vol.125 f.10).

L'imputato, oltre ai reati associativi,
deve rispondere anche del concorso nell'omicidio
di Girolamo Teresi, di Di Franco Giuseppe e dei
fratelli Federico.

I partecipanti alla riunione-tranello, nel
corso della quale venivano soppressi i quattro,
erano stati indicati al Contorno dallo stesso
Mariano Marchese, altro componente della
famiglia di Villagrazia.

La descrizione dei fatti relativi a tale
plurimo efferato omicidio e' nelle pagine che
specificamente trattano della eliminazione dei
quattro uomini del Bontate.

- Pag.4.192 -

Vi e' solo da ricordare come la presenza degli Adelfio - oltre alle ammissioni fatte da Mariano Marchese al Contorno - sia desumibile dalle dichiarazioni di Salvatore Coniglio, il quale, proprio parlando del villino ove Franco Adelfio trascorreva il suo periodo di latitanza, indicava lo stesso come ubicato nel fondo dei Sorci e, segnatamente, nello stesso edificio abitato da "Ninu u riccu" (Vol.206 f.131).

Poiche' i quattro erano stati convocati nel "baglio" dei Sorci, non v'e' dubbio che presenti alla eliminazione degli stessi fossero anche i due cugini Adelfio, stante la loro appartenenza ai gruppi "vincenti" e la concomitante residenza di Franco Adelfio in quel "baglio".

A conferma ulteriore delle dichiarazioni del Coniglio e dell'Anselmo sul coinvolgimento dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti, il Contorno precisava (Vol.125 f.124): "Giovanni

- Pag.4.193 -

Adelfio, come ho già detto, è stato da me ben conosciuto come uomo d'onore e con lui ho partecipato a diverse riunioni anche per ragioni di svago. Mi risulta, perché era noto nel nostro ambiente, e per altro mi è stato da lui confermato, che si occupava dello spaccio della droga al minuto, in collegamento anche con i Pullara'. Ricordo di essermi più volte incontrato con lui per ragioni di svago (mangiare o giocare a carte) presso un magazzino che il suo cugino Franco Adelfio aveva nelle vicinanze di via Valenza, ove c'è la villa dove fu fatta irruzione dalla Polizia.

Il Giovanni Adelfio, pur occupandosi del commercio di mattonelle di ceramica, non vi si dedicava né gli dava particolare importanza tanto che alla fine dichiarò fallimento".

Da quanto sopra esposto, l'Adelfio va ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22, 89).

- Pag.4.194 -

Adelfio Mario

Adelfio Salvatore

Adelfio Mario e Adelfio Salvatore sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.361 emesso da questo Ufficio in data 24.10.1984 e debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75, nonche' dell'omicidio di Teresi Girolamo ed altri.

Adelfio Salvatore, padre di Mario e fratello del piu' noto Franco, e' indicato insieme con il predetto figlio Mario, come uomo d'onore della famiglia di Villagrazia di Palermo, gia' capeggiata da Nino Sorci, inteso "Ninu u riccu".

Si e' gia' visto, parlando di Franco Adelfio, come Salvatore Coniglio abbia senza ombra di dubbio riconosciuto il villino nel quale, in Villagrazia, questi si nascondeva durante la sua latitanza.

- Pag.4.195 -

Riferiva il Coniglio come l'Adelfio avesse trovato ospitalita' nello stesso edificio in cui dimorava il capo Nino Sorci e come in tale luogo lui si fosse piu' volte recato per incontrare il primo e per contrattare forniture di eroina.

Di Salvatore e Mario Adelfio si e' gia' detto parlando dell'omicidio di Girolamo Teresi, dei fratelli Federico e di Giuseppe Di Franco, attirati in un tranello nel baglio Sorci ed eliminati.

All'appuntamento i quattro si erano recati fiduciosi, trattandosi di una localita' di pertinenza del Sorci, grande amico di Stefano Bontate e, per questo, nulla temendo, stanti le garanzie offerte dallo stesso Sorci.

Secondo quanto appreso da Mariano Marchese, riferiva il Contorno come presenti alla soppressione dei quattro fidati amici di Stefano Bontate, fossero Franco Adelfio, il cugino Giovanni Adelfio, il fratello di Franco Adelfio,

←

- Pag.4.196 -

Salvatore , e uno dei figli di quest'ultimo,
nonche' Gambino Giuseppe, Profeta Salvatore,
Capizzi Benedetto e Fascella Pietro.

L'indicazione del Marchese, pero', si rivelava imprecisa circa la presenza di Mario Adelfio che, in quella data, si trovava gia' da tempo ristretto a Pescara per scontare una lunga pena detentiva per una rapina consumata in quel centro.

Il Contorno, comunque, indicava i due Adelfio come componenti della famiglia di Villagrazia e riconosceva Mario Adelfio in una foto esibitagli (Vol.125 f.70).

La stretta connessione di tutti gli Adelfio con il loro congiunto Francesco nel traffico di stupefacenti e' stata costantemente ribadita dal Contorno, ne' puo' dubitarsi che la assidua presenza degli stessi Adelfio nel baglio Sorci fosse dovuta ad altri scopi se non a quelli connessi con gli illeciti traffici nei quali Franco Adelfio era inserito con ruolo di preminenza.

- Pag.4.197 -

Precisava, del resto, il Contorno in un successivo interrogatorio:

"Conosco un solo uomo d'onore di nome Adelfio Mario e precisamente il figlio di un fratello di Franco Adelfio che abita nelle vicinanze dell'ufficio postale di Villagrazia, anzi nello stesso stabile, che a loro appartiene. Ignoravo che detto Mario Adelfio, che e' un giovane robusto e con capelli ricci, fosse stato arrestato a Pescara sin dal 1980. Fu Mariano Marchese che mi disse che nel baglio dei Sorci allorché fu tesa la trappola a Teresi, Federico ed agli altri, c'era pure il nipote di Franco. Io ritenni di identificarlo nel Mario Adelfio che conoscevo, cioè nel figlio di Salvatore, poiché era lui che incontravo spesso nel magazzino dello zio Franco Adelfio.

Debbo, quindi, ritenere, se il Mario Adelfio era effettivamente all'epoca detenuto, che il Mariano Marchese si riferisse ad altro nipote di Franco Adelfio che non so chi possa essere.

- Pag.4.198 -

Di Adelfio Salvatore posso dire, ovviamente, conoscendolo personalmente ed avendo incontrato molto spesso specie nel magazzino del fratello Franco, che anch'egli si occupava dello spaccio di droga a piccolo livello, circa mezzo chilo, un chilo. (Vol.125 f.125).

Del resto, non a caso il Marchese aveva indicato come presenti in detto baglio personaggi quali il Capizzi, il Profeta, il Gambino, tutti pesantemente raggiunti da prove certe in relazione al traffico di stupefacenti.

Adelfio Salvatore va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22, 89), mentre Adelfio Mario va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il citato mandato di cattura (Capi 1, 10, 13, 22), ad eccezione del reato di cui alla lett.O), essendovi la prova che, all'epoca, era detenuto a Pescara (Capo 89).

- Pag.4.199 -

Agate Mariano

Nei confronti di Mariano Agate venne emesso mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e, contestatigli i suoi accertati rapporti col catanese Benedetto Santapaola, ha sostenuto che trattavasi di conoscenza del tutto casuale.

L'imputato venne denunciato con rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (Vol.15/B f.1) quale appartenente ai gruppi di mafia particolarmente legati alla cosca corleonese di Luciano Leggio, secondo le note rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, ma all'epoca non venne nei suoi confronti adottata alcuna iniziativa giudiziaria.

- Pag.4.200 -

Dal suddetto rapporto emerge che l'imputato, pastore sino all'età di 21 anni, aveva riportato fra il 1954 ed il 1960 diverse condanne per pascolo abusivo. Subito dopo era divenuto imprenditore, anche edile, dimostrando notevoli ed insospettite possibilità. Costituiva, invero, le società Papetto Calcestruzzi ed Agate Calcestruzzi e prendeva a gestire col fratello una industria enologica, ottenendo contributi a fondo perduto dalla Cassa per il Mezzogiorno per oltre 200 milioni, al valore dell'epoca.

Tuttavia nel 1971 emetteva numerosi assegni a vuoto di modestissimo importo, tanto da far gravemente sospettare che ciò servisse per camuffare le sue floridissime condizioni economiche, in tempo così incredibilmente breve raggiunte.

Nella società Papetto Calcestruzzi risulta aver lavorato sin dal 1974 Gaetano Riina, fratello del famigerato mafioso corleonese Salvatore Riina, e la circostanza appare particolarmente significativa alla luce di quanto si dirà appresso, tanto

- Pag.4.201 -

piu' che dipendente della stessa societa' era anche tale Giovanni Leone, cioe' la persona che il 19 febbraio 1977 venne sorpresa insieme ai mafiosi palermitani Armando Bonanno e Giacomo Giuseppe Gambino, mentre tutti i predetti, armati fino ai denti, sostavano in Castelvetro nei pressi dell'abitazione di Ernesto Cordio, che, secondo notizie raccolte dagli inquirenti, si apprestavano ad uccidere.

Nello stesso rapporto del 25 agosto 1978 sono riportate le note rivelazioni fatte dal boss di Riesi Giuseppe Di Cristina, poco prima di essere ucciso, al Capitano dei Carabinieri Alfio Pettinato (vedi anche rapporto 21 giugno 1978 al (Fot.452307) e deposizione Pettinato (Vol.181 f.250)).

Il Di Cristina indico' l'Agate come una delle piu' importanti basi in Sicilia di Luciano Leggio, dicendolo anche "gestore in Mazara del Vallo di una cava di pietra, nella quale si nascondono grossi quantitativi di droga".

- Pag. 4.202 -

Tali rivelazioni ricevevano clamorosa conferma nel corso delle indagini di cui al procedimento contro Francesco Mafara ed altro; nel corso del quale anche l'Agate venne incriminato e rinviato a giudizio con sentenza-ordinanza del 3 settembre 1982 (e' stato poi condannato in dibattimento), dalla quale emerge ((Vol.194 f.1) e segg.) che in Bruxelles fu sequestrata al noto trafficante Albert Gillet una curiosa lettera, inviatagli dall' Agate, che invitava lo stesso Gillet e Francesco Mafara a prendere contatti con lui per intavolare trattative per la vendita di vino.

Come piu' esaurientemente esposto nel citato provvedimento, in realta' la missiva serviva da copertura ai viaggi che il Gillet avrebbe dovuto intraprendere per recarsi in Mazara dall'Agate nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti.

Cio' trova conferma nelle dichiarazioni, raccolte nel corso di quelle indagini, di Eric Charlier, il quale riferi' di aver

- Pag.4.203 -

appreso da Riccardo Cozzolino che gli Agate di Mazara del Vallo erano una delle cinque famiglie mafiose siciliane con un laboratorio di eroina.

Il Gillet, da parte sua, rese dichiarazioni ancora piu' gravi e specifiche nei confronti dell'Agate, anche dopo esser stato condannato in Belgio per traffico di droga. Chiari' che Agate Mariano e' un grosso esponente del traffico di eroina in Sicilia, rivelando di averlo piu' volte incontrato a Palermo insieme a Franco Mafara in occasione della consegna da parte sua di ingenti somme di denaro costituenti il prezzo di partite di droga fornite, e confermo' che la lettera dalla quale avevano preso le mosse le indagini gli era stata consegnata perche' cosi' potesse egli giustificare i suoi viaggi a Palermo, che nulla avevano a che fare col commercio del vino. Risultava per altro dalle indagini espletate che il vino prodotto dall'Agate non era stato mai destinato a commercio diverso da quello locale.

- Pag.4.204 -

Gli stretti legami tra Francesco Mafara e l'Agate ed il coinvolgimento di costui nel traffico di droga sono stati appieno confermati da Salvatore Contorno il quale ha riferito (Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.62), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.187) di aver personalmente conosciuto l'imputato in esame presso il fondo Favarella di Michele Greco, dallo stesso attivamente frequentato, e di aver appreso proprio per confidenze fattegli da Francesco Mafara che l'Agate, del quale il Mafara era intimo, gestiva una raffineria di droga in Mazara del Vallo anche per conto dei Corleonesi (si ricordi a questo proposito che Gaetano Riina, fratello del piu' noto Salvatore, e' risultato dipendente dall'Agate nella Papetto Calcestruzzi).

- Pag. 4.205 -

Ha aggiunto il Contorno che l'Agate era altresì in molto stretti rapporti con l'altro grosso trafficante di droga Pietro Vernengo, il quale, durante un suo periodo di detenzione a Mazara del Vallo, nel cui carcere l'Agate spadroneggiava, aveva goduto di un trattamento di grande favore, tanto che il Contorno, sebbene latitante, era riuscito a recarsi a colloquio col detenuto.

E che l'Agate spadroneggiasse all'interno degli stabilimenti carcerari della zona emerge con ogni evidenza dal rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25 gennaio 1985 (Vol. 186 f. 183), essendo stato accertato che durante un periodo di sua detenzione ivi l'Agate aveva goduto di uno scandaloso trattamento preferenziale sia in ordine ai colloqui con familiari ed estranei, sia in ordine alle disponibilità finanziarie, tollerate in misura superiore a quanto prescritto dai regolamenti, sia anche con riferimento a notizie su traduzioni o trasferimenti rivelatigli in anticipo.

- Pag.4.206 -

Ma il Contorno non si e' limitato ad indicare l'Agate come grosso trafficante di droga legato ai Greco, ai Mafara ed ai Vernengo. Egli ne ha altresì rivelato la qualita' di "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, aggiungendolo addirittura, insieme, tra gli altri, a Benedetto Santapaola, ai membri della famigerata Commissione di Cosa Nostra, probabilmente tuttavia riferendosi all'organo interprovinciale di coordinamento al quale aveva gia' accennato Tommaso Buscetta.

Col suddetto Santapaola l'Agate risulta in ottimi rapporti, per sua stessa ammissione. Ne' per altro avrebbe potuto seriamente negarlo a seguito del contemporaneo arresto dei due, in sospette circostanze, nella zona di Campobello di Mazara.

Ed invero il 13 settembre 1980, all'indomani dell'omicidio del sindaco di Castelvetro, Vito Lipari, il Santapaola venne fermato dai Carabinieri mentre era in compagnia dei suoi fidi Rosario Romeo (poi ucciso a Catania nel marzo 1982)

- Pag.4.207 -

e Francesco Mangion nonche' proprio di Mariano Agate (Fot.058198).

E doveva certamente trattarsi di un incontro per motivi molto seri se da Catania si era mosso un personaggio del calibro di Santapaola, accompagnato da due suoi fidi collaboratori. Certamente il pensiero corre all'omicidio verificatosi il giorno prima, ma non e' questa la sede idonea neanche per formulare delle ipotesi. E' il fatto stesso dell'incontro e la risibilita' dei motivi addotti per giustificarlo (acquisto di cocomeri) che sono estremamente significativi.

In realta' i legami dell'Agate col Santapaola rivelano la pericolosissima statura mafiosa dell'imputato in esame, che risulta estendere il suo potere anche in lontane citta' del Nord Italia e soprattutto su gruppi criminali catanesi o comunque a questi legati.

Ne sono prova le dichiarazioni di Roberto Miano (Vol.164 f.332), il quale ha riferito di essere stato dall'Agate

- Pag.4.208 -

convocato a Mazara e di essersi ivi recato nel
1981 o 1982, accompagnato dal pregiudicato
Giovanni Bastone. Ricevuto dall'Agate in uno
stabilimento enologico, si era sentito
ingiungere di piu' non opporsi al legame che la
sua convivente, durante un suo periodo di
detenzione, aveva contratto con tale Salvatore
Fascella e, considerata la autorevolezza del
personaggio, non aveva potuto far altro che
piegarsi. Ha precisato inoltre il Miano che il
Bastone, come era noto a tutti, era l'emissario
a Torino dell'Agate, tanto da fargli sospettare
che proprio per ordine dell'Agate era stato
organizzato dal Bastone un attentato, poi
fallito, ai danni di certo Vincenzo Denaro, un
siciliano che trafficava in eroina.

Al Miano ha fatto eco Antonino Saia
(Vol.164 f.316), il quale ha rivelato che il
Bastone gli fece presente come fosse possibile
approvvigionarsi di droga presso tale "zu
Mariano" in

- Pag.4.209 -

Sicilia. Dallo stesso Bastone e dal Miano aveva poi appreso che "zu Mariano" altri non era che il Mariano Agate.

Ha aggiunto il Saia che in effetti l'Agate fornì alla sua organizzazione circa mezzo chilo di eroina, che fu ritirato a Mazara da tale Cavasino, e che, come gli rivelò Orazio Giuffrida, era collegato con un misterioso personaggio torinese, detto "il professore", esponente della Massoneria ed in grado di ottenere favori da magistrati.

*1/2 chilo
d'
eroina*

Ha riferito ancora che l'Agate aveva in Torino altri emissari, tra i quali un killer chiamato "Gianni il geometra o il ragioniere", e che, dopo il tentato omicidio del Denaro, del quale aveva parlato il Miano, c'era stata una riunione, con l'intervento dei fratelli Fidanzati e di Salvatore Ercolano, per stabilire il da farsi. Uno dei Fidanzati aveva proposto di rimettere ogni decisione

- Pag.4.210 -

all'Agate, il quale aveva consigliato di lasciar perdere ogni questione. Aveva successivamente appreso il Saia che il Denaro, tornato in Sicilia, era stato ucciso a Mazara del Vallo oppure a Marsala.

EsPLICITAMENTE confermando poi gli stretti legami tra l'Agate ed il gruppo catanese di Benedetto Santapaola, già per altro evidenziati dagli episodi narrati, il Saia ha aggiunto che l'imputato in esame si fece promotore di un incontro perché fosse risolta ogni questione con Salvatore Ercolano, cognato del Santapaola, il quale dal gruppo dello stesso Saia era stato allontanato da Torino perché concorrente nel traffico degli stupefacenti.

A completamento del quadro probatorio concernente l'Agate, vanno ancora menzionate le dichiarazioni di Vincenzo Colletti (Vol.181 f.171) sui rapporti tra il predetto ed il padre Carmelo, noto mafioso dell'agrigentino

- Pag.4.211 -

recentemente ucciso, nella cui agenda per altro il recapito telefonico dell'Agate risultava annotato insieme a quello di altri numerosissimi personaggi mafiosi (Vol.198 f.265).

Infine eccezionale riscontro a tutte le dichiarazioni raccolte a carico dell'Agate e' stato fornito dalle indagini condotte sulla s.p.a. Stella d'Oriente, societa' per la commercializzazione del pesce costituita inizialmente da Giuseppe Di Stefano e Giuseppe Mandalari, il solito personaggio che compare in tutte le inchieste concernenti il gruppo mafioso corleonese o quelli al primo piu' vicini.

Successivamente assunsero la qualita' di soci, tra gli altri Mariano Agate e suo fratello Giovan Battista; Rosa Riggio, moglie di quel Bastone menzionato nelle dichiarazioni del Miano e del Saia; Pietro Vito Maggio, coniugato con Pietra Cardinetto, la cui sorella Vita e' moglie di Gaetano Riina, fratello di Salvatore; Antonietta

- Pag.4.212 -

Costanzo, zia acquisita dei fratelli Nuvoletta di Marano di Napoli; Jolanda Cristoforetti, moglie di Giuseppe Cristoforetti, anch'egli imputato nel presente procedimento per traffico di stupefacenti; Giovanna Rallo, moglie di Antonino Riservato, il quale si trovava insieme all'Agate ed al Santapaola allorché costoro vennero arrestati in Campobello di Mazara; Maria Orlando, madre dei fratelli Nuvoletta (Fot.453184).

E se non è stato possibile acquisire prove certe sulla funzione di copertura di traffici illeciti che si è sospettato avesse la società, e' enormemente significativa la riunione in unico organismo societario di siffatti personaggi, tutti appartenenti o comunque collegati a Cosa Nostra.

Per tutte le suseposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.213 -

Aglieri Giorgio

Suocero di Pietro Vernengo, coinvolto nelle indagini conseguenti all'operazione di polizia che il 19 ottobre 1981 condusse all'arresto, in un villino di via Valenza, di numerosi appartenenti a cosche mafiose, ivi riuniti. Ed invero, indicato da Pietro Di Miceli come proprietario della villa e, comunque, come la persona che ne deteneva le chiavi di accesso, nella sua abitazione, immediatamente sottoposta a perquisizione, venne ritrovata ingente quantita' di denaro anche in valuta estera.

Coinvolto altresì nelle indagini conseguenti alla scoperta, avvenuta l'11 febbraio 1982, di una raffineria di eroina nella via Messina Marine di Palermo, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura n.52/82 dell'8 marzo 1982 e mandato di cattura n.372/82 del 23 settembre 1982, con i quali gli vennero

- Pag.4.214 -

contestati i reati di cui all'art.75 legge 22.12.1975 n.685; artt.71 e 74 legge cit.; furto aggravato di energia elettrica ed evasione della relativa imposta erariale.

Denunciato, infine, con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente alle cosche mafiose c.d. "vincenti", con ordine di cattura n.172/82 del 28 luglio 1982 e mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e n.237/83 del 31 maggio 1983, gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

L'Aglieri si mantenne latitante sino al 14 settembre 1982 allorché venne tratto in arresto mentre, in compagnia di Pietro Senapa, si trovava a bordo di un'autovettura intestata a Diego Lucchese (zio dell'imputato Giuseppe Lucchese) ed in possesso di una comunicazione giudiziaria inviata a Giovanni Prestifilippo (Vol.7 f.35).

Interrogato, manifestò di essere in preda a disturbi mentali, pronunciando frasi sconnesse ed incomprensibili.

- Pag.4.215 -

Dell'Aglieri si parla ampiamente nella parte della sentenza che tratta della scoperta della raffineria di via Messina Marine.

In data 6 agosto 1983 venne a morte per impiccagione presso l' Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, ove trovavasi ricoverato in osservazione (fasc. pers. f.88).

Va prosciolto da tutti i reati ascrittigli, estinti per morte dell'imputato.

- Pag.4.216 -

Alaimo Rosolino

Con rapporto del 14/2/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo denunciava, a piede libero Alaimo Rosolino perche' ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Madonia Giuseppe, colpito da mandato di cattura emesso da questo Ufficio il 19/10/83, con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt. 416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Riferiva il verbalizzante che, nel corso delle investigazioni dirette alla cattura del Madonia, erano state autorizzate dall'autorita' giudiziaria intercettazioni telefoniche sulla utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del latitante, e su quella installata presso il bar "Trink" sito in via Paladini di Caltanissetta.

- Pag.4.217 -

Dall'ascolto delle conversazioni telefoniche emergeva in modo chiaro ed incontrovertibile, che lo Alaimo Rosolino aveva aiutato il Madonia ad eludere le ricerche degli organi di polizia consentendo che dell'utenza installata nella sua abitazione si servisse lo stesso Madonia, al quale aveva dato ospitalità nella sua abitazione.

In particolare, dal tenore della conversazione telefonica intercettata alle ore 21 del 12/12/1983 si evince che il Madonia Giuseppe si trovava nell'abitazione della Migliara Carmela (moglie dell' Alaimo Rosolino, cugino del Madonia Giuseppe) e che costei, dopo avere chiamato l'utenza installata nella abitazione del latitante ed avere contattato la di lui moglie Santoro Giovanna, la metteva in comunicazione con il marito.

Promossa l'azione penale contro l'Alaimo Rosolino in ordine al reato p. e p. dall'art.378 C.P. nel corso della disposta ~~formale~~ istruzione veniva emesso mandato di cattura nei confronti dell'imputato, il quale

- Pag.4.218 -

respingeva l'addebito precisando che la persona che la moglie aveva messo in comunicazione con la Santoro Giovanna si identificava per tale Vara Ciro, marito della sorella della moglie, che era venuto a farle visita.

All'esito delle indagini istruttorie il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere del reato contestatogli come in epigrafe.

Cio' premesso, va osservato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, quali si desumono dalla inattendibile e incongruente discolpa addotta dallo stesso (Vol.116/R f.231) secondo cui il cognato Vara Ciro (marito della sorella della moglie) avrebbe reso visita alla Migliara Carmela da solo ed in sua assenza, ad una ora a dir poco inconsueta (circa le ore 21) e, approfittando del fatto che la moglie aveva telefonato alla Santoro, avrebbe chiesto ed ottenuto di comunicare con la predetta; a cio' si aggiunga che, qualora l'uomo presente nell'abitazione

- Pag.4.219 -

della Migliara fosse stato persona diversa dal Madonia Giuseppe, non troverebbe alcuna logica spiegazione la circostanza che il Vara Ciro e il Rizzo Salvatore si dovessero incontrare nell'abitazione della Santoro, che in quel momento era sola in casa, e per giunta a sera inoltrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare aderente alle emergenze istruttorie disporre la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputato Alaimo Rosolino in ordine al reato contestatogli come in epigrafe (capo 428).

- Pag.4.220 -

Alario Vittorio

Nei confronti di Vittorio Alario venne emesso mandato di comparizione del 17 settembre 1983, con il quale gli fu contestato il reato di falsa testimonianza.

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata alla scoperta del laboratorio per la raffinazione di eroina in via Messina Marine gestito, tra gli altri, da Nicola Di Salvo.

Nel corso delle indagini bancarie espletate su costui emerse che egli aveva tratto sulla Cassa Rurale ed artigiana di Monreale in data 7 aprile 1980, un assegno da lire 1.500.000 all'ordine dell'Alario. Costui, pregiudicato per contrabbando di tabacchi, nego' di conoscere il Di Salvo e, per giustificare il possesso dell'assegno, sostenne che gli era stato dato da un parente, ovviamente poi deceduto, in restituzione di prestiti

- Pag.4.221 -

(Vol.6/S f.250) + (Vol.7/S f.91).

La espletata perizia grafica ha, invece, accertato che il nome dell'Alario, quale prenditore dell'assegno, era stato scritto dalla stessa mano del traente, e cioè da Nicola Di Salvo (Vol.10/S f.1), per cui e' di tutta evidenza che i due si conoscono. All'Alario dunque e' stato contestato il delitto di falsa testimonianza, per rispondere del quale va rinviato a giudizio (capo 435 dell'epigrafe).

- Pag.4.222 -

Alberti Gerlando n. 18.10.1947

Nei confronti di Gerlando Alberti nato a Palermo il 18 ottobre 1947, nipote del piu' noto Gerlando Alberti di Giovanni, venne emesso, a seguito delle dichiarazioni di Armando Fragomeni, mandato di cattura n.93/84 del 20 marzo 1984, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Venne successivamente incluso nel mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, oltre alla suddetta imputazione, gli furono contestate quelle di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

La sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e' provata dalle dichiarazioni di Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) e (Vol.27 f.67), il

- Pag.4.223 -

quale, rivelando di essere un trafficante di cocaina sulle piazze di Torino e Brescia, ha riferito che nell'estate del 1980, su indicazione di Antonio Vessichelli, personaggio anch'esso coinvolto nel traffico di droga, presentatogli da Tommaso Buscetta presso il maneggio di Moncalieri, compì un viaggio in Sicilia per rifornirsi di cocaina.

In Palermo il Fragomeni contattò un meccanico di Carini che gli fissò un appuntamento al quale si presentarono Salvatore Procida e Nicola Faraone, già dallo stesso Fragomeni conosciuti quali spacciatori di droga in Torino, i quali erano in compagnia di tale Tony Gerlandi. Costui nell'occasione telefonò al Vessichelli rimproverandolo per il fatto di aver mandato suoi amici in Sicilia, in pieno agosto, a rifornirsi di droga senza dare preavviso alcuno, tanto da mettere in apprensione gli aderenti all'organizzazione che, infatti, all'appuntamento con il Fragomeni, insospettiti dagli andirivieni di

- Pag.4.224 -

costui in Palermo per cercare di contattarli, si erano presentanti armati.

Alla scoperta dell'indentita' del Tony Gerlandi ha fornito un prezioso contributo l'imputato Salvatore Procida, il quale ha rivelato di essere cugino per parte di madre del Gerlando Alberti Junior, la cui fotografia, mostrata al Fragomeni, ha consentito l'identificazione dell'imputato di cui trattasi nella persona alla quale lo spacciatore di Torino era stato avviato in Palermo per rifornirsi di cocaina.

Quanto poi all'attendibilita' del Fragomeni, basta osservare che il racconto del suo viaggio a Palermo ha trovato riscontro sicuro sia nella verificata presenza alberghiera del predetto, insieme agli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, presso il Motel Agip di Palermo il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105), sia nelle ammissioni del Procida (fasc. pers. f.6), del Nicola Faraone (fasc. pers. f.4) e di Anna Colizzi

- Pag.4.225 -

(Vol.27 f.76) convivente di quest'ultimo, circa un viaggio a Palermo da costoro insieme compiuto nell'estate di quell'anno con una Volkswagen Maggiolino color verde, cioè proprio a bordo dell'auto nella quale il Fragomeni ha riferito averli visti.

Inoltre le indicazioni del Fragomeni circa il villino di Carini, presso il quale era stato indirizzato per rifornirsi di droga corrispondono perfettamente alla ubicazione dell'immobile in contrada Giummarra di Villagrazia di Carini, di proprietà di Matteo Buccola, dove il 26 agosto 1980 venne scoperta una attrezzatura per la raffinazione dell'eroina nel corso delle indagini che condussero al clamoroso arresto di Gerlando Alberti sr. e di alcuni chimici francesi (Vol.71 f.105).

Infine, sempre secondo le dichiarazioni del Fragomeni, nel corso della permanenza di costui in Palermo, egli da una delle persone contattate fu consigliato di recarsi a consumare

- Pag.4.226 -

i pasti presso la pizzeria New York City (in realta' New York Place), che disse essere di Tommaso Buscetta ed ove in effetti lavoravano i figli di costui Antonio e Benedetto, essendone titolare la figlia Felicia.

Non puo' pertanto dubitarsi dall'inserimento del Gerlando Alberti di Santo nell'organizzazione criminosa alla quale gli e' stato contestato di appartenere, stanti i suoi evidenti collegamenti, da un lato, con il Faraone e con il Procida e dall'altro con lo zio omonimo e con Tommaso Buscetta ed il suo inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con mandato di cattura n.323/84, che integra ed assorbe quello precedente n.93/84.

- Pag.4.227 -

Alberti Gerlando n.18.9.1927

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura n.170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, venne altresì emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 n.685 del 1975.

Nel corso dell'istruzione vennero quindi riuniti al procedimento quello trasmesso dall'autorità giudiziaria di Milano a seguito

- Pag.4.228 -

di sentenza di incompetenza territoriale del 4 gennaio 1985 (carpetta 85), nei suoi confronti promosso per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (vedi ordine di cattura P.M. Milano del 9 febbraio 1983) e quello da tempo pendente dinanzi a questo Ufficio Istruzione nei confronti dello stesso Alberti ed altri, per il reato di cui all'art.416 C.P. (vedi mandato di comparizione del 3 novembre 1982) a seguito delle rivelazioni di Giuseppe Di Cristina ((Vol.1/M) e segg.).

L'imputato, asserendo di essere in preda a gravi disturbi mentali, non ha mai reso alcuna dichiarazione nel corso del processo principale ed ha dichiarato di volersi avvalere della facolta' di non rispondere nel corso dei procedimenti allegati.

L'Alberti e' l'indiscusso protagonista delle cronache giudiziarie degli ultimi decenni, anche se, alla luce delle attuali e piu' approfondite conoscenze degli organigrammi dell'associazione mafiosa, appare

- Pag.4.229 -

giustificato l'assunto di Tommaso Buscetta, secondo cui si sarebbe verificata una enfattizzazione del personaggio da parte delle Forze di Polizia e degli organi di stampa.

Gia' nel lontano 1973, invero, Leonardo Vitale (Fot.452221) lo aveva indicato come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, pur in posizione di subordinazione a Giuseppe Calo', anch'esso accusato di essere ai vertici della organizzazione dallo sventurato "picciotto" di Altarello, le cui preziose rivelazioni furono, come ora puo' ben dirsi, estremamente sottovalutate con cosi' tragiche conseguenze nella lotta alla criminalita' mafiosa.

Ne' allora l'Alberti era per gli organi inquirenti uno sconosciuto, essendo invece ben noti i suoi saldi legami con i vertici delle associazioni criminali dell'isola. Fra l'altro il 17 giugno 1970 era stato controllato a Milano, a breve distanza dall'abitazione di Gaetano Fidanzati, a bordo di grossa autovettura, di proprieta' della madre di Francesco Scaglione, insieme a

- Pag.4.230 -

Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calderone ed i sedicenti Adalberto Barbieri e Renato Martinez Caruso, poi identificati in Tommaso Buscetta e Salvatore Greco "cicchiteddu" (vedi rapporto Carabinieri 25.8.1978 in ((Vol.1/M) e segg.) e rapporto Squadra Mobile 22.5.85 (Vol.215 f.87)).

Nel febbraio del 1978 e nei primi giorni del mese successivo Giuseppe Di Cristina, noto capomafia di Riesi, poco prima di essere ucciso, nel corso di informali colloqui col brig. Pietro De Salvo ed il Cap. Alfio Pettinato (vedi rapporto 25 agosto 1978 citato e rapporto 21 giugno 1978 (Fot.452307)) forniva interessantissime notizie sulle organizzazioni mafiose ed i loro aderenti (vedi anche deposizione Alfio Pettinato (Vol.181 f.250)), soffermandosi anche sull'Alberti, dallo stesso indicato come esponente dell'ala moderata della mafia, insieme a Gaetano Badalamenti, Salvatore Greco "cicchiteddu" e Rosario Di Maggio.

- Pag.4.231 -

Anche le rivelazioni di Di Cristina non sfociarono, come era da attendersi, in incisive azioni giudiziarie, anzi, stralciati gli atti che le riguardavano dal procedimento concernente l'omicidio del Ten. Col. Giuseppe Russo, rimasero praticamente lettera morta sino all'emissione, in data 3 novembre 1982, di mandato di comparizione per il reato di cui all'art.416 C.P. nei confronti dell'Alberti nonche' di Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, Bernardo Brusca, Giacomo Giuseppe Gambino, Gaetano Badalamenti e Rosario Di Maggio ed alla successiva richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove di tutti i predetti formulata dal P.M. nella requisitoria del 10 aprile 1984 (Fot.036727). Con ordinanza del 28 settembre 1984 (Fot.036736), tuttavia, il procedimento e' stato opportunamente riunito a quello gia' pendente, sostanzialmente per gli stessi fatti, nei confronti di tutti i predetti (ad eccezione

- Pag.4.232 -

del Di Maggio, frattanto deceduto) a seguito del rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90).

Altro procedimento s'era nel frattempo instaurato nei confronti dell'Alberti a seguito del rapporto congiunto dei Centri Interprovinciali Criminalpol Lombardia-Sicilia Palermo e Lazio Umbria del 7 febbraio 1983 (052808), concernente, con riferimento al suddetto imputato, le sue attività criminose nel nord Italia in stretto collegamento con gli esponenti mafiosi ivi operanti. Emergeva, in particolare, dalle dichiarazioni, poi giudizialmente confermate, di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), Gabriella Tasso ((Vol.18 f.116), (Vol.86 f.135) e (Vol.132 f.123)) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141) che l'Alberti, unitamente ad Ugo Martello, Alfredo Bono, i fratelli Fidanzati, Tommaso Buscetta e

- Pag.4.233 -

Gaetano Carollo, era fra gli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 di Milano, luogo di convegno di personaggi dediti alle piu' svariate illecite attivita'.

Veniva, anche nei confronti dell'Alberti, per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., emesso in forza di tali risultanze, da parte del Procuratore della Repubblica di Milano, ordine di cattura del 9 febbraio 1983. Quindi quell'Autorita' giudiziaria dichiarava la propria incompetenza per territorio, trasmettendo gli atti a Palermo, ove anche questo procedimento veniva riunito a quello gia' contro l'Alberti pendente.

Gia' dal 1980 l'imputato si trovava tuttavia detenuto a seguito della nota scoperta, in data 25 agosto 1980, delle raffinerie di eroina di Villagrazia di Carini e contrada S. Onofrio di Trabia, gestite con l'ausilio di taluni chimici francesi dall'Alberti, arrestato nell'occasione e di recente raggiunto da severa condanna nel relativo procedimento.

- Pag.4.234 -

Altra severa condanna e' stata riportata dall'Alberti in esito al procedimento recentemente conclusosi dinanzi al Tribunale di Venezia per i suoi collegamenti con i fornitori orientali di morfina-base ((Vol.225 f.285) e segg.)).

Ma anche nel corso del presente procedimento sono stati raccolti numerosi elementi che provano il perdurante inserimento dell'Alberti nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Awad Ahmed Aziz, cittadino siriano, ha confessato di essersi recato nell'estate del 1979 in Sicilia assieme ad un altro trafficante, tale Hashim, e di avere incontrato presso una villa sita in prossimita' di Palermo, una persona tarchiata, dall'apparente eta' di cinquant'anni, con pochi capelli e con occhiali, da lui fotograficamente riconosciuta in Gerlando Alberti. Quest'ultimo nell'occasione consegna' all' Hashim un cospicuo numero di assegni, costituenti, all'evidenza, il

- Pag.4.235 -

pagamento di partite di droga fornitegli
(Vol.8/A f.16).

Alfredo Pastura poi ha riferito ((Vol.8/B
f.1) - (Vol.8/B f.14), (Vol.8/B f.106) -
(Vol.8/B f.165)) che un suo correo, tale
Messina, gli aveva promesso di metterlo in
contatto a Palermo con uno dei capi delle
organizzazioni mafiose, dedito al traffico di
sostanze stupefacenti, ed il secondo ha
dichiarato che un suo compagno di detenzione,
Paolo Aprile, si riforniva di eroina dai
componenti della famiglia Ciulla, operante in
Milano, i quali erano collegati in posizione
subalterna al "Paccare'" (noto soprannome dell'
Alberti).

Michele D'Aloiso ha aggiunto, ((Vol.8/B
f.1), (Vol.8/B f.49)-(Vol.8/B f.55), (Vol.8/B
f.200)-(Vol.8/B f.238))

- Pag.4.236 -

inoltre, che, pur sapendo l'Alberti detenuto da un paio d'anni, non lo aveva sorpreso il fatto che egli continuasse a dirigere il traffico di droga, giacche' e' notorio che nonostante la detenzione i mafiosi reclusi continuano a mantenere i rapporti con l'esterno.

Armando Fragomeni (Vol.18 f.240), dopo aver confessato di essere un commerciante di droga, ha riferito di essersi recato nel 1979 a Milano insieme ai suoi amici Paolo Borgna ed Emilio Guccione e di avere incontrato in un ristorante di quella citta' lo stesso Alberti, insieme ad uno dei fratelli fidanzati, per l'acquisto di una partita di cinque chili di eroina.

Gennaro Totta ((Vol.4 f.279), (Vol.4/A f.72) e segg.), inoltre, dopo aver confessato l'intimita' dei suoi rapporti con Vincenzo Grado, ha dichiarato di aver appreso da

- Pag.4.237 -

costui che i suoi fratelli erano in ottimi rapporti con Gerlando Alberti sin dall'inizio della guerra di mafia.

Stefano Calzetta (Vol.11 f.60), accennando ad Antonino Vernengo, ha riferito che quest'ultimo era detto "Ninu u dutturi" poiche' si era impadronito della tecnica di raffinazione dell'eroina insegnatagli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando Alberti scoperta a S. Onofrio.

Altre deposizioni riguardano il periodo successivo all'arresto dell'Alberti e dimostrano il suo perdurante attivo inserimento, anche in regime carcerario, nei vertici delle organizzazioni mafiose, nonostante un sospetto progressivo calo del suo prestigio, probabilmente cagionato dal danno inferto all'organizzazione a causa della scoperta delle raffinerie dallo stesso gestite.

Antonio Federico (Vol.87 f.56) ha riferito di averlo incontrato nel carcere di Volterra e di aver

- Pag.4.238 -

notato che ivi egli, evidentemente per il suo "spessore" mafioso, godeva di grande prestigio fra i detenuti.

Giovanni Melluso (Vol.87 f.77) ha aggiunto che l'Alberti, dedito al traffico di droga ed ai sequestri di persona, gli era stato indicato da tale Salvatore Ugone come uno dei capi delle organizzazioni mafiose e che il medesimo, nonostante l'iniziale opinione contraria del Melluso, contava molto (assieme a Luciano Leggio) pur dopo l'arresto compiuto.

Analoghe affermazioni ha reso Salvatore Maltese (Vol.27 f.87), il quale ha riferito di voci correnti nell'ambiente carcerario che indicavano l'Alberti come uno dei capi dell'organizzazione mafiosa, dedito al grande traffico di stupefacenti.

Dalle stesse voci, risultate perfettamente puntuali, il Maltese aveva inoltre appreso che l'Alberti, per alleviare la sua posizione processuale, aveva preso a fare il

- Pag.4.239 -

pazzo, ottenendo di essere ricoverato presso un Ospedale Psichiatrico, cioe' quello di Reggio Emilia, dove egli, nel corso del suo interrogatorio, ha simulato di non esser sano di mente.

Salvatore Coniglio ((Vol.206 f.88), (Vol.206 f.97) e (Vol.206 f.131)), riscontrando sul punto ilMaltese, ha rivelato che l'Alberti era stato violentemente percosso presso il carcere dell'Ucciardone, dove si tramava per ucciderlo, perche' non piu' gradito alle cosche "vincenti".

Tale disegno sarebbe stato sventato dall'autorevole intervento di Pietro Lo Iacono, allora conclamato boss dell'Ucciardone.

La circostanza riferita dal Coniglio trova riscontro nella nota in data 9 febbraio 1983 della Casa Circondariale di Palermo (f.17 fasc. pers.), dalla quale emerge che il giorno prima l'Alberti era stato trovato riverso a

- Pag.4.240 -

terra con diffuse ecchimosi al volto ed aveva "ovviamente" riferito di esser scivolato accidentalmente per le scale.

Una indiretta spiegazione dell'accaduto si trae dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale ha riferito di un suo colloquio con Giuseppe Calo', capo della "famiglia" di Porta Nuova (quella di appartenenza dell'Alberti e dello stesso Buscetta), nel corso del quale il suddetto si era mostrato adirato per la scoperta del laboratorio di eroina gestito dall'Alberti, che non lo aveva informato di cio' che stava facendo.

Lo stesso Buscetta ha inoltre riferito dell'Alberti con dovizia di particolari ((Vol.124 f.11), (Vol.124 f.111), (Vol.124 f.112), (Vol.124 f.118); (Vol.124/A f.2), (Vol.124/A f.35), (Vol.124/A f.36),

- Pag.4.241 -

(Vol.124/A f.83), (Vol.124/A f.104); (Vol.124/B f.13)) confermandone l'appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Ha precisato di conoscerlo bene e di sapere che, per il suo carattere solitario e scontroso, non riscuoteva eccessivo credito presso il suo capo famiglia Giuseppe Calo', dal quale tuttavia, come il Buscetta apprese durante la sua detenzione dallo stesso Alberti, che mostrava non attribuire al fatto alcuna importanza, era stato nominato suo consigliere.

Salvatore Contorno, infine ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.127), (Vol.125 f.139)), ha confermato anch'egli l'appartenenza dell'Alberti alla famiglia di Porta Nuova capeggiata dal Calo'.

Gran copia di prove, pertanto, sussiste sulla responsabilita' dell'imputato in ordine ai

- Pag.4.242 -

reati ascrittigli col mandato di cattura
n.323/84 (che integra ed assorbe tutti i
precedenti provvedimenti), per rispondere dei
quali l'Alberti va rinviato a giudizio.

- Pag.4.243 -

Alduino Francesco Paolo

L'Alduino e' indicato dal Buscetta, quale componente della famiglia mafiosa di Partinico, il cui capo e' Geraci Antonio, detto Nene', e della quale, oltre allo Alduino, fanno parte altro Geraci Antonino, piu' giovane del primo, nonche' Nania Filippo, Nania Antonino, Coppola Giacomo, Coppola Domenico e Bertolino Giuseppe, che ne era stato il capo, prima del Geraci "Nene'" (Vol.124 f.18) e (Vol.124/A f.68).

Riferisce il Buscetta di avere appreso tutto cio' che riguarda la famiglia di Partinico, da Coppola Domenico, detenuto per circa due anni insieme a lui allo Ucciardone per sequestro di persona. Il Coppola, che peraltro il Buscetta aveva gia' conosciuto dal 1965 in poi a New York, ove entrambi

- Pag.4.244 -

gestivano una pizzeria, e che il Buscetta sapeva fin da allora essere un "uomo d'onore" della famiglia di Partinico, gli aveva appunto confidato i nomi degli aderenti a tale famiglia, tra cui quello delloAlduino Francesco Paolo.

Considerato che quanto riferito al Buscetta dal Coppola Domenico deve ritenersi pienamente attendibile, in quanto proveniente da un componente della cosca, il quale non puo' non essere a conoscenza della identita' delle altre persone che ad essa appartengono, va ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza per l'utile celebrazione del dibattimento nei confronti dell'Alduino Francesco Paolo in ordine ai reati associativi allo stesso ascritti.

Va, quindi, disposto il di lui rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 2 del mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 (capi 1 e 10).

A ben diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga

- Pag.4.245 -

e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ascritti al detto imputato.

Invero, in assenza di fatti ed accuse specifiche, e non emergendo dalle dichiarazioni del Buscetta che l'Alduino rivesta, in seno alla famiglia mafiosa di Partinico, una posizione di particolare rilievo, non vi sono elementi per potere affermare che il prevenuto sia partecipe di siffatta illecita attivita', e comunque sia destinatario degli utili da tale attivita' derivanti.

Nei confronti dell' Alduino pertanto va disposto non doversi procedere per non aver commessi i fatti, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 3 e 4 del citato mandato di cattura (capi 13 e 22).

- Pag.4.246 -

Alfano Paolo

Alfano Paolo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.170 del 26.7.82 - artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

b) m.c. n.343 del 17.8.82 - artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

c) m.c. n.237 del 31.5.83 - artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

d) m.c. n.373 dell'8.8.83 art.71 legge n.685/75 (lett.g); detenzione e porto di arma (lett.h-i); artt.423, 424 C.P. (lett.f).-

e) m.c. n.372 dell'8.8.83 omicidio Ambrogio Giovanni e delitti connessi (lett.g-h-i) - omicidio Io Nigro Francesco e delitti connessi (lett.r-s-t); omicidio Benfante Giovannie delitti connessi (lett.u-v-z);

- Pag.4.247 -

f) m.c. n.274/83 del 2.1.84 - sequestro, omicidio di Pedone Ignazio e Manzella Cesare, furto di auto;

g) o.c. n.289/83 del 2.1.84 - detenzione e porto di esplosivi (lett.a-b); danneggiamento e tentata estorsione in danno della Max Mayer Duco (lett.e-f);

h) m.c. n.323/84, con il quale si contestavano all'Alfano i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75 ed altro.

In tale ultimo mandato di cattura si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle lett.a),b),c),e),f),g), mentre, sempre con detto mandato di cattura, venivano contestati all'Alfano il danneggiamento e la tentata estorsione in danno di Dominici Andrea, nonché i danneggiamenti in pregiudizio di Ambrogio Giovanni e Calzetta Vincenzo.

Alfano Paolo, inteso "Pietro Zappuni", e' risultato essere uno dei killer piu' fidati e spietati del clan di Corso dei Mille, capeggiato da Filippo Marchese

- Pag.4.248 -

Uomo molto vicino, agli Zanca, e da questi utilizzato per vari omicidi, estorsioni e danneggiamenti, e' ben conosciuto da Stefano Calzetta.

Assiduo frequentatore dei "Bagni Virzi'", vive una intensa vita di "relazione" con gli Zanca, amici, a loro volta del Calzetta che, cosi', ne puo' seguire da vicino le numerose imprese criminali.

Dalle dichiarazioni del Calzetta si evince come lo stesso Alfano nutra molta diffidenza verso Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni, soci nel traffico di cocaina, si' da incaricare lo stesso Calzetta di riferire a lui e a Onofrio Zanca tutto cio' che possa riguardare i due e, in speciale modo, il Virzi'.

Dalle dichiarazioni del Calzetta (cfr.fascicolo personale dello stesso) emerge la figura dell'Alfano come grande trafficante di droga, interessato alla raffineria di Via Messina Marine e, seppure per piccole quantita', interessato al traffico di cocaina.

- Pag.4.249 -

Il Calzetta riferisce, infatti, di aver visto il Virzi' consegnare 50 gr. di tale sostanza all'Alfano, come pure riferisce che la sera prima del decesso del Virzi', esso Alfano lo aveva invitato a casa sua per consumare cocaina che, comunque, in quella occasione non assume, pur mettendola a disposizione degli ospiti.

Nella parte relativa agli omicidi dei Ficano si e' trattato lungamente della sparatoria ai Ciaculli (la c.d. tufiata) nel corso della quale Giovannello Greco e il suo amico Romano Giuseppe avevano tentato di uccidere Pino Greco, e in tale occasione si e' visto come lo stesso Alfano avesse appreso, con grande agitazione, tale notizia, commentandola animatamente con Melo Zanca.

Il Calzetta, poi, lo indica come uno degli estortori dei suoi fratelli, dai quali percepisce il "pizzo", nonche' come amico di Nangano Giuseppe, per conto del quale ottiene dal Virzi' e dal Matranga la

- Pag.4.250 -

restituzione di un cane, sfuggito al predetto Nangano e recuperato dai due.

Sempre il Calzetta vede l'Alfano ricevere da Lucchese, gestore del negozio di Spadaro Anna, una grossa somma di denaro, come pure lo vede partecipare a riunioni di mafia presso la "Edilceramica" di Gaetano Tinnirello.

E' indicato come autore dell'omicidio Lo Nigro e dell'omicidio Scalici, nonche' come autore di "lupare bianche" per conto degli Zanca.

Da tempo latitante, viene arrestato il 12.3.83 su precisa indicazione del Calzetta che, cosi', offre un primo, importante, riscontro alla veridicita' delle sue dichiarazioni.

Tali episodi, riferiti con altri dal Calzetta, danno l'esatta misura dello inserimento dell'Alfano nel sodalizio criminoso e, segnatamente, del ruolo dell'imputato come "uomo d'azione" della cosca di Corso dei Mille.

- Pag.4.251 -

L'Alfano, comunque, ha una sua collocazione precisa all'interno del traffico di stupefacenti, come già si è ampiamente visto trattando della raffineria di eroina di via Messina Marine.

I Carabinieri, come detto, seguendo l'autovettura usata da Vernengo Pietro, erano riusciti a localizzare la raffineria e, nel corso della perquisizione, non riuscivano a fermare Di Salvo Nicola e Alfano Paolo, proprietario il primo del villino nel cui interno il laboratorio era stato impiantato ed il secondo dell'attiguo villino.

Al momento dell'intervento dei Carabinieri, infatti, l'Alfano veniva visto transitare da un villino all'altro e, così, riusciva ad avvertire il Di Salvo che, a sua volta, si eclissava.

Le due costruzioni, infatti, erano in fase di edificazione ed avevano un ponteggio unico: l'Alfano veniva riconosciuto da uno dei militari operanti e dal muratore Salomone Giovanni (Vol.3) come colui che si era spostato da un villino all'altro.

- Pag.4.252 -

Tratto in arresto su specifica indicazione del Calzetta, l'Alfano giustificava questa sua precipitosa fuga con la necessita' di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva. Tale giustificazione, ovviamente, appare del tutto risibile, a meno che l'Alfano non abbia voluto diventare il primo latitante del Paese per costruzione abusiva, sempre, considerando la "latitanza" nella sua accezione non tecnica, non essendovi mai stato un ordine di cattura, ne' per lui ne' per altri, per tale reato.

In realta' la presenza dell'Alfano nel complesso bi-familiare adibito a laboratorio per la trasformazione di morfina base in eroina, era dovuta a contingenti motivi di gestione dello stesso e cio', tra l'altro, conferma quanto sul punto aveva dichiarato, come detto, Calzetta Stefano.

Oltre all'inserimento nel grande giro della raffinazione e del traffico di eroina, l'Alfano commerciava anche singole partite di stupefacenti: si e' gia' detto come il

- Pag.4.253 -

Calzetta fosse stato presente alla cessione di gr.50 di cocaina al predetto da parte di Salvatore Virzi' e come, la sera prima del decesso dello stesso, fosse stato invitato da esso Alfano ad una festicciola con relativa sniffata di coca.

Riferiva, inoltre, il Calzetta come Bronzini Alessandro, alias "il fachiro", fosse collegato con gli Zanca e con lo stesso Alfano nel traffico di stupefacenti, e come, in una occasione, avesse visto detto Bronzini consegnare a Zanca Giovanni di Cosimo e allo stesso Alfano una valigetta 24-ore piena di mazzette da lit. 50 mila nella quale, prelevato il denaro, il "fachiro" riponeva una busta in plastica consegnatagli da uno degli Zanca (Vol.11 f.23) - "Pietro Zappuni", comunque, non solo e' un elemento di spicco all'interno dei gruppi specificamente dediti al traffico di stupefacenti, ma e' anche un importante "manovale" del crimine, incaricato della consumazione di numerosi omicidi ed estorsioni.

- Pag.4.254 -

Stefano Calzetta ha indicato l'Alfano come autore di numerosi omicidi e, comunque, questo Ufficio, attestato sulla linea di una valutazione critica di tutte le dichiarazioni provenienti dai coimputati, ha ritenuto di prosciogliere lo stesso in ordine e determinati episodi delittuosi relativamente ai quali la responsabilita' dell'imputato non era pienamente provata.

L'Alfano, infatti, come si e' visto, e' stato prosciolto e dall'omicidio di Ambrogio Giovanni e dall'omicidio di Benfante Giovanni, come pure, allo stato, non deve rispondere dell'omicidio di Lo Nigro Francesco, i cui atti vanno stralciati dovendosi approfondire le indagini relative a detto crimine.

Come componente della cosca di Filippo Marchese, l'Alfano non poteva essere non conosciuto da Sinagra Vincenzo il quale, infatti, diffusamente ne parla per averlo spesso incontrato nella villa di Casteldaccia del Marchese, insieme ad altri sanguinari killer quali Pietro Senapa.

- Pag.4.255 -

Secondo il Sinagra, l'Alfano avrebbe partecipato all'omicidio di Pedone Ignazio e Manzella Cesare: tale episodio criminoso, pero', e' stato stralciato, appalesandosi utili ulteriori indagini.

Secondo il Sinagra, compito dell'Alfano era, tra l'altro, quello di provvedere al furto di autovetture da utilizzare in imprese criminosi quali attentati dinamitardi ed omicidi.

Poiche' dell'Alfano si parla diffusamente in relazione a numerosissimi, specifici episodi criminosi, si ritiene dover rimandare agli stessi per una piu' completa valutazione della sua personalita' criminale.

L'Alfano va, ovviamente, rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' per i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, nonche' per tutti i reati di danneggiamento, estorsione ed altro, per i quali e' indicato come autore materiale e che, singolarmente, anche in relazione alla sua responsabilita' penale, sono stati trattati come da dispositivo.

- Pag.4.256 -

Alfano Pietro

Nei confronti di Pietro Alfano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato l'Alfano, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione dell'Alfano si occupa la parte della sentenza dedicata alla

— Pag.4.257 —

illustrazione dei traffici di droga con gli
U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle
indagini egli va rinviato a giudizio per
rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai
capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.258 -

Alioto Gioacchino

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff.142, 149, 152, 154, 156, 188, e 194) anche col soprannome di "Piripicchio", quale suo correo in una impressionante serie di rapine e furti, in danno di Colibri' S.r.l., Gaetano Marabeti, Vincenzo Balsamo, Luigi Quadrini, Pronto Credito S.r.l. ed Edoardo Piraino, vennero emessi a suo carico i mandati di cattura n.71/84 del 29 febbraio 1984 e 278/84 dell'11 agosto 1984, con i quali detti reati e quelli minori connessi gli furono contestati.

E' rimasto latitante (fino al 20.8.1985, data del suo arresto) anche a seguito dell'emissione del mandato di cattura n.154/84 del 15 maggio 1984, per porto e detenzione illegale d'arma in forza di dichiarazioni già da tempo a suo carico rese da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.41), (Vol.11 f.68)),

- Pag.4.259 -

e del mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, oltre alle imputazioni di cui ai precedenti mandati del febbraio e dell'agosto 1984, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Dell'Alioto, infatti aveva già parlato Stefano Calzetta nel corso dei suoi primi interrogatori, affermando di averlo notato presso i bagni Virzi' con un visibile rigonfiamento al fianco destro, palesemente cagionato dal porto di una pistola, e successivamente precisando che l'Alioto, assieme a Pietro Senapa, Salvatore Rotolo, Giuseppe Marchese, Francesco Spadaro, Vincenzo ed Antonio Sinagra, era uno dei killers al servizio della famiglia Spadaro.

Le rivelazioni di Vincenzo Sinagra di Antonio hanno confermato l'inserimento dell'imputato in esame nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, alla quale appunto appartengono, secondo Tommaso

- Pag.4.260 -

Buscetta e Salvatore Contorno, due dei fratelli Spadaro e che e' capeggiata dal famigerato Filippo Marchese, alle cui dirette dipendenze operava la banda criminale responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati all'Alioto a seguito delle dichiarazioni del Sinagra suddetto.

Queste risultano a loro volta ampiamente confermate dal coimputato Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f.232) - (Vol.34/F f.234), (Vol.34/F f.237), (Vol.34/F f.243); (Vol.58 f.83) - (Vol.58 f.85), (Vol.58 f.87); (Vol.98 f.297)), anche con specifico riferimento al ruolo dell'Alioto, elemento, per altro, gia' da tempo coinvolto in indagini giudiziarie per gravissimi episodi delittuosi, quale, ad esempio, la rapina verificatasi il 15 giugno

- Pag.4.261 -

1977 presso l'Ufficio Poste Ferrovia, che frutto' ai malviventi un bottino di quasi un miliardo, della quale tratta il capo di imputazione n.352

Anche di tale rapina, secondo il Sinagra (Vol.99 f.251), l'Alioto fu uno dei responsabili. Tuttavia egli risulta per tale episodio criminoso esser stato gia' processato ed assolto in dibattimento (da (Vol.1) a (Vol.8/N)) insieme ad altri personaggi tristemente famosi della cosca di Corso dei Mille (quali Vincenzo Arcoleo, Girolamo Castiglione, Pietro Senapa e Salvatore Giuliano), sicche' per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P., non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione (limitata soltanto a Filippo Marchese, Cosimo Raccuglia e Salvatore Faia, non coinvolti nelle precedenti indagini).

Nulla e' invece emerso a carico dell' Alioto in ordine al contestato traffico di

- Pag.4.262 -

sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto dalle relative imputazioni.

Per rispondere degli altri reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (che integra e assorbe quello n.278/84) e col mandato di cattura n.154/84, l'Alioto va invece rinviato a giudizio.

Col presente provvedimento viene disposta la riunione, al provvedimento principale, del procedimento separato posto in essere dopo l'arresto dell'Alioto.

- Pag.4.263 -

Alongi Giovanni

Con mandato di comparizione del 13 febbraio 1984 venne contestato a Giovanni Alongi il reato di ricettazione continuata in relazione alla accertata negoziazione da parte sua di numerosi assegni provenienti da esponenti di spicco della organizzazione mafiosa.

Dell'Alongi si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, gestita, tra gli altri, da Nicola Di Salvo. Da un assegno proveniente da costui e ceduto all'Alongi mossero infatti le indagini su costui, successivamente arricchitesi delle dichiarazioni di Stefano Calzetta, che rivelò come il suo negozio di abbigliamento nella centrale via Ruggero Settimo fosse meta di numerosissimi clienti di estrazione mafiosa.

Nella richiamata sede si è rilevato che, pur non potendosi disconoscere vi fosse nell'Alongi la consapevolezza della

- Pag.4.264 -

qualita' mafiosa dei suoi clienti, mancava del tutto la prova che egli fosse invece consapevole della provenienza delittuosa del denaro da essi presso di lui speso ed addirittura la prova certa di detta provenienza.

Va, pertanto, dal reato ascrittogli prosciolto l'imputato con ampia formula (capo 386 dell'epigrafe).

- Pag.4.265 -

Altadonna Francesco Salvatore

Altadonna Francesco e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

(a) mandato di cattura n.393/81 (Vol.2/2 f.68) per favor. personale;

(b) mandato di cattura n.392/81 (Vol.7/2 f.87) per ricettazione

(c) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Nel corso delle indagini relative all'omicidio di Badalamenti Antonino (Vol.2/2) - reggente della famiglia di Cinisi dopo la espulsione da "Cosa Nostra" del capo della stessa, Badalamenti Gaetano, cugino del primo - si accertava come Altadonna Francesco

- Pag.4.266 -

fosse, con Randazzo Giuseppe, il proprietario
apparente del fondo in cui era ubicata la villa
della vittima.

Nel trattare specificamente dell'omicidio
del Badalamenti si e' visto come l'Altadonna,
pur essendo stato il testimone delle nozze della
vittima, avesse dichiarato di non aver mai
conosciuto in vita la stessa.

Il fondo sul quale insisteva la
villa-bunker del Badalamenti (strutturata ed
attrezzata per essere sede di riunioni di
mafiosi, (Vol.2/2), era stata formalmente
acquistata da Randazzo Giuseppe al quale l'aveva
venduta Marrone Accursio, per un prezzo
aggirantesi sui novecento milioni, mentre lo
stesso Altadonna ne aveva acquistato due ettari.

Dall'esame della documentanzione bancaria
sequestrata ad Alongi Giovanni, si rilevava come
su un libretto a deposito dello stesso fosse
stato versato un assegno di lire 4.000.000 -
emesso dalla Sicilcassa, agenzia di

- Pag.4.267 -

Carini - all'ordine di Marrone Accursio e su richiesta dell'Altadonna (Vol.13/S f.144) - (Vol.13/S f.162) e (Vol.13/S f.163).

L'Alongi, sentito sul punto, riferiva come Badalamenti Nino fosse un suo cliente.

L'Altadonna, per questo suo comportamento reticente, veniva tratto in arresto per favoreggiamento personale degli ignoti autori dell'omicidio (Vol.2/Q f.84).

Dalla documentazione bancaria sequestrata a Inzerillo Salvatore (c/c n.120400 intrattenuto presso la CRAM) si rilevava come questi avesse negoziato presso la detta CRAM, il 13.6.79, un assegno all'ordine di se stesso per lire 50 milioni, richiedendo come contropartita assegni ICCREA di pari importo all'ordine di Carioti Giovanni (firma apocrifa) e Randazzo Giuseppe, assegni che venivano negoziati dallo stesso Marrone Accursio

- Pag.4.268 -

presso l'agenzia n.1 di Palermo della Banca Nazionale del Lavoro e versati sul suo c/c presso la stessa Banca con altri titoli di credito per un importo complessivo di 250 milioni.

Tra questi titoli ve ne erano tre, per complessivi 15 milioni, emessi il 22.5.79 dalla Sicilcassa - agenzia di Carini - come parziale contropartita del cambio di \$ 33.000 effettuato dall'Altadonna, il quale, presso la stessa agenzia, aveva cambiato il giorno 11.6.79 altri \$ 14.500.

Sulla base di tali risultanze, il 25.9.81 veniva emesso contro l'Altadonna (ed il Randazzo) mandato di cattura n.392 per il reato di ricettazione.

Con rapporto del 23.11.83, i Carabinieri della Compagnia di Partinico denunciavano l'Altadonna ed altri per il reato di associazione mafiosa ((Vol.1/T f.60) e segg.), evidenziando le connessioni dell'imputato con il gruppo di mafia facente capo a Gaetano Badalamenti prima e, successivamente, a Procopio Di Maggio.

- Pag.4.269 -

Le successive indagini, pero', non evidenziavano elementi tali da far ritenere l'Altadonna connesso con tale gruppo e, comunque, non connesso a operazioni di riciclaggio di denaro "sporco", per cui l'imputato, con provvedimento del 5.4.85, veniva scarcerato.

Le operazioni dell'Altadonna son ben descritte nella parte riguardante l'omicidio del Badalamenti e, pertanto, a quelle pagine si rimanda.

L'Altadonna va, dunque, prosciolto per reati associativi, mentre va rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento (m.c. n.393/81) e per quello di ricettazione (m.c. n.392/81), essendo evidente il suo atteggiamento reticente nel corso delle indagini per l'omicidio del Badalamenti (Capi 383, 450).

Del pari e' evidente come l'Altadonna abbia impiegato, per conto dello stesso Badalamenti, ingenti somme di denaro d'illecita provenienza, sia con il cambio di

- Pag.4.270 -

dollari U.S.A. - del quale non ha saputo dare esaurimenti giustificazioni -, sia con l'acquisto, per centinaia di milioni, del fondo del Marrone.

E' certo che i Badalamenti fossero implicati nel traffico internazionale di stupefacenti e, quindi, tale fatto non poteva essere conosciuto dall'Altadonna che di Nino Badalamenti era stato testimone di nozze.

Va, comunque, rilevato come nessun elemento in relazione al traffico di stupefacenti sia emerso a carico dell'Altadonna che, pertanto, va prosciolto anche dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, per non aver commesso il fatto (Capi 1, 10, 13, 22).

- Pag.4.271 -

Alvaro Nicola

A seguito delle indicazioni fornite da Giuseppe Spinoni in ordine agli asseriti autori dell'omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei confronti di Nicola Alvaro venne emesso ordine di cattura 195/82 del 4 ottobre 1982, con il quale gli fu contestato detto omicidio ed i reati connessi (capi da 225 a 231 dell'epigrafe).

Come piu' esaurientemente esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del Dalla Chiesa, e' stato accertato al di la' di ogni possibile dubbio che lo Spinoni ha calunniato l'Alvaro, pur sapendolo innocente e del tutto estraneo alla tragica vicenda.

L'imputato va pertanto prosciolto da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi.

- Pag.4.272 -

Amato Baldassare

Nei confronti di Baldassare Amato, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis, 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato l'Amato, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati, gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa. Della posizionze dell'Amato si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione

- Pag.4.273 -

dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.274 -

Amato Federico

Nei confronti di Federico Amato detto "Pinuzzu" venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983, essendo stato egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

La sua posizione e' ampiamente trattata nella parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne riunito anche quello concernente l'Enologica Galeazzo S.p.A..

In quella sede si e' rilevato che l'Amato, occupandosi della costruzione dello stabilimento enologico della societa' ed assumendo di essa la carica di amministratore unico, si era sostanzialmente prestato al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di

- Pag.4.275 -

pertinenza del gruppo Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi probatori raccolti non consentono di ritenerlo affiliato alla organizzazione mafiosa bensì ricettatore nella forma della intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione (capo 11).

Per altro, che si tratti di semplice prestanome e non di affiliato alla organizzazione mafiosa e' abbondantemente emerso anche dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta (Vol.11 f.62) e (Vol.11 f.204) e Salvatore Contorno ((Vol.125 f.58), (Vol.125 f.59) e (Vol.125 f.199)), delle quali comunque tratta la richiamata parte della sentenza.

Con lo stesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 e' stato contestato all'Amato il reato di cui all'art.390 C.P. (capo

- Pag.4.276 -

420), per rispondere del quale va egualmente rinviato a giudizio, essendo emerso che, oltre a mantenere frequenti contatti telefonici col latitante Giovanni Oliveri, si avvaleva, quale autista di fiducia, dell'altro latitante Antonino Monteleone e si preoccupava perfino di procurargli l'avvocato a proprie spese (Vol.1/SA f.90) - (Vol.1/SA f.91).

- Pag.4.277 -

Ammirata Giuseppe

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille" ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti venne emesso mandato di cattura n.199/80 del 22 maggio 1980 (Vol.12/AO/L f.37), con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Appena due giorni dopo, con ordinanza del 24 maggio 1980 (Vol.12/L f.209), venne scarcerato per insufficienza di indizi. Successivamente lo stesso reato di cui all'art.416 C.P. gli fu ricontestato con mandato di comparizione del 30 giugno 1984 (Vol.15/L f.88).

- Pag.4.278 -

Dell'Ammirata si e' gia' ampiamente parlato nel capitolo della sentenza concernente gli omicidi del dr. Giuliano e del capitano Basile, rilevando che l'unico elemento a suo carico prospettato in denuncia consiste nella circostanza che in data 11 aprile 1980 egli venne identificato nei locali del night-club Mirage insieme ad Ignazio Pullara' (Vol.12/L f.74) e (Vol.12/L f.83).

L'istruzione espletata non ha consentito di raccogliere ulteriori elementi oltre al suddetto trascurabile episodio, del tutto insufficiente a legittimare non solo un rinvio a giudizio ma addirittura una incriminazione.

Va, pertanto, prosciolto dal reato ascrittogli per non averlo commesso.

- Pag.4.279 -

Anselmo Vincenzo

Anselmo Vincenzo e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237/84 (Vol.1/Z) e deve rispondere del reato di cui alla lett. G) dello stesso provvedimento, - art.71 e 74 legge n.685/75, in concorso con Gambino Giacomo e Spina Giuseppe - per avere, in una con lo Spina, ricevuto dal Gambino diversi chilogrammi di eroina e cocaina.

Anselmo Vincenzo e' stato gia' coinvolto in vicende giudiziarie connesse al traffico di stupefacenti ed, anzi, il proc.penale c.d. di "nonna eroina", lo vede come capolista (Vol.224).

In tale procedimento, l'Anselmo e' stato condannato, in primo grado, alla pena di anni 15 e mesi otto di reclusione ed alla multa di lit. 80 milioni.

- Pag.4.280 -

Raggiunto da numerose e circostanziate prove in tale procedimento (Vol.224/A), indicato come fornitore di eroina nelle telefonate intercettate, l'Anselmo veniva pesantemente chiamato in causa da Coniglio Salvatore il quale ne descriveva il ruolo di preminente personaggio nel gruppo interessato al traffico di eroina ((Vol.206 f.4). (Vol.206 f.8). (Vol.206 f.14). (Vol.206 f.23). (Vol.206 f.25). (Vol.206 f.28). (Vol.206 f.30). (Vol.206 f.50). (Vol.206 f.66). (Vol.206 f.67). (Vol.206 f.76). (Vol.206 f.80). (Vol.206 f.92). (Vol.206 f.93). (Vol.206 f.117).

- Pag.4.281 -

(Vol.206 f.123). (Vol.206 f.132). (Vol.206
f.134). (Vol.206 f.143). (Vol.206 f.162).
(Vol.206 f.163). (Vol.206 f.138)).

Chiariva il Coniglio come avesse
conosciuto Vincenzo Anselmo tramite il di lui
fratello Toti (Salvatore Anselmo) e come il
primo lo avesse rifornito piu' volte di eroina
(Vol.206 f.8).

Sempre secondo il Coniglio, l'Anselmo era
creditore, nei suoi confronti, di altri 40
milioni dovuti per forniture di droga avvenute
in almeno tre soluzioni di gr. 200 ciascuno per
il tramite del fratello Toto' (Vol.206 f.14).

Precisava, ancora, il Coniglio come i
fratelli Anselmo gli avessero venduto un chilo
circa di eroina e 300 grammi di cocaina e

- Pag.4.282 -

come Toto' Anselmo gli avesse assicurato trattarsi di sostanza di ottima qualita' con "resistenza 235". (Vol.206 f.25).

L'Anselmo, inoltre, risultava collegato in tale attivita' con Spina Giuseppe ed, invero, proprio su indicazione del primo, che gli fornì anche il recapito di casa, il Coniglio si era recato presso la macelleria del secondo per rifornirsi di eroina. Lo Spina, dopo due ore dalla richiesta del Coniglio, era in grado di fornire la droga: (Vol.206 f.123).

Sull'Anselmo, il Coniglio aggiungeva: "Il ruolo di Toto' Anselmo era di prendere la droga da suo fratello Enzo, dallo Spina, dai Cillari, dal Di Giacomo e da chiunque altro gli capitava e poi rivenderla a me e ad altre persone.

Il promotore dell'organizzazione della "Noce" e' Enzo Anselmo il quale non compare mai personalmente e non consegna

- Pag.4.283 -

direttamente la droga e si serve di altri tra i quali Beppe Spina e suo fratello Toto'..... Gli assegni che risultano negoziati da Aristide Galliano furono consegnati personalmente da me a Beppe Spina e cio' a seguito di esplicita richiesta di Enzo Anselmo. La cifra che io pagai complessivamente a Pippo Spina fu di 65 milioni; io pagai prima un acconto e rimasi da dare allo Spina e all'Anselmo circa 48 milioni....." (Vol.206 f.134).

Circa il ruolo dell'Anselmo nel suo quartiere della "Noce", il Coniglio specificava: "Confermo che Anselmo Vincenzo era la persona cui si rivolgevano i rapinatori della zona Noce e piazza Ingastone allorché avevano intenzione di consumare delle rapine in città o nei dintorni.

L'Anselmo quindi concedeva il permesso e talvolta era lui stesso a ricettare la refurtiva" (Vol.206 f.117).

— Pag.4.284 —

Il ruolo di Anselmo Vincenzo nel traffico di stupefacenti, in stretta connessione con Pippo Spina, era confermato dal di lui fratello Salvatore (Vol.133 f.330). (Vol.133 f.332). (Vol.133 f.340). (Vol.133 f.344). (Vol.133 f.297). (Vol.133 f.301). (Vol.133 f.304). (Vol.133 f.310). (Vol.133 f.312). (Vol.133 f.314). (Vol.133 f.325). (Vol.133 f.276). (Vol.133 f.282). (Vol.133 f.258). (Vol.133 f.260). (Vol.133 f.235). (Vol.133 f.237). (Vol.133 f.241). (Vol.134 f.167).

- Pag.4.285 -

(Vol.134 f.168). (Vol.134 f.169). Tali dichiarazioni confermano pienamente quanto già dichiarato dal Coniglio e, quindi, non è il caso di esaminarle.

Vale solo ricordare come Anselmo Salvatore, proprio a causa di queste dichiarazioni, veniva raggiunto da killer mafiosi che lo uccidevano nella sua abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, in presenza dei suoi figlioletti.

Le concordanti dichiarazioni del Coniglio e dell'Anselmo, in una con la documentazione bancaria acquisita al proc.penale c/ lo stesso imputato ed altri (c.d. di "nonna eroina"), consentono di ritenere Anselmo Vincenzo uno dei più importanti fornitori di droga del rione "Noce".

Quanto agli specifici addebiti mossi all'Anselmo con il citato ordine di cattura, si fa rilevare come la fonte accusatoria sia lo stesso Salvatore Anselmo il quale, parlando, tra gli altri di Pippo

- Pag.4.286 -

Gambino (Gambino Giacomo Giuseppe), lo indicava
come uno dei principali fornitori di droga del
quartiere Noce.

Specificava l'Anselmo come il Gambino
fosse cognato del costruttore Pilo e originario
del Rione San Lorenzo e come lo vedesse spesso
insieme a Giuseppe Spina ogni volta che venivano
commissionate partite di droga ((Vol.133 f.274)
- (Vol.133 f.275)).

Sul Gambino, imputato nel presente
procedimento penale (mandato di cattura
n.323/84), l'Anselmo riferiva altri particolari
((Vol.133 f.274). (Vol.133 f.275). (Vol.133
f.276). (Vol.133 f.284). (Vol.133 f.258).
(Vol.133 f.262). (Vol.133 f.236). (Vol.133
f.237). (Vol.134 f.169) - retro

- Pag.4.287 -

- (Vol.134 f.160)) e ne evidenziava i legami con il fratello Vincenzo e con il predetto Spina.

Interessanti sono, poi, le risultanze degli accertamenti bancari che collegano definitivamente l'Anselmo a molti, importanti membri dell'organizzazione.

Ed, infatti, in data 26.2.1980, l'Anselmo ha tratto sul suo c/c un assegno di lit. 1.000.000 all'ordine di Milano Salvatore di Nicolo', mentre, sempre sullo stesso c/c, traeva in data 3.7.1978 un assegno di lit. 1.660.000 all'ordine di Spina Giuseppe (figlio di Spina Raffaele), in data 4.1.1980 altro assegno di lit. 1.000.000 all'ordine di Ganci Raffaele, negoziato da Spina Giuseppe.

L'Anselmo ha ricevuto il 16.12.1980 ed il 9.2.1981 assegni di lit. 2.000.000 ciascuno da Scaglione Francesco. Detti assegni sono tratti su un c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - dalla "Olimar Costruzioni" S.r.l., i cui soci sono Olivieri Giovanni, Marchese Filippo e Tinnirello Benedetto.

- Pag.4.288 -

Quanto detto, porta a ritenere Anselmo Vincenzo responsabile del reato ascrittogli con l'ordine di cattura n. 237/84 e, pertanto, per rispondere di tale reato va rinviato a giudizio (Capo 38).

Si segnala all'ufficio del P.M. la opportunita' di iniziative ulteriori a carico dell'imputato.

- Pag.4.289 -

Arcoleo Vincenzo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (Vol.99 f.251), col soprannome di "pacchiuneddu", come rapinatore operante alle dipendenze della cosca di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di non conoscere il Sinagra e di avere meri rapporti di parentela con alcuni degli altri coimputati e superficiale conoscenza, determinata dalla comune origine di quartiere, con altri dei prevenuti.

Del suo inserimento nella cosca mafiosa di Corso dei Mille non puo' seriamente dubitarsi, tenuto conto della sua partecipazione, rivelata dal Sinagra, alla gravissima rapina

- Pag.4.290 -

verificatasi il 15 giugno 1977 ai danni dell'Ufficio Poste Ferrovia, che frutto' ai malviventi quasi un miliardo.

Come felicemente intuito dall'allora dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dr. Giorgio Boris Giuliano, tale gravissimo episodio criminoso, per l'audacia dei rapinatori e la perfetta organizzazione del colpo, non poteva essere iniziativa di banda occasionalmente raccolta, bensì di potente organizzazione criminale che si riproponeva di reinvestire l'enorme ricavato in altri più lucrosi traffici illeciti (v.rapporto 17 giugno 1977 a (Vol.2/N f.14)): convinzione per altro confermata da un interessantissimo anonimo pervenuto all'epoca agli organi di polizia ed al quale probabilmente non fu attribuita la dovuta importanza, secondo il quale gli organizzatori del colpo erano "Bonta' Stefano di Villagrazia che comanda pure a S. Maria del Gesu'", "Michelino Greco cugino di "Cicchiteddu" e "un certo Tanino, che e' di Cinisi e ci dicono

- Pag.4.291 -

pure il presidente", cioè Stefano Bontate, Michele Greco e Gaetano Badalamenti, che non risulta siano stati all'epoca anche soltanto identificati.

Le rivelazioni di Vincenzo Sinagra hanno successivamente consentito di individuare almeno i materiali esecutori del colpo, nei confronti di alcuni dei quali si procede come al capo 352 dell'epigrafe.

Per altri, come per l'Arcoleo, non è stato possibile procedere a nuova incriminazione, essendo stati gli stessi processati ed assolti in dibattimento ed essendo quindi intervenuta la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Tuttavia l'inserimento dell'imputato in esame nella cosca criminale organizzatrice del colpo emerge chiaramente dagli atti di quel procedimento che puntualmente riscontrano le dichiarazioni del Sinagra.

In particolare l'Arcoleo, pur negando la sua partecipazione alla rapina, ammise allora (Vol.5/X

- Pag.4.292 -

f.16).di essere in rapporti con Gioacchino Alioto, Girolamo Castiglione, Salvatore Giuliano e Pietro Senapa, per favoreggiamento del quale venne denunciato nel 1975, riportando successivamente anche altre condanne per rapina, come ammesso nel suo interrogatorio giudiziale. I suoi stretti rapporti con tutti i predetti, per altro, ampiamente risultano dalla deposizione del teste Salvatore Dentice (Vol.2/N f.50) che riferi' alla Polizia di vederli spessissimo parlare tra loro "a volte tutti insieme ed a volte a gruppi di due o tre" in Piazza Kalsa o in luoghi limitrofi.

L'appartenenza dell'Arcoleo alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, cui, secondo le dichiarazioni del Sinagra appartengono i personaggi che sono risultati col predetto in piu' stretto collegamento, appare quindi sufficientemente provata e per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura n.323/84, l'imputato va rinviato a giudizio.

- Pag.4.293 -

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di droga e va pertanto l'Arcoleo prosciolto con ampia formula dalle relative imputazioni con lo stesso mandato ascrittogli.

- Pag.4.294 -

Argano Filippo

Argano Gaspare

Argano Filippo e' stato colpito dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) ordine di cattura n.279/83 del 2.1.84 per l'omicidio di Rugnetta Antonino, il sequestro dello stesso e il furto dell'auto di Zarcone Angelo.

b) ordine di cattura n.205/83 del 2.1.84 per il sequestro, l'omicidio e la distruzione dei cadaveri di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, nonche' per furto di auto;

c) mandato di cattura n.170/84 per il sequestro e l'omicidio di Pedone Ignazio e Manzella Cesare nonche' per furto di auto;

d) mandato di cattura n.323/84 con il quale venivano contestati all'imputato i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/85.

- Pag.4.295 -

In detto mandato di cattura debbono ritenersi assorbiti i reati contestati all'imputato con il mandato di cattura di cui alla lettera c).

Argano Gaspare e' stato raggiunto da mandato di cattura n.170/84 per il sequestro e l'omicidio di Rugnetta Antonino e per il furto d'auto dello Zarcone.

Lo stesso e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P.71 e 75 legge 685/75, il sequestro e l'omicidio di Rugnetta Antonino e il furto d'auto dello Zarcone, il sequestro e l'omicidio di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, la distruzione dei cadaveri degli stessi e il furto d'auto usato per il trasporto dei due.

Dei due fratelli Argano - Gaspare e Filippo - ha ampiamente parlato Sinagra Vincenzo di Antonino. Componenti, come il Sinagra, della cosca di Filippo Marchese, erano gia' stati

- Pag.4.296 -

indicati da Calzetta Stefano il quale, associandoli ai fratelli Salvatore e Giuseppe, li aveva inseriti nel gruppo degli Zanca, dei Tinnirello, dei Greco e degli Spadaro.

Il Calzetta, in particolare, indicava in Argano Filippo il piu' importante e pericoloso dei fratelli, amico dei costruttori mafiosi Mimmo Federico e Ludovico Bisconti (fasc.pers. f.28) -.

Il Sinagra, comunque, loro complice in diversi omicidi, indicava gli stessi come pericolosi accoliti di Filippo Marchese.

Vale la pena, riportare cio' che il Sinagra riferiva sui due, facendo presente che degli stessi gia' si e' ampiamente detto trattando specificamente dell'omicidio di Rugnetta Antonino .

Riferiva, dunque, il Sinagra come tra gli autori dell'omicidio del Rugnetta dovesse annoverarsi un "uomo grosso", alla cui identificazione si giungeva con sicurezza dopo una serie di puntualizzazioni dello stesso.

- Pag.4.297 -

E', comunque, opportuno seguire l'iter di tale identificazione, per meglio evidenziare il ruolo dei due Argano in alcuni omicidi consumati dalla cosca di Filippo Marchese.

Esaminando l'album fotografico allegato al procedimento penale (Vol.1/F f.190), nella foto n.44 il Sinagra riconosceva l'individuo con i capelli bianchi, lisci, che era sempre con il Marchese e che aveva menzionato nell'episodio riguardante la soppressione del Rugnetta.

Tale foto ritraeva le sembianze di Zanca Onofrio.

Piu' oltre (n.13) il Sinagra, esaminando la foto n.48, ammetteva di essersi sbagliato nell'indicare la foto n.44 come quella raffigurante la persona che aveva partecipato all'omicidio del Rugnetta e aggiungeva: "e' certamente costui l'uomo grosso che si accompagna spesso al Marchese e che io ho menzionato in particolare per la soppressione del Rugnetta.

Di presenza i suoi capelli sembrano molto piu' brizzolati, ma l'individuo e' certamente lui e non il precedente."

- Pag.4.298 -

Trattavasi della foto di Argano Filippo.

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Sinagra, esaminando altre foto, riconosceva nella foto n.97 la persona che il cugino Antonio gli aveva indicato in carcere come facente parte della "mafia vincente": la foto era quella di Argano Gaspare.

Nel corso di una ricognizione di persona avutasi il 15.1.84, il Sinagra riconosceva in Argano Filippo colui che aveva partecipato agli omicidi di Buscemi Rodolfo, Rizzuto Matteo e del Rugnetta (Vol.2/A f.338).

Successivamente il Sinagra precisava (Vol.70 f.349): "Quanto agli Argano posso dire con certezza che la persona di tale nome che ho riconosciuto in sede di confronto e' colui che partecipo' all'omicidio di Buscemi, Rizzuto, e Rugnetta. Successivamente al mio trasferimento a Paliano, conversando col Calzetta, costui, leggendo su un giornale che

- Pag.4.299 -

fra gli arrestati vi era un Argano, che ricordo chiamava Gaspare, anche se la S.V. mi fa presente che l'arrestato e' invece Filippo, mi chiese se conoscevo gli altri fratelli di costui, in numero di tre, dei quali uno, che egli chiamava Filippo, mi disse era molto vicino ai Greco di Ciaculli. Mi chiese quindi se per caso non mi ero sbagliato indicando un Argano per un altro. Mi disse che si chiamava Filippo e me ne descrisse le fattezze (grosso con la faccia scura, basette pronunciate e brizzolate).

Nel sentirne la descrizione ho ritenuto di ravvisare in questa persona quella che vidi partecipare all'omicidio di Pedone e Manzella".

Nell'interrogatorio del 14.4.84, il Sinagra (Vol.71 f.147) precisava ancora: "la S.V. mi chiede ulteriori chiarimenti, circa i fratelli Argano e mi invita ad esaminare l'album fotografico contenente le immagini delle persone denunciate nel processo c.d. dei "162".

- Pag.4.300 -

Esaminate dette foto rilevo che io conosco entrambe le persone di cui alle foto contrassegnate coi numeri 97 e 99 che la S.V. mi ha fatto osservare senza darmi la possibilita' di leggere i nomi che ha coperto con un foglietto di carta.

Si tratta proprio dei fratelli Argano che io ho menzionato nei miei precedenti interrogatori. Noto pero' che la foto n.99 e' stata sicuramente eseguita molto tempo fa perche' l'Argano che essa raffigura e', in realta', piu' anziano.

Chiarisco inoltre, ora che la S.V. mi fa presente che la foto n.97 raffigura Argano Gaspare e la foto n.99 raffigura Argano Filippo, che io indicai uno degli Argano come coinvolto nell'omicidio Rugnetta e posto a confronto con Argano Filippo, che la S.V. mi dice essere quello degli Argano che era stato arrestato, lo scambiai per il fratello Gaspare, cosicche' lo riconobbi credendo pero' che fosse quest'ultimo. Successivamente mi sono ricordato che l'altro

- Pag.4.301 -

Argano era invece coinvolto nell'omicidio Pedone e Manzella, tuttavia poiche' ritenevo che l'arrestato fosse proprio Gaspare mentre la persona da me ritenuta coinvolta nell'omicidio Pedone e Manzella era l'altro fratello non posto con me a confronto perche' non arrestato, dissi che quest'ultimo era Filippo. In buona sostanza attribuii a Filippo la partecipazione all'omicidio Rugnetta cui invece era coinvolto Gaspare ed attribuii a Gaspare la partecipazione all'omicidio Pedone e Manzella cui era invece coinvolto il Filippo".

In relazione ad Argano Gaspare, il Sinagra riferiva (Vol.71 f.148): "voglio ancora aggiungere qualcosa circa Argano Gaspare, stante che la S.V. mi fa notare che sul verbale di interrogatorio del 28.12.1983 io avrei dichiarato al P.M. di averlo conosciuto in carcere indicatomi da mio cugino come persona appartenente alla mafia vincente. Faccio

- Pag.4.302 -

presente che io non ho potuto così' dichiarare in quanto io gli Argano li conoscevo bene prima di essere arrestato. Evidentemente dichiarai al Giudice di conoscere quella persona che mi era mostrata in fotografia per avermela indicata mio cugino in carcere perche' la scambiai per persona diversa da uno degli Argano".

Alcune incertezze del Sinagra, dovute in larga parte alle foto non recenti degli Argano, venivano definitivamente chiarite nel corso di un ultimo interrogatorio (Vol.80 f.201). Il Sinagra, esaminando le foto recenti degli imputati, prive dei rispettivi nominativi, dichiarava: "La fotografia di cui al n.1 raffigura Argano Gaspare e quella di cui al n.2 il fratello. Sono ben certo che Argano Gaspare partecipo' agli omicidi di Buscemi e Rizzuto ed a quello di Rugnetta, così' come sono certo che Argano Filippo partecipo', invece, all'omicidio di Pedone e Manzella. Nei miei precedenti interrogatori

- Pag.4.303 -

si e' creata confusione in quanto, come ho detto, avevo fatto confusione tra i due. Tuttavia ora sono ben certo di quello che dico, tanto piu' che non posso piu' fare confusione avendo finalmente potuto osservare contestualmente due recenti fotografie di entrambi gli Argano".

Da queste analitiche dichiarazioni del Sinagra emerge il ruolo degli Argano all'interno della cosca di Filippo Marchese.

Argano Filippo - cosi' come gia' sottolineato dal Calzetta - e' l'uomo di spicco tra i fratelli ed e' molto vicino al Marchese, al quale spesso si accompagna.

Partecipa alla efferata soppressione del Pedone e del Manzella (omicidio oggetto di stralcio), rivelandosi, quindi, un sanguinario al pari del suo capo.

Argano Gaspare non e' da meno del fratello e partecipa a molti degli omicidi consumati dalla cosca del Marchese.

- Pag.4.304 -

Il Sinagra lo indica come presente agli omicidi del Buscemi e del Rizzuto e del Rugnetta per i quali, come si e' visto, va rinviato a giudizio.

Ad ulteriore dimostrazione dei rapporti degli imputati con gli altri associati, vi e' da rilevare come dalla documentazione bancaria sia emerso quanto segue:

Argano Filippo ha ricevuto un assegno bancario di lit. 1.080.000 in data 21.12.1981 tratto sul c/c nr. 12744/20 (C.C.R.V.E. - succ. 24 Palermo) intestato a Inchiappa G.Battista e Fazio Salvatore.

Lo stesso ha tratto l'assegno bancario di lit. 10.000.000 in data 4.9.1981 all'ordine di Fazio Salvatore, negoziato successivamente dalla Sud Ferro di Di Liberto Pietro.

Detto Argano ha ricevuto in data 4.8.1979 un assegno di lit. 1.000.000 tratto su c/c di Nangano Giuseppe (Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo).

- Pag.4.305 -

A favore di Nangano Giuseppe ha tratto un assegno di lit. 1.000.000 in data 2.4.1979, mentre Argano Salvatore ha tratto un assegno di lit. 1.500.000 in data 15.2.1982, all'ordine di Alfano Vincenzo, negoziato da Nangano Giuseppe.

Dalla scheda bancaria, inoltre si evince come i fratelli Argano Filippo e Salvatore hanno tratto sul loro c/c assegni per decine di milioni, negoziati da Liccardo Castrense, fratello di Liccardo Pasquale nato a Marano il 16.8.1946.

Sempre Argano Filippo ha tratto un assegno di c/c di lit. 10.030.000 in data 3.2.1978 a favore di Bontate Stefano.

I fratelli Filippo e Salvatore Argano hanno emesso assegni tratti sul proprio c/c a favore della "Cooperativa Poggio Diana" per circa 160 milioni di lire. A tale cooperativa risultava essere interessato il noto mafioso Carmelo Colletti.

Argano Filippo ha emesso assegni per decine di milioni a favore dei fratelli

- Pag.4.306 -

Teresi Pietro, Emanuele e Girolamo come pure, per somme minori ha emesso assegni a favore di D'Angelo Giuseppe.

Interessanti, poi, sono i rapporti di Argano Salvatore con Greco Salvatore fu Giuseppe, all'ordine del quale ultimo il primo ha emesso assegni per decine di milioni.

I fratelli Argano Filippo e Salvatore hanno, poi, emesso assegni per complessivi 32 milioni a favore di Lombardo Giovanni, mentre Argano Salvatore, in data 15.9.1981, ha tratto un assegno di un milione negoziato da Savoca Giuseppe, rappresentante della famiglia di Brancaccio.

Argano Filippo, quindi, va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., mentre la posizione dello stesso in ordine all'omicidio del Pedone e del Manzella ed ai connessi delitti va stralciata.

L'imputato va prosciolto dai reati contestatigli con gli ordini di cattura n.279/83

- Pag.4.307 -

(omicidio Rugnetta e delitti connessi), e n.285/83 (omicidi Buscemi e Rizzuto, delitti connessi) per non averli commessi.

Argano Gaspare va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416,416 bis C.P., per gli omicidi di Rugnetta Antonino, Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo e connessi delitti.

I due Argano, poi, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75.

Ed, infatti, la cosca del Marchese disponeva, nella "camera della morte" di Piazza Sant'Erasmo, di ingenti quantita' di stupefacenti.

Tale squallido e triste locale, adibito alle macabre esecuzioni cui avevano partecipato anche gli Argano, era nella disponibilita' di tutti gli accoliti, compresi i due imputati che, come si e' detto, frequentavano il covo ed in esso spesso si recavano anche in compagnia del loro capo

- Pag.4.308 -

Argano Filippo va rinviato a giudizio, quindi, per i capi 1, 10, 13, 22 mentre va prosciolto per non avere commesso il fatto dai capi 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191.

Argano Gaspare va rinviato a giudizio per tutti i reati ascrittigli.

- Pag.4.309 -

Aurispa Carlo

Gitto Luciano

La Leggia Gaetano

Pupella Angelo

I predetti imputati - agenti custodia in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo - debbono rispondere del reato di cui all'art.328 C.P. (omissioni di atti di ufficio) agli stessi contestato con mandato di comparizione del 31 maggio 1984.

Sinagra Vincenzo di Antonino, determinatosi a collaborare con l'A.G., sin dalle sue prime dichiarazioni riferiva come, pur essendo ristretto in regime di isolamento, venisse avvicinato nella locale Casa Circondariale da alcuni suoi coimputati dai quali riceveva suggerimenti sul modo di comportarsi e, segnatamente, sul modo di simulare accessi di pazzia.

- Pag.4.310 -

Precisava il Sinagra: "Come e' noto fummo poi arrestati subito dopo dalla Polizia..... Mentre ero in carcere in cella di isolamento fui avvicinato da Peppuccio Spadaro che mi disse che, anch'io, come i miei due cugini, dovevo fare il pazzo. Risposi che non sapevo come farlo e lui mi disse che dovevo mettermi ad urlare e dire che volevo andare a pescare. E' vero che ero in cella di isolamento, ma nel carcere i mafiosi hanno libero accesso dovunque. Le guardie infatti si spaventano e ad un loro ordine aprono qualsiasi cella, anche quelle di isolamento.

Sempre in carcere, Pietro Senapa ed uno del clan Bonanno mi intimarono di continuare a fare il pazzo, minacciando che ove avessi smesso mi avrebbero tagliato la testa.

Io infatti avevo mandato a dire a Giovanni Bonta' (passato dalla vecchia alla nuova mafia) che non sapevo continuare a fare il pazzo.

La risposta fu quella che ora ho detto" ((Vol.1/F f.123) e segg.).

- Pag.4.311 -

Successivamente ((Vol.1/F f.176) e segg.)

Il Sinagra aggiungeva:

"..... A tale proposito debbo dire che i Madonia cosi' come gli altri mafiosi detenuti all'Ucciardone fanno quello che vogliono all'interno del carcere. Quando venni arrestato in occasione dell'omicidio Di Fatta e venni condotto nella cella di isolamento, nello stesso giorno e cioe' verso le ore 20,30-21,00, ora in cui entrai in carcere, mi venne portato in cella cibo e caffe' offertomi da Peppuccio Spadaro come mi disse la guardia che era di servizio all'isolamento e che mi porto' i generi suddetti.

L'indomani mattina venne a trovarmi il Peppuccio Spadaro - ed erano le ore 8,30-9 - il quale contatto' anche i miei cugini al fine di approntarne una linea difensiva. Io feci presente di essermi scordato nella macchina la pistola in quanto ero rimasto scioccato di aver dovuto sparare ad un amico di infanzia e lo Spadaro mi disse che ne avrebbe parlato con l'avvocato.

- Pag.4.312 -

L'indomani mattina, verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che' in caso contrario avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo. A me in particolare ordinarono di dire che dovevo andare a pescare, ad Antonio di chiedere della mamma e a Vincenzo di chiedere una barca.

In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia, figlio di Ciccio, dell'arrivo del giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.....".

A seguito di tali dichiarazioni, venivano chieste alla Direzione della locale Casa Circondariale notizie circa i turni di servizio degli agenti alle celle di isolamento nei giorni dal 10 al 15 agosto 1982.

La predetta Direzione comunicava che Sinagra Vincenzo di Antonino era stato

- Pag.4.313 -

arrestato il giorno 11 agosto e, in tale data, era stato associato alla 9- sezione, 2 piano, n.92 di isolato (Vol.2/F f.49), mentre il successivo giorno 13 era passato alla 4- sezione, piano terra, letti di contenzione.

Venivano, inoltre, trasmessi i prospetti dei turni (Vol.2/F f.47) - (Vol.2/F f.48).-

L'indagine, quindi, va ristretta nell'ambito temporale che va dal giorno 11 al giorno 13, come, peraltro, gia' specificato dal Sinagra, mentre non puo' essere estesa ai successivi giorni dato che il detenuto era rimasto presso la 4- sezione per lungo tempo e gli episodi specifici narrati non potevano essere puntualmente datati.

Dai prospetti si rilevavano i seguenti turni degli agenti addetti al 2 piano:

giorno 11 dalle ore 16 alle ore 24 Libero Filippo;

giorno 11 (rectius 12) dalle ore 0 alle ore 8 Gitto Luciano;

- Pag.4.314 -

giorno 12 dalle ore 7,30 alle ore 16,30

Aurispa Carlo;

giorno 12 dalle ore 16 alle ore 24 La

Leggia Gaetano;

giorno 12 dalle ore 0 alle ore 8 Pupella

Angelo.

giorno 13 dalle ore 7,30 alle ore 16,30 La

Leggia Gaetano.

La sera del giorno 11 il Sinagra non aveva ricevuto visite, ma solo il cibo offertogli dallo Spadaro.

La mattina del giorno 12, verso le ore 8,30/9 riceveva la visita dello stesso Spadaro e, a quell'ora, di turno vi erano il Gitto e l'Aurispa.

Ancora il giorno 13, verso le 10, aveva ricevuto la visita di Peppuccio Spadaro ed altro detenuto di cui non ricordava il nome, e di turno vi erano il Pupella ed il La Leggia.

La Direzione del Carcere, con nota del 21 marzo 84, comunicava che Sinagra Vincenzo di Antonino era stato isolato alla 9-

- Pag.4.315 -

sezione verso le ore 21,30 del giorno 11 agosto 82, per poi passare alla 4- sezione il giorno 13 agosto alle ore 14,20. (Vol.86 f.10).-

Vi e', ancora, da precisare come, erroneamente, venivano indicati dalla Direzione i turni dalle ore 0 alle ore 8 riferendoli ai giorni 11 e 12 agosto, mentre questi erano da riferirsi ai giorni 12 e 13, dato che detti turni, pur iniziando alle ore "0" del 11 e del 12, in realta' si esaurivano interamente nei successivi giorni 12 e 13 e cio' e' agevolmente riscontrabile da una attenta lettura dei prospetti che, altrimenti, mostrerebbero degli strani turni, tutti iniziatisi alle 7,30 con un vuoto dalle ore zero alle ore 7,30. stesse.

Sulla base di tali prospetti veniva dato carico agli Agenti di Custodia Gitto Luciano, La Leggia Gaetano, Pupella Angelo e Aurispa Carlo del reato di cui all'art.328 C.P. e gli stessi venivano sentiti con mandato di comparizione il giorno 1 giugno 84 (Vol.86 f.22),

- Pag.4.316 -

((Vol.86 f.51) e segg.)-

La Leggia Gaetano (Vol.86 f.51) si protestava innocente ed escludeva di aver fatto avvicinare il Sinagra dai detenuti Bonanno Armando, Senapa Pietro e Francesco Spadaro.

Alle visite di tali detenuti il Sinagra aveva fatto cenno in riferimento al periodo di detenzione trascorso alla 4- sezione (letto di contezione), mentre per il La Leggia e gli altri Agenti la contestazione riguardava il periodo dall'11 al 13 trascorso dal primo nella sezione 9-.

Si riportava il La Leggia alle dichiarazioni rese dal collega Aurispa, rilevando che il Bonanno apparteneva ad altra sezione, mentre lo Spadaro era ristretto in un altro piano e come, quindi, fossero assurde le accuse del Sinagra.

Aurispa Carlo (Vol.86 f.52) si protestava innocente e precisava come il Bonanno non era alla

- Pag.4.317 -

nona sezione e come, quindi, era solo pazzesco pensare che potesse essere entrato in detta sezione provenendo da altra sezione.

Quanto allo Spadaro, secondo l'Aurispia, trovandosi al terzo piano non avrebbe potuto abbandonare le scale per immettersi al secondo piano, dato che era seguito dall'agente del terzo piano.

Specificava che un detenuto, muovendosi da un piano per scendere al piano terra, era sempre seguito dall'agente che lo aveva in carico e da quello cui era destinato e, comunque, era seguito anche da tutti gli altri agenti in quanto, all'interno, la sezione e' aperta.

Il Capo Sezione, poi, sempre secondo l'Aurispia, controllava dal suo piano tutti i movimenti per cui non avrebbe mai consentito agli altri detenuti di avvicinarsi alle celle degli inquisiti.

Pupella Angelo (Vol.86 f.53) riferiva di essere nella stessa situazione del suo collega Gitto in quanto era smontato di servizio alle ore 8 del 13 agosto, quando le celle non erano ancora aperte.

- Pag.4.318 -

Tale dichiarazione, detto per inciso, mostra come gli orari "0-8" debbano riferirsi ai giorni 12 e 13 agosto e non ai giorni 11 e 12, come già' chiarito sopra, dato che, appunto, secondo i prospetti della Casa Circondariale, ilPupella sarebbe dovuto smontare alle ore 8 del 12 e non del 13.

Gitto Luciano (Vol.86 f.54) dava dei fatti una versione piu' articolata.

Asseriva, infatti, l'imputato che:

- non era possibile far avvicinare il Sinagra da altri detenuti non isolati prima delle 8 (ora in cui il 12 era smontato di servizio), in quanto le celle venivano chiuse alle ore 16 e le chiavi venivano date al corpo di guardia fuori dalla sezione;

- le chiavi venivano restituite alle ore 17, allorché' i detenuti non inquisiti andavano all'aria;

- rinchiusi i detenuti alle ore 19, le chiavi venivano di nuovo riconsegnate fuori sezione e cio' sino alle ore 6,30-7, quando venivano riportate in sezione;

- Pag.4.319 -

- cio' riguardava i detenuti ammessi a vita comune per i quali le porte venivano aperte alle ore 8,30;

- per gli inquisiti - allorché arriva alle ore 7,30 la guardia addetta al rinforzo passeggio - le celle venivano aperte una alla volta e gli stessi, sempre uno alla volta, venivano "chiusi" all'aria;

- le finestre delle celle di isolamento permettevano agli inquisiti di parlare tra loro o con altri detenuti non inquisiti che dovevano passare in locali sottostanti le celle stesse;

- i detenuti non inquisiti non potevano affacciarsi agli spioncini delle celle di isolamento anche perché, per far ciò, era necessario sapere che in una data cella vi era un determinato detenuto (inquisito);

- i detenuti a vita comune non potevano dirigersi verso il braccio delle celle di isolamento;

- non era di turno il giorno contestatogli, anche perché l'apertura delle celle di isolamento avveniva in orario successivo a quello in cui smontava.

- Pag.4.320 -

Tale comportamento "idilliaco" dei detenuti all'interno dell'Ucciardone, tale rigoroso rispetto del regolamento carcerario da parte delle guardie, pero', e' puramente teorico, in quanto, per ammissione di altri detenuti, i mafiosi hanno libera circolazione nel carcere e libero accesso, a qualsiasi ora, nelle altrui celle.

Cio' era stato gia' dichiarato dal Sinagra e, successivamente, veniva ribadito da Coniglio Alfonso il quale (Vol.206 f.15), al P.M. il 10.7.84, dichiarava: "Non ho visto all'interno della Casa Circondariale di Palermo Pullara' Ignazio, mentre ho avuto modo di vedere il di lui fratello Giovan Battista che godeva all'interno del carcere del massimo rispetto ed anche della massima liberta' di movimento e cio' indipendentemente dall'ora d'aria, recandosi all'ufficio matricola ed in altri locali del centro reclusorio.

Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla

- Pag.4.321 -

7- all'8- sezione ove io mi trovavo recluso e cio' per concordare la nostra posizione processuale in vista degli interrogatori.

Non so come abbia fatto l'Adelfio a raggiungermi all'8- sezione; sia l'Adelfio che gli altri "hanno il carcere in mano" e fanno quello che vogliono".

A tutto cio' si aggiunga che Magistrati del P.M. ebbero, personalmente, a constatare l'estrema facilita' di comunicazione di cui godevano gli "inquisiti", riferendone con relazione al Procuratore della Repubblica.

Non v'e', quindi, dubbio che il Sinagra, le mattine del 12 e del 13 ebbe a ricevere visite di altri detenuti "comuni" e che tali visite furono propiziate dalla passiva acquiescenza delle Guardie Carcerarie.

Vi e' solo da rilevare come il Sinagra abbia ricevuto dette visite il 12 mattina verso le ore 8,30/9 quando di turno era Aurispa Carlo, mentre il Gitto era gia' smontato alle ore 8, nonche' il 13 mattina verso le 10, quando era di turno

La

Leggia

- Pag.4.322 -

Gaetano, mentre il Pupella era smontato alle ore 8.

Il reato contestato agli Agenti non e' comunque, di competenza dell'A.G. ordinaria, trattandosi di fatto integrante il reato di violazione di consegna (art.118 Cod.Pen.Mil.Di Pace) e, pertanto, gli atti vanno inviati per competenza al Tribunale Militare competente per territorio.

- Pag.4.323 -

Azzoli Rodolfo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale grosso trafficante di droga collegato a Milano coi fratelli Grado, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975. Con mandato di comparizione del 26 maggio 1984 gli venne inoltre contestato il reato di cui all'art. 71 della citata legge n.685.

Dell'Azzoli ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che, secondo le dichiarazioni di Gennaro Totta ((Vol.4 f.295) e

- Pag.4.324 -

(Vol.4 f.298) + (Vol.72 f.58), (Vol.72 f.64) e (Vol.72 f.67) e segg.) taluni appartenenti delle famiglie Grado e Contorno si erano presso di lui rifugiati in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia" e che egli, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Gioacchino Matranga, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti, in cio' coadiuvato da tale "Ciccio" da Padova.

Orbene, il citato "Ciccio", identificato in Giovanni Perina, dopo iniziali tentennamenti, ha finito con l'ammettere (Vol.80 f.6) e (Vol.86 f.32) di essere stato in contatto con alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto in consegna

- Pag.4.325 -

dall'Azzoli, per un periodo di tre o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendo perciò ricompensato in ragione di lire 1.500.000 per volta, giacche', a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario della consegna fatta soltanto a terzi dall'Azzoli.

A sua volta l'odierno imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria in Madrid ((Vol.19 f.54) e segg.), ha ammesso che nel 1979 a Milano, ove risiedeva, aveva fatto conoscenza, tramite Gennaro Totta, con Antonino Grado, notoriamente dedito a numerose attività illegali, tra cui, precipuamente, il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'Azzoli, dopo aver sottolineato che il Totta era a conoscenza di tutto ciò che sapeva il Grado, ha aggiunto che agli inizi del 1979 egli si era recato insieme a quest'ultimo a Verona, dove aveva avuto presentato un certo "Ciccio", di circa quaranta anni, di corporatura forte, gestore di un ristorante nei pressi di Monza, con il quale

- Pag.4.326 -

in prosieguo aveva avviato un traffico di eroina. Ha aggiunto di avergli personalmente consegnato, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di due o tre chilogrammi per volta, al prezzo di 70.000.000 di lire circa al chilogrammo.

Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell'Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi che gli procuravano anche la morfina base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Antonino e Salvatore Grado trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

Dando poi ulteriore forza alle accuse del Totta, l'Azzoli ha rivelato che, sul finire del 1980 e poi nel settembre 1981, egli aveva fatto provvisoriamente rientro in Italia dalla Spagna (dove si era trasferito alla fine del settembre 1979, dopo l'arresto della coppia di spacciatori, a lui collegati, Romolo D'Arcangelo ed Agostina

- Pag.4.327 -

Crespiatico) e che in quest'ultima occasione si era incontrato in Milano con Salvatore Grado, cui aveva prospettato la possibilità di effettuare investimenti immobiliari nella penisola iberica.

Quindi, dopo aver ricevuto in Benidorm, nel novembre del 1981, la visita di tale Giovanni Zarcone, amico intimo dei Grado, aveva fatto acquistare al sopraggiunto Salvatore Grado, che si presentava ufficialmente col nome di Salvatore Termini, diversi appartamenti e chalets, all'uopo utilizzando le somme di denaro versate dai Grado sul suo conto corrente, intrattenuto presso una banca svizzera e del quale aveva loro previamente fornito il numero.

Ha aggiunto che, insieme ai fratelli Grado erano giunti a Benidorm dei loro amici, tra cui il già citato Giovanni Zarcone, tale Gregorio Vitale e quindi quel Gioacchino Matranga indicato dal Totta come il successore dell'Azzoli nella gestione del traffico delle sostanze stupefacenti sulla piazza di Milano.

- Pag.4.328 -

I legami tra l'Azzoli ed i componenti della famiglia Grado erano così intimi che lo stesso prevenuto ha rivelato di aver appreso da Salvatore Grado che egli ed i suoi familiari erano stati "consigliati dai fratelli Fidanzati di sparire dall'Italia, dato che le altre famiglie legate al traffico di droga volevano eliminarli".

Inoltre, gli accertamenti bancari compiuti a Benidorm presso l'Agenzia del Banco di Bilbao e l'audizione di numerosi testi hanno permesso di accertare che l'odierno prevenuto costituiva il referente spagnolo della famiglia Grado.

Invero è stato accertato (Vol.24 f.139) - (Vol.24 f.159) e (Vol.19 f.81) che, a partire dal mese di ottobre 1980, su conto corrente 50044/8, intrattenuto dall'Azzoli presso il citato sportello bancario, furono effettuati numerosi versamenti dell'ordine di

- Pag.4.329 -

diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo. Ed a tal proposito il teste Miguel Angelo Peiro Tomas, direttore della menzionata agenzia, ha riconosciuto (Vol.19 f.65) fotograficamente in Salvatore Grado il Salvatore Termini presentatogli nel novembre del 1981 dal cliente Rodolfo Azzoli e da quest'ultimo autorizzato a poter disporre dei fondi del conto corrente 50044/8 (Vol.19 f.75) e (Vol.19 f.76). Ha aggiunto, inoltre, che in tutte le occasioni in cui i due italiani erano andati in banca, colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre Salvatore Grado, nonostante a parlare fosse l'Azzoli.

Per altro, il ruolo svolto da Rodolfo Azzoli a favore dei Grado e' emerso attraverso la deposizione del costruttore Jose' Guich Lamo de Espinosa il quale, dopo aver dichiarato di aver venduto vari immobili all'Azzoli a partire dal novembre 1981, ha

- Pag.4.330 -

fotograficamente riconosciuto in Salvatore Grado la persona che in occasione delle cennate compravendite accompagnava l'Azzoli e che finì coll'occupare l'appartamento dell'undicesimo piano dell'edificio "Santa Maria", sito nell'avenida del Mediterraneo di Benidorm.

A sua volta l'appaltatore Jose' Fuste Lorenz ha riferito che nel mese di marzo del 1982 aveva avviato con tale Salvatore, presente Rodolfo Azzoli, le trattative per la vendita di un chalet sito nell'urbanizzazione Rocas - Blancas di Benidorm e che per quanto l'immobile fosse intestato all'Azzoli era Salvatore Grado, da lui riconosciuto in fotografia, a prendere le decisioni ((Vol.19 f.52) e segg.).

Oltre a cio', l'inserimento dell'Azzoli nel circuito criminoso dei traffici di droga ha trovato riscontro negli interrogatori di Romolo D'Arcangelo ed Agostina Crespiatico, il cui arresto, nel settembre

- Pag.4.331 -

del 1979, come si e' visto, aveva indotto l'Azzoli ad abbandonare l'Italia e trasferirsi in Spagna.

I due, che l'Azzoli aveva messo in contatto con Antonino Grado, avevano subito il sequestro di Kg.4,5 di eroina e poiche' il Grado era stato restio a consegnar loro la "roba" aveva preteso che la meta' del suo valore fosse pagata dall'Azzoli, "scontandola" dai crediti che quest'ultimo vantava per le consegne di eroina fatte al "Ciccio" (Vol.19 f.57).

Orbene, tanto Romolo D'Arcangelo (Vol.27 f.176) quanto Agostina Crespiatico (Vol.27 f.178) hanno ammesso di avere avuto rapporti con Rodolfo Azzoli, che sapevano essere dedito al traffico degli stupefacenti, e di aver ricevuto incarico da lui, nel settembre del 1979, di ritirare a Pieve Emanuele un pacco contenente eroina per consegnarlo ad una persona

- Pag.4.332 -

che si sarebbe fatta trovare in piazza Corvetto a Milano. Per l'intervento della Polizia il pacco era stato pero' sequestrato ed entrambi arrestati.

La circostanza e' stata confermata da Gennaro Totta, che ha riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto di Agostina Crespiatico, svoltasi tra Rodolfo Azzoli e i fratelli Nino e Salvatore Grado. Questi ultimi, in relazione all'intervento della Polizia, contestavano al primo che la perdita dell'eroina, del valore di circa 180 - 200.000.000 di lire, era da addebitare a lui, dal quale, pertanto, pretendevano di essere rimborsati.

Alla stregua delle riferite emergenze deve ritenersi sussistano sufficienti prove di colpevolezza a carico dell'Azzoli in ordine ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli col mandato di cattura 237/83, che ha assorbito i provvedimenti precedentemente emessi, e col mandato di comparizione del 26 maggio 1984.

- Pag.4.333 -

Quanto all'altro reato contestatogli (associazione per delinquere) va osservato che da nessun elemento probatorio emerge non solo la appartenenza dell'Azzoli all'organizzazione criminosa cui i Grado facevano capo ma addirittura alcun tipo di collegamento tra l'imputato e personaggi mafiosi diversi dai Grado. Cio' induce a ritenere che con costoro egli si sia associato all'esclusivo scopo di commerciare nel campo degli stupefacenti senza che i suoi rapporti si siano mai estesi, sembra neanche episodicamente, alla centrale dell'organizzazione criminale di appartenenza dei Grado. Ed e' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel commercio di droga con elementi esterni alla associazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri dell'organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 13 e 24 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 1.

- Pag.4.334 -

Badalamenti Emanuele Vito

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore facente parte della famiglia mafiosa di Cinisi (Vol.124 f.19) (Vol.124 f.109) e (Vol.124/A f.62). Badalamenti Emanuele Vito veniva colpito da mandato di cattura n.323/84 emesso in data 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli articoli 416, 416 bis C.P., 71, e 75 della legge 685 del 1975.

Cugino di Badalamenti Gaetano, noto rappresentante della famiglia di Cinisi nonché componente, fino ai primi del 1978, della "commissione" o "cupola" organo di rappresentanza dei capi più influenti di "Cosa Nostra", nonché fratello di Badalamenti Antonino, soppresso il 19/8/1981 in un agguato di stampo mafioso, il Badalamenti Emanuele Vito era in stretti rapporti con i

- Pag.4.335 -

suoi congiunti se e' vero che, come dallo stesso riferito, ritenne opportuno adottare delle cautele per preservare la sua persona dopo l'omicidio del fratello, divenuto reggente della famiglia al posto del cugino Gaetano, temendo di rimanere coinvolto, in quanto membro della famiglia di Cinisi e parente stretto dello Antonino, nella guerra di mafia scoppiata nel 1981.

Le indagini istruttorie espletate non hanno, invece, consentito di acquisire elementi probatori della ingerenza dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti, al quale, tuttavia, non erano ritenuti estranei altri componenti della famiglia di Cinisi, nulla essendo emerso al riguardo nemmeno attraverso le dichiarazioni del Buscetta Tommaso che ben conosceva uomini e "affari" della suddetta famiglia.

Appare, pertanto, aderente alle risultanze processuali e conforme a giustizia sollevare il Badalamenti dalle imputazioni di cui agli artt.71, e 75 L.685 del 1975 per non avere commesso i fatti.(capi 13 e 22).

- Pag.4.336 -

Va, invece, l'imputato rinviato a giudizio
per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e
416 bis C.P. (capi 1 e 10).

- Pag.4.337 -

Badalamenti Gaetano

Del Badalamenti si e' parlato in modo ampio ed approfondito nel corso di questa sentenza-ordinanza.

In particolare, sia nella parte prima (sull'apparato strutturale - strumentale di Cosa Nostra), sia nel capitolo quinto della parte seconda (sul traffico degli stupefacenti fra l'Italia e gli U.S.A.), sia in tutta la parte terza (concernente la c.d. "guerra di mafia"), e' stato posto in risalto il suo ruolo di assoluto rilievo in seno a "Cosa Nostra" ormai da alcuni decenni ed il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.

Ripetere ancora una volta le stesse argomentazioni sarebbe una inutile superfetazione e ci si limita pertanto a rinviare alle parti, sopra richiamate, in cui la poliedrica figura del prevenuto e' stata analizzata, trattando quegli elementi di prova, riguardanti specificamente il Badalamenti, non ancora esaminati.

- Pag.4.338 -

Del prevenuto hanno parlato a lungo Salvatore Contorno (Vol.125 f.14), (Vol.125 f.20), (Vol.125 f.181) e, soprattutto, Tommaso Buscetta (Vol.124 f.13), (Vol.124 f.14), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.24), (Vol.124 f.25), (Vol.124 f.26), (Vol.124 f.29), (Vol.124 f.31), (Vol.124 f.32), (Vol.124 f.38), (Vol.124 f.55), (Vol.124 f.59), (Vol.124 f.60), (Vol.124 f.61), (Vol.124 f.62), (Vol.124 f.63), (Vol.124 f.64), (Vol.124 f.65),

— Pag.4.339 —

(Vol.124 f.66), (Vol.124 f.67), (Vol.124 f.68),
(Vol.124 f.69), (Vol.124 f.70), (Vol.124 f.71),
(Vol.124 f.73), (Vol.124 f.74), (Vol.124 f.75),
(Vol.124 f.76), (Vol.124 f.79), (Vol.124 f.80),
(Vol.124 f.82), (Vol.124 f.84), (Vol.124 f.85),
(Vol.124 f.86), (Vol.124 f.87), (Vol.124 f.88),
(Vol.124 f.89), (Vol.124 f.94), (Vol.124 f.96),
(Vol.124 f.100), (Vol.124 f.101), (Vol.124
f.102),

— Pag.4.340 —

(Vol.124 f.110), (Vol.124 f.115), (Vol.124
f.124), (Vol.124 f.125), (Vol.124 f.126);
(Vol.124/A f.5), (Vol.124/A f.11), (Vol.124/A
f.14), (Vol.124/A f.16), (Vol.124/A f.17),
(Vol.124/A f.18), (Vol.124/A f.22), (Vol.124/A
f.23), (Vol.124/A f.25), (Vol.124/A f.26),
(Vol.124/A f.30), (Vol.124/A f.38), (Vol.124/A
f.39), (Vol.124/A f.40), (Vol.124/A f.44),
(Vol.124/A f.49), (Vol.124/A f.57), (Vol.124/A
f.60), (Vol.124/A f.65),

- Pag.4.341 -

(Vol.124/A f.66), (Vol.124/A f.67), (Vol.124/A f.68), (Vol.124/A f.83), (Vol.124/A f.91), (Vol.124/A f.104), (Vol.124/A f.110), (Vol.124/A f.111), (Vol.124/A f.121), (Vol.124/A f.130); (Vol.124/B f.13), (Vol.124/B f.49), (Vol.124/B f.53), (Vol.124/B f.56), (Vol.124/B f.65). Da queste dichiarazioni emerge, a parte l'assoluto prestigio del personaggio (capo della "commissione" fino al 1977-78), la enigmaticita' della sua figura e la diffidenza che nutrivano nei suoi confronti perfino i suoi alleati.

Sulle cause reali della sua espulsione da "Cosa Nostra" ne' Buscetta ne' Contorno hanno saputo (o voluto) dire nulla ma certamente si e' trattato di fatti veramente

- Pag.4.342 -

gravi sui quali si possono avanzare allo stato, solo congetture; e va rilevato che nemmeno Salvatore Inzerillo, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, gradi' la proposta di aiuto del Badalamenti contro i Corleonesi, come ha riferito il Buscetta.

Ne' si dica che l'origine del dissidio coi "Corleonesi" sia da ascrivere al contrasto tra la mentalita' di tipo "tradizionale" del Badalamenti rispetto alla concezione piu' spregiudicata e violenta di gestione degli affari da parte dei suoi avversari, poiche', soprattutto nel traffico degli stupefacenti, si e' visto che - nonostante le uccisioni di parenti ed amici - egli continuava ad avere rapporti con la fazione avversa; il che, francamente, e' molto singolare.

Ne' il Badalamenti era tanto meno violento dei suoi nemici, poiche', come risulta dalle dichiarazioni di Buscetta e di Totta Gennaro e dalle intercettazioni telefoniche negli U.S.A., egli meditava seriamente la vendetta e, se fosse riuscito a coagulare attorno a se' consistenti alleanze,

- Pag.4.343 -

certamente avrebbe reagito in modo adeguato. E l'attentato a Giuseppe Greco "Scarpuzzedda", per cui e' stata elevata imputazione a Giovannello Greco, ne costituisce conferma. La reazione dei "vincenti" e' stata durissima, tanto che il padre e il fratello della convivente di Giovannello Greco, il fratello, il nipote ed il genero di Tommaso Buscetta, venivano assassinati sull'evidente presupposto che, insieme col Badalamenti, stessero tentando di ribaltare la situazione a loro favore.

Nel passato, per altro, la "famiglia" di Cinisi era sicuramente molto vicina ai Corleonesi.

Infatti, come si riferiva nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 28.5.1963 ((Fot.452446) - (Fot.452613)), fra gli appunti rinvenuti addosso all'ucciso Cesare Manzella ("rappresentante" della "famiglia" di Cinisi al quale e' subentrato il Badalamenti) ve ne era uno riguardante Leggio Leoluca, indiziato di appartenenza al clan di Luciano

- Pag.4.344 -

Leggio, e sovente proprio Luciano Leggio era stato visto a Cinisi in compagnia di Riina Giacomo; a Cinisi, inoltre, il Leggio aveva un'amante (Anania Anita, cugina della nuora di Cesare Manzella) e, insieme con Giacomo Riina e Giacomo Impastato, cognato del Manzella, gestiva un'impresa di autotrasporti.

Ed ancora, come e' stato rilevato nella sentenza della Corte di Appello di Milano del 19.12.1979 contro Guzzardi Michele ed altri (Vol. f.220), tale Giulio Ridolfi, cogestore della Trattoria Emiliana di Milano, aveva riconosciuto fotograficamente, fra gli altri, lo stesso Gaetano Badalamenti, Agostino e Domenico Coppola, Luciano Leggio, Salvatore Riina, precisando che costoro erano abituali frequentatori della trattoria e i conti venivano sempre pagati dal Leggio; aveva precisato, altresì, che il Badalamenti veniva chiamato dagli amici "don Gaetano" (Vol.220 f.481) - (Vol.220 f.482).

- Pag.4.345 -

La conferma delle precise e circostanziate accuse del Buscetta e di altri nei confronti del Badalamenti si ricavano da molteplici elementi.

Nel richiamato rapporto del 28.5.1963, e' stato posto in evidenza che il prevenuto faceva parte della "commissione" (Fot.452493); che il suo numero telefonico di Cinisi (Tanino 86) era annotato nella rubrica trovata addosso al cadavere del "boss" della "Noce", Calcedonio Di Pisa (Fot.452501); che faceva parte del clan di Cesare Manzella (Fot.452570).

Del suo dissidio coi corleonesi aveva parlato, come si e' visto, Giuseppe Di Cristina al cap. CC. Pettinato e, nel rapporto del 25.8.1978 (nel quale queste informazioni sono state riportate) era stata adeguatamente illustrata la figura del prevenuto. Si era ricordato, fra l'altro, che aveva partecipato a diverse riunioni di mafia nella casa di Gerlando Alberti e Calogero Monzese e che era stato

- Pag.4.346 -

identificato, a Milano, il 17.8.1970, mentre era insieme con Giuseppe Calderone, Gerlando Alberti e i sedicenti Renato Caruso Martinez e Barbieri Adalberto, cioè, come ha ammesso alla fine lo stesso Buscetta, quest'ultimo e Salvatore Greco cicchitteddu; inoltre, il 21.2.1978, era stato visto imbarcarsi sull'aereo Palermo - Napoli insieme, fra gli altri, con Stefano Bontate ((Fot.452734) - (Fot.452735)).

Nel rapporto del 13.7.1982 dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo - che ha dato luogo al presente procedimento - la figura del Badalamenti ed il suo ruolo nella c.d. guerra di mafia e' cominciato ad emergere ancora piu' compiutamente (cfr.soprattutto, (Fot.400170), (Fot.400173), (Fot.400223), (Fot.400224), (Fot.400256), (Fot.400261) - (Fot.400267)).

- Pag.4.347 -

In questo rapporto sono state ampiamente illustrate, in particolare, le dichiarazioni informalmente rese e, poi, confermate in sede giudiziaria da Gennaro Totta, il quale, per la sua vicinanza ai fratelli Grado, aveva avuto modo di accertare i contatti tra i medesimi ed il Badalamenti e di ricevere le confidenze di Vincenzo Grado sui propositi del boss di Cinisi di organizzare la riscossa avvalendosi dell'alleanza coi calabresi. Anche i Grado, pero', come ha riferito il Totta, erano molto perplessi su quanto proposto dal Badalamenti.

Nei confronti del Badalamenti, dunque, veniva emesso dalla Procura della Repubblica l'ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982 per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, formalizzata l'istruzione, i mandati di cattura n.343/82 del 17.8.1982 e n.237/83 del 31.5.1983, per gli stessi reati. Successivamente, il Badalamenti veniva denunciato, insieme con altri, con rapporto dei CC. di Partinico del 27.11.1983? per il delitto

- Pag.4.348 -

di associazione mafiosa, quale elemento di spicco della mafia di Cinisi; la Procura della Repubblica di Palermo emetteva nei suoi confronti l'ordine di cattura n.253/83 del 29.11.1983 per il delitto suddetto.

Infine, il 22.5.1984 veniva emesso nei suoi confronti da questo ufficio il mandato di cattura n.164/84 per i reati di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, nel procedimento penale concernente il traffico di stupefacenti fra l'Italia e gli U.S.A.; tali procedimenti, quindi, venivano riuniti, essendo evidente che riguardavano, oltre che lo stesso soggetto, la stessa materia.

Nel corso dell'istruttoria, attraverso esami testimoniali espletati in esecuzione di commissione rogatoria internazionale, si e' avuta conferma dell'alleanza del Badalamenti coi Grado, poiche' il primo e' stato riconosciuto fotograficamente come uno dei siciliani che frequentavano il rifugio dei Grado in Spagna (Benidorm) (cfr. esame test. di Maria Dolores Martines
Fernandes,

- Pag.4.349 -

((Vol.19 f.52) e segg.)).

E' cio' conferma la saldezza dei vincoli fra costoro ed il prevenuto, gia' emersi, oltre che dalle dichiarazioni di Totta, dalle indagini bancarie; infatti, come si e' visto, numerosi assegni di provenienza illecita, versati nei conti manovrati da Giacomo Grado, avevano sul retro l'annotazione "Tano", che, come e' fondato ritenere, si riferiva, appunto, a Gaetano Badalamenti .

Inoltre, a conferma dei rapporti fra quest'ultimo e Salvatore Inzerillo, e' stato accertato quanto segue.

Il 17.1.1977, Salvatore Buscemi (poi subentrato all'Inzerillo quale capo della "famiglia" di Passo di Rigano) ha emesso un assegno di lit.4.900.000 all'ordine di Salvatore Inzerillo il quale, lo stesso giorno, lo ha negoziato e, utilizzando un altro assegno del proprio conto, ha richiesto un assegno circolare di lit.6.500.000 all'ordine di se' stesso, negoziato, infine, da Gaetano Badalamenti(v. scheda bancaria).

- Pag.4.350 -

Le maggiori conferme di quanto ha rivelato Buscetta sul conto del prevenuto si sono avute dalle indagini effettuate in Brasile, oltre, beninteso, a quelle compiute dalla Polizia statunitense su cui si e' ampiamente riferito.

Dal rapporto del 13.7.1984, relativo a tali indagini ((Fot.453144) - (Fot.453179)), risulta che il Badalamenti, utilizzando il falso nome di Paulo Alves Barbosa, e' partito da Rio de Janeiro, diretto a Madrid, il 30.3.1984 (dove sarebbe stato arrestato dopo pochi giorni), insieme col figlio Vito (sotto il falso nome di Daniel Colombo Monte) e con tale Renato Perez Silva. Ebbene, ponendo a raffronto le impronte digitali sul documento di identita' brasiliano del Perez Silva con quelle del noto Giovannello Greco, si e' accertato che le stesse coincidono (Fot.453145).

Cio' costituisce eloquente conferma degli strettissimi rapporti esistenti tra due dei maggiori protagonisti della c.d. guerra di mafia.

- Pag.4.351 -

E' stato accertato, altresì, che i tre, dal 13 al 20.3.1984, hanno alloggiato a Rio presso il Residence Copacabana hotel, utilizzando i falsi nomi di Ruffino Marco (Badalamenti Gaetano), Suarbuce Daniele (Badalamenti Vito) e Rosi Vincenzo (Giovannello Greco).

Ed e' stato accertato (Fot.453148), ancora, che le telefonate a Pietro Alfano negli U.S.A. riguardanti il traffico di stupefacenti venivano effettuate dal prevenuto usando un telefono installato proprio nel Residence Copacabana.

Dalle dichiarazioni, poi, del coimputato Fabrizio Norberto Sansone (Vol.218 f.110) si e' avuto ulteriore decisivo riscontro della presenza di Gaetano Badalamenti in Brasile dei rapporti di quest'ultimo con Tommaso Buscetta e con Giovannello Greco.

Secondo il Sansone (Vol.218 f.110) era stato proprio il Buscetta a presentargli a San Paolo, nei primi giorni del 1983, il

- Pag.4.352 -

Badalamenti, che allora si faceva chiamare Antonio Ferraro; egli aveva fatto la conoscenza pure dei due figli di quest'ultimo, Vito e Leonardo Badalamenti, che usavano anch'essi false generalita'.

Il Sansone, ha riferito, poi, che si era adoperato per procurare un'attivita' a Leonardo Badalamenti e per far acquistare una fazenda al padre di quest'ultimo e, inoltre, che aveva acquistato numerosi biglietti di aereo per il prevenuto, con destinazione Spagna e Francia. Ha affermato, infine, che nel gennaio 1984 si era incontrato con Gaetano Badalamenti e con un giovane, fotograficamente riconosciuto in Giovannello Greco, per discutere circa il pagamento dell'onorario al difensore di Tommaso Buscetta nella pratica di estradizione.

Si richiama l'attenzione sui continui viaggi di Gaetano Badalamenti in Francia e in Spagna, poiche' cio' costituisce ulteriore riscontro dell'illecita attivita' del prevenuto e del fatto che era quest'ultimo a tenere le

- Pag.4.353 -

fila del traffico di stupefacenti. Non si dimentichi che il Badalamenti e' stato arrestato in Spagna dove, come risulta dalle telefonate con Pietro Alfano, doveva organizzare la spedizione dell'eroina negli U.S.A. e che in Francia - e precisamente a Nizza - e' stata accertata la presenza del nipote, Vincenzo Randazzo, coinvolto con lo zio nel traffico di droga.

Altra conferma del ruolo di Gaetano Badalamenti nel traffico di stupefacenti si trae da un foglietto rinvenuto all'interno del fodero dei suoi occhiali, all'atto dell'arresto, avvenuto a Madrid l'8.4.1984 insieme con Pietro Alfano e il figlio Vito ((Fot.016854) - (Fot.016856). Nell'appunto, infatti, vi era l'annotazione "Pep. SROARET" che non e' altro che il numero, scritto in codice, della cabina telefonica pubblica ubicata nelle adiacenze della pizzeria "Al Dente Pizza"; pizzeria di cui si e' parlato a lungo nel capitolo quinto della parte seconda, riferendo come la stessa venisse usata da Giuseppe

- Pag.4.354 -

Ganci, Giuseppe e Salvatore Lamberti, Mazzurco Salvatore ed altri, per le esigenze del traffico di droga (Fot.018709).

L'annotazione, decifrata sulla base della parola-chiave del "codice" (TERM IN USA), va così letta: "Pep.(= Peppino) 8309321", 1234 56 789 corrispondente, appunto, all'utenza della cabina in questione.

L'appunto, scritto in codice e accuratamente nascosto, e' la conferma definitiva, ove ve ne fosse stato bisogno, del coinvolgimento di Gaetano Badalamenti nel traffico di droga riguardante l'organizzazione di Salvatore Catalano e Giuseppe (Peppino) Ganci.

Il prevenuto, interrogato in Spagna a seguito di commissione rogatoria internazionale, si e' rifiutato di rispondere alle domande, insistendo nella tesi, perfino umoristica, di essere Paulo Alves Barbosa; ma, a parte la sicura identificazione del Badalamenti, va rilevato che nel suo appartamento di Madrid e' stata rinvenuta numerosa documentazione

- Pag.4.355 -

concernente le societa' Sicula Calcestruzzi S.p.A., SIFAC s.r.l., BERMA s.r.l., Badalamenti Vito & C.; societa', queste, alle quali, come da tempo e' noto, e' interessato l'odierno prevenuto ((Fot.019635) - (Fot.020363)).

Nei confronti del Badalamenti e' stato emesso, il 29.9.1984, il mandato di cattura n.323/84, nel quale i precedenti debbono ritenersi assorbiti, per i reati di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commercio di tali sostanze (capi 1, 10, 13 e 22 della epigrafe).

Per tali reati, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere disposto il rinvio a giudizio del prevenuto.

- Pag.4.356 -

Badalamenti Silvio

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), con ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982 e mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983 gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 5 febbraio 1983 (fasc.pers. f.87) venne scarcerato per insufficienza di indizi, rilevandosi che a suo carico era stata accertata soltanto l'utilizzazione di una Alfetta blindata di proprietà dello zio Gaetano Badalamenti.

Il 2 giugno 1983 venne ucciso in Marsala (Vol.104), (Vol.99 f.208) e per il suo omicidio si procede contro numerosi imputati colpiti da mandati di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 e 418/84 del 4 dicembre 1984.

- Pag.4.357 -

Va prosciolto da tutti i reati
ascrittigli, estinti per morte dell'imputato.

- Pag.4.358 -

Bagarella Calogero

Fratello maggiore del piu' noto Bagarella Leoluca Biagio, indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.109) come affiliato al gruppo mafioso corleonese e componente del commando che nel dicembre del 1969, dopo aver fatto irruzione nella via Lazio di Palermo negli uffici del costruttore Moncada, uccise il boss mafioso Michele Cavataio ed altri presenti (c.d. strage di Viale Lazio). Secondo quanto appreso dal Buscetta, lo stesso Bagarella sarebbe rimasto ucciso nel corso del conflitto a fuoco ingaggiato col Cavataio ed i suoi accoliti ed il suo cadavere sarebbe stato portato via dai suoi complici.

Venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975. E' rimasto latitante.

- Pag.4.359 -

Del Bagarella e' gia' menzione nel rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 ((Vol.1/M) e segg.), nel quale e' indicato come uno dei componenti del commando che, guidato dallo stesso Luciano Leggio e composto da Salvatore Riina e Salvatore Provenzano nonche' dallo stesso Bagarella, partecipo' l'11 febbraio 1961 ad un conflitto a fuoco davanti l'abitazione di Francesco Spatafora, nel corso del quale rimase ucciso tale Cortemiglia Vincenzo e venne a morte il suddetto Provenzano.

Il Bagarella il 5 gennaio dell'anno successivo divenne "compare" dello Spatafora, noto esponente dei liggiani, avendogli cresimato il figlio Liborio.

Qualche anno dopo, secondo il Buscetta, il Bagarella, insieme ad Emanuele D'Agostino, uomo di fiducia di Stefano Bontate, ed a tale Caruso, meccanico di Villabate ma appartenente alla famiglia di Riesi, capeggiata da

- Pag.4.360 -

Giuseppe Di Cristina, si introdusse nel cantiere del Moncada per uccidervi il potente boss dell'Acquasanta Michele Cavataio, che era stato il responsabile della guerra di mafia scatenatasi tra le cosche cittadine nei primi anni del 1960.

L'uccisione del Cavataio costituiva un momento ineludibile ai fini della riorganizzazione di Cosa Nostra, che era stata scompaginata proprio a causa delle temerarie iniziative di quel boss. Pertanto i gruppi mafiosi che intendevano ricostituirla si riaggregarono spontaneamente decidendo la soppressione del Cavataio, ed all'uopo adibendo personaggi di sicura fede mafiosa.

La presenza fra questi ultimi del Bagarella, la cui notizia non si vede perche' si sarebbe dovuta falsamente spargere all'interno dell'organizzazione, prova quindi il saldo inserimento del medesimo nella organizzazione e deve egli, pertanto, essere, almeno formalmente (in assenza di prova documentale del suo decesso) esser chiamato a

- Pag.4.361 -

rispondere dei relativi reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla risulta invece in ordine al contestato traffico di stupefacenti e va pertanto prosciolto con ampia formula dai relativi reati di cui agli art.75 e 71 legge n.685 del 1975 col medesimo mandato contestatigli.

- Pag.4.362 -

Bagarella Leoluca Biagio

Denunciato con rapporto congiunto del Centro Criminalpol Sicilia Occidentale, Squadra Mobile e Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale responsabile dell'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura n.274/81 del 27 giugno 1981, con il quale gli furono contestati il reato di cui all'art.575 C.P. ed alcuni minori connessi.

Successivamente indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.14), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.28), (Vol.124 f.108); (Vol.124/A f.104)) quale esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone ed esecutore materiale dell'omicidio del M.llo Angelo Sorino, venne emesso nei

- Pag.4.363 -

suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli, previa riunione dei due procedimenti, i reati di cui al precedente mandato, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, l'omicidio del M.llo Sorino,quello del cap.Emanuele Basile ed alcuni reati minori connessi.

Nel corso dell'istruzione fu inoltre riunito al procedimento principale anche quello instaurato a seguito delle rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, nel corso del quale nei confronti del Bagarella era stato emesso, per il reato di cui all'art.416 C.P., mandato di comparizione del 3 novembre 1982.

Con mandato di cattura n.97/85 del 28.3.1985 gli fu infine contestato l'omicidio di Vittorio Ferdico, collegato a quello del dr. Giuliano.

L'imputato si e' protestato innocente,asserendo soltanto di non conoscere il Buscetta ed avvalendosi per il resto della facolta' di non rispondere.

- Pag.4.364 -

Del Bagarella si e' gia' ampiamente parlato nella parte della sentenza dedicata alla scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi ed all'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, rilevandosi che non sono sufficienti le prove raccolte per considerarlo responsabile di quest'ultimo delitto, pur essendo indiscutibile l'appartenenza del prevenuto al sodalizio criminoso che reagì con la barbara uccisione del funzionario all'attacco che costui aveva condotto contro le attività delittuose del gruppo anche con la scoperta del summenzionato "covo", rifugio del latitante Bagarella e deposito di armi micidiali e di ingente quantitativo di eroina.

Non e' stato possibile completare l'istruzione (che si presenta assai complessa anche perche' trattasi di episodio remoto nel tempo) concernente l'omicidio del M.llo Sorino ed i relativi atti risultano compresi nel provvedimento di stralcio emesso il 28 giugno 1985.

Va aggiunto, invece, a quanto sul Bagarella gia' ampiamente esposto in altra

- Pag.4.365 -

parte della sentenza che gia' nel febbraio 1978 e nei primi giorni del mese successivo, Giuseppe Di Cristina, noto capo mafia di Riesi, poco prima di essere ucciso e nel corso di informali colloqui col Brig. Pietro De Salvo e col Cap. Alfio Pettinato (vedi rapporto Carabinieri del 25 agosto 1978 in (Vol.1/M) e segg. e rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 (Fot.452307) + deposizione Alfio Pettinato a (Vol.181 f.250)) forniva interessanti notizie anche sul ruolo del Bagarella nell'ambito delle organizzazioni mafiose, definendolo "elemento secondario del gruppo Leggio, che vive in una localita' non ancora nota di Palermo", citta' dove il Bagarella, nel dicembre del 1979, a qualche mese di distanza dalla scoperta del suo "covo" di via Pecori Giraldi, venne effettivamente arrestato.

E sempre in Palermo, in zona controllata da famiglia mafiosa legatissima, secondo il

- Pag.4.366 -

Buscetta, ai Corleonesi, il Bagarella era stato in precedenza gia' tratto in arresto il 6 agosto 1974, mentre si nascondeva in edificio del costruttore Giovanni Pilo, ove era altro appartamento di proprieta' di Francesco Madonia e a breve distanza altro appartenente a Giacomo Giuseppe Gambino, che risulto' aver stipulato il contratto di allacciamento di energia elettrica al rifugio del latitante (vedi citato rapporto 25 agosto 1978 in ((Vol.1/M) e segg.)).

Altro precedente significativo (per le sue circostanze) arresto del Bagarella risaliva al 7 settembre 1973, cioe' al giorno successivo alla celebrazione in Corleone del matrimonio di Giovanni Grizzafi, alla cui cerimonia erano intervenuti i suddetti Gambino e Madonia nonche' Biagio Martello, anch'esso imputato nel presente procedimento. Il giorno dopo, come si e' detto, il Bagarella venne sorpreso dall'Arma di Corleone, armato di due rivoltelle, su una autovettura nella quale era a bordo insieme a

- Pag.4.367 -

Bartolomeo Cascio e Giuseppe Giambalvo, allora gia' noti esponenti mafiosi legati al gruppo corleonese.

I saldiissimi legami del Bagarella con gli esponenti delle piu' agguerrite famiglie di Cosa Nostra risultano ampiamente documentati, anche, sia dal suo accertato (ed ammesso dall'interessata) fidanzamento con Vincenzina Marchese, figlia dell'imputato Vincenzo, fratello del famigerato capo della cosca di Corso dei Mille, sia dal rinvenimento in casa di uno dei Di Carlo di Altofonte e dello stesso Bagarella di alcune fotografie, tutte eseguite nello stesso luogo e nella medesima circostanza, raffiguranti l'imputato, i suddetti fratelli Giulio ed Andrea Di Carlo, Lorenzo Nuvoletta, Giacomo Riina e Giuseppe Leggio, i quali tutti si sono rifiutati di fornire notizia alcuna sull'occasione in cui le foto vennero eseguite, sostenendo addirittura, taluni, di non conoscersi tra loro, nonostante l'affettuosita' delle pose in cui erano stati

- Pag.4.368 -

ritratti (vedi copia procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri da (Vol.1) a (Vol.4/0) e (Vol.187 f.280)).

Ne' si tratta di legami minimamente attenuatisi durante la detenzione del Bagarella, risalente l'ultima al dicembre 1979, avendo Giovanni Melluso ((Vol.87 f.79) e (Vol.87 f.95)) riferito che, allorquando egli venne trasferito dalla Casa circondariale di Ascoli a quella di Pianosa, temendo di essere accolto ivi con freddezza, aveva confidato tale sua preoccupazione al compagno Luigi Miano, il quale gli aveva preparato una lunga lettera per il Bagarella, che, ricevutala, lo aveva accolto con molta familiarita'.

Ha aggiunto altresì il Melluso di aver ricevuto notizie dei fratelli Greco di Ciaculli proprio dal Bagarella, il quale intratteneva stretti collegamenti con le

- Pag.4.369 -

famiglie camorristiche unitamente a Gaetano Fidanzati, Nitto Santapaola, Vincenzo Puccio, Gerlando Alberti e Luciano Leggio.

Notizia per altro confermata da Pasquale D'Amico ((Vol.23 f.40) e (Vol.23 f.43)) mentre, per quanto attiene ai rapporti col Puccio, condannato all'ergastolo per l'omicidio del Cap. Emanuele Basile, basta ricordare il noto tentativo di evasione da entrambi insieme compiuto nel carcere dell'Ucciardone (Vol.5/L f.39).

Vanno, infine, richiamate le menzionate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che hanno nel corso del procedimento ricevuto ulteriore conferma da parte di Salvatore Contorno (Vol.125 f.15) e (Vol.125 f.138), entrambi avendo concordemente indicato il Bagarella come pericoloso esponente della "famiglia" di Corleone.

- Pag.4.370 -

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 ascrittigli col mandato di cattura n.323/84 (che integra ed assorbe il mandato di comparizione del 3 novembre 1982).

Degli specifici episodi delittuosi addebitatigli trattano altre apposite parti della sentenza.

- Pag.4.371 -

Baiamonte Angelo

Baiamonte Angelo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.274/83 per omicidi Pedone e Manzella e delitti connessi;

b) o.c. n.275/83 per omicidi Lo Verso e Fallucca e delitti connessi;

c) o.c. n.283/83 per l'omicidio di Lo Jacono Carmelo;

d) o.c. n.284/83 per omicidio Migliore e delitti connessi;

e) o.c. n.273/83 per omicidi Giaccone, detenzione e porto d'armi;

f) o.c. n.288/83 artt.416, 416 bis C.P.

g) m.c. n.33/84 artt.416 e 416 bis C.P., furto moto Di Fede, detenzione armi ed esplosivi

h) m.c. n.71/84 per rapine, furti, danneggiamenti, violenza privata, porto ill. di armi;

- Pag.4.372 -

i) m.c. n.278/84 per omicidi Ingrassia e Sparacello, porto e detenzione armi;

l) m.c. n.323/84 per artt.416,416 bis C.P.,71 e 75 legge n.685/75.

In detto ultimo provvedimento si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle precedenti lettere, con esclusione del furto della moto del Di Fede, la detenzione ed il porto di esplosivi contenuti nel m.c. n.33/84 (lettera g.).

Il Baiamonte, inoltre, veniva raggiunto dal mandato di cattura n.418/84 contenente la rettifica della data dell'omicidio di Paolo Giaccone, nonché dal mandato di cattura n.42/85 per il furto in danno di La Malfa Gaspare.

Spietato vice di Marchese Filippo,
Baiamonte Angelo compare in tutte le vicende che
vedono coinvolta la cosca di Corso dei Mille.

Nell'esaminare specificamente i molteplici
omicidi, furti, rapine, estorsioni consumati dal
gruppo del Marchese, Sinagra Vincenzo ne indica
il ruolo di porta-ordini del capo.

- Pag.4.373 -

Il Baiamonte, infatti, aveva dovuto prestare il suo assenso per l'arruolamento del Sinagra nella cosca di Corso dei Mille e lo aveva personalmente presentato al capo nella villa di Casteldaccia ove lo stesso si nascondeva.

E' inutile, qui, ripercorrere tutte le fasi dei singoli omicidi ai quali il Baiamonte, sempre in compagnia del Marchese, si trova presente, la sua spietatezza nel condividere le decisioni e le azioni del capo, la sua impassibilita' di fronte agli strangolamenti, alla distruzione dei cadaveri con l'acido, all'occultamento dei cadaveri delle vittime.

Il "Tempesta", spietato killer del Marchese, confermava al cugino come il Baiamonte fosse l'esecutore delle decisioni del capo (Vol.1/F f.159).

Il Baiamonte e' ad attendere, con il Marchese e "scarpuzzedda", l'arrivo degli sfortunati Lo Verso e

- Pag.4.374 -

Fallucca (Vol.1/F f.166), sopraggiunge appena
dopo lo strangolamento del Buscemi (Vol.1/F
f.172), riforisce di armi i killer (Vol.1/F
f.174), comunica, di volta in volta, agli
associati il luogo ove si trova il Marchese, la
data e l'ora dell'appuntamento con lo stesso
(Vol.1/F f.178), e' presente
all'"interrogatorio" del Pedone e del Manzella
ed, anzi, da' una pistola al Sinagra
imponendogli di sparare se questi avessero
tentato la fuga (Vol.1.F f.372), da[^] il suo
assenso per i furti e le rapine e percepisce la
relativa parte destinata al capo.

Sarebbe, come detto, inutilmente
ripetitivo ripercorrere tutti gli episodi
delittuosi consumati dal Baiamonte e dei quali
gia' si e' specificamente detto in altra parte
della presente ordinanza.

Resta solo da evidenziare, ancora una
volta, il ruolo di braccio destro dell'imputato

- Pag.4.375 -

per il suo capo Filippo Marchese e la assoluta attendibilita' del Sinagra il quale con gli stessi ha condiviso molte delle imprese criminose del gruppo.

Il Baiamonte, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' di tutti i reati specifici contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 e con il mandato di cattura n.42/85.

Il Baiamonte, inoltre, va rinviato a giudizio anche per rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 e cio' perche', secondo le dichiarazioni del Buscetta, tutte le famiglie mafiose sono interessate al traffico di stupefacenti.

Ora il Baiamonte, quale vice del Marchese, non poteva essere estraneo a tale traffico dal quale la sua cosca ricavava ingenti profitti.

Oltre a tale argomento, vi e' da far rilevare come la cosca di Corso dei Mille disponesse, del tristemente covo di S.Erasmo, la c.d. "camera della morte", di un ingente quantitativo di stupefacenti.

- Pag.4.376 -

Non v'e' dubbio che il Baiamonte, assiduo frequentatore di tale covo ove si recava con il Marchese per "interrogare" le vittime e, poi, strangolarle, fosse a conoscenza del fatto che li' gli adepti detenevano tali sostanze in ingente quantita' e anzi e' certo che, quale vice, ne gestisse personalmente l'uso.

Il Baiamonte quindi, - e per l'inserimento nel traffico di stupefacenti in genere e per la detenzione di rilevanti quantita' degli stessi - va rinviato a giudizio anche per rispondere dei reati sopra specificati, nonche' di tutti gli altri reati ascrivirrigli, come da dispositivo.

- Pag.4.377 -

Baiamonte Benedetto

Baiamonte Benedetto e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.288/83 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.. Tratto in arresto a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo perche' da questi indicato come uno dei detenuti che lo incitavano a "fare il pazzo", l'imputato e' risultato del tutto estraneo al fatto, in quanto, non essendo mai stato ristretto in carcere, non aveva potuto fare cio' di cui il Sinagra lo accusava.

Le dichiarazioni del Sinagra riguardanti Baiamonte Benedetto potrebbero costituire un riscontro negativo della attendibilita' del primo, ma l'episodio va esaminato in se' ed in relazione ad altro episodio particolare, a dimostrazione della assoluta irrilevanza di tale inesattezza nell'ambito complessivo delle dichiarazioni dello stesso.

- Pag.4.378 -

Riferiva, dunque, il Sinagra: ".....In tale cantiere io avevo le funzioni di sorvegliante su incarico di Filippo Marchese ed ivi si recava spesso, forse perche' interessato, un fratello di Baiamonte Angelo ed un cognato di Tinnirello Tanino.

Il fratello di Baiamonte Angelo si trovava in carcere quando io venni arrestato ed era uno di quelli che mi consigliava di fare il pazzo. "(Vol.1/F f.181).

Orbene il Sinagra riconosce in uno dei detenuti il fratello del Baiamonte, quello che si recava nel cantiere di cui era sorvegliante.

E' da credere che il Sinagra abbia davvero visto una persona che, indicatagli come il fratello del Baiamonte tale non era.

Si deve qui ricordare l'altro episodio cui prima si accennava.

Nel corso delle prime dichiarazioni, il Sinagra indicava come "Giovannello

- Pag. 4.379 -

Greco"uno degli strangolatori che si accompagnava solitamente al Marchese.

Non potendo trattarsi di "Giovannello Greco" - acerrimo nemico della cosca di Corso dei Mille e di "Cosa Nostra" nel suo complesso, intorno al quale, anzi, si stava facendo "terra bruciata" con l'omicidio del padre, degli zii, del fratello e del padre della fidanzata - si indagava piu' a fondo e si apprendeva che colui che tutti chiamavano "Giovannello" altri non era se non Pino Greco "scarpuzzedda", il feroce capo della famiglia di Ciaculli.

Ebbene il Sinagra, semplice manovale del crimine, mai si era reso conto di tale "scherzo" circolante all'interno della cosca, scherzo che consentiva allo spietato "cacciatore" ("scarpuzzedda") di assumere il nome della "preda" ("Giovannello").

Ebbene, nulla di strano se anche nel caso del Baiamonte si sia trattato di una confusione da altri ingenerata nel Sinagra il quale conosceva come fratello di Angelo Baiamonte una persona che tale non era.

- Pag.4.380 -

Baiamonte Benedetto, comunque, va
prosciolto dai reati ascrittigli per non averli
commessi (Capi 1, 10).

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 22

- Pag.4.381 -

Baiamonte Concetta

E' la moglie dell'imputato Nicola Di Salvo, alla quale con mandato di comparizione del 23 settembre 1982 vennero contestati i reati di furto aggravato ed evasione dell'imposta erariale in relazione ad un abusivo allacciamento di energia elettrica scoperto nella raffineria di droga di via Messina Marine, gestita dal coniuge e da Pietro Vernengo.

Della Baiamonte si occupa la parte della sentenza dedicata alla scoperta della suddetta raffineria ed ivi si e' rilevato che non sussistono prove sufficienti per ritenerla responsabile del furto di cui trattasi e del connesso reato erariale.

Va prosciolta pertanto per insufficienza di prove da entrambi i reati ascrittigli (capi 394 e 395 dell'epigrafe).

- Pag.4.382 -

Baldi Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.95), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217) quale "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova e trafficante di droga, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di aver conosciuto il Contorno soltanto in carcere e molto recentemente e di conoscere Tommaso Spadaro, col quale secondo il Contorno era associato nel traffico di droga, soltanto perche' entrambi originari del rione Kalsa, quartiere dove il Contorno ha invece sostenuto di averlo per la prima volta incontrato.

- Pag.4.383 -

Secondo le manzionate dichiarazioni del Contorno, il Baldi detto "u tranquillu" e', come Tommaso Spadaro, membro della famiglia mafiosa di Porta Nuova e, come lo stesso Spadaro, si dedicava dapprima al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, dimorando per tale ragione stabilmente a Napoli insieme ad altri contrabbandieri come Nunzio La Mattina.

Quindi con la Spadaro si era dedicato al traffico di droga ed infatti col predetto era rimasto coinvolto nelle indagini conseguenti al sequestro di un grosso quantitativo di eroina in zona di Firenze.

E proprio nelle risultanze di quelle indagini, delle quali ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dello Spadaro, trovano puntuale riscontro le accuse del Contorno.

E' emerso infatti che, secondo espletate intercettazioni telefoniche, il Baldi, mediante la sua fattiva collaborazione allo Spadaro, gli aveva assicurato l'uso della abitazione di tale Mannino, dal cui

- Pag.4.384 -

telefono il boss della Kalsa dirigeva i suoi traffici e teneva i contatti coi suoi complici, tanto da rendere quella casa la vera e propria base operativa della criminale organizzazione.

Ulteriore compito del Baldi era poi quello di tenere i contatti con gli altri correi e di predisporre, organizzare e proteggere i movimenti dello Spadaro, del quale costituiva una sorta di guardia del corpo. Da tutte le intercettazioni telefoniche che lo riguardano appare, infine, evidente il suo totale asservimento e l'assoluta disponibilit  al "capo".

Il relativo procedimento, come   noto, si   recentemente concluso in primo grado a Firenze ed allo Spadaro ed al Baldi sono state inflitte severe condanne, anche in forza delle dichiarazioni del Contorno, sentito in quel dibattimento e la cui veridicit    stata, pertanto, accertata giudizialmente.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi di imputazione 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.385 -

Baldinucci Giuseppe

Il Baldinucci deve rispondere dei delitti di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai Capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe (mandati di cattura n.164/84 del 22.5.1984 e n.323/84 del 29.9.1984).

Come si e' compiutamente esposto nella parte seconda, capitolo quinto, il prevenuto sicuramente fa' parte della organizzazione mafiosa dei siciliani capeggiata da Salvatore Catalano, che importa negli U.S.A. l'eroina procurata da altri membri dell'organizzazione, residenti in Sicilia.

Originario di Borgetto come i Lamberti e come Giuseppe e Natale Soresi, il Baldinucci, a seguito di un'attenta sorveglianza da parte dell'FBI, fu notato consegnare a Salvatore Mazzurco una grossa borsa marrone e ricevere un'altra borsa dello

- Pag.4.386 -

stesso colore e dimensione. Quindi, fermato dopo un'ora e mezza, venne trovato in possesso di un piccolo quantitativo di eroina con un grado di purezza molto elevato e di circa quarantamila dollari in contanti, all'interno della borsa datagli da Mazzurco.

Appare chiaro il ruolo di spacciatore del prevenuto, considerato, fra l'altro, che - dato il grado molto elevato di purezza dell'eroina - quel piccolo quantitativo era senz'altro un campione da esibire agli acquirenti.

Va rilevato, altresì, che il Baldinucci era stato già arrestato nel 1980 per furto e che, negli appunti in suo possesso, vi erano annotate le utenze telefoniche di Giuseppe Lamberti, suo coimputato in questo procedimento, e di Lorenzo Scaduto, coinvolto col suocero, Filippo Ragusa, e con altri nel sequestro di 18 chilogrammi di eroina siciliana avvenuto il 13.9.1983 (il Ragusa è coinvolto anche nel sequestro di 40 chilogrammi di eroina siciliana, avvenuto nel milanese il 18.3.1980).

- Pag.4.387 -

Baldinucci e' stato gia' riconosciuto colpevole dalla Corte Distrettuale Federale di New York e si badi che, per ottenere un giudizio di colpevolezza, occorreva provare che si era associato con Giuseppe Ganci, Benedetto Zito, Salvatore Mazzurco, Gaetano Mazzara, i Lamberti ed altri. La condanna, dunque, rappresenta l'espresso riconoscimento della fondatezza delle indagini svolte dall'FBI.

Il prevenuto, pertanto, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli, essendo evidente che e' una pedina non secondaria dell'organizzazione mafiosa che si occupa, fra l'altro, anche del traffico di stupefacenti fra l'Italia e gli U.S.A..

- Pag.4.388 -

Battaglia Antonino

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.24), (Vol.11 f.25), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.62), (Vol.11 f.79); (fasc. pers. I ff.2, 6 e 10); (fasc. pers. II f.34)), quale componente di gruppo criminale facente capo alla famiglia Graviano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati cui agli art.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente alle rivelazioni di Tommaso Buscetta in ordine all'associazione mafiosa Cosa Nostra, cui risultava appartenente anche il gruppo dei Graviano, inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, venne

- Pag.4.389 -

emesso a suo carico anche il mandato di cattura n.323/84, con il quale, ricontestatigli i reati suddetti, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Arrestato dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di aver conosciuto in passato tale Stefano Calzetta ma di non sapere se lo stesso si identificava col coimputato che lo accusava, e di non conoscere alcuno degli altri coimputati ad eccezione del fratello Giuseppe.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni del Calzetta che lo riguardano.

Ha riferito infatti il Calzetta che il Battaglia , unitamente al fratello Giuseppe, e' particolarmente vicino ai Graviano ed in particolare a Benedetto Graviano, figlio di Michele ucciso nel corso della c.d. "guerra di mafia".

I

due

- Pag.4.390 -

fratelli, insieme a Giovanni Di Gaetano, si occupavano del traffico di droga, trasportata da Palermo a Milano a bordo di una autovettura Jetta, con la quale l'Antonino faceva la spola fra le due città'.

Nel nord Italia, secondo il Calzetta, i due Battaglia si dedicavano anche a rapine nelle zone di Castellanza, Busto Arsizio e Varese, unitamente ad altri pregiudicati palermitani, come Carlo Schiavo, anch'esso imputato nel presente procedimento. Ed in Varese, dove il Calzetta si era recato per consegnare ad una ditta locale dei blocchi di argilla espansa prodotta dai suoi fratelli, tale Salvatore D'Alia, amico dello stesso Calzetta, lo aveva prudentemente consigliato di evitare ogni commento in presenza di Antonio Battaglia sugli omicidi che all'epoca si verificavano in Palermo, formulando ipotesi sulle causali e gli autori, poiché' vi era il pericolo che tutto ciò' venisse riferito ai Graviano.

La dichiarazione del Calzetta circa la criminosa attività' dei fratelli Battaglia

- Pag.4.391 -

trovavano gia' un primo immediato riscontro nell'accertato coinvolgimento di Giuseppe Battaglia nelle indagini conseguenti ad una rapina verificatasi il 24 settembre 1981 in Valenza Po ai danni del gioielliere Paolo Masi (vedi rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.1)).

Successivamente sono state confermate da Vincenzo Sinagra di Antonino, il quale ha indicato in Giuseppe Battaglia uno dei suoi complici nell'esecuzione della rapina in danno di Gaetano Marabeti (fasc. pers. f.146)

E clamoroso riscontro costituisce altresì l'arresto stesso di Giuseppe Battaglia avvenuto il 20 settembre 1984 mentre costui si trovava nello stesso immobile ove e' ubicata l'abitazione di Giuseppe Savoca ed in compagnia di quest'ultimo e di Benedetto Graviano, cioè proprio della persona cui secondo il Calzetta i fratelli Battaglia erano particolarmente vicini. Ne' e' superfluo aggiungere che nell'occasione

- Pag.4.392 -

in casa del Savoca furono rinvenuti numerosissimi preziosi, taluni nei relativi contenitori commerciali e con ancora applicate le etichette contenenti l'indicazione del prezzo di vendita (Vol.99/A f.39).

Dall'interrogatorio di Antonio Battaglia e' emerso altresì, ad ennesima conferma di quanto dichiarato dal Calzetta, che l'imputato era effettivamente proprietario di una autovettura Jetta e che almeno una volta l'anno faceva la spola fra la Sicilia ed il nord Italia, a suo dire per visitare la madre ammalata.

Per le considerazioni suesposte Antonino Battaglia va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato n.323/84, che ha integrato ed assorbito il provvedimento precedente.

- Pag.4.393 -

Battaglia Giuseppe

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.24),(Vol.11 f.25), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.62); fasc. pers. I ff.2, 6 e 10; fasc. pers. II f.34) quale componente del gruppo criminale facente capo alla famiglia Graviano, trafficante di droga ed autore di numerose rapine, commesse in Palermo e nel nord Italia, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983 e mandato di cattura 373/83 dell'8 agosto 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui all'art.416 C.P., art.75 e 71 legge n.685 del 1975 e di rapina aggravata in danno di un non identificato gioielliere di Castellanza.

Indicato quindi da Vincenzo Sinagra di Antonino quale uno degli esecutori

- Pag.4.394 -

della rapina subita il 12 dicembre 1981 da Gaetano Marabeti, con mandato di cattura n.71/84 del 29 febbraio 1984, gli venne contestato il reato di cui all'art.628 cpv C.P. e quelli connessi di cui agli artt.614 e 605 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497.

Successivamente alle rivelazioni di Tommaso Buscetta in ordine all'associazione mafiosa Cosa Nostra, cui risultava appartenere anche il gruppo dei Graviano, inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, venne emesso a suo carico anche il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P.

Arrestato dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcuno degli altri suoi coimputati, ad eccezione del fratello Antonino e di Benedetto Graviano.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati associativi

- Pag.4.395 -

ascrittigli ed al contestato traffico di sostanza stupefacenti, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni del Calzetta che lo riguardano.

Ha riferito, infatti, il Calzetta che il Battaglia, unitamente al fratello Antonino, e' particolarmente vicino ai Graviano ed in particolare a Benedetto Graviano, figlio di Michele, ucciso nel corso della c.d. "guerra di mafia". I due fratelli, insieme a Giovanni Di Gaetano, si occupavano del traffico di droga, trasportata da Palermo a Milano a bordo di un'autovettura Jetta, con la quale l'Antonino faceva la spola fra le due citta'. Ed al Calzetta medesimo Giuseppe Battaglia aveva anzi proposto di inserirsi nel traffico di droga come spacciatore.

Secondo il Calzetta, l'imputato usava intrattenersi alla Kalsa con noti pregiudicati facenti parte dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese e

- Pag.4.396 -

parlava con grande ammirazione di Mario Prestifilippo, della cosca di Ciaculli, sospetto autore di numerosissimi ed efferati omicidi, fra i quali quello del Generale Dalla Chiesa.

Ulteriormente il Calzetta ha riferito di aver assistito ad un incontro tra Pietro Vernengo e Michele Graviano, presente il Battaglia, nel corso del quale i primi due avevano discusso di una ingente somma di denaro dovuta dal Graviano al Vernengo, sicuramente attinente al traffico di sostanze stupefacenti, non essendovi altro motivo che giustificasse tale rapporto debitorio. Ed e' pertanto sintomatica la presenza del Battaglia al colloquio, poiche' se egli non fosse stato partecipe delle attivita' illecite dei due non gli sarebbe stato consentito di presenziarvi. Per altro, la familiarita' del Battaglia con Antonio Costantino, indicato dallo stesso Calzetta come la persona adibita nel clan dei Vernengo al reperimento della morfina di base, ulteriormente depone per l'inserimento dell'imputato nel suaccennato traffico.

- Pag.4.397 -

Altre attività' criminose del Battaglia, secondo il Calzetta, si esplicavano nel campo dei reati contro il patrimonio e particolarmente in rapine commesse sia in Palermo sia nel nord Italia, la cui consumazione l'imputato avrebbe confidato allo stesso Calzetta mostrandogli anche parte del bottino ed indicandogliene i ricettatori.

Di altra rapina commessa dal Battaglia il Calzetta avrebbe inoltre appreso da Onofrio Zanca, il quale ebbe a confidargli di un episodio criminoso del genere organizzato da Lorenzo Tinnirello e materialmente consumato dal Battaglia e da Francesco Marino Mannoia, complice del primo anche in altra rapina commessa ai danni di una rappresentante di gioielli nei pressi della Statua di via Liberta'.

Non e' stato possibile procedere per tali episodi criminali poiche' le indicazioni del Calzetta sono state in proposito estremamente generiche e lacunose, avendone per altro egli appreso per occasionali confidenze fattegli

- Pag.4.398 -

dal Battaglia o da Onofrio Zanca e dalla stessa imputazione di rapina, in danno di un non meglio identificato gioielliere di Castellanza (l'unica per la quale e' stato formulato apposito capo di imputazione), il Battaglia va prosciolto, sia pur con dubitativa formula, essendo rimasto del tutto insufficiente e lacunoso il quadro probatorio.

Le dichiarazioni del Calzetta hanno tuttavia ricevuto nel corso dell'istruzione significativi riscontri, un primo dei quali puo' gia' ravvisarsi nell'accertato coinvolgimento del Battaglia nelle indagini conseguenti ad una rapina verificatasi il 24 settembre 1981 in Valenza Po ai danni del gioielliere Paolo Masi (vedi rapporto del 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.1)).

Successivamente le suddette dichiarazioni sono state confermate da Vincenzo Sinagra di Antonino, il quale ha indicato in Giuseppe Battaglia uno dei suoi complici nella rapina in danno di Gaetano Marabeti (fasc. pers. f.146), per la cui trattazione

- Pag.4.399 -

si rimanda alla parte della sentenza che se ne occupa.

Indubbio riscontro al denunciato inserimento del Battaglia nella organizzazione mafiosa e' inoltre costituito dalla sua accertata partecipazione, insieme ai fratelli Graviano, a Michele e Sebastiano Lombardo ed ai figli di Pietro Vernengo, al matrimonio celebrato il 30 ottobre 1980 tra Angelo Calcagno e Giuseppa Tagliavia, al quale intervenne anche, in qualita' di testimone, il famigerato Pietro Senapa ed il cui trattenimento risulta pagato con assegno di Nicola Di Salvo ((Vol.5/S f.74) - (Vol.5/S f.76) + (Vol.8/S f.91) - (Vol.8/S f.102)). Da notare che il Calcagno risulta ricercato perche' colpito da mandato di cattura per omicidio ed associazione per delinquere; gli altri sono tutti imputati di appartenere a Cosa

- Pag.4.400 -

Nostra ed il Battaglia, come si e' visto, aveva dichiarato di conoscere tra i suoi coimputati solo Benedetto Graviano.

E clamoroso riscontro costituisce altresì l'arresto stesso di Giuseppe Battaglia avvenuto il 20 settembre 1984 mentre costui si trovava nello stesso immobile ove e' ubicata l'abitazione di Giuseppe Savoca ed in compagnia di quest'ultimo e di Benedetto Graviano, cioè proprio della persona cui, secondo il Calzetta, era particolarmente legato. Ne' e' superfluo aggiungere che nell'occasione in casa del Savoca furono rinvenuti numerosissimi preziosi, taluni ancora nei relativi contenitori commerciali e con ancora applicate le etichette contenenti l'indicazione del prezzo di vendita (Vol.99/A f.39)

Dall'interrogatorio di Antonio Battaglia e' emerso altresì, ad ennesima conferma di quanto dichiarato dal Calzetta, che detto imputato era effettivamente proprietario di un'autovettura

- Pag.4.401 -

Jetta e che almeno una volta l'anno faceva la spola fra la Sicilia ed il nord Italia, a suo dire per visitare la madre ammalata.

Per le considerazioni suesposte Giuseppe Battaglia va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha integrato ed assorbito le imputazioni dei precedenti mandati, ad eccezione della imputazione di cui all'art.628 C.P., dalla quale l'imputato va prosciolto per insufficienza di prove, e quella di cui all'art.71 del mandato n.373/83, concernente lo specifico episodio di traffico di stupefacenti riferito dal Calzetta, per rispondere del quale il Battaglia va altresì rinviato a giudizio.

Va ancora rinviato a giudizio per rispondere del reato di rapina in danno di Gaetano Marabeti e dei reati minori connessi contestatigli col medesimo mandato di cattura n.323/84, che ha per questa parte assorbito il precedente mandato n.71/84.

- Pag.4.402 -

Bellia Giuseppe

Nei confronti del Bellia il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2, capitolo 4), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la

- Pag.4.403 -

mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia a quanto si e' gia' detto in quella sede.

Bellia Giuseppe e', indubbiamente, un anello marginale di questa organizzazione ma le prove acquisite - e, in particolare, le intercettazioni telefoniche - dimostrano la sua appartenenza all'organizzazione stessa.

E' stato accertato (Vol.9/RA f.91), (Vol.9/RA f.98), (Vol.9/RA f.99), (Vol.9/RA f.100), (Vol.9/RA f.107), (Vol.9/RA f.119) che la sua abitazione romana costituiva punto d'appoggio nella Capitale dei fratelli Ferrera, che ivi anche pernottavano, e che alla sua utenza pervenivano telefonate di soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, come Paul Waridel e Sergio Grazioli, i quali cercavano soprattutto di Pippo Ferrera. Da altre telefonate risultano anche contatti e rapporti del Bellia con altri soggetti dell'organizzazione coinvolti nel

- Pag.4.404 -

traffico di stupefacenti, come Mario D'angelo, che significativamente il Bellia ha ammesso di conoscere solo dopo di avere appreso della intercettazione telefonica.

Il prevenuto, nei suoi interrogatori, ha negato anche l'evidenza e perfino di conoscere i Ferrera ((Fot.116841) - (Fot.116842); (Fot.122099) - (Fot.122100)) ma e' eloquente quanto, alla fine, il Bellia ha ritenuto di precisare: "prego la S.V. di voler comprendere la gravissima situazione in cui mi trovo, per cui sono obbligato a tenere determinati comportamenti processuali".

Sussistono, quindi, sufficienti elementi per il rinvio a giudizio di Bellia Giuseppe in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

— Pag.4.405 —

Bentivegna Giacomo

Denunciato con rapporto del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale esecutore materiale dell'omicidio del dr. Giuliano e per altri minori reati a questo connessi.

Con mandato di cattura n.274/81 del 27 giugno 1981 (Vol.4/L f.1) gli vennero contestati il suddetto omicidio; il reato di cui all'art. 611 C.P., in relazione all'art. 339 C.P., in danno di Giovanni Siracusa; il reato di cui all'art.336 in relazione al 339 C.P., in danno del dr. Bruno Contrada.

Con ordinanza del 24 marzo 1982 (Vol.5/L f.403) ne venne disposta la scarcerazione per insufficienza di indizi.

Del Bentivegna si e' gia' ampiamente trattato nel capitolo della sentenza concernente

- Pag.4.406 -

l'omicidio del dr. Giuliano ed e' stato in quella sede rilevato che presupposto della sua incriminazione per la piu' grave imputazione di omicidio era la sua asserita appartenenza alla cosca criminosa facente capo al c.d. "covo" di Leoluca Biagio Bagarella nella via Pecori Giraldi di Palermo.

Senonche' da tale addebito l'imputato e' stato assolto con sentenza del Tribunale di Palermo dell'8 febbraio 1982 (Vol.6/L f.128), confermata il 7.12.1983 in appello (Vol.198 f.65) e passata per questa parte in giudicato (Vol.198 f.83).

Esito negativo ha avuto inoltre la ricognizione di persona espletata (Vol.5/L f.221) con l'intervento di Giovanni Siracusa, teste oculare dell'omicidio del dr. sicche' e' venuto meno ogni serio indizio di partecipazione dell'imputato alla materiale esecuzione del delitto.

Va prosciolto con ampia formula da tutte le imputazioni ascrittegli.

- Pag.4.407 -

Bertolino Giuseppe

Sull'appartenenza di Bertolino Giuseppe alla organizzazione mafiosa "cosa nostra", non possono sussistere dubbi, essendo stato il medesimo indicato da Tommaso Buscetta come appartenente alla famiglia di Partinico, della quale, anzi, fu il capo prima che ne prendesse il posto Geraci Antonino detto Nene' (Vol.124 f.18).

Peraltro, della qualita' di "uomo d'onore" del Bertolino e dell'"autorevolezza" da essa derivante, testimonia un episodio ricordato da Bono Benedetta, convivente del mafioso Colletti Carmelo, la quale ha riferito che, avendo necessita'di far lavorare una sua sorella presso la ditta "Raspante", si era rivolta al suo amante che aveva pensato bene di interessare della cosa il Bertolino Giuseppe perche' costui era in grado di "contattare" chi di dovere (Vol.166 f.12).

- Pag.4.408 -

Tali elementi, dunque, valgono a radicare la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 G.I., dei quali egli deve essere chiamato a rispondere in giudizio (Capi 1 e 10).

Il medesimo Bertolino, invece, non risulta raggiunto da sicuri elementi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L. n.685/75 contestatigli con lo stesso mandato di cattura.

Invero, a parte il fatto che egli, attualmente e puranco in considerazione della sua eta' molto avanzata, non riveste piu' una posizione di vertice nell'ambito della famiglia cui appartiene, non puo' trascurarsi che il suo nome non risulta tra quelli dei piu' attivi trafficanti di eroina elencati da Tommaso Buscetta.

In tali condizioni, quindi, e in difetto di specifici episodi che lo riguardino, appare conforme a giustizia prosciogliere il Bertolino, con ampia formula liberatoria delle imputazioni di cui ai capi 3 e 4 del

- Pag.4.409 -

mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984 (capi 13
e 22).

— Pag.4.410 —

Biondo Salvatore

Vedere scheda di Bruno Francesco

- Pag.4.411 -

Bisconti Ludovico

Bisconti Pietro

Bisconti Antonino

Bisconti Ludovico ed il figlio Pietro sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.323/84, mentre Bisconti Antonino, fratello di Ludovico, e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84, dovendo tutti rispondere dei reati di cui agli artt.411, 416 bis C.P., 71 e 75 legge 685/75.

Di Bisconti Ludovico aveva gia' ampiamente parlato Stefano Calzetta, riferendo come questi fosse molto vicino alla famiglia dei Greco di Giaculli e, scoppiata la "guerra di mafia", si fosse coalizzato con gli stessi Greco contro Stefano Bontate.

Riferiva, tra l'altro, il Calzetta come Pietro Bisconti fosse molto legato a Prestifilippo Mario Giovanni, insieme al

- Pag.4.412 -

quale lo aveva visto diverse volte ((Calzetta (Vol.11 f.45) - (Vol.11 f.196) e 21 fasc.pers.)) e commentava: "se non ha fatto omicidi, non puo' camminare con Prestifilippo".

Il Calzetta aggiungeva di aver spesso visto insieme al Bisconti ed a suo figlio, i Tinnirello, Filippo Argano e i suoi fratelli, nonche' i Federico, costruttori che, per conto delle famiglie mafiose di Corso dei Mille, via Giafar, via Conte Federico e via Messina Marine, avevano realizzato numerosi edifici. (Calzetta (Vol.11 f.45)).

Sempre secondo il Calzetta, questi "menzagnoti" erano ben inseriti nei gruppi di mafia vincenti e, a tal proposito, narrava un episodio rivelatore della importanza di Bisconti Pietro :

"Come ho detto, Mario Prestifilippo e' un idolo ed e' trattato con molto rispetto dagli Zanca, dagli Spadaro, dai

- Pag.4.413 -

Tinnirello, dai Marchese e da tutti i componenti delle altre famiglie con cui l'ho visto abbracciarsi soprattutto presso la sala dei Virzi' ed il negozio di elettrodomestici dei Lucchese-Spadaro. Come ho gia' detto, mi ha impressionato il fatto che costui, dopo due giorni dall'omicidio del Generale Dalla Chiesa, sopraggiunse negli uffici dell'impresa Federico siti nei pressi di via Cavallacci, dove anch'io mi ero recato..... Nell'occasione il Prestifilippo venne assieme al figlio di Bisconti e fu abbracciato con grande espansivita' da Mimmo Federico che si apparto' con lui. Il particolare che mi ha impressionato e' che, nell'occasione il Prestifilippo aveva i capelli biondi ed a caschetto mentre, rivedendolo dopo qualche giorno, egli era diventato castano ed aveva cambiato taglio di capelli, con la riga appena accennata e la fronte scoperta." - (Vol.11 f.195).

- Pag.4.414 -

La riflessione del Calzetta, secondo cui Bisconti Pietro non si sarebbe potuto accompagnare a Prestifilippo Mario se non avesse consumato, a sua volta, omicidi, non e' destituita di un senso logico, data una certa "omogeneita'" nelle frequentazioni all'interno della associazione. Ed, invero, come non tutti gli associati possono accedere al capo famiglia se non con le necessarie mediazioni dei capi-decina o dei consiglieri, cosi' con tutti i semplici associati frequentano personaggi che, sempre all'interno della associazione, abbiano un loro "peso".

Ora non v'e' dubbio che Mario Prestifilippo debba considerarsi uno dei killer piu' audaci della famiglia di Ciaculli molto vicino a Michele Greco e, ancor piu', a Pino Greco "scarpuzzedda", e che lo stesso abbia, proprio per tale suo ruolo, una grande importanza all'interno della organizzazione, tanto da far dire al Calzetta che da molti viene considerato "un idolo".

- Pag.4.415 -

Il fatto che spesso si accompagna a Bisconti Pietro, prova, senza timore di smentita, l'importanza del secondo e, di riflesso, dei suoi familiari.

Bisconti Ludovico, dal canto suo, oltre ad essere stato indicato dal Contorno - insieme con il fratello - come "uomo d'onore" della famiglia di Belmonte Mezzagno, e' da sempre risultato legato ad altri preminenti "uomini d'onore" in imprese edilizie.

Lo stesso - consuocero di Teresi Girolamo - e' risultato comproprietario e, comunque, cointeressato, alla impresa "Federico Costruzioni", nella quale, formalmente intestata al Federico, sono pure interessati i fratelli Michele e Salvatore Greco, il Buffa, Pace Stefano e Pino Greco (Vol.1 f.163) - rapp.Giud.del 13.7.82.

E', comunque, utile sottolineare il legame del Bisconti con Domenico Federico, il quale ultimo, da semplice portabagagli alla Stazione, nel giro di pochi anni e' divenuto titolare di una importante impresa edile.

- Pag.4.416 -

Di Bisconti Ludovico e Antonino ha ampiamente parlato Contorno Salvatore((Vol.125 f.42). (Vol.125 f.71). (Vol.125 f.75). (Vol.125 f.126). (Vol.125 f.135). (Vol.125 f.137)).

"Bisconti Ludovico e suo fratello, di cui non ricordo il nome, sono uomini d'onore della famiglia di Belmonte Mezzagno ed hanno un negozio di olio e formaggi nei pressi della Stazione Centrale....." (Vol.125 f.42).

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Contorno riconosceva nella foto n.14 dell'album c) il fratello di Bisconti Ludovico, Antonino (Vol.125 f.71), come pure riconosceva lo stesso in altra foto, la n.114 (Vol.125 f.75).

Ed, ancora,: "Di Bisconti Antonino posso dire che lo conosco da moltissimo tempo

- Pag.4.417 -

ancor prima di diventare io uomo d'onore, in quanto all'epoca, egli, venendo a Palermo da Belmonte Mezzagno, spessissimo passava dinnanzi alla mia abitazione in via Ciaculli.

Non mi risulta affatto che i suoi rapporti con il fratello Ludovico si siano raffreddati, in quanto nel corso di diverse riunioni avvenute nel fondo "Favarella" di Michele Greco, dove talvolta ci si recava per impegnarsi al tiro a segno, ivi egli veniva in compagnia del fratello, di La Rosa Salvatore e di Benedetto Spera". (Vol.125 f.126).

Il Contorno accennava anche agli interessi dei Bisconti nell'edilizia, confermando quanto gia' riferito dal Calzetta : "Di Nicolo' Greco fu Vincenzo da me conosciuto personalmente come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, posso dire che era in societa' con i Prestifilippo, Federico Domenico ed i Bisconti di Belmonte Mezzagno... (Vol.125 f.135).

- Pag.4.418 -

Le concordi dichiarazioni accusatorie rese da Stefano Calzetta e Salvatore Contorno, portano a ritenere, senza ombra di dubbio, il pieno inserimento degli imputati in "Cosa Nostra" e, specificamente, nella famiglia di Belmonte Mezzagno .

I Bisconti sono risultati, dalle indagini istruttorie, legati, quali componenti della famiglia di Belmonte Mezzagno, ai Greco di Ciaculli ed alle imprese economiche del Federico come ampiamente mostrano i risultati specifici delle indagini bancarie.

Bisconti Ludovico ha tratto sui propri conti correnti assegni per decine di milioni all'ordine di Federico Domenico, nonche' un assegno di lit. 5.000.000, in data 25.7.1978 all'ordine di Greco Nicolo'.

Sempre Bisconti Ludovico ha ricevuto da Greco Nicolo' assegni bancari per centinaia di milioni (tutti elencati nella scheda bancaria), alcuni dei quali gli sono stati girati da Federico Domenico.

- Pag.4.419 -

Due dei detti assegni, in particolare, per un complessivo importo di lit. 20.000.000, sono stati accreditati sul c/c n. 12533 del Credito Italiano intrattenuto da Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino.

Bisconti Antonino, dal canto suo, ha negoziato il 6.9.1978 un assegno di lire 10 milioni emesso in pari data da Greco Nicolo' sul c/c n. 15065.

Bisconti Ludovico ha ricevuto assegni bancari in numero di quattro per circa 4 milioni tratti da Lupo Giuseppe (n. a Palermo 22.9.1943), tre dei quali sono stati girati a Bisconti Pietro di Ludovico.

Bisconti Ludovico, in data 17.11.1978 ha tratto un assegno emesso all'ordine di Buffa Vincenzo per 10 milioni, il quale ultimo lo girava a Federico Domenico

Vaglica Giovanni, di Belmonte Mezzagno ha tratto sul suo c/c un assegno di lire 2 milioni in data 30.8.1978 all'ordine di

- Pag.4.420 -

Bisconti Ludovico che lo ha girato a Federico Domenico, il quale ultimo, successivamente, lo versava sul c/c di Greco Nicolo'.

Bisconti Ludovico ha ricevuto da Di Salvo Nicola (n. 5.7.1938) un assegno per lit. 400.000.

Bisconti Pietro ha negoziato un assegno di lire 18 milioni tratto da Greco Nicolo' ed emesso a favore di Federico Domenico.

A tutto cio' va aggiunto che Visconti Ludovico ed il figlio Pietro sono risultati collegati a Buffa Vincenzo dal quale il primo ha ricevuto assegni per circa 478.000.000.

Sempre il Bisconti Ludovico ha ricevuto da Marchese Filippo un assegno di 5.000.000 mentre Bontate Giovanni, amministratore unico della "Atlantide Costruzioni" ha rappresentato allo sconto effetti per 46.000.000 aventi quale accettante Bisconti Ludovico.

— Pag.4.421 —

Trovata, dunque' anche documentalmente la veridicità delle dichiarazioni del Contorno e del Calzetta, va ritenuta sussistente la prova dell'inserimento dei Bisconti in "Cosa Nostra", non potendosi ritenere che negli illeciti affari gli stessi si introducessero come "Esterni".

A carico di Bisconti Antonino non sono emerse sufficienti prove in relazione al traffico di stupefacenti e, pertanto, l'imputato va prosciolto dai capi 13 e 22 con formula dubitativa.

Lo stesso non può dirsi per Bisconti Lodovico e Pietro i quali, per gli accertati collegamenti con Greco Nicolo', Buffa Vincenzo, Prestifilippo Mario Giovanni, Marchese Filippo ed altri, risultano pienamente inseriti nel traffico di stupefacenti.

I due imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 13 e 22.

- Pag.4.422 -

Bonanno Armando

Denunciato con rapporto congiunto del Centro Criminalpol Sicilia Occidentale, Squadra Mobile e Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale appartenente al sodalizio criminoso nel cui ambito era maturata la decisione della soppressione del dr. Giorgio Boris Giuliano e del capitano Emanuele Basile, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura n.274/81 del 27 giugno 1981, con il quale gli fu contestato il delitto di cui all'art.416 C.P.

Scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con ordinanza del 17 marzo 1983, ed obbligato a dimorare in un comune della Sardegna, se ne allontanava insieme ai coimputati Giuseppe Madonia e Vincenzo Puccio, in data 13 aprile 1983. Venne, pertanto, nei suoi confronti riespresso, ai sensi

- Pag.4.423 -

dell'art.272 C.P.P., nuovo mandato di cattura n.163/83 del 15 aprile 1983.

Lo stesso reato di cui all'art.416 C.P., nonche' quello di cui agli artt.3 e 9 legge n.1423 del 1956 e 10 legge n.646 del 1982, gli furono contestati con mandato di cattura n.280/84 del 16 agosto 1984.

Con ordine di cattura 286/83 del 2 gennaio 1984 gli venne contestato, a seguito delle rivelazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 80 e 113 (Vol.80 f.202)) il reato di cui all'art.374 C.P.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche la sua appartenenza a Cosa Nostra, quale affiliato alla famiglia di S. Lorenzo, gli furono contestati, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante dopo l'emissione nei suoi confronti del mandato di cattura n.163/83. Precedentemente s'era avvalso della facolta' di non rispondere.

- Pag.4.424 -

Del Bonanno si e' gia' ampiamente parlato nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Emanuele Basile ed alla sua fuga dal luogo di dimora obbligata, ribadendosi la sua certa responsabilita', assieme ai complici Giuseppe Madonia e Vincenzo Puccio, nell'omicidio dell'ufficiale, ora consacrata nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che li ha condannati tutti all'ergastolo (Vol.147 f.7); la sua sicura appartenenza al sodalizio criminoso i cui vertici deliberarono tale delitto e quello precedente del dr. Giorgio Boris Giuliano; la non configurabilita', invece, del reato di cui agli artt.3 e 9 legge 1423 del 1956 nel suo clandestino allontanamento dal luogo ove era stato inviato in obbligata dimora.

Richiamando, pertanto, tutto quanto gia' in quella sede ampiamente esposto, va in questa sede aggiunto cha anche il Bonanno e' uno dei protagonisti delle cronache giudiziarie degli anni settanta e del decennio in corso.

- Pag.4.425 -

Per limitare l'esposizione agli episodi piu' recenti e significativi, va ricordato che il 18 agosto 1976 venne colpito, insieme a Diego Di Trapani, Francesco Di Trapani, Francesco Madonia, Filippo Giacalone ed altri, da ordine di cattura per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Leonardo Di Trapani, giovane gravitante, come lo stesso Bonanno, con cui era in accertati rapporti, negli ambienti mafiosi della borgata S. Lorenzo di Palermo.

Il 15 febbraio 1977 il provvedimento restrittivo venne revocato, ma il Bonanno, che sino allora si era mantenuto latitante, fu appena quattro giorni dopo arrestato in Castelvetro insieme a Giacomo Giuseppe Gambino e Giovanni Leone (il primo appartenente, secondo Tommaso Buscetta, alla famiglia di S. Lorenzo, capeggiata da Francesco Madonia, padre di Giuseppe, correo del Bonanno nell'omicidio del Capitano Basile; il secondo, secondo gli accertamenti espletati all'epoca, dipendente

- Pag.4.426 -

di Mariano Agate, capo della famiglia di Mazara del Vallo), mentre a bordo di una autovettura ed "armati fino ai denti" sostavano nei pressi dell'abitazione di Ernesto Cordio che, secondo notizie raccolte dai Carabinieri, avevano intenzione di uccidere (vedi rapporto Carabinieri del 25 agosto 1978 in (Vol.1/M) e segg.).

Venne condannato dal Tribunale di Marsala a pena che e' ben difficile considerare adeguata alla gravita' eccezionale dell'episodio ed alla pericolosita' del Bonanno e dei suoi complici.

Pochi anni dopo, il 5 maggio 1980, venne tratto in arresto nelle ore immediatamente successive all'omicidio del Capitano Basile, in ordine al quale e' stata ormai accertata la sua responsabilita'.

Frattanto di lui aveva avuto modo di occuparsi la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979 (Vol.220 f.268), concernente il sequestro di persona di Pietro Torrielli, dalla quale risultano i legami tra l'imputato ed

- Pag.4.427 -

il mafioso Gaetano Carollo, da cui il Bonanno aveva rilevato una macelleria da costui gestita nella via Casati di Milano.

Altri significativi rapporti o collegamenti con affiliati a Cosa Nostra, riguardano il periodo di detenzione del Bonanno ed emergono dalle già menzionate dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino ((Vol.1 f.124), fasc. pers. ff.80 e 113, (Vol.80 f.202)), secondo cui l'imputato, insieme a Francesco Spadaro, Pietro Senapa, Giovanni Bontate, Giuseppe Gambino, Giovan Battista Pullara', Giuseppe Zanca e Salvatore Chiaracane, lo indusse anche con minacce a simulare la pazzia nel corso del procedimento instaurato a suo carico per l'omicidio di Diego Di Fatta. Per tale episodio, comunque si rimanda alla parte della sentenza che specificamente se ne occupa, rimanendo in questa sede soltanto da

- Pag.4.428 -

sottolineare la particolare refluenza che la partecipazione del Bonanno a questo grave episodio, del quale si rese protagonista insieme al altri autorevoli rappresentanti delle piu' agguerrite famiglie di Cosa Nostra, non puo' non avere circa la formazione del convincimento relativo al suo attivo inserimento, anche durante la sua detenzione, nelle milizie operanti dell'associazione mafiosa.

Conferma se ne trae dalle dichiarazioni di Salvatore Anselmo (Vol.133 f.262) e (Vol.134 f.169), il quale durante il periodo di comune detenzione noto' che il Bonanno manteneva stretti legami con Benedetto Capizzi, Salvatore Fazio, Pietro Fascella e Giuseppe Gambino, che all'interno del carcere erano "elementi di spicco".

Ed ulteriore conferma emerge da un episodio concernente anche il coimputato Andrea Vassallo, medico affiliato a Cosa Nostra, secondo le dichiarazioni di Salvatore Contorno.

- Pag.4.429 -

Il predetto, invero, redasse il 7 luglio 1982 relazione sanitaria attestante una "lesione inveterata dei tendini estensori del IV dito all'interfalangeo prossimale", asserendo che il Bonanno necessitava di ricovero presso la cattedra di chirurgia della mano dell'Universita' di Pavia. Convocato per chiarimenti, preciso' che in realta' era ben possibile eseguire in Palermo (cosi' evitando un pericoloso trasferimento del detenuto in Pavia) l'intervento, che non presentava comunque carattere di urgenza (vedi ai n.033082 033088 in(Vol.4/L)). Con ordinanza del 28 settembre 1982 (n.033105 in (Vol.4/L)) venne pertanto disposta la traduzione temporanea del Bonanno per i necessari interventi, possibilmente in forma ambulatoriale, presso il Reparto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Civico di Palermo. Ivi i sanitari giudicarono il prospettato intervento chirurgico non necessario (la relativa documentazione, che dovrebbe essere inserita ai (Vol.6/L f.350) e

- Pag.4.430 -

(Vol.6/L f.351)),non si rinviene tra le carte processuali, mancanti di tali fogli, probabilmente dispersi durante le operazioni di fotocopiatrice o microfilmatura; tuttavia e' facilmente ricostruibile, conoscendosi il periodo, immediatamente successivo al 28 settembre 1982, nel quale il Bonanno venne inviato ambulatoriamente presso il Reparto di Chirurgia plastica dell' Ospedale civico di Palermo)).

L'episodio e' particolarmente inquietante, sia perche' significativo della assoluta disinvoltura con la quale il Vassallo esercitava la sua professione sanitaria con riguardo ai numerosissimi affiliati a Cosa Nostra a favore dei quali prestava la sua opera, sia perche' il "consigliato" trasferimento del detenuto a Pavia, per intervento non necessario e, comunque, non urgente e ben eseguibile in Palermo, non puo' essere ricordato senza al contempo richiamare alla memoria la fuga che il Bonanno poco tempo dopo ed alla vigilia della sua condanna all'ergastolo avrebbe

- Pag.4.431 -

attuato, allontanandosi dalla sede di sua obbligata dimora.

L'attivo inserimento del Bonanno nelle milizie operanti di Cosa Nostra naturalmente perdura sin durante la suddetta fuga, che si e' dimostrato nella parte della sentenza dedicata a tale episodio, ideata ed agevolata dall'organizzazione criminosa con l'impegno di suoi esponenti mandati in appoggio ai tre fuggiaschi, ed anche, secondo le dichiarazioni di Giovanni Melluso (Vol.87 f.81), durante la successiva latitanza, agevolata in Milano, assieme a quella del Puccio e del Madonia, da Nitto Santapaola ed Angelo Epaminonda.

All'imponente quadro probatorio piu' sopra esposto vanno aggiunte, infine, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.19), (Vol.124 f.35); (Vol.124/A f.61), (Vol.124/A f.62),

- Pag.4.432 -

(Vol.124/A f.105)) e Salvatore Contorno (Vol.125 f.13).Ed, infatti, mentre quest'ultimo ha riferito dell'appartenenza del Bonanno a Cosa Nostra, senza tuttavia specificarne la famiglia, Buscetta lo ha collocato nella famiglia di S. Lorenzo, riferendo di averlo conosciuto per la prima volta in carcere all'epoca del processo c.d. dei 114 e di averlo avuto presentato successivamente come "uomo d'onore" sempre durante un periodo di detenzione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis e 374 C.P., contestatigli coi mandati di cattura n.274/81 del 27 giugno 1981 (sostituito questo dal 163/83, a sua volta sostituito dal 280/84) e 323/84 nonche' con l'ordine di cattura 286/83 del 2 gennaio 1984.

Va invece prosciolto dalla imputazione di cui agli artt.3 e 9 legge 1423/1956, addebitatagli col mandato di cattura 280/84, perche' il fatto contestato non e' preveduto dalla legge come reato.

- Pag.4.433 -

Nulla, infine, e' emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti e, pertanto, va altresì' prosciolto dai reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

- Pag.4.434 -

Bonanno Francesco

Denunciato con rapporti del 29 luglio 1983(Vol.8/L f.1) e del 7 febbraio 1984(Vol.8/L f.96) dei Carabinieri di Ales e Gonnosno' per aver agevolato la fuga dai comuni di loro obbligata dimora di Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.280/84 del 16 agosto 1984 (Vol.8/L f.98), con il quale gli furono contestati i reati di cui all'art.416 C.P.e di cui all'art.378 C.P.

Dopo la riunione del suddetto al presente procedimento, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 gli fu ricontestato (con piu' ampia formulazione, comprensiva della precedente) il reato di cui all'art.416 C.P. ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

- Pag.4.435 -

L'imputato e' rimasto latitante.

Del Bonanno si e' gia' ampiamente trattato nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del Capitano Basile, rilevando che l'imputazione di cui all'art.378 C.P. non appare conciliabile con quella di cui all'art.416 C.P. e che la sua appartenenza alla stessa organizzazione criminosa del Puccio, del Madonia e del fratello Armando Bonanno e' dimostrata dalle circostanze e modalita' della fuga, cui, con il suo aiuto, costoro si diedero.

Le caratteristiche mafiose dell'associazione, delineatesi compiutamente dopo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, di cui ampiamente tratta altra parte della sentenza, legittimano la successiva contestazione di cui all'art.416 bis C.P.

Va rinviato a giudizio per rispondere delle suddette imputazioni di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., mentre va prosciolto perche' il fatto non costituisce reato dall'imputazione di cui all'art.378 C.P.

- Pag.4.436 -

Nulla e' inoltre emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, nel quale, secondo lo stesso Buscetta, non tutti gli affiliati a famiglie mafiose sono coinvolti.

Va pertanto, altresì' prosciolto per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui agli art.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestategli con il mandato di cattura n.323/84

- Pag.4.437 -

Bonanno Luca

Indicato da Antonino Federico (Vol.87 f.54) quale esponente mafioso legato alla "famiglia" di Ciaculli, venne emesso a suo carico mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, col quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa e di aver conosciuto il Federico soltanto durante un comune periodo di detenzione.

Il Federico ha invece riferito che il Bonanno era dedito nel nord dell'Italia alla consumazione di delitti contro il patrimonio, segnatamente estorsioni, insieme ad altri palermitani, tra cui lo stesso Federico, Aldo D'Amico, Enzo Vaglica e Giuseppe Zanca.

- Pag.4.438 -

Proprio quest'ultimo, anzi, era stato sospettato dai suoi correi di aver fatto una "soffiata" ai Carabinieri, i quali, intervenuti durante la consumazione di una estorsione, avevano ingaggiato un conflitto a fuoco, uccidendo il Vaglica.

Per ritorsione nei confronti del sospettato Zanca, pertanto, il Bonanno, con Aldo D'Amico, aveva concepito l'intenzione di uccidere il traditore ed, all'uopo, si era recato a Palermo per ottenere la relativa "autorizzazione" da parte dei Greco di Ciaculli, alla cui "famiglia" apparteneva.

I Greco pero' non avevano dato l'invocato "imprimatur" al delitto ed anzi lo stesso Federico era stato invitato ad una riunione, tenutasi presso il cinema Oriente degli Zanca, presenti Carmelo e Pietro Zanca, Pietro Nicchi, il D'Amico e il Bonanno.

Nell'occasione si discusse circa la ventilata intenzione di questi ultimi di

- Pag.4.439 -

uccidere Giuseppe Zanca e si fini' col ritenere che a nutrire tali propositi fosse stato originariamente Toto' Vaglica, fratello dell'ucciso Enzo. E proprio per tale ragione, secondo il Federico, il Vaglica era stato successivamente convocato dal noto Pietro Lo Iacono, che, forte della sua autorita', lo aveva "invitato" a comportarsi bene e non piu' frequentare il Bonanno ed il D'Amico.

Orbene, il fatto che il Bonanno abbia ritenuto di dover previamente informare i suoi capi famiglia del proposito di uccidere Enzo Vaglica e che per indagare sull'episodio siano immediatamente intervenuti gli Zanca e quindi Pietro Lo Iacono, dimostra l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", quale affiliato alla famiglia di Ciaculli.

Del resto gia' il 16 febbraio 1978 il Bonanno, che nell'anno precedente era rimasto coinvolto in indagini condotte dai Carabinieri di Torino a carico di una associazione per

- Pag.4.440 -

delinquere dedita a furti e sequestri di persona, era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Milano nel corso di una operazione tendente alla cattura del pericoloso latitante catanese Giuseppe Mirabella (vedi rapporto Carabinieri di Milano del 19 febbraio 1978 a(Vol.2 f.266)).

Localizzato in Legnano un appartamento nella via Ciro Menotti 14, occupato da tale Anna Aiello, convivente del Mirabella, i militi, dopo una serie di appostamenti, vi fecero irruzione, ivi sorprendendo diversi uomini in atteggiamento sospetto, tra i quali Luca Bonanno, Salvatore Montalto, Francesco Rinella e John Richard Li Voti, che dichiaravano di non conoscersi tra loro e di essere tutti casualmente approdati in quel luogo in cerca di donne con cui congiungersi carnalmente.

Sospettati dapprima di essere gli autori di gravi omicidi in quei giorni commessi in Palermo, tutti i suddetti venivano

- Pag.4.441 -

successivamente scarcerati, ma al di là dell'esito giudiziario della vicenda non può non essere sottolineata la circostanza della presenza nello stesso luogo, costituente il rifugio di pericoloso latitante catanese, di Salvatore Montalto, divenuto poi, secondo Tommaso Buscetta, reggente della famiglia mafiosa di Villabate; di Francesco Rinella, strettamente imparentato con i Marchese di Corso dei Mille; di Jhon Richard Li Voti, coinvolto nel procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri e riguardante precipuamente la famiglia mafiosa di Salvatore Inzerillo, e dello stesso Luca Bonanno, successivamente accusato di appartenenza a Cosa Nostra da Antonino Federico, le cui dichiarazioni in proposito così ricevono un indiscutibile riscontro.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

- Pag.4.442 -

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di droga e va, pertanto, prosciolto dalle relative imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, addebitategli con lo stesso mandato di cattura.

- Pag.4.443 -

Bonetti Ivano

Nei confronti di Ivano Bonetti venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 213/82 dell'11 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emerso da indagini espletate in quella circoscrizione che lo stesso era coinvolto nella importazione di 600 Kg. di hashish dal Marocco effettuata ad opera di una banda di trafficanti capeggiata da Nunzio Salafia.

L'episodio era gia' oggetto di indagini da parte di questo Ufficio che aveva in proposito raccolte le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti pero' anche l'omicidio di Alfio Ferlito.

Per ragioni di connessione, pertanto, il P.M. di Siracusa trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva nei

- Pag.4.444 -

confronti del Bonetti mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, ricontestadogli i suddetti reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella loro successivamente contestata di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti addebitati al Bonetti, il piu' grave dei quali (l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'imcompetenza del Giudice Istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe

- Pag.4.445 -

ascritti al Bonetti e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nelle richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

- Pag.4.446 -

Bonica Marcello

Nei confronti del Bonica il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83, per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe); gli atti sono stati trasmessi successivamente a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano degli spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui il traffico anche internazionale di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana.

- Pag.4.447 -

Bonica Marcello e' sicuramente un consociato e gode della assoluta fiducia dei capi, tanto che svolgeva le funzioni di autista e guardia spalle dei Ferrera ("cavadduzzi") durante i loro soggiorni nella Capitale; sono stati accertati anche suoi contatti con Giovanni Rapisarda gli Ierna e i Cannizzaro, tutti appartenenti alla medesima organizzazione.

Nonostante che, nel suo interrogatorio, egli abbia negato anche le cose piu' evidenti ((Fot.121435) - (Fot.121437)), le indagini della Finanza (in particolare, le intercettazioni e i pedinamenti) e, poi, le dichiarazioni di alcuni coimputati ne hanno dimostrato la colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli.

Una prima telefonata all'utenza romana del coimputato Giovanni Rapisarda viene effettuata da Marcello Bonica il 16.3.1983 ((Fot.114649) - (Fot.114650)); i due stabiliscono di incontrarsi. Il successivo 22.3.1983, Bonica, da casa del

- Pag.4.448 -

Rapisarda, telefona a casa della convivente di Giuseppe Ferrera, a S.Agata Li Battiati, e l'avverte che il Ferrera era partito da Roma (Fot.114651); da notare la cura con cui il Bonica evita di pronunciare il nome del Ferrera.

"M: Signora Lucia, buongiorno.

L: Si', un attimo.....

U: Come state?

M: L'amico e' partito.

U: Ah!

M: E'partito.... Siccome c'era lo sciopero.....e
lo hanno revocato.

U: E non e' partito?

M: Si'.....lo hanno revocato.....

U: Va bene... Poi lo chiamo io piu' tardi, la'".

I contatti tra i membri dell'organizzazione venivano seguiti con attenzione dalla Guardia di Finanza di Roma e, il 21.3.1983, Marcello Bonica veniva notato e fotografato insieme con Rapisarda Giovanni, il quale, poi, lo accompagnava in quella via Scribonio Curione, ove era ad attendere Francesco Cannizzaro (Fot.114666).

— Pag.4.449 —

Il 23.3.1983 veniva notato nel negozio di Cannizzaro Umberto; poi, mentre era a casa del Rapisarda, veniva raggiunto, a tarda sera (ore 22.50), da una telefonata che si riporta essendone il contenuto molto interessante ((Fot.114685) - (Fot.114686)):

M = Marcello U = Uomo

U: Pronto Marcello Senti, guarda che fai.
Domani alle cinque di mattina...parti e te ne
vai a casa di Pippo la'. Hai capito?

M: Si'!

U: E ti prendi un appuntamento con "GIMIA" alle
otto

M: Dove?

U: Al "marocco"...vai a prendere Pippo a casa...
gli dici "andiamo al Marocco"...alle otto....
tu ce l'hai il numero di Pippo

M: Ma Pippo e' a Catania.....

U: No, a Battipaglia.....

- Pag.4.450 -

M: Ah, mi sembrava si', si', va bene... PI

U: Hai capito?...e tutto quello che ha...lo deve trasformare a pezzi...

M: Si'? Si' va bene. Ho capito. Ti voglio dire..

..... allora io...domani mattina

U: Tu parti alle cinque cosi' per le sette sei li' lo prendi

M: Non dire piu' niente; ho capito.

U: Chiami Gimia gli dici alle otto fatti trovare al Marocco prendi tutto quello che c'e' tutto e lo trasforma ... in giornata....Senti e alle otto e mezza chiama quarantuno, quarantanove, ottantanove (414989)

M: Va bene.

U: Lo hai scritto?

M: Aspetta un minuto.....414989 a Catania...

U: Gli chiamiamo noi a Geremia e gli diciamo che elle otto si fa trovare la'.....

M: Si e' meglio.....

U: e tu ci devi arrivare alle sette...sei e mezza devi arrivare da Pippo...lo prendi...

- Pag.4.451 -

lo alzi e lo porti la'.....hai capito.....
partendo verso le quattro e mezza..... non ti
scordare Marcello? Va bene.....

M: No e come me lo scordo.

U: E'una cosa importante tutto quello che
ha gli dici...deve trasformare

M: Dimmi una cosa, ci va ora?

U: Vacchi adesso.....cosi' li contate.....li
raccogli.....li contate.....li
aggiustate tutti....."

Nonostante il contenuto della
conversazione non appaia interamente
comprensibile, e' evidente che il Bonica aveva
ricevuto l'ordine di recarsi a Battipaglia con
"Gimia" (non meglio identificato) per rilevare
Giuseppe Ferrera (si ricordi che quest'ultimo e'
stato arrestato a Napoli) e compiere delle
operazioni di contenuto molto sospetto. L'utenza
indicata nella telefonata corrisponde a quella
del pregiudicato catanese Mirabella Salvatore
(n.25.9.1943).

Il 29.3.1983, Bonica Marcello veniva
individuato mentre, alla guida dell'Alfetta

- Pag.4.452 -

targata Roma T-44655, accompagnava all'Aeroporto di Fiumicino Antonino Ferrera, il quale partiva alla volta di Catania (Fot.114722); inoltre, il 26.5.1983 a Catania, da casa di Pippo Ferrera, telefonava alla moglie per dirle che non sarebbe tornato a casa (Fot.114760).

Aggiungasi che l'Alfetta, usata dal Bonica a Roma per accompagnare i Ferrera, veniva notata, il 9.7.1983, a Catania davanti alla abitazione di un altro consociato, Savoca Carmelo (Fot.114760).

Queste risultanze, già per se' estremamente significative, risultano ampiamente confermate da quanto si e' esposto sul coinvolgimento dei Ferrera e dei Cannizzaro nel traffico internazionale di stupefacenti e sulle forniture di eroina agli stessi da parte dell'organizzazione di Koh Bak Kin.

Si richiamano in particolare, le dichiarazioni dello stesso Kin, di

- Pag.4.453 -

Dattilo Sebastiano, di Pietro De Riz e, soprattutto, di Thomas Alan; il primo, oltre a riferire analiticamente in ordine ai suoi contatti con l'organizzazione dei Ferrera, ha fotograficamente riconosciuto Bonica Marcello, soggiungendo trattarsi di quel Marcello da lui incontrato, in un ristorante, a Frascati: in quell'incontro erano presenti anche Pippo Ferrera, Pietro De Riz e Sergio Grazioli e si discusse dei pagamenti di forniture di eroina ((Fot.083496) - (Fot.085146)).

Il Bonica ha tentato anche di far valere una sua presunta infermità mentale ma la perizia psichiatrica disposta dall'Ufficio ha posto in evidenza che egli è solamente affetto da "sindrome borderline" (caratterizzata dall'alternanza di fasi di quiescenza comportamentale e fasi di attivazione dei contenuti patologici) ed è sicuramente capace di intendere e di volere ((Fot.123049) - (Fot.123065)).

- Pag.4.454 -

Del Bonica ha parlato, inoltre, Dattilo Sebastiano, il quale ha riferito di averlo incontrato nella villa di Giuseppe Ferrera, insieme con Salvatore Ercolano , prima di partire per la Grecia insieme col Ferrera e con l'Ercolano in relazione ad un affare concernente l'importazione in Italia di un ingente quantitativo di hashish.

Il prevenuto, pertanto, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di entrambi i reati contestatigli.

- Pag.4.455 -

Bono Alfredo

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.20) + (Vol.124/A f.33), (Vol.124/A f.70), (Vol.124/A f.79), (Vol.124/A f.80), (Vol.124/A f.81), (Vol.124/A f.85), (Vol.124/A f.104), (Vol.124/A f.108) + (Vol.124/B f.56), quale affiliato alla famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' rifiutato di rispondere alle contestazioni mossegli, stante l'assenza all'interrogatorio dei suoi difensori.

- Pag.4.456 -

Con memoria del 30 settembre 1985 la difesa dell'imputato ha eccepito la nullita' dell'interrogatorio, per mancato avviso ai difensori, ed ha chiesto l'immediata escarcerazione del Bono per mancato valido interrogatorio entro i termini prescritti dalla legge.

Risulta, invece, che l'avv. Salvatore Catalano, difensore dell'imputato, venne in data 6 ottobre 1984 regolarmente avvisato dell'espletamento dell'atto istruttorio, fissato per il successivo 10 ottobre 1984 (Vol.134 f.14) e meraviglia pertanto sia stata proposta la predetta eccezione di nullita'.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

Ed invero il suo organico inserimento nell'organizzazione mafiosa ed, addirittura, i suoi stretti legami col famigerato Luciano Leggio erano gia' emersi nel corso del procedimento concernente il sequestro degli industriali Torrielli e Rossi di Montelera, di cui tratta la sentenza della Corte

- Pag.4.457 -

di Appello di Milano del 12 dicembre 1979 ((Vol.220 f.1) e segg.). Durante quelle indagini, infatti, venne accertato, attraverso la testimonianza della teste Rita Ferrentina (Vol.220 f.170), che un appartamento in via Friuli 5 di Milano era stato abitato sin dall'agosto 1971 dai palermitani Giuseppe ed Alfredo Bono e Salvatore Enea, che circolavano armati e che ivi tenevano spesso "riunioni di mafia", cui intervenivano Luciano Leggio, Salvatore Riina ed altri.

E nella stessa richiamata sentenza della Corte di Appello e' cenno di altro significativo precedente del Bono, il quale, in data 25 febbraio 1974, era stato fermato in Palermo mentre, armato di una rivoltella calibro 38 e con falsi documenti intestati a tale "Bonomi Alfredo", si accompagnava ai pregiudicati Michele Zaza, Biagio Martello e Salvatore Santomauro (Fot.455933).

- Pag.4.458 -

Ma, tralasciando di considerare le piu' antiche vicende giudiziarie del Bono, va ricordato che in data 7 febbraio 1983 ((Vol.30/2 f.1) e segg.), con rapporto congiunto dei Centri Criminalpol Lombardia, Sicilia e Lazio, il prevenuto, unitamente al fratello Giuseppe ed altri numerosi personaggi, venne denunciato per il reato di associazione per delinquere all'autorita' giudiziaria di Roma e Milano con riferimento alla sua molteplice attivita' criminosa, prevalentemente esplicantesi nel campo del commercio delle sostanze stupefacenti e nel riciclaggio degli ingenti profitti cosi' ricavati.

La denuncia diede origine a due distinti procedimenti dinanzi a quelle autorita' giudiziarie e le relative istruttorie si sono recentemente concluse con ordinanze di rinvio a giudizio del 20 dicembre 1984 ((Vol.149/A f.2) e segg.) e del 25 marzo 1985 (Vol.196 f.1) e segg.).

- Pag.4.459 -

E' necessario, pertanto, far cenno delle risultanze di quei procedimenti, i cui provvedimenti conclusivi, cosi' come l'originario rapporto di denuncia ed i suoi allegati, sono stati acquisiti in copia al presente procedimento ai sensi dell'art.165 bis C.P.P.

Leggesi, tra l'altro, nell'ordinanza del Giudice Istruttore di Roma che Alfredo Bono e' risultato uno dei dirigenti al massimo livello dell'organizzazione criminale ed uno degli esponenti mafiosi di maggior rilievo.

Nel corso di intercettazioni telefoniche espletate in procedimento n.6122/82 pendente presso il Tribunale di Roma contro Badalamenti Gaetano + 18 emergevano suoi stretti rapporti col citato Badalamenti, con Gerlando Alberti, Enea Antonino, Brusca Bernardo, Vito Palazzolo, Girolamo D'Anna ed altri esponenti mafiosi, tutti coinvolti in attivita' palesemente illecite, come contrabbando di tabacchi e ricettazione.

- Pag.4.460 -

Dopo il menzeionato arresto del Bono, sorpreso in compagnia nel 1974 con Michele Zaza, venne nel 1977 nuovamente sorpreso, questa volta dai Carabinieri di Napoli, mentre partecipava ad un summit di esponenti di mafia e camorra (fra i quali Tommaso Spadaro e Salvatore Enea) nel ristorante Ferdinando di Napoli. Riusci' questa volta a sottrarsi all'arresto, esibendo falsi documenti intestati a tale Mascolino. Con gli stessi documenti venne poco tempo dopo sorpreso a Campione d'Italia in possesso di ingenti somme in valuta straniera (Vol.149/A f.314).

Nel 1978 venne arrestato a Viareggio sempre in compagnia di Michele Zaza e Salvatore Enea e nel 1982 a Palermo mentre si trovava insieme a Matteo Cristofalo e Francesco Di Matteo, quest'ultimo nipote di Antonio Salamone (Vol.149/A f.315).

Dalle dichiarazioni di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), Gabriella Tasso

- Pag.4.461 -

((Vol.18 f.116) + (Vol.86 f.135) + (Vol.123 f.132) e Giorgio Fontanella (Vol.186 f.141) emerge che il Bono era uno dei frequentatori degli uffici della Datra s.r.l. nella via Larga 13 in Milano, luogo di abituale convegno anche di tutti i fratelli Fidanzati, Ugo Martello, Gerlando Alberti, Vittorio Mangano, Carollo Gaetano e i fratelli Enea.

Nel 1982, sotto il falso nome di Federico Rocca, si incontra a Parigi col solito Zaza, con Nunzio Barbarossa ed Antonio Salamone ed altri incontri, come emerge dalle espletate intercettazioni telefoniche, ha nel corso dello stesso anno con altri esponenti del gruppo di Zaza (Vol.149/A f.317).

Francesco Gasparini ed altri personaggi sentiti nel corso del procedimento istruito in Roma hanno riferito della intensa attivita' del Bono nel traffico

- Pag.4.462 -

delle sostanze stupefacenti ed identiche sono le risultanze delle intercettazioni telefoniche espletate, dalle quali emerge che il Bono era uno dei terminali degli ingenti quantitativi di dollari provenienti dagli USA e provento certo del traffico di eroina (Vol.149/A f.317) e (Vol.149/A f.318).

Analoghe sono le risultanze del procedimento istruito dall'Autorita' giudiziaria di Milano, nella cui ordinanza di rinvio a giudizio e' altresì cenno di talune telefonate tra l'imputato ed il fratello Giuseppe, nel corso delle quali l'Alfredo chiama il congiunto "padrino"; dei falsi nomi costantemente usati dal Bono nelle conversazioni telefoniche intercettate; dei suoi costanti contatti con Salamone Antonio, Gaetano Fidanzati, Ugo Martello e Salvatore Enea e dei frequenti viaggi all'estero compiuti con costoro o per incontrarsi coi medesimi (Vol.196 f.112), (Vol.196 f.115), (Vol.196 f.124).

- Pag.4.463 -

Come sopra dimostrata la rete di collegamenti del Bono con i piu' prestigiosi esponenti delle organizzazioni criminali ed il suo diretto coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, occorre esaminare le dichiarazioni rese sull'imputato da Tommaso Buscetta, che confermano puntualmente tutte le gia' acquisite risultanze, chiarendo tuttavia l'organico inserimento del Bono nella associazione mafiosa Cosa Nostra ed il ruolo all'interno di essa.

Ha riferito il Buscetta che il Bono e' affiliato alla famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato, il cui capo e' Antonio Salamone, ed ha ricordato di averlo conosciuto all'Ucciardone nel 1974, allorché era stato arrestato insieme a Michele Zaza. In quella occasione il Bono gli venne ritualmente presentato come "uomo d'onore" e successivamente lo stesso gli preciso' la famiglia di appartenenza.

Ha aggiunto il Buscetta che vi era grande familiarita' tra il Bono e Michele Zaza, tanto che quest'ultimo si

- Pag.4.464 -

rivolgeva al primo chiamandolo "cumpariello", ossia padrino, ed anzi che tra le ragioni per le quali Zaza era divenuto "uomo d'onore" v'era proprio lo stretto legame con il Bono.

Anche Salvatore Contorno (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.72), (Vol.125 f.95), (Vol.125 f.115), (Vol.125 f.161) ha ribadito l'appartenenza dell'imputato a Cosa Nostra, pur indicandolo, con comprensibile imprecisione, non come affiliato alla famiglia di S.Giuseppe Jato, bensì a quella del fratello Giuseppe, con il quale lo ha detto particolarmente legato, nel traffico degli stupefacenti, ai fratelli Fidanzati, ai Ciulla ed agli ambienti napoletani.

E prima ancora Gennaro Totta (Vol.72 f.58) ne aveva rivelato i collegamenti coi fratelli Grado, che sulla piazza di Milano avevano preceduto i Fidanzati ed i Ciulla

- Pag.4.465 -

nel monopolizzare il traffico degli stupefacenti.

Sull'attività del Bono in Milano si è poi a lungo soffermato Angelo Epaminonda (Vol.172 f.54), (Vol.172 f.127), (Vol.172 f.146), (Vol.172 f.196), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209), (Vol.172 f.210), (Vol.172 f.223), (Vol.172 f.228) + (Vol.181 f.272), indicandolo come il maggior esponente, insieme a Gaetano Fidanzati ed a Salvatore Enea, della mafia siciliana nella città lombarda ed attivamente coinvolto nel traffico di droga.

Ha precisato l'Epaminonda di aver casualmente conosciuto il Bono nel corso di una rapina fatta con Francis Turatello in una bisca di Brera, dove il Bono si

- Pag.4.466 -

intratteneva a giocare e dove era stato anche malmenato dai rapinatori. Successivamente l'Epaminonda, per migliorare i suoi rapporti con lui, aveva inserito nel suo gruppo esponenti mafiosi o aspiranti tali, quali Alessandro Bronzini e Giuseppe Zanca, ma, per la naturale concorrenza fra i gruppi criminali e, secondo l'Epaminonda, anche perche' il Bono non aveva mai dimenticato l'offesa subita, aveva indotto i detti Bronzini e Zanca a distaccarsi da lui, cercando addirittura di convincere il Bronzini ad ucciderlo.

Ha ancora l'Epaminonda riferito sugli strettissimi legami fra il Bono e Lello Liguori, presso cui il palermitano riceveva ospitalita' durante i periodi di latitanza.

Quanto, infine, allo schieramento del Bono nel corso della c.d. "guerra di mafia", gia' sufficientemente indicativi sono i suoi legami parentali e mafiosi col fratello Giuseppe e coi fidanzati, ma ulteriori elementi emergono dall'esame di talune

- Pag.4.467 -

intercettazioni telefoniche espletate nel corso delle indagini conclusesi col menzionato rapporto del 7 febbraio 1983 ((Vol.30/2 f.1) e segg.).

Giova in proposito premettere che Antonio Salamone, capo della famiglia di S.Giuseppe Jato, anche se di fatto sostituito in tale carica da Bernardo Brusca, fido alleato dei corleonesi, si era da tempo reso irreperibile perche' allontanatosi arbitrariamente dal comune ove era stato inviato in obbligato soggiorno. Il Salamone, tuttavia, rientro' inaspettatamente in Italia il 25 ottobre 1982, ostentando la sua presenza all'evidente scopo di farsi subito rintracciare dagli organi di Polizia.

La circostanza, che risultava ancora inspiegabile ai redattori del citato rapporto del 7 febbraio 1983, appare esaurientemente chiarita nel rapporto data 28 gennaio 1985 del Nucleo Centrale Anticrimine (Vol.181 f.80), che, alla luce delle rivelazioni di Tommaso

- Pag.4.468 -

Buscetta, nel frattempo intervenute, fornisce una limpida spiegazione di numerose telefonate fra Antonio Salamone, il di lui fratello Nicola, Alfredo e Giuseppe Bono, intercettate nel corso di quelle indagini.

All'epoca il Salamone si trovava in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando frasi in chiave ed appellativi, dei quali solo le successive vicende hanno consentito l'interpretazione, lo informavano che, a seguito di voci denigratorie messe in giro sul suo conto probabilmente da Giuseppe Ganci, il Brusca, indicato con vari appellativi ma in una telefonata del 20 luglio 1982 fra il Salamone e il fratello Nicola chiamato da costui proprio "Bernardo", pretendeva che il suo "capo", per riabilitarsi all'occhio dell'organizzazione, compisse un non meglio precisato crimine in Brasile ai danni di una persona mai nominata, che non e' difficile immaginare fosse proprio Tommaso Buscetta. All'azione avrebbero dovuto partecipare Alfredo Bono, Nicolo' Salamone ed

- Pag.4.469 -

alcuni "picciotti" forniti da tale "Pine'", che tutto lascia intendere fosse proprio il famigerato Pino Greco detto "scarpuzzedda".

Le conversazioni telefoniche si protraggono per alcuni mesi, sempre sullo stesso argomento, inframezzate da viaggi di Nicolo' Salamone e Alfredo Bono in Brasile ed in Europa di Antonio Salamone.

Quest'ultimo tergiversa e prospetta piu' volte la difficulta' dell'operazione, cui e' con ogni evidenza decisamente restio, pur manifestando estrema prudenza e raccomandando in altre conversazioni con i suoi familiari di manifestare al Brusca il dovuto rispetto ed ossequio.

Il 25 ottobre, come si e' detto, Antonio Salamone rientra in Italia, cosi' autoescludendosi dall'organizzazione e lasciando campo libero al Brusca, fido alleato dei corleonesi, per conto dei quali evidentemente agiva al fine di sbarazzare il campo dall'ingombrante presenza del Salamone, esponente dell'ala mafiosa tradizionale ma ancora in grado di esercitare notevole potere.

- Pag.4.470 -

Nelle telefonate intercettate, per altro, si fanno parecchi riferimenti ad un "compare" di Bernardo Brusca, con il quale costui si consultava per decidere la sorte del Salamone, e non e' difficile immaginare che trattasi proprio di Salvatore Riina, anche per gli accenni degli interlocutori alla riunione di un "consiglio di amministrazione", cioe', palesemente, della Commissione di Cosa Nostra, della quale sia il Brusca che il Riina erano membri.

E quanto sopra esposto, conferma ulteriormente l'appartenenza del Bono al gruppo di potere, capeggiato dai corleonesi, che, scatenando la sanguinosa faida definita "guerra di mafia", ha stabilito la propria egemonia su Cosa Nostra.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84.

- Pag.4.471 -

Bono Giuseppe

Indicato da Tommaso Buscetta quale capo della "famiglia" mafiosa di Bolognetta ed alleato della fazione corleonese di Cosa Nostra nell'ambito della c.d. "guerra di mafia", venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, nonché numerosissimi omicidii, e vari reati minori connessi, commessi nell'ambito della faida scatenata dai corleonesi e dai loro piu' stretti alleati per stabilire la loro egemonia sull'associazione mafiosa eliminando l'asse Bontate-Inzerillo-Badalamenti e coloro che a questi erano rimasti fedeli.

I suoi stretti legami con la cosca corleonese risalgono ad epoca non piu' recente e chiaramente emergono dalle indagini conseguenti ai sequestri di persona cui nel nord dell'Italia si erano dedicati Luciano Leggio ed i suoi accoliti.

- Pag.4.472 -

Nel precedimento concernente il sequestro degli industriali Torrielli e Rossi di Montelera, di cui tratta la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 dicembre 1979 ((VOL.220 f.1) e segg.), venne accertato, attraverso la testimonianza dei testi Rita Ferrentina e Narciso Camparese (VOL.220 F.170), che l'appartamento di via Friuli n.5 di Milano era stato abitato sino all'agosto 1971 dai palermitani Giuseppe e Alfredo Bono e Salvatore Enea, che circolavano armati e che ivi spesso partecipavano a "riunioni di mafia", cui intervenivano Luciano Leggio, Salvatore Riina ed altri. Secondo poi il teste Sergio Nannini (VOL.220 f.483) il Bono ed il Leggio avevano pranzato a volte insieme presso la trattoria dallo stesso gestita ed in una occasione aveva visto il medesimo Bono coprire di ingiurie un onorevole siciliano, che diceva eletto con i suoi voti, che si era rifiutato di ospitare un suo "amico" in una sua villa romana.

- Pag.4.473 -

Tralasciando di considerare le piu' antiche vicende giudiziarie del Bono, va ricordato che in data 7 febbraio 1983, ((VOL.30/2 F.1) e segg.) con rapporto congiunto dei Centri Criminalpol Lombardia, Sicilia e Lazio, il Bono, unitamente al fratello Alfredo e ad altri numerosi personaggi, venne denunciato per il reato di associazione per delinquere all'autorita' giudiziaria di Roma e Milano con riferimento alla sua molteplice attivita' criminosa, prevalentemente esplicantesi nel campo del commercio delle sostanze stupefacenti e nel riciclaggio degli ingenti profitti cosi' ricavati.

La denuncia diede origine a due distinti procedimenti dinanzi a quelle autorita' giudiziarie e le relative istruttorie si sono recentemente concluse rispettivamente con ordinanze di rinvio a giudizio del 20 dicembre 1984 ((VOL.149/A f.2) e segg.) e del 25 marzo 1985 ((VOL.196) e segg.).

- Pag.4.474 -

E' necessario, pertanto, far cenno delle risultanze di quei procedimenti, i cui provvedimenti conclusivi, cosi' come l'originario rapporto di denuncia ed i suoi allegati, sono stati acquisiti in copia al presente procedimento ai sensi dell'art.165 bis C.P..

Leggesi, tra l'altro, nell'ordinanza del Giudice istruttore di Roma che il Bono e' risultato capo o, comunque, uno dei dirigenti al massimo livello della organizzazione criminale ed uno degli esponenti mafiosi di maggior rilievo.

Gia' il 7 settembre 1969, nel corso delle indagini relative alla morte di tale Serretti, veniva fermato nel ristorante Garfagnana di Milano in compagnia di Antonio Salamone, Bernardo Brusca e Giuseppe Musunsera (i primi due imputati nel presente procedimento).

Nel corso di intercettazioni telefoniche espletate in procedimento n.6122/82, pendente presso il Tribunale di Roma contro Gaetano

- Pag.4.475 -

Badalamenti + 18, emergevano i suoi stretti rapporti col citato Badalamenti, con Gerlando Alberti, Enea Antonino, Brusca Bernardo, Vito Palazzolo, Girolamo D'Anna ed altri esponenti mafiosi.

Negli stessi anni cui dette indagini si riferivano viene incriminato a Palermo nel c.d. processo dei "114" ed a seguito di tali vicende processuali si dà alla latitanza, con prolungati soggiorni all'estero, ove stringe legami con Giuseppe Ganci e Salvatore Catalano negli U.S.A., con le famiglie Cuntrera e Caruana nel Canada, ed in Venezuela, con gli stessi Cuntrera ed Antonio Salamone in Brasile, divenendo elemento di fondamentale cerniera fra diversi gruppi criminali operanti in diversi paesi del mondo. Tiene le fila del traffico di stupefacenti dall'Italia al Nord America e gestisce, sempre attraverso prestanomi, gli ingenti profitti di detto traffico, individuando canali di riciclaggio e forme di reinvestimento.

- Pag.4.476 -

A New York costituisce la società Pronto Demolition insieme a Salvatore Mazzurco, impresa ritenuta di copertura per il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico della droga. E' titolare di conti correnti, sui quali opera per suo conto Giuseppe Ganci, suo uomo di fiducia che cura i suoi interessi negli U.S.A., come emerge da talune intercettazioni telefoniche di conversazione tra la moglie del Bono, Antonia Albino, ed una sua interlocutrice, che fanno riferimento a conti sui quali per disposizione dell'imputato in esame opera il Ganci. Questi, per altro, si reca a prelevare l'Albino all'aeroporto di New York l'11 maggio 1982, in occasione di un viaggio della donna negli U.S.A.

A Caracas il Bono acquista proprietà immobiliari che poi cede ai Cuntrera. Altre operazioni del genere effettua in Brasile con gli stessi Cuntrera ed Antonio Salamone.

Nel 1980 si trasferisce a New York e appare ormai assunto a livelli di vertice. In

- Pag.4.477 -

talune telefonate intercettate con suoi interlocutori italiani viene rispettosamente chiamato con l'appellativo di "zio".

Una concreta manifestazione del suo potere e del suo prestigio e' costituita dalla sontuosa cerimonia nuziale celebrata a New York presso l'Hotel Pierre il 16 novembre 1980. Dal servizio fotografico effettuato nell'occasione risulta la presenza alla cerimonia dei massimi esponenti del crimine organizzato italiano ed italo-americano. Tra gli altri si notano: Giovanni Li Gammari, Salvatore Mazzurco, Giuseppe Ganci, Salvatore Catalano, Filippo Casamento, Onofrio Catalano, Francesco Castronovo, Gaetano Mazzara, Nunzio Guida, Frank Polizzi, Stefano Fidanzati, Pietro Inzerillo, Salvatore Inzerillo, Nicolo' Salamone, Baldassare Amato, Cesare Bonventre, Ugo Martello, tutti personaggi che poi risulteranno pesantemente coinvolti nei traffici di droga tra l'Italia e gli U.S.A., di cui si occupa altra parte della sentenza, e comunque

- Pag.4.478 -

nelle cruento vicende di Cosa Nostra, ed ai quali e' da aggiungere Michel Pozza, il personaggio cioe' venuto all'attenzione degli inquirenti nel corso delle indagini sugli affari canadesi di Vito Ciancimino.

All'inizio degli anni 80 il Bono fa rientro in Italia, nascondendosi nell'appartamento in Novara di tale Giovanni Savini, la cui utenza telefonica viene sottoposta ad intercettazione. Dalle conversazioni intercettate e dai paralleli servizi di appostamento emerge che egli tira le fila di vasta organizzazione criminale: ogni fatto di una certa importanza gli viene comunicato ed egli chiamato a decidere.

Che il Bono sia al centro di vasto traffico di stupefacenti con gli U.S.A. si desume non solo dal tenore delle telefonate intercettate, ma altresì, da un lato, dai suoi stretti legami con Giuseppe Ganci e Salvatore Catalano, che sono negli U.S.A. gli acquirenti delle partite di droga, dall'altro dalla circostanza, emersa dalle indagini bancarie, che gran parte delle somme inviate in

- Pag.4.479 -

Italia dagli Stati Uniti, attraverso conti svizzeri, risultano ritirate personalmente da Emanuele Bosco e da Romano Conte, suoi coimputati nel procedimento di Milano, che da molti anni, secondo le risultanze di quelle indagini, non sono altro che dei suoi galoppini.

Per altro nel corso delle stesse indagini risultano accertati i rapporti fra Salvatore Amendolito, cioè' la persona che per sua stessa ammissione effettuava le operazioni finanziarie per consentire l'ingresso in Italia dei narcodollari, e l'utenza di Novara del Savini in uso al Bono.

Analoghe sono le risultanze del procedimento istruito dall'autorità giudiziaria di Milano, nella cui ordinanza di rinvio a giudizio e', altresì, cenno di telefonate intercorse tra il Bono ed il fratello Alfredo, che lo chiama deferentemente "padrino"; di telefonate con Vittorio Mangano, che gli rivolge il rispettoso epiteto di "zio"; di telefonate con Nicola Capuano nel corso delle quali gli interlocutori si occupano di un procedimento a

- Pag.4.480 -

carico di Ugo Martello; di contatti telefonici con Gaspare Li Vorsi, con Antonino e Salvatore Enea, che tra l'altro il Bono incarica di reperirgli un appartamento a Palermo ove trascorrere l'estate.

E con Antonino Enea, Biagio Martello, fratello di Ugo e Stefano Fidanzati, il Bono risulta fermato a Palermo il 26 luglio 1982 all'uscita del ristorante "La Cuccagna", nei pressi di Piazza Politeama (VOL.30/2 f.92). Subito dopo, nel corso di una telefonata intercettata sulla utenza di Salvatore Enea (VOL.30/2 f.133), uno sconosciuto comunica a quest'ultimo che "Tonino si e' ammalato al Politeama e l'influenza lo ha portato via; anzi erano due le autobulanzze, pero' non so in quale ospedale lo hanno portato. Hai capito?".

Ed e' interessante notare il particolare linguaggio, proprio da iniziati, con il quale viene comunicata la notizia dell'arresto di Stefano Fidanzati (gli altri vennero

- Pag.4.481 -

nell'occasione rilasciati), il quale risultava colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Torino il 30 settembre 1981 in procedimento per traffico di sostanze stupefacenti che lo vedeva imputato insieme ad Angelo e Salvatore Rinella, strettamente imparentati coi Marchese di Corso dei Mille, il primo dei quali e' stato recentemente condannato all'ergastolo per l'omicidio di tali Benigno ed Alimena, reato contestatigli in concorso con Leoluca Bagarella, della famiglia di Corleone.

Con i Fidanzati, nonche' con Gerlando Alberti e Salvatore Enea, il Bono risultava per altro abituale frequentatore del ristorante Gallo Rosso di Milano, ove si recava spesso anche il fratello Alfredo. E nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha ammesso di aver frequentato anche gli uffici della Datra S.r.l. di via Larga 13 in Milano, luogo di abituale convegno, secondo le dichiarazioni di Luciano Ferri

- Pag.4.482 -

(VOL.86 f.138), Gabriella Tasso ((VOL.18 f.116) + (VOL.86 f.135) + (VOL.132 f.123)) e Giorgio Fontanella (VOL.86 F.141), anche di tutti i fratelli Fidanzati, Ugo Martello, Alfredo Bono, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti, Vittorio Mangano, Gaetano Carollo ed i fratelli Enea.

Uno di questi ultimi, Salvatore Enea, inteso "Roberto", risulta aver effettuato una significativa telefonata, intercettata il 14 luglio 1982 e riportata nella menzionata ordinanza del Giudice Istruttore di Milano.

Il suo sconosciuto interlocutore afferma tra l'altro che "per quanto riguarda quello che interessa a me, non c'e' niente, mentre per quell'altro, quello bianco, i vestiti bianchi, forse domani ci saranno, ma che pero' il prezzo e' intorno ai cento". Roberto risponde che

- Pag.4.483 -

il prezzo e' alto e il chiamante precisa "la nostra, quelli nostri, viene ad essere diciamo a 70".

A questo punto i due si chiedono se il contenuto di tale conversazione era stato riferito a "Giorgio", pseudonimo sicuramente usato da Giuseppe Bono. Dopo tornano a parlare di "vestiti bianchi" e di "vestiti neri" ed accennano al "paese sudamericano dove fa caldo".

Ora, secondo il linguaggio in uso tra i trafficanti di droga, il termine "vestiti bianchi" designa la cocaina o l'eroina e "vestiti neri" la morfina di base. E tale interpretazione trova conferma nel fatto che il giorno successivo "Roberto" riceve una telefonata da tale "Maurizio", il quale gli comunica di aver ricevuto altra telefonata da parte di "quello di Venezia, quello delle vongole", che gli aveva riferito che "la cosa e' andata bene". Commentando la notizia il "Maurizio" precisa "l'esame diciamo che ha fatto il figlio diciamo e' andato bene e' stato promosso".

- Pag.4.484 -

Avuta conferma dell'esito positivo dell'esame, il "Roberto" intima al "Maurizio" di non muoversi, dandogli le seguenti disposizioni "tu intanto procura per due, poi vai dal mio amico e ti fai dare 15; poi vai a trovare il mio compare e ti fai dare altri 15; poi fai in modo di apparire soltanto intermediario, in quanto per tutto il resto provvedo io". Quindi la conversazione prosegue tra "Maurizio" e "Tonino" (Antonino Enea) ed a quest'ultimo viene richiesto di informare "Colosseo" che l'appuntamento era stato rimandato di un giorno.

L'indomani Romano Conte, che deve pertanto ritenersi si identifichi nel "Colosseo", chiama "Roberto" chiedendogli se avesse visto "lui" per avvisarlo circa la variazione dell'appuntamento. Ed il "lui" altri non e' che Giuseppe Bono, poiche' lo stesso giorno Salvatore Enea chiama il ristorante "La Cuccagna" e riferisce che aveva telefonato "Colosseo" per informarlo della variazione delle ultime due cifre dell'utenza che doveva chiamare. Il Bono risponde di

- Pag.4.485 -

esserne gia' a conoscenza perche' glielo aveva detto Antonino Enea.

Come sopra dimostrati l'incredibile rete di collegamenti del Bono con la malavita internazionale ed il suo diretto coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, occorre esaminare le dichiarazioni rese sull'imputato da Tommaso Buscetta, che confermano puntualmente tutte le gia' acquisite risultanze, chiarendone tuttavia l'organico inserimento nella associazione mafiosa Cosa Nostra ed il suo ruolo all'interno di essa.

Ha riferito, infatti, il Buscetta ((VOL.124 f.20) e (VOL.124 f.132) + (VOL.124/A f.46), (VOL.124/A f.70), (VOL.124/A f.71), (VOL.124/A f.72), (VOL.124/A f.74), (VOL.124/A f.79), (VOL.124/A f.107), (VOL.124/A f.114), (VOL.124/A f.118) +

- Pag.4.486 -

(VOL.124/B f.54), (VOL.124/B f.55) e (VOL.124/B f.56)) di aver conosciuto Giuseppe Bono negli anni 60, quando costui non era ancora "uomo d'onore", essendo entrambi abitanti nel medesimo quartiere di Palermo. Nel 1973 o 1974, durante un comune periodo di detenzione con Alfredo Bono, questi gli aveva comunicato che il fratello era divenuto rappresentante della "famiglia" di Bolognetta, alla quale erano affiliati anche i fratelli Fidanzati, Ugo e Biagio Martello.

Durante il suo soggiorno in U.S.A. il Buscetta era stato messo da Salvatore Catalano in contatto con i Cuntrera di Siculiana, che vivevano a Montreal, i quali gli avevano parlato del Bono come di un grosso trafficante di droga e proprio a Montreal egli lo aveva, forse una sola volta, incontrato.

Rientrato a Palermo nel 1980 il Buscetta aveva appreso da Stefano Bontate che il Bono era proprio il fornitore di

- Pag.4.487 -

eroina dei Caruana e dei Cuntrera, che cio' pero' gli avevano taciuto in Canada. Secondo quanto riferito dal Bontate al Buscetta, il Bono non si era mai curato del trasporto di droga negli U.S.A., poiche', prima di trasferirsi ivi provvedeva alla consegna della sostanza stupefacente ai Caruana ed ai Cuntrera in Europa e successivamente era divenuto il terminale di arrivo oltre oceano della droga ivi spedita.

Anche l'imputato Salvatore Contorno ((VOL.125 f.15), (VOL.125 f.72), (VOL.125 f.95), (VOL.125 f.115), (VOL.125 f.127), (VOL.125 f.161)) ha indicato il Bono quale capo della famiglia di Bolognetta, alla quale ha detto affiliati i fratelli Fidanzati, i Ciulla, i Martello ed gli Enea. Ha precisato di aver partecipato ad un pranzo, offerto dopo la sua iniziazione a Milano dal Bono in un locale di Corso Buenos Aires, al quale erano

- Pag.4.488 -

intervvenuti alcuni dei Ciulla, Mimmo Teresi e Salvatore Federico. Ha aggiunto che la famiglia del Bono e' particolarmente legata ai Corleonesi.

Orbene, il pieno coinvolgimento del Bono e dalla famiglia "mafiosa" da lui capeggiata nella c.d."guerra di mafia" e cioe' nello sterminio dei prestigiosi capi Bontate ed Inzerillo e di coloro che ad essi erano rimasti fedeli, emerge non soltanto dagli accenni fatti dal Buscetta e del Contorno allo schieramento dal Bono assunto in tali vicende. Trattando dei fratelli Fidanzati, anch'essi della famiglia di Bolognetta, appare evidente quale fosse il campo scelto da costoro, divenuti acerrimi avversari dei fratelli Grado, sostanzialmente dai primi cacciati da Milano, evidentemente in pieno accordo col vertice della loro cosca mafiosa.

Ulteriori elementi emergono dall'esame di alcune intercettazioni telefoniche espletate nel corso delle indagini conclusesi col menzionato

- Pag.4.489 -

rapporto del 7 febbraio 1983 ((VOL.30/2 f.1)e segg.)).

Giova in proposito premettere che Antonio Salamone, capo della famiglia di S.Giuseppe Jato, anche se di fatto sostituito in tale carica da Bernardo Brusca, fido alleato dei corleonesi, si era da tempo reso irreperibile perche' allontanatosi arbitrariamente dal comune ove era stato inviato in obbligato soggiorno. Il Salamone, tuttavia, rientro' inaspettatamente in Italia il 25 ottobre 1982, ostentando la sua presenza, all'evidente scopo di farsi subito rintracciare dagli organi di Polizia.

La circostanza, che risultava ancora inspiegabile ai redattori del citato rapporto del 7 febbraio 1983, appare esaurientemente chiarita nel rapporto in data 28 gennaio 1985 del Nucleo Centrale Anti Crimine (VOL.181 F.80), che, alla luce delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, nel frattempo intervenute, fornisce una limpida spiegazione di numerose telefonate

- Pag.4.490 -

fra Antonio Salamone, il di lui fratello Nicola, Alfredo e Giuseppe Bono, intercettate nel corso di quelle indagini.

All'epoca il Salamone si trovava in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando frasi in chiave ed appellativi dei quali solo le successive vicende hanno consentito l'interpretazione, lo informavano che, a seguito di voci denigratorie messe in giro sul suo conto probabilmente da Giuseppe Ganci, il Brusca, indicato con vari appellativi ma in una telefonata del 20 luglio 1982 fra il Salomone ed il fratello Nicola chiamato da costui proprio "Bernardo", pretendeva che il suo "capo", per riabilitarsi all'occhio dell'organizzazione, compisse un non meglio precisato crimine in Brasile ai danni di una persona mai nominata, che non e' difficile immaginare fosse proprio Tommaso Buscetta. All'azione avrebbero dovuto partecipare anche Alfredo Bono, Nicolo' Salamone ed alcuni "picciotti" forniti da tale "Pine'", che tutto lascia intendere fosse

- Pag.4.491 -

proprio il famigerato Pino Greco "scarpuzzedda".

Le conversazioni telefoniche si protraggono per alcuni mesi, sempre sullo stesso argomento, inframezzate da viaggi di Nicolo' Salamone ed Alfredo Bono in Brasile ed in Europa di Antonio Salamone.

Quest'ultimo tergiversa e prospetta piu' volte la difficolta' della operazione, cui era con ogni evidenza decisamente restio, pur manifestando estrema prudenza e raccomandando in altre conversazioni con i suoi familiari di manifestare al Brusca il dovuto rispetto ed ossequio.

Il 25 ottobre 1982, come si e' detto, Antonio Salamone rientra in Italia, cosi' autoescludendosi dall'organizzazione e lasciando campo libero al Brusca, fido alleato dei corleonesi, per conto dei quali evidentemente agiva al fine di sbarazzare il campo della ingombrante presenza del Salamone, esponente dell'ala mafiosa tradizionale ma ancora in grado di esercitare notevole potere.

- Pag.4.492 -

Nelle telefonate intercettate , per altro, si fanno parecchi riferimenti ad un "compare" di Bernardo Brusca, con il quale costui si consultava per decidere la sorte del Salomone e non e' difficile immaginare che trattasi proprio di Salvatore Riina, anche per gli accenni degli interlocutori alla riunione di un "consiglio di amministrazione", cioe', palesemente, della "Commissione" di Cosa Nostra, della quale sia il Brusca che il Riina erano membri.

Il ruolo del Giuseppe Bono in questa vicenda non solo e' fatto palese dal pieno coinvolgimento del fratello Alfredo, a lui completamente subordinato (occorre ricordare che nel corso di talune conversazioni fra i due l'Alfredo da' al Giuseppe del "padrino"), ma anche dalla sua diretta partecipazione, che emerge, innanzi tutto, da una conversazione intercettata il 5 luglio 1982 fra i due fratelli Salamone, nel corso della quale Antonio accusa "Pippo" di incoerenza. Il Bono Giuseppe, infatti, gli avrebbe alternativamente suggerito talvolta

- Pag.4.493 -

di rientrare in Italia e talaltra di restarsene in Brasile.

In altra conversazione del 20 luglio Nicolo' Salamone riferisce al fratello Antonio di aver parlato a lungo del suo problema sia con Bernardo Brusca sia proprio con Giuseppe Bono, il quale gli aveva detto di essere stato perfettamente informato da "quello" dei termini della vicenda. E "quello" dovrebbe verosimilmente identificarsi in Giuseppe Ganci, i cui stretti rapporti col Bono sono noti, il quale in quel periodo si trovava in vacanza a Palermo con moglie e figlia.

Nella telefonata intercettata il successivo 6 ottobre Alfredo Bono comunica ad Antonio Salamone che il Brusca per dare il via all'operazione in Brasile attende di parlare con il "compare" (Salvatore Riina), il "grosso" (Giuseppe Bono), il "piccolo" (Salamone Nicolo') ed i "parenti" (i Greco), chiedendo loro di inviare tutti dei "picciotti" in Brasile, in modo che, compiuta l'operazione, nessuno avesse piu' da ridire.

- Pag.4.494 -

Quanto sopra esposto conferma ulteriormente l'appartenenza del Bono al gruppo di potere, capeggiato dai Corleonesi, che, scatenando la sanguinosa faida definita "guerra di mafia", ha stabilito la propria egemonia su Cosa Nostra e devono da cio' esser tratte le dovute conseguenze in ordine alla responsabilita' del capo della famiglia di Bolognetta in ordine a tutti i sanguinosi fatti di sangue inquadrabili in tale contesto.

Dei singoli episodi criminosi addebitati all'imputato trattano, comunque, apposite parti della sentenza.

Quanto ai reati contestatigli col mandato di cattura 323/84 (capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe) il Bono per tutte le considerazioni suesposte va rinviato a giudizio per risponderne.

- Pag.4.495 -

Bontate Giovanni

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff.80 e 166, (Vol.80 f.202)) come esponente della "vecchia mafia" trasmigrato dopo l'uccisione del fratello Stefano, avvenuta durante la sua detenzione, nei gruppi della c.d. "mafia vincente" ed accusato dallo stesso Sinagra di averlo in carcere indotto, anche con minacce, a simulare la pazzia nel corso del procedimento per la uccisione di Diego Di Fatta, vennero emessi nei suoi confronti ordini di cattura 286/83 e 288/83 del 2 gennaio 1984 nonche' mandato di cattura 33/84 del 2 febbraio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.374, 416 e 416 bis C.P.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.30), (Vol.124 f.37), (Vol.124 f.40);

- Pag.4.496 -

(Vol.124/A f.3), (Vol.124/A f.17), (Vol.124/A f.18), (Vol.124/A f.33), (Vol.124/A f.115)) concernenti l'appartenenza del Bontate alla "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesu', con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 gli furono ricontestati i suddetti reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975. Venne inoltre indiziato dell'omicidio del fratello Stefano, da lui avversato e messo in cattiva luce presso i capi delle altre "famiglie" mafiose, sempre secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

Si e' protestato innocente, respingendo decisamente l'addebito di essere corresponsabile della uccisione del fratello ed asserendo di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa e di sconoscerne i pretesi aderenti, ad eccezione di taluni, quali Michele Greco

- Pag.4.497 -

e Pietro Lo Iacono, con i quali aveva intrattenuto soltanto rapporti commerciali. Ha precisato anche di non conoscere il Buscetta (risulta pero' aver emesso nel 1978 un assegno del consistente importo di lire 10.000.000 a favore di Vincenzo Buscetta, fratello di Tommaso).

Ha sottolineato di essere in stato di detenzione sin dal 1980 ed in molto precarie condizioni di salute, a causa delle quali era stato necessario un lungo periodo di degenza ospedaliera esterna e quindi presso l'infermeria del carcere, e, pertanto, di non essersi trovato nelle condizioni di poter svolgere dopo l'arresto qualsiasi attivita' criminosa, alla quale per altro anche precedentemente era rimasto estraneo.

Quest'ultima affermazione, per vero, mal si concilia con le risultanze del procedimento penale contro Sollena Salvatore ed altri, fra i quali lo stesso Bontate, imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, conclusosi

- Pag.4.498 -

con la condanna del Bontate per tale reato
pronunciata con sentenza del Tribunale di
Palermo del 21 luglio 1982 (Vol.217 f.3),
confermata il 16 novembre 1983 dalla Corte di
Appello (Vol.217 f.216) e divenuta irrevocabile
(Vol.217 f.242).

Trattasi di una complessa indagine
iniziata dal compianto dr. Giorgio Boris
Giuliano, dirigente della Squadra Mobile di
Palermo, che consentì negli anni 1978 e 1979 la
scoperta di vasta organizzazione criminosa
facente in Palermo capo al Bontate, dedita alla
introduzione negli U.S.A di forti quantità di
eroina ed al riciclaggio, utilizzando l'opera di
disonesti funzionari di banca, della valuta
americana ottenuta in contropartita. La banda
era in buona parte composta da elementi poi
rivelatisi appartenenti a Cosa Nostra, secondo
le rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore
Contorno, quali lo stesso Bontate, Salvatore
Marsalone, Francesco Paolo Levantino e Francesco
Adelfio.

- Pag.4.499 -

Ma ancor prima delle rivelazioni del Buscetta e del Contorno l'appartenenza del Bontate agli ambienti mafiosi e la sua partecipazione a significative occasioni di incontro tra prestigiosi esponenti di Cosa Nostra era emersa dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.18), che lo indico' fra i partecipanti ai festeggiamenti per il matrimonio di Stefano Pace presso il locale "La Nave" di Vincenzo Caruso, insieme a tutti gli Zanca, Ignazio e Giovan Battista Pullara' ed altri numerosi bosses, coloritamente definiti dal Calzetta "i megghiu cristiani".

Fin dal 1971, inoltre, il Bontate risulta legato al coimputato Domenico Federico, elemento di spicco della cosca di Corso di Mille, con il quale a quell'epoca entro' in societa' per avviare una attivita' nel settore edilizio: il che conferma quanto riferito dal Calzetta (fasc. pers. I f.183), secondo cui in tale settore il Federico operava quale prestanome di numerosi

- Pag.4.500 -

mafiosi e cio' per mezzo della Federico Costruzioni ed altre societa' solo formalmente a lui intestate.

Secondo Tommaso Buscetta, il Bontate e' "uomo d'onore" della famiglia di S. Maria di Gesu', gia' capeggiata dal defunto padre Francesco Paolo Bontate, che alla sua morte era stato sostituito in tale carica dal figlio maggiore Stefano. Costui, cui il Buscetta era legatissimo, ebbe a confidargli (e conferma il Buscetta ne ebbe anche dalle confidenze in proposito fattegli da Giuseppe Calo') che il fratello Giovanni, invidioso del suo potere e delle sue ricchezze (Stefano era divenuto erede della cospicua fortuna dello zio Girolamo, diventato cieco a causa di un diabete di cui soffriva e da lui amorevolmente curato sino alla sua morte), tramava alle sue spalle, lamentandosi con i corleonesi, con Michele Greco e con Pippo Calo' delle asserite angherie subite da parte del congiunto. Nella famiglia di S. Maria

- Pag.4.501 -

di Gesu' cio' aveva provocato un notevole raffreddamento di rapporti fra il capo e gli affiliati Pietro Lo Iacono, Pullara' Ignazio e Giovan Battista, che avevano preso le difese di Giovanni. E alla morte di Stefano, infatti, la reggenza della cosca venne significativamente affidata a questi ultimi, mentre i piu' fidati gregari di Stefano furono dopo breve tempo eliminati.

Giovanni Bontate ha decisamente negato di aver mai avuto contrasti col fratello, asserendo che tra lui e il congiunto non v'era alcuna differenza di ricchezze poiche' entrambi avevano ereditato in parti eguali il patrimonio del genitore e dello zio e gestito in comune tale proprieta'. Ha addotto in proposito taluni testi a discolpa.

Dagli accertamenti espletati dall Guardia di Finanza (all. CXXVI alle dichiarazioni di Buscetta Tommaso al (fot.455162)) emerge invece ampia conferma di quanto dal Buscetta dichiarato, risultando che Girolamo Bontate nomino' solo il nipote Stefano

- Pag.4.502 -

erede universale, dopo, tra l'altro, aver in vita acquistato a nome del medesimo taluni immobili dei quali s'era riservato l'usufrutto, consolidatosi alla sua morte all'nuda proprieta' ed ulteriormente cosi' accrescendo il patrimonio dell'erede.

La circostanza, documentalmente accertata, smentisce quanto dichiarato da Margherita Teresi (Vol.181 f.68), vedova del Bontate, secondo cui i due fratelli avevano ricevuto in parti eguali dal padre e dallo zio. Dalle stesse dichiarazioni della Teresi e dalle ammissioni di Giovanni Bontate emerge tuttavia un'altra significativa circostanza: in vita Stefano Bontate aveva ottenuto dal fratello Giovanni una procura generale che gli consentiva di amministrare liberamente anche i beni di costui, che pertanto teneva in posizione di assoluta subordinazione.

Quanta credibilita' debba attribuirsi alle dichiarazioni della Teresi ed a quella di Giovanna Citarda (Vol.181 f.67), vedova di Girolamo

- Pag.4.503 -

Teresi, che hanno affermato, in contrasto col Buscetta, che erano ottimi i rapporti fra i due fratelli, a questo punto e' facile giudicare, non potendosi tuttavia omettere di sottolineare il cinismo dell'imputato, che ha ritenuto di dover addurre a sua discolpa testi, entrambe vedove di due delle piu' importanti vittime della "guerra di mafia", rimaste evidentemente in balia degli assassini dei coniugi, che invece non sembrano aver cagionato timore alcuno a Giovanni Bontate, il quale risulta anzi essersi del tutto affidato alla loro protezione sin da periodo di poco successivo alla morte di Stefano.

All'epoca (23 aprile 1981) egli si trovava gia' detenuto perche' colpito da mandato di cattura emesso nei suoi confronti nel corso del procedimento contro Sollena Salvatore ed altri, cui prima si e' accennato.

Dopo qualche tempo venne ricoverato presso un ospedale esterno a causa delle sue condizioni di salute. Con ordinanza del 4 agosto 1982 (fasc. pers. f.25) il Giudice di Sorveglianza ne

- Pag.4.504 -

dispose il rientro presso la locale Casa Circondariale, doverosamente disponendo una "particolare sorveglianza a vista per salvaguardare la sua incolumita' fisica". Senonche' lo stesso Bontate, asserendo di non nutrire timore alcuno per la sua vita, chiese immediatamente l'abolizione del particolare regime disposto nel suo esclusivo interesse, ragionevolmente allora ritenendosi che gli assassini del fratello potessero avere intenzione di sbarazzarsi anche di lui. E risulta che da quel momento abbia addirittura diviso la sua cella con notissimi esponenti della sua e di altre cosche mafiose vicini a coloro cui l'omicidio del congiunto e' stato addebitato ((Vol.14 f.177) fasc. pers. f.27).

Da quanto sopra esposto risultano appieno riscontrate le dichiarazioni di Stefano Calzetta (Vol.11 f.66) e Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. f.80, (Vol.80 f.202)), secondo il primo dei quali il Bontate, come riferitogli da

- Pag.4.505 -

Carmelo Zanca, "si comportava bene in carcere", mentre il secondo ha riferito che l'omonimo cugino Tempesta gli confido' che il fratello di Stefano era, in carcere, "passato dalla vecchia alla nuova mafia".

E Salvatore Coniglio (Vol.206 f.36), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.68), (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.80), (Vol.206 f.96), (Vol.206 f.97), (Vol.206 f.161) e (Vol.206 f.162), con piu' ricchezza di particolari, ha narrato che il Bontate, da lui conosciuto in carcere, era ivi divenuto "figlioccio" di Pietro Lo Iacono (imputato dell'omicidio del fratello) e che l'avvenimento era stato adeguatamente festeggiato con champagne. Nella cella del "padrino" poi, secondo Salvatore Anselmo (Vol.133 f.262), il Bontate si recava spesso a mangiare.

- Pag.4.506 -

Ultima decisiva conferma alle dichiarazioni del Buscetta sui rapporti fra i fratelli Bontate e' fornita dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.24), (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.114), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.171), che di Stefano erano fidatissimo gregario, il quale ha riferito che Giovanni era tutt'altro che legato al congiunto e che la contraria opinione della vedova di Stefano (e di quella di Girolamo Teresi) era a suo avviso spiegabile con il fatto che mai costui avrebbe fatto qualcosa contro il fratello o avrebbe mai parlato con sua moglie (e il Teresi con la sua) dei suoi dissapori con lui.

Appare, pertanto, piu' che sufficientemente provata l'appartenenza di Giovanni Bontate a Cosa Nostra, sia nell'epoca

- Pag.4.507 -

precedente alla sua carcerazione, sia durante quest'ultima ed in posizione, sia prima che dopo l'uccisione di Stefano, vicina agli avversari di costui.

Quanto al perdurare dei vincoli associativi anche nel corso della detenzione si rimanda a quanto in proposito osservato nella parte generale della sentenza, sottolineando pero' in questa sede che proprio le vicende del Bontate costituiscono l'ennesima riprova dell'assunto circa la riproposizione entro le mura carcerarie dei legami e delle gerarchie regolanti Cosa Nostra e la perdurante efficacia intimidatrice del vincolo associativo anche nei riguardi dei soggetti, mafiosi e non mafiosi, che trovansi detenuti.

E il Bontate, secondo quanto denunciato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 80 e 166, (Vol.80 f.202)), fu proprio protagonista, all'interno del carcere, del grave atto di intimidazione mafiosa costituito dall'ingiunzione, anche con minacce, fatta allo stesso Sinagra di continuare a simulare la

- Pag.4.508 -

pazzia nel tentativo di sottrarre se' ed i suoi complici alle responsabilita' conseguenti all'omicidio di Diego Di Fatta.

L'episodio forma oggetto della contestazione del resto di cui all'art.374 C.P., addebitato al Bontate ed altri con ordine di cattura n.286/83 del 2 gennaio 1984, per la cui trattazione si rimanda alla parte della sentenza che specificamente se ne occupa.

In questa sede, al fine di lumeggiare ulteriormente la personalita' dell'imputato, rivelatosi non nuovo a tentativi di frode processuale analoghi a quello narrato dal Sinagra, occorre invece accennare ad un interessante carteggio rinvenuto nel corso di perquisizione presso l'abitazione dell'indiziato Innocenzo Pasta e costituito da talune lettere inviate dal Bontate a costui, gia' suo compagno di detenzione, dopo la scarcerazione del medesimo (Vol.138 f.1).

Nelle quattro lettere, che il Bontate ha riconosciuto scritte di suo pugno pur

- Pag.4.509 -

dicendosi non in grado di darne spiegazione alcuna, l'imputato impartisce al Pasta varie disposizioni tendenti ad esercitare pressioni indebite sui periti, che erano stati nominati nel corso del procedimento Sollena per accertarne le condizioni di salute, ed, addirittura, anche ad alterare il risultato degli esami specialistici cui doveva essere sottoposto, mediante il reperimento di un campione di sangue di "una persona molto anemica che abbia pochissimi globuli rossi".

Fra le persone cui il Bontate suggerisce al Pasta di rivolgersi per ricevere aiuto in tale fraudolenta attivita', spicca il nome del Prof. Andrea Vassallo, primario ortopedico dell'Ospedale Cervello e "uomo d'onore" legato ai Di Carlo di Altofonte ed a numerosissimi altri esponenti mafiosi, secondo le rivelazioni di Salvatore Contorno e gli accertamenti istruttori condotti, che vengono esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della sua posizione.

- Pag.4.510 -

Del Vassallo e di altri interessanti personaggi risulta inoltre annotato, con particolari artifici per mascherarlo, il numero telefonico di casa e di ufficio in altri appunti manoscritti vergati sul retro di altra lettera sequestrata al Pasta, ma sicuramente riferibile al Bontate, trattandosi della minuta di una sua istanza presentata nel suaccennato procedimento penale a suo carico.

Sono (vedi rapporto Carabinieri del 4 ottobre 1983 a (Vol.138 f.21)) le utenze telefoniche della sala da barba di Luigi Gatto, luogo di ritrovo, anche secondo Stefano Calzetta (Vol.11 f.70), (Vol.11 f.206) e Bruno Felice (Vol.90 f.55), di numerosissimi esponenti mafiosi, quali Emanuele D'Agostino, Rosario Mistretta, Giovanni Di Pasquale, Mario Prestifilippo e lo stesso Giovanni Bontate, come dal Gatto riferito

- Pag.4.511 -

(Vol.186 f.20); di Santo Pace (Vol.186 f.21)+(Vol.186 f.126), tecnico presso l'Ospedale Cervello ove presta servizio il Vassallo; di Giacomo Salvatore Grigoli (Vol.186 f.127), tecnico del laboratorio di analisi di Villa Sofia, che con ogni evidenza si identifica nel "Toto' Grigoli" menzionato nella lettera del Bontate al Pasta a proposito dello scambio dei campioni di sangue, di Francesca Buzzotta (Vol.186 f.133), altra infermiera presso lo stesso Ospedale Cervello.

Ritornando ai manoscritti sequestrati al Pasta, va ulteriormente sottolineato che fra le disposizioni impartite a costui dal Bontate ve ne sono alcune riferentesi ad oscuri movimenti di denaro, da attuare manovrando libretti di risparmio esistenti presso sportelli bancari dai compiacenti direttori, ed a significative spartizioni di somme fra vari personaggi indicati con nomignoli o semplici iniziali. Sia il Bontate che

- Pag.4.512 -

il Pasta (Vol.186 f.112) si sono rifiutati di fornire in merito accettabili spiegazioni, sicche' anche tale elemento costituisce serissimo indizio della perdurante illecita attivita' del Bontate durante lo stato di detenzione tramite suoi emissari esterni.

Non possono, pertanto, sussistere seri dubbi sulla sufficienza degli elementi di colpevolezza raccolti a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato i precedenti ordini di cattura 288/83 e mandato di cattura 33/84.

Quanto all'ordine di cattura 286/83, con il quale e' stato contestato al Bontate il reato di cui all'art.374 C.P., l'imputato va egualmente rinviato a giudizio per risponderne, essendo stati parimenti raccolti a suo carico sufficienti elementi di colpevolezza, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'episodio.

- Pag.4.513 -

Quanto, infine, ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, va osservato che il pieno coinvolgimento del Bontate nel traffico delle sostanze stupefacenti, già per altro giudizialmente ed irrevocabilmente accertato nel corso del citato processo Sollena, e' altresì provato dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che ricevette in proposito le confidenze di Stefano Bontate e di Salvatore Inzerillo.

Sintomatici sono al riguardo i particolari legami, documentati anche dalle indagini bancarie, fra l'imputato, Michele Greco e Salvatore Marsalone; il primo di costoro gestore in proprio, secondo il Contorno, di una raffineria di eroina e l'altro, come dallo stesso Contorno riferito, chimico esperto occupato nella raffineria medesima.

Altra interessante risultanza delle indagini bancarie riguarda il reperimento di una assegno emesso del Bontate a favore di Ignazio Ingrassia, colpito dal mandato di

- Pag.4.514 -

cattura 361/84, il cui nome era già emerso nel noto procedimento contro Rosario Spatola ed altri e nella parte delle indagini, di cui tratta la presente sentenza, relativa ai traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro. Altri rapporti bancari risultano tra il Bontate, i Saccone, Domenico Sanseverino, Ludovico Bisconti ed il Principe Vanni Calvello di S.Vincenzo, tutti accusati di appartenere a Cosa Nostra.

Ne' va trascurato, trattandosi di elemento comprovante il perdurante coinvolgimento del Bontate nel traffico degli stupefacenti anche durante la sua detenzione e, quindi, in epoca successiva ai fatti presi in esame nel procedimento Sollena, che in una delle menzionate lettere dirette al Pasta dal Bontate (Vol.138 f.12), costui parla di certo "Testone" che ha "portato" dei soldi dell'ordine di decine e decine di milioni, che l'imputato prescrive al Pasta come distribuire fra diversi interessati.

- Pag.4.515 -

Orbene, e' noto ed e' stato confermato da Tommaso Buscetta che fra i personaggi di Cosa Nostra "Testone" e' soprannominato Pietro Vernengo, trafficante di droga e gestore della raffineria di eroina scoperta in via Messina Marine. Inoltre tutto il tenore della lettera perfettamente collima con le rivelazioni di Tommaso Buscetta circa le modalita' con le quali, anche senza direttamente occuparsi dei traffici, e' ben possibile per gli esponenti di Cosa Nostra negli stessi inserirsi, impiegandovi ingenti capitali per finanziarli e ricevendone di ingentissimi al termine delle relative operazioni, senza essersi mossi da casa o, come nel caso del Bontate, dal carcere.

Per rispondere altresì dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli col mandato di cattura 323/84, l'imputato va pertanto rinviato a giudizio.

- Pag.4.516 -

Bonura Francesco

Il Bonura e' stato indicato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno (Vol.124 f.9), (Vol.124 f.10); (Vol.125 f.10) quale capo della famiglia mafiosa di Uditore, carica alla quale sarebbe assunto dopo la scomparsa di Giuseppe Inzerillo, di cui il Bonura era il vice. Ha riferito, in particolare, il Buscetta che l'Inzerillo gli parlava del Bonura come "uomo valoroso", il che stava a significare che era un killer; circostanza questa che trova un ben preciso riscontro processuale, essendo stato il Bonura tratto in arresto il giorno 5/6/1982 nella quasi flagranza dell'omicidio di tali Chiazzese e Dominici, due meccanici uccisi all'interno di una officina sita in questa via Evangelista Di Blasi.

- Pag.4.517 -

Il Bonura, infatti, veniva tratto in arresto da personale di una "volante" della polizia, mentre, alla guida della sua autovettura Golf, a bordo della quale si trovava tale Fontana Stefano, tentava di sfuggire all'inseguimento, posto in essere dagli agenti della suddetta "volante", che poco prima avevano notato un gruppo di persone, tra cui il Bonura ed il Fontana, provenire di corsa proprio dalla via Evangelista Di Blasi, e fuggire a bordo di tre autovetture (tra cui appunto la Golf bianca del Bonura), che si trovavano parcheggiate in un piazzale antistante la Chiesa di Villa Turrisi - poco distante dalla via Di Blasi - e cio' dopo che, sempre nel piazzale di cui sopra, era stata data alle fiamme, dai due individui che si erano trasferiti sulla Golf bianca, una autovettura Alfasud, verosimilmente impiegata per la consumazione degli omicidi e risultata rubata.

La causale del duplice omicidio, nonche' degli omicidi in danni di tali Celesia, Carcione, Stellato e Dominici (tutti consumati nel breve arco di tempo

- Pag.4.518 -

compreso tra il 15.5.1982 ed il 5.6.1982), dei quali pure veniva dato carico al Bonura, e' stata indicata dagli organi di Polizia nel fatto che il Bonura , elemento di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, aveva voluto identificare e punire gli autori della sanguinosa rapina, perpetrata il 30 marzo 1982 nel Supermercato gestito dai fratelli Mannino (personaggi a lui vicini); autori individuati in coloro che frequentavano e si riunivano nella officina del Dominici, e che, tra l'altro, erano anche i responsabili di numerose rapine consumate nel rione Uditore e Passo di Rigano, appunto di influenza del Bonura .

Tale causale, alla luce delle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, viene oggi rafforzata e consolidata; ma soprattutto tali dichiarazioni chiariscono quello che era rimasto un punto oscuro delle indagini istruttorie, e cioe' la motivazione che poteva avere indotto il Bonura, noto imprenditore edile, conosciuto negli ambienti "bene" di Palermo, a partecipare in prima persona ad un delitto cosi' efferato.

- Pag.4.519 -

Ebbene, la risposta la fornisce oggi Buscetta, il quale ha indicato il Bonura quale "uomo valoroso" e cioè "killer". Il Bonura quindi partecipa, o comunque interviene personalmente, nell'esecuzione del duplice omicidio, per dare ancora una volta prova delle proprie "valentia" e "abilita'" e, quindi, per rafforzare ulteriormente il suo prestigio il seno alla famiglia mafiosa di cui, da poco tempo, era il capo per essere succeduto a Giuseppe Inzerillo.

Il Buscetta, infatti, dopo avere riferito che, per quanto riguarda la composizione della "Commissione", certamente, dopo la uccisione di Bontate ed Inzerillo, erano rimasti i capi mandamento che non si erano schierati a favore di questi ultimi, ha precisato che la reggenza delle famiglie Bontate ed Inzerillo era stata affidata ad altri, ed in particolare ad uno dei Pullara' e a Pietro Lo Jacono per S. Maria di Gesu', a Salvatore Buscemi per Passo di Rigano, ed a Francesco Bonura per quanto riguardava la famiglia di Uditore.

- Pag.4.520 -

Il Buscetta, pur ignorando se costoro facessero parte della "Commissione", ha tuttavia precisato che il sistema della reggenza di alcune famiglie (fatto del tutto nuovo per "Cosa Nostra") era stato dettato dalla necessita' di assicurare il funzionamento delle famiglie maggiormente colpite dalla guerra di mafia; guerra che aveva, con le numerose uccisioni, sconvolto l'assetto delle stesse.

In tali casi la "Commissione" aveva posto provvisoriamente a capo di alcune famiglie tra cui, come si e' visto, quella di Uditore, alcuni uomini di propria fiducia, e cioe' graditi ai "Corleonesi", se non addirittura dagli stessi imposti (Vol.124 f.98). Da cio' discende che il Bonura, in quanto nominato reggente della famiglia di Uditore, era certamente personaggio vicino ai Corleonesi; il che induce a ritenere fondato quanto riferito dagli organi investigativi nel rapporto giudiziario del 13 luglio 1982, secondo cui il Bonura Salvatore, socio nella "Calcestruzzi Palermo" S.p.A., era stato tra coloro che avevano, insieme a Montalto

- Pag.4.521 -

Salvatore, tradito il clan degli Inzerillo, cui in precedenza appartenevano, ed in seno al quale erano molto vicini a Salvatore Inzerillo.

Non e' infatti senza significato che, a seguito della scomparsa di Inzerillo Giuseppe e della uccisione di Inzerillo Salvatore, i cui autori sono stati indicati da Buscettanei "corleonesi", sia stata affidata proprio al Buscemi e al Bonura la reggenza rispettivamente delle famiglie di Passo di Rigano e di Uditore.

Che il Bonura poi abbia avuto parte attiva nel piano, volto alla eliminazione fisica degli aderenti alle due potenti famiglie mafiose dei Bontate e degli Inzerillo, ed in particolare nella uccisione del Di Maggio Calogero e dell' Inzerillo Santo, e' evidenziato dal fatto che costoro scomparvero dopo avere partecipato ad un incontro di chiarimento, avvenuto il 26 maggio 1981, all'interno della "Calcestruzzi Palermo" S.p.A. (di cui il Bonura e' socio), e dove i due si erano recati, portando con se' una valigia

- Pag.4.522 -

piena di dollari, e nel tentativo di sanare la frattura determinatasi tra le organizzazioni mafiose palermitane. A seguito di tale soppressione, molti aderenti al clan degli Inzerillo (tranne il Bonura ed il Buscemi, che pur facevano parte di tale "Famiglia") si allontanarono da Palermo diretti negli Stati Uniti.

Quanto sopra ha, peraltro, trovato un concreto riscontro nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di Inzerillo Salvatore; dalle intercettazioni telefoniche, infatti, disposte in quel contesto, e' emerso che l'ing. Ignazio Lo Presti (scomparso in quanto vittima di "lupara bianca") nell'informare della grave situazione venutasi a determinare nel palermitano tale "Roberto", (poi identificato in Tommaso Buscetta) che telefonava dal Brasile, lasciava intendere che l'Inzerillo Santo doveva essere stato ucciso ((v. rapp. giudiz. del 13 luglio 1982, f.30 e 31) - (Vol.1- f.90)) ed ha altresì trovato ulteriore riscontro nella

- Pag.4.523 -

uccisione di Inzerillo Pietro (fratello di Salvatore), avvenuta negli U.S.A.

La circostanza che il Bonura, pur in presenza di un chiaro disegno volto, come si e' detto, alla eliminazione fisica degli adepti al clan Inzerillo, non abbia ritenuto di allontanarsi da Palermo per sfuggire ad una eventuale eliminazione, ma addirittura sia stato designato quale reggente della famiglia di Uditore, costituisce la riprova piu' evidente del fatto che lo stesso, alleatosi con i "Corleonesi", abbia fatto parte di quel gruppo di traditori che, profittando della fiducia delle vittime, fondata sulla appartenenza allo stesso clan, procedette alla attuazione del piano di sterminio di quanti erano rimasti fedeli alle famiglie Bontate ed Inzerillo, e di coloro che comunque potevano rappresentare un pericolo per il nuovo equilibrio che si andava realizzando. Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura del 17/8/1982 e del 31/5/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

- Pag.4.524 -

Interrogato dal P.M., il Bonura ha negato di conoscere sia Salvatore Inzerillo che i componenti della famiglia Di Maggio; circostanza questa ultima che appare certamente poco credibile, considerato che la "Calcestruzzi S.p.A." di cui, come si e' detto, il Bonura e' socio, gravita nella zona di Bellolampo, ove notoriamente la suddetta famiglia Di Maggio esercitava la propria sfera di influenza. A seguito delle dichiarazioni rese dal coimputato Buscetta Tommaso, contro il Bonura Francesco e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati, oltre ai reati di cui ai precedenti provvedimenti restrittivi, i delitti p. e p. dagli artt. 416 bis C.P.. e 71 della legge n.685 del 1975 nonche' il concorso in diversi omicidi.

Interrogato nuovamente, l'imputato insisteva nelle discolpe gia' addotte che, per le considerazioni che precedono, non possono trovare ingresso processuale a fronte della imponente consistenza degli elementi probatori a suo carico.

- Pag.4.525 -

Fra l'altro va rilevato come il Bonura abbia intrattenuto rapporti anche con il coimputato Vito Ciancimino.

L'imputato, infatti, e' risultato, attraverso indagini effettuate dal Nucleo Regionale di P.T. della Guardia di Finanza, essere stato liquidatore della Immobiliare LU.RA.NO. s.r.l., con sede in Palermo via N. Sauro 118, costituita in data 5.9.1967, con un capitale sociale di lire 210 milioni. Tale societa', con atto di compravendita del 14.2.1977, ha venduto a Ciancimino Giovanni (figlio di Vito, nato a Palermo il 21/10/1955) un appartamento sito in Palermo via N. Sauro n.120 per il prezzo dichiarato di lire 12.000.000; somma questa che deve ritenersi di pertinenza del Ciancimino Vito, avuto riguardo alla eta' del figlio (poco piu' che ventenne alla data dello acquisto), che non poteva allora disporre di alcun reddito proprio (vedi rapporto della G.di F.in data 28/10/1984).

Non vi e' dubbio, poi, che il Bonura deve rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e

- Pag.4.526 -

detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, avuto riguardo alla sua posizione di capo della famiglia di Uditore ed in relazione a quanto dichiarato dal Buscetta, secondo cui tutte le famiglie mafiose sono interessate al traffico di droga, traffico in cui la famiglia degli Inzerillo svolgeva un ruolo particolarmente attivo.(Vol.124 f.115).

Per quanto precede va disposto il rinvio a giudizio del Bonura Francesco, per rispondere dei reati associativi allo stesso ascritti ai capi 1) 2) 3) 4) del mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 (capi 1, 10, 13, 22).

Il Bonura, infine, a riprova della posizione di rilievo di cui gode in seno all'organizzazione mafiosa ed in qualita' di capo della famiglia di Uditore, deve rispondere di numerosi omicidi dei quali viene trattato dettagliatamente in altra parte del presente provvedimento.

- Pag.4.527 -

Borrelli Stefano

Il Borrelli e' imputato del delitto di falsa testimonianza (capo 442) in relazione alle mendaci dichiarazioni rese all'istruttore circa un'operazione bancaria riguardante i rapporti sottostanti alla richiesta di assegni circolari per lit.190 milioni, emessi dalla Banca Commerciale Italiana nel febbraio 1981 e, successivamente, versati nel c/c di Vito Ganci.

A seguito delle dichiarazioni rese dal Borrelli al G.I. di Roma, si e' appreso che questi assegni erano stati da lui consegnati ad un incaricato di tale Antonio Cavalleri, di Lugano, per ottenerne il controvalore, in dollari U.S.A., di tali somme all'Esteri.(Su tale episodio, v.parte II-, capitolo 5).

Così' stando le cose, appare evidente che il Borrelli, quanto meno, ha commesso il delitto di illecita costituzione di disponibilita' valutarie all'Esteri e, quindi,

- Pag.4.528 -

aveva ben il diritto di mentire per evitare una
incriminazione ("nemo tenetur edere contra se").

Il prevenuto, pertanto, deve essere
prosciolto dal delitto ascrittogli perche' il
fatto non costituisce reato.

- Pag.4.529 -

Brazzo' Giuseppe

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo denunciava, a piede libero, Brazzo' Giuseppe, in concorso con altre persone, perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art.416 bis C.P. in quanto socio dell' "Ital-costruzioni" s.r.l., di parte delle cui quote era diventata intestataria Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto boss mafioso Provenzano Bernardo, e nella quale erano state investite, pertanto, ingenti somme di danaro di sicura provenienza illecita, non risultando che la Palazzolo Saveria Benedetta svolgesse alcuna attivita' lecita che le potesse fruttare consistenti disponibilita' finanziarie.

Contro l'imputato veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis commi 1-, 2-, 3- e 6- C.P.-

- Pag.4.530 -

Tratto in arresto, Brazzo' Giuseppe protestava la sua innocenza assumendo di avere incontrato la Palazzolo una sola volta in occasione dell'acquisto da parte della stessa di quote sociali per un corrispettivo di Lit.10.000.000, portato da un assegno che era stato negoziato da Castiglione Francesco, l'altro socio della Ital-Costruzioni.

Riferiva che degli affari trattati dalla sua societa' si interessava il Castiglione e che, pertanto, non era al corrente del sub-appalto concesso all'"Ital-Costruzioni" da parte della "Sicil S.p.A." per i lavori di costruzione di alcuni alloggi in quel di Messina (Vol.10/T f.258) e (Vol.10/T f.259) e (Vol.10/T f.260).

Nelle more della formale istruzione l'imputato veniva ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari con ordinanza del 31/5/1984 e con successivo provvedimento dell'8/8/1984 il Castiglione veniva ammesso al beneficio della liberta' provvisoria in ordine al reato di ricettazione

- Pag.4.531 -

(art.648 C.P.), cosi' riqualificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere aggravata (art.416 bis C.P.).

Cio' premesso, va rilevato che dagli accertamenti svolti e' emerso che nella societa' "Italcostruzioni s.r.l.", facente capo all'imputato e a Castiglione Francesco, sono affluiti capitali di pertinenza della Palazzolo Saveria Benedetta, convivente di Provenzano Bernardo, la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza del predetto e dalla significativa circostanza che la Palazzolo non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita'; che il Brazzo' Giuseppe (come del resto il socio Castiglione Francesco) e' caduto in significative contraddizioni in ordine alle ragioni e modalita' di ingresso della Palazzolo nella societa'; che, tuttavia, l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Brazzo' e gli altri imputati sicche' il fatto allo stesso contestato

- Pag.4.532 -

deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza (art.648 C.P.).

Pertanto, appare aderente alle risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Brazzo' Giuseppe per rispondere, cosi' modificata e riqualificata l'originaria imputazione, del reato p. e p. dall'art.648 C.P. perche', quale socio dell'"Italcostruzioni S.r.l.", al fine di procurare a se e ad altri un profitto, riceveva da Palazzolo Saveria Benedetta a titolo di corrispettivo della cessione di alcune quote sociali, la somma di lire 10.000.000 proveniente da attivita' illecita posta in essere da Provenzano Bernardo, esponente della cosca mafiosa di Corleone, da cui la convivente Palazzolo Saveria Benedetta aveva ricevuto la predetta somma di danaro.

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 26/11/1983.

- Pag.4.533 -

Bronzini Alessandro

Indicato da Stafano Calzetta ((Vol.11 f.23), (Vol.11 f.24), fasc. pers. I ff.6 e 29) come commerciante di sostanze stupefacenti legato al gruppo Zanca e dedito nel nord Italia a rapine insieme a Giuseppe Zanca e Giuseppe Battaglia, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta sulla organizzazione mafiosa Cosa Nostra, della quale e' risultato far parte anche il gruppo degli Zanca, inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, gli vennero, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati i reati suddetti ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

- Pag.4.534 -

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcuno degli Zanca.

Il Calzetta, invece, ha mostrato di essere su di lui molto ben informato, indicandolo anche come figlioccio di Franco Iemma, che il Bronzini nel corso del suo interrogatorio ha ammesso almeno di conoscere, pur negando di essergli legato dal suddetto rapporto.

Ha inoltre il Calzetta riferito con ricchezza di particolari un significativo episodio cui ebbe modo di assistere nel corso dell'anno 1981.

Mentre si trovava a Piazza Scaffa, presso il distributore di benzina degli Zanca, aveva visto all'interno del casotto Carmelo Zanca, il cugino Giovanni Zanca di Cosimo e Paolo Alfano insieme ad un giovane alto e snello, a nome Sandro, soprannominato "il Vampiro". Quest'ultimo aveva con se' una valigetta 24 ore che aveva aperto in presenza dei tre, dando modo al
Calzetta

- Pag.4.535 -

di notare che all'interno vi erano diverse mazzette da lire 50.000, che Carmelo Zanca aveva prelevato, avvolto dentro un sacchetto di carta e riposto dentro una busta di plastica che aveva consegnato al cugino Giovanni. Aveva quindi preso un'altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro (indentificato in Bronzini Alessandro), il quale si era, dopo tale operazione, avviato verso un'autovettura Alfa Romeo Giulia di colore bleu, unitamente ad altro giovane di bassa statura, biondastro, con barba ed occhi chiari, col quale era solito accompagnarsi.

E' agevole desumere, considerato l'attivo inserimento degli Zanca e di Paolo Alfano, anche da altre fonti risultante, nel traffico degli stupefacenti, che l'episodio narrato dal Calzetta si riferisce proprio ad una operazione di compravendita di droga intercorsa appunto tra il Bronzini ed i summenzionati soggetti, dei quali, per altro, come di Giuseppe Zanca, l'imputato era, secondo il Calzetta, molto amico, tanto che si recava assiduamente a trovarli.

- Pag.4.536 -

Da Giuseppe Zanca e dallo stesso Bronzini il Calzetta ricevette inoltre pericolose confidenze circa le rapine che i due dicevano di aver consumato assieme in Lombardia, unitamente a Giuseppe Battaglia ed a tale "Giannello", mai identificato.

Gia' con rapporto congiunto della Squadra Mobile e dei Carabinieri di Palermo del 5 maggio 1983 (Vol.11 f.96) quanto dichiarato sul Bronzini dal Calzetta riceveva un primo importante riscontro, essendo stato accertato che il Bronzini era rimasto effettivamente coinvolto in indagini concernenti attivita' criminosi nel nord Italia, tanto che su mandato di cattura del Giudice istruttore di Milano gli erano stati contestati i reati di tentato omicidio, associazione per delinquere ed altro ed il 15 dicembre 1981 era stato, per tale ragione, tratto in arresto.

Successivamente, le rivelazioni di Antonio Federico (Vol.79 f.51) e (Vol.79 f.62) confermavano che Giuseppe Zanca era

- Pag.4.537 -

effettivamente dedito nel nord Italia alla consumazione di rapine, anche se il nome del Bronzini non emerge dalle dichiarazioni del teste suddetto.

I collegamenti in attivita' criminose fra i due e di entrambi coi gruppi mafiosi palermitani formano invece oggetto delle rivelazioni di Angelo Epaminonda (Vol.172 f.22), (Vol.172 f.142), (Vol.172 f.144), (Vol.172 f.152), (Vol.172 f.153), (Vol.172 f.159), (Vol.172 f.160), (Vol.172 f.207), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209), (Vol.172 f.214), (Vol.172 f.223), (Vol.181 f.272), (Vol.181 f.303) e (Vol.186 f.321).

- Pag.4.538 -

Costui, pericolosissimo esponente della malavita milanese, decise dopo il suo arresto a collaborare con la giustizia, pienamente confermando e riscontrando le dichiarazioni già da tempo rese in proposito dal Calzetta e dal Federico, ha infatti riferito di avere, nell'anno 1979, inserito nel suo gruppo criminale operante in Lombardia sia il Bronzini che lo Zanca e ciò sia per la fama di cui i due già godevano per aver eseguito su mandato di Francis Turatello un gravissimo quadruplice omicidio, sia per avvicinarsi, loro tramite, alle organizzazioni mafiose palermitane, nelle quali li sapeva inseriti.

Ha ulteriormente riferito l'Empaminonda che i due, i quali riscuotevano un apprezzabile percentuale dei proventi delle bische clandestine da lui controllate, commisero nello stesso anno 1979 su suo mandato l'omicidio di un avvocato ed altro omicidio consumarono nei primi mesi del 1980 in sua correita'.

Da quell'epoca tuttavia i rapporti con le organizzazioni palermitane assunsero per

- Pag.4.539 -

l'Epaminonda una brutta piega, tanto che il Bronzini gli confido' che Alfredo Bono, Gaetano Fidanzati ed Antonio Enea meditavano di farlo uccidere per mano sua e dello Zanca e facevano comunque pressioni sui due perche' abbandonassero il suo gruppo: cosa che effettivamente si verifico' nel corso di quell'anno.

Quanto ai legami del Bronzini e dello Zanca con la mafia palermitana, l'Epaminonda ha ancora precisato che nessuno dei due era ancora "uomo d'onore", ma in attesa di diventarlo e lo Zanca addirittura smanioso. Il collegamento con Cosa Nostra era comunque gia' perfettamente, se non ritualmente, consolidato se e' vero che i due ricevevano a Milano le visite di Carmelo Zanca, che l'Epaminonda ha riconosciuto in fotografia, e, come si e' visto, prendevano ordini da Bono, Fidanzati ed Enea.

Il Bronzini, inoltre, in occasione di un suo viaggio a Palermo con l'Epaminonda, si mostrava perfettamente a conoscenza della mappa mafiosa della citta' tanto da indurre il primo a

- Pag.4.540 -

definirlo come "comunque coinvolto nell'organizzazione".

Le indagini relative ai gravi fatti di sangue commessi dal Bronzini e dallo Zanca sono ovviamente di competenza dell'Autorita' giudiziaria milanese e, pertanto, in questa sede si e' ad essi volutamente soltanto accennato.

Si e' invece proceduto ad effettuare minuziosi risconti circa il soggiorno in Palermo dell'Epaminonda in compagnia del Bronzini, ottenendo clamorose conferme anche di quanto gia' da tempo dichiarato dal Calzetta.

Infatti, in Franco Iemma, scomparso all'inizio dell'anno in corso, in misteriose circostanze, e' stato identificato un amico del Bronzini conosciuto dall'Epaminonda nell'occasione e da costui indicato come proprietario di una fabbrica e di un negozio di camiceria. E la di lui moglie, Adele Contino, appositamente interpellata, ha riferito che il coniuge aveva battezzato una figlia del Bronzini (vedi rapporto Squadra

- Pag.4.541 -

Mobile dell'11 aprile 1985 a(Vol.181 f.321 bis)) ed era quindi di costui "compare", come già riferito, con trascurabile imprecisione, dal Calzetta e dal Bronzini spudoratamente negato. Il teste Francesco De Simone (Vol.181/6 f.321) ha da parte sua riferito di aver incontrato insieme a Palermo il Bronzini e l'Epaminonda in occasione di un week-end che i due gli dissero stavano trascorrendo con delle ragazze presso l'Hotel La Torre di Mondello.

Le circostanziate, concordanti e reiterate accuse mosse al Bronzini, così imponentemente riscontrate, non lasciano dubbi sulla responsabilità di costui in ordine a tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.323/84, che quello precedente assorbe ed integra, per rispondere dei quali l'imputato va rinviato a giudizio.

- Pag.4.542 -

Brullo Vito Carmelo

Nei confronti di Vito Carmelo Brullo venne emesso mandato di cattura 334/83 del 15 luglio 1983 per il reato di cui all'art.378 C.P. perche' ritenuto favoreggiatore del latitante Nicolo' Maugeri, che aveva avvertito della emissione nei suoi confronti di mandato di cattura.

Ed invero, come emerge dalle espletate intercettazioni telefoniche (Vol.71/R f.74), il 24 luglio 1982 il Maugeri ricevette la telefonata di certo "Turi", che lo informo' che le Forze dell'ordine erano andate a cercarlo presso il suo cantiere edile per la esecuzione di un provvedimento restrittivo.

Il "Turi", identificato nell'imputato Salvatore Di Gregorio, dichiaro' nel corso del suo interrogatorio (Vol.73/R f.155), che

- Pag.4.543 -

era stato a sua volta informato, e pregato di avvertire il Maugeri, da certo "Enzo Brullo", socio del predetto.

Identificato in Brullo nell'imputato in esame ed interrogato (Vol.78/R f.29), ha ammesso di essere colui che prego' il Di Gregorio di mettere sull'avviso il Maugeri.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 427 dell'epigrafe.

- Pag.4.544 -

Bruno Francesco

Biondo Salvatore

Vitale Paolo

Bruno Francesco e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) ordine di cattura n.189/81 per l'omicidio di Gallina Stefano e per il tentato omicidio di Simonetta Maria - connessi delitti di detenzione e porto di armi;

b) mandato di cattura n.2/82 per gli stessi reati (Vol.1/V).

c) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., per i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, nonche' per i reati contestatigli con i provvedimenti di cui alle lett.a) e b) che, pertanto, sono in questo assorbiti.

Biondo Salvatore e Vitale Paolo debbono rispondere del reato di

- Pag.4.545 -

favoreggiamento personale contestato loro con ordine di cattura n.190/81 e mandato di cattura n.1/82.

Bruno Francesco deve rispondere dei reati associativi (416, 416 bis C.P.), dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, nonché dell'omicidio di Gallina Stefano e del tentato omicidio di Simonetta Maria, moglie di questo ultimo.

Biondo Salvatore e Vitale Paolo, a loro volta, debbono rispondere del delitto di favoreggiamento personale avendo, con le loro dichiarazioni, cercato di fornire al Bruno un alibi, risultato del tutto inconsistente, per il giorno del delitto (Capo 134).

Nel trattare dell'omicidio di Gallina Stefano si è analiticamente esaminata la posizione del Bruno in particolare, ne si ritiene in questa sede necessario ripercorrere tutto l'iter delle indagini di P.G. ed istruttorie che hanno permesso di individuare nell'imputato uno dei killer del Gallina. (Vol.1/V).

- Pag.4.546 -

In detta sede, inoltre, e' stata esaminata la posizione processuale del Biondo e del Vitale i quali - soci del Bruno in una impresa di costruzioni - hanno tentato di fornire a quest'ultimo un alibi, miseramente crollato sotto una schiacciante mole di prove testimoniali.

Vi e' solo da esaminare la posizione del Bruno all'interno della organizzazione e, a tal proposito, vi e' rilevare come lo stesso non possa essere considerato un killer occasionale, ingaggiato per la eliminazione del Gallina, ma un membro stabile della organizzazione mafiosa.

Ed, invero, militano in tal senso due ordini di ragioni, tutti attinenti alle personalita' e della vittima e dell'imputato.

Stefano Gallina non era un personaggio di poco conto all'interno del gruppo di Gaetano Badalamenti ed, anzi, si e' gia' rilevato, parlando del suo omicidio, come, eliminato Nino Badalamenti, latitanti o soppressi gli altri Gallina, rimaneva

- Pag.4.547 -

unico elemento di spicco del gruppo: non a caso, infatti, la sua eliminazione seguiva di poco quella di Nino Badalamenti.

Di contro, il Bruno non poteva considerarsi un "manovale del crimine", stante la sua solida posizione di costruttore edile: la sua scelta come killer del Gallina era dovuta proprio al suo inserimento nella organizzazione ed alla sua personalita' che l'avrebbe reso insospettabile se non fosse stato notato da un testimone oculare mentre si allontanava precipitosamente dal luogo del delitto.

Il Bruno deve, quindi, rispondere del reato di cui all'art.416, nonche' del reato di cui all'art.416 bis C.P., come pure deve rispondere dell'omicidio di Gallina Stefano e del tentato omicidio di Simonetta Maria nonche' dei connessi delitti di detenzione e porto d'armi (Capi 1, 10, 131, 132, 133).

Biondo Salvatore e Vitale Paolo vanno rinviati a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento loro ascritto con il

- Pag.4.548 -

mandato di cattura n.1/82, nel quale deve ritenersi assorbito l'ordine di cattura n.190/81.

Il Bruno, di contro, deve essere prosciolto con formula dubitativa dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, non essendo emersi sufficienti elementi di responsabilita' a suo carico in ordine a tali reati (Capi 13, 22).

- Pag.4.549 -

Brusca Bernardo

Denunciato con rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 ((Vol.1/M) e segg.) quale esponente dei gruppi di mafia piu' legati alla cosca corleonese capeggiata da Luciano Leggio, venne emesso nei suoi confronti mandato di comparizione del 3 novembre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P..

Succesivamente indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.20), (Vol.124 f.85), (Vol.124 f.88), (Vol.124 f.110); (Vol.124/A f.76), (Vol.124/A f.79), (Vol.124/A f.80), (Vol.124/A f.91) -

- Pag.4.550 -

(Vol.124/A f.94), (Vol.124/A f.115); (Vol.124/B f.18)) quale affiliato alla famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato e capo della stessa in assenza di Antonio Salamone, dallo stesso Brusca sostituito in seno alla "Commisione", organo di direzione e collegamento tra tutte le cosche, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosissimi omicidi consumati, secondo lo stesso Buscetta, su mandato della menzionata "Commissione", e vari reati minori connessi.

Con successivi mandati di cattura n.418/84 del 4 dicembre 1984 e 58/85 del 16 febbraio 1985, gli furono rispettivamente contestati l'omicidio del cap. Mario D'Aleo (i cui atti sono stati stralciati dal presente procedimento, come da ordinanza del 28 giugno 1985) e l'omicidio del prof. Paolo

- Pag.4.551 -

Giaccone, nonche' altri reati minori connessi, e con mandato di cattura n.79/85 del 28.3.1985, gli fu contestato l'omicidio di Vittorio Ferdico, collegato a quello, gia' addebitatogli, del dr. Giuliano.

L'imputato e' rimasto latitante.

Trattasi di soggetto da gran tempo coinvolto in indagini concernenti gravissimi fatti criminosi (vedi scheda biografica a (Vol.3 f.100)) che Giuseppe Di Cristina, nelle sue note rivelazioni al Brig. Pietro De Salvo ed al Cap. Alfio Pettinato (vedi rapporto Carabinieri del 25 agosto 1978 in (Vol.1/Mf.)e segg., rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (fot.452307 e deposizione Pettinato Alfio (Vol.181 f.250)), indico' come "la piu' importante base in Sicilia di Luciano Leggio", avvertendo altresì che il di lui figlio Giovanni (erroneamente indicandolo come Pino) aiutava, nella sua latitanza, Bernardo

- Pag.4.552 -

Provenzano, conducendolo nei suoi spostamenti a bordo di una Mercedes, che le indagini allora espletate accertarono essere effettivamente in uso al giovane Brusca, come esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

Del resto gia' da tempo sussistevano elementi tali da far fortemente sospettare che Bernardo Brusca avesse assunto importante ruolo nell'ambito delle organizzazioni mafiose, al livello dei capi piu' prestigiosi, essendo stato egli, tra l'altro, controllato nel lontano 7 settembre 1969 dalla Squadra Mobile di Milano (Vol.3 f.108) in un ristorante di quella citta' in compagnia di Alfredo Bono e di quell'Antonino Salomone, di fatto proprio dal Brusca sostituito ai vertici della famiglia di S. Giuseppe Jato, come successivamente avrebbe rivelato Tommaso Buscetta.

Secondo quanto da quest'ultimo riferito, infatti, essendo il Salomone abitualmente residente in Brasile, il Brusca provvedeva

- Pag.4.553 -

financo a rappresentarlo in seno alla "Commissione", manifestandosi fidatissimo alla famiglia corleonese, tanto che il Salomone, al fine di ridimensionarne il suo ruolo, aveva in certo modo avallato il progetto manifestatogli da Stefano Bontate di uccidere Toto' Riina, capo effettivo dei corleonesi, pur guardandosi bene dal dare il suo preventivo assenso e limitandosi piuttosto ad assicurare che, a cose fatte, avrebbe difeso in "Commissione" l'operato del Bontate.

Il ruolo del Brusca in seno alla "Commissione" di Cosa Nstra ed i suoi strettissimi legami con i corleonesi risultano confermati dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.27), (Vol.125 f.96), (Vol.125 f.98) - (Vol.125 f.100), (Vol.125 f.124), (Vol.125 f.141),

- Pag.4.554 -

(Vol.125 f.155), (Vol.125 f.161), (Vol.125 f.175), (Vol.125 f.189)), il quale ha anch'egli indicato il Brusca come capo effettivo della famiglia di S.Giuseppe Jato e membro della Commissione, ignorando addirittura (e cio' e' ben spiegabile, considerato che di Cosa Nostra il Contorno era semplice "soldato") l'esistenza di Antonio Salomone, da tempo allontanatosi dalla Sicilia e sostanzialmente estromesso dal suo potente gregario.

A questo proposito appare il caso di ricordare che Antonino Salomone, da tempo irreperibile perche' allontanatosi arbitrariamente dal comune ove era stato inviato in obbligato soggiorno, rientro' inaspettatamente in Italia il 25 ottobre 1982, ostentando la sua presenza, all'evidente scopo di farsi subito rintracciare dagli organi di Polizia.

La circostanza, che risultava ancora inspiegabile ai redattori del rapporto dei

- Pag.4.555 -

Centri Criminalpol Lombardia, Lazio Umbria e Sicilia Palermo del 7 febbraio 1983 (Fot.052808), concernente il c.d. "blitz di S. Valentino", appare esaurientemente chiarita nel rapporto in data 28 gennaio 1985 del Nucleo Centrale Anticrimine (Vol.181 f.80), che, alla luce delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, nel frattempo intervenute, fornisce una limpida spiegazione di numerose telefonate fra Antonino Salomone, il di lui fratello Nicola, Alfredo e Giuseppe Bono, intercettate nel corso di quelle indagini.

All'epoca il Salomone si trovava in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando frasi in chiave ed appellativi dei quali solo le successive vicende hanno consentito l'interpretazione, lo informavano che, a seguito di voci denigratorie messe in giro sul suo conto probabilmente da Giuseppe Ganci, il Brusca, indicato con vari appellativi ma in una telefonata del 20 luglio 1982 fra il Salomone ed il fratello Nicolo'

- Pag.4.556 -

chiamato da costui proprio "Bernardo", pretendeva che il suo "capo", per riabilitarsi all'occhio dell'organizzazione, compisse un non meglio precisato crimine in Brasile ai danni di una persona mai nominata, che non e' difficile immaginare fosse proprio Tommaso Buscetta. All'azione avrebbero dovuto partecipare anche Alfredo Bono, Nicolo' Salomone ed alcuni "picciotti" forniti da tale "Pine'", che tutto lascia intendere fosse proprio il famigerato Pino Greco "scarpuzzedda".

Le conversazioni telefoniche si protraggono per alcuni mesi, sempre sullo stesso argomento, inframezzate da viaggi di Nicolo' Salomone ed Alfredo Bono in Brasile ed in Europa di Antonino Salomone.

Quest'ultimo tergiversa e prospetta piu' volte la difficolta' dell'operazione, cui era con ogni evidenza decisamente restio, pur manifestando estrema prudenza e raccomandando in altre conversazioni con suoi familiari di manifestare al Brusca il dovuto rispetto ed ossequio.

- Pag.4.557 -

Il 25 ottobre 1982, come si e' detto, Antonino Salomone rientra in Italia, cosi' autoescludendosi dall'organizzazione e lasciando campo libero al Brusca, fido alleato dei corleonesi, per conto dei quali evidentemente agiva al fine di sbarazzare il campo dalla ingombrante presenza del Salomone, esponente dell'ala mafiosa tradizionale, ma ancora in grado di esercitare notevole potere, non foss'altro perche' strettamente imparentato con i Greco di Ciaculli. Nelle telefonate intercettate si fanno, infatti, parecchi riferimenti ad un "compare" di Bernardo Brusca, con quale costui si consultava per decidere la sorte del Salomone e non e' difficile immaginare che trattasi proprio di Salvatore Riina, anche per gli accenni degli interlocutori alla riunione di un "consiglio di amministrazione", cioe', palesemente, della "Commissione" di Cosa Nostra, della quale sia il Brusca che il Riina erano membri.

Il Brusca, inoltre, secondo il Contorno e' uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti, sia

- Pag.4.558 -

perche' gestore di una propria raffineria di eroina, affidata alle cure di Mariano Marchese e personalmente vista dal Contorno, sia in quanto perfettamente inserito nei canali di distribuzione, stanti i suoi strettissimi rapporti coi fratelli Bono, con uno dei quali fu, come si e' visto, controllato a Milano nel lontano 1969, e col loro uomo di fiducia Giuseppe Ganci.

Ed e' in proposito significativo che, come dal Contorno riferito, proprio il Brusca abbia nel 1974 e nel 1979 partecipato alle riunioni tenutesi in Marano di Napoli nella tenuta dei Nuvoletta tra notissimi esponenti mafiosi e camorristici, che segnarono l'inserimento in Cosa Nostra di talune famiglie napoletane e di grossissimi contrabbandieri di tabacchi lavorati esteri, proprio al fine di realizzare il controllo da parte dell'associazione mafiosa dei canali di approvvigionamento e distribuzione della droga, fino allora isolatamente gestiti da criminali non cooptati ancora nell'organizzazione.

- Pag.4.559 -

Dalle dichiarazioni, ancora, di Benedetta Bono ((Vol.166 f.29) e (Vol.166 f.205) - (Vol.188 f.212)), convivente del potente esponente mafioso Carmelo Colletti, recentemente ucciso in provincia di Agrigento, emerge ulteriore conferma del prestigioso ruolo del Brusca in seno a Cosa Nostra e della sua presenza criminale anche nel mondo degli appalti e delle estorsioni.

La donna ha infatti riferito che il Colletti, il quale riscuoteva ingenti somme da notissimi imprenditori isolani e si mostrava cointeressato a tutte le imprese industriali della sua zona e di quella di S. Giuseppe Jato, era molto amico del Brusca e del di lui figlio, col quale lo vide abbracciarsi e baciarsi nel corso di un incontro allo svincolo autostradale di Partinico. E non e' difficile immaginare, considerata la precipua attivita' criminale del Colletti, di qual genere fossero i rapporti del Brusca con l'esponente mafioso dell'agrigentino.

- Pag.4.560 -

Infine le pur magre (apparentemente) risultanze delle indagini bancarie sul Brusca hanno comunque confermato le suesposte emergenze dell'istruzione, essendo stato possibile reperire cinque significativi assegni, comunque riferibili all'imputato.

Tre sono assegni circolari richiesti da Salvatore Brusca, fratello di Bernardo , ed emessi all'ordine di Salvatore Prestigiaco, col quale il predetto Brusca risulta esser stato controllato il 14 aprile 1972 a bordo di una FIAT 1100 nel Corso Calatafini di Palermo (Vol.3 f.108).

Il Prestigiaco (coinvolto nelle indagini concernenti Tommaso Spadaro e del quale si parla nella parte della sentenza relativa ai traffici di droga di costui) risulta a sua volta esser beneficiario di numerosi assegni emessi dai fratelli Argano, della cosca di Corso dei Mille, che a loro volta ne hanno emessi numerosissimi a favore di Castrenze Liccardo, fratello di Pasquale Liccardo, che risulta giustappunto il

- Pag.4.561 -

beneficiario dei tre assegni circolari richiesti dal Brusca e girati dal Prestigiacomo.

Detto Liccardo, da Marano di Napoli, e' da parte sua interessato ad un vorticoso giro di assegni bancari con Michele Zaza, Salvatore Fazio, Filippo Marchese, Giuseppe Di Stefano (Mariano Agate), Mario Gelardi, Lorenzo Nuvoletta, Stefano Bontate, Salvatore e Michele Greco, Salvatore Mafara e numerosi altri personaggi, tutti imputati nel presente procedimento o comunque coinvolti nelle relative indagini.

Restano cosi' riscontrati anche documentalmente i collegamenti del Brusca col Gotha mafioso palermitano e con gli ambienti criminali napoletani, con i quali i privilegiati legami dell'imputato erano stati gia' illustrati da Salvatore Contorno.

Un quarto assegno, emesso da Salvatore Greco, fratello di Michele, risulta esser stato negoziato da Giovanni Brusca,

- Pag.4.562 -

figlio di Bernardo, ed ulteriormente conferma i rapporti tra l'imputato e la cosca di Ciaculli, fida alleata dei corleonesi. Rapporti clamorosamente confermati da un quinto assegno proveniente addirittura dal famigerato Giuseppe Greco di Nicolo', detto "scarpuzzedda" e negoziato dal solito Salvatore Brusca, fratello di Bernardo.

Per tutte le suesposte considerazioni, il Brusca va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha integrato ed assorbito il precedente mandato di comparizione del 3 novembre 1982.

Per quanto invece attiene a tutti gli altri reati contestatigli, si rimanda alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

- Pag.4.563 -

Brusca Emanuele

Denunciato con rapporto del 18 novembre 1984 del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo (Vol.146 f.271) come uno dei mandanti dell'omicidio del Cap. Mario D'Aleo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.418/84 del 4 dicembre 1984, con il quale gli fu contestato il suddetto omicidio ed i connessi reati di detenzione e porto illegale d'armi.

Sebbene il Brusca sia deceduto in data 22 gennaio 1985, non puo' in questa sede dichiararsi l'estinzione dei reati ascrittigli, in quanto, con ordinanza del 28 giugno 1985, ne e' stato disposto lo stralcio, mentre l'imputato, che solo di tali reati era stato chiamato a rispondere, non e' stato erroneamente incluso nell'elenco di coloro dei quali la posizione veniva appunto stralciata.

- Pag.4.564 -

Va conseguentemente disposto in questa
sede lo stralcio di tutti gli atti che lo
riguardano.

- Pag.4.565 -

Brusca Giovanni

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere, ad eccezione del padre Bernardo, alcuno dei computati e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa.

Con ordinanza dell'8 marzo 1985 il Tribunale della Liberta' ne ordino' la scarcerazione per insufficienza di indizi, imponendogli l'obbligo di dimorare nel comune di Lampedusa (fasc. pers. f.59).

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

- Pag.4.566 -

Invero Tommaso Buscetta ha riferito (Vol.20 f.124) che fanno parte della famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato Bernardo Brusca ed "il figlio di quest'ultimo, di cui non ricordo il nome". Ed esattamente si ritenne di individuare quest'ultimo nell'imputato di cui trattasi, essendo stati acquisiti agli atti processuali elementi che non solo ne consentivano la sicura identificazione ma offrivano indubitabile ed autorevolissimo riscontro alle dichiarazioni del Buscetta.

Come e' noto, infatti, Giuseppe Di Cristina, capo-mafia di Riesi, nel febbraio del 1978 e nei primi giorni del mese successivo, intuendo di essere ormai nel mirino delle cosche corleonesi, che ne avevano decretato la fine e che dopo poco tempo lo avrebbero effettivamente fatto uccidere, ebbe alcuni informali colloqui col brig. Pietro Di Salvo ed il capitano Alfio Pettinato (vedi rapporto Carabinieri 25 agosto 1978 in ((Vol.1/M) e segg., rapporto

- Pag.4.567 -

Carabinieri 21 giugno 1978 (Fot.452307) e deposizione Pettinato Alfio a (Vol.181 f.250)), nel corso dei quali fece interessantissime rivelazioni circa la composizione e l'attività delle cosche mafiose e fornì inoltre preziose notizie anche sui nascondigli degli esponenti corleonesi e delle "famiglie" mafiose a costoro più strettamente legate, nella speranza, risultata vana, che una loro tempestiva cattura potesse fermare le mani omicide.

Tra l'altro, rivelo il Di Cristina che Bernardo Provenzano, il noto luogotenente di Luciano Leggio, "è stato notato la mattina di domenica 9 aprile, per ultimo, a bordo di una autovettura Mercedes di colore bianco chiaro, nei pressi di Bagheria. In quella circostanza è stato visto fare da autista al Provenzano il figlio minore, forse a nome Pino, di Bernardo Brusca da S. Giuseppe Jato".

- Pag.4.568 -

Il Brusca indicato dal Di Cristina venne indetificato proprio in Giovanni Brusca, all'epoca autista alle dipendenze di tale Benedetto Randazzo, imprenditore edile ritenuto prestanome di Bernardo Brusca. Giovanni Brusca risulta' inoltre esser stato notato spesso alla guida di una autovettura Mercedes di colore verde chiaro, targata PA-431520, di proprieta' del predetto Randazzo.

Le dichiarazioni del Di Cristina e gli accertamenti all'epoca espletati confermano in pieno quanto dichiarato dal Buscetta, non solo in ordine all'appartenenza a Cosa Nostra del figlio di Bernardo Brusca ma anche con riferimento ai saldissimi legami esistenti tra costui e la famiglia corleonese.

Per altro, proprio in Corleone, e precisamente dall'abitazione di Giovanni Grizzafi, in data 13 maggio 1976, era stato visto uscire e controllato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri il Giovanni Brusca, in compagnia di tali

- Pag.4.569 -

Liborio Spatafora e Giuseppe Miceli. E giova in proposito ricordare che Giovanni Grizzafi e' il nipote di Salvatore Riina e che al suo matrimonio, celebrato in Corleone il 6 settembre 1973, intervennero tra gli altri i noti Francesco Madonia, Giacomo Giuseppe Gambino e Biagio Martello.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Buscetta e' offerto dalla espletate indagini bancarie. Giovanni Brusca, infatti, risulta aver negoziato, versandolo su un conto corrente intestato a tale Ficarotta Ciro in data 17 dicembre 1981, un assegno da lit. 6.500.000 tratto sul conto corrente di Salvatore Greco, col fratello Michele capo della famiglia mafiosa di Ciaculli, la piu' fedele alleata dei corleonesi.

Di tutti gli elementi probatori suesposti, che conclamano la responsabilita' dell'imputato, non vi e' traccia alcuna nella suaccennata decisione del Tribunale della Liberta', che lo ha scarcerato per insufficienza di indizi. Tale decisione, fondata sulle mere dichiarazioni

- Pag.4.570 -

del Buscetta, ritenute con poca prudenza insufficienti e non riscontrate da organo giudicante fornito della potestà di esame di tutti gli atti processuali, non può ovviamente pregiudicare il giudizio di questo Ufficio.

Il Brusca va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.323/84, comprese le imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emerso dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.155) che i Brusca, attivamente inseriti nel traffico di droga, gestivano addirittura in proprio una raffineria di eroina, affidata alla cura di Mario Marchese.

- Pag.4.571 -

Bufa Francesco n.19.3.1938

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti fu emesso mandato di cattura n.199/80 del 22 maggio 1980 (Vol.12/L/AO f.37) con il quale gli venne contestato il reato di cui all'art.416 C.P.

Appena due giorni dopo, con ordinanza del 24 maggio 1980 (Vol.12/L f.209), venne scarcerato per insufficienza di indizi. Successivamente lo stesso reato di cui all'art.416 C.P. gli venne ricontestato con mandato di comparizione del 30 giugno 1984 (Vol.15/L f.88).

- Pag.4.572 -

Del Buffa si e' ampiamente parlato nel capitolo della sentenza concernente gli omicidi del dr. Giuliano e del capitano Basile, rilevando che gli si addebitava in denuncia di aver frequentato Giovanni Greco, Mario Giovanni Prestifilippo e Vincenzo Buffa insieme ai quali era stato controllato dalla Polizia il 13 marzo 1976 ((Vol.12/L f.55) e (Vol.12/L f.89)).

L'imputato ha chiarito che trattasi di suoi congiunti con i quali casualmente talvolta si accompagnava, ne e' emerso alcun altro elemento a suo carico nel corso dell'istruzione.

Va prosciolto dal reato ascrittogli per non averlo commesso.

- Pag.4.573 -

Buffa Francesco n.2.1.1951

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.126), (Vol. 125 f.140), (Vol.125 f.144)) quale componente, insieme al fratello Vincenzo, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, venne emesso a suo carico mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Le accuse del Contorno trovano riscontro nelle precedenti dichiarazioni di Stefano Calzetta ((Vol.11 f.28) e fasc. pers. I f.27), secondo cui il Buffa e' un mafioso imparentato con gli Zanca e socio di

- Pag.4.574 -

Domenico Federico, imprenditore edile ritenuto prestanome di numerosi aderenti a Cosa Nostra.

Risulta in effetti imparentato con esponenti di spicco di varie "famiglie" mafiose, quali Carmelo Zanca, Giovanni Lombardo, Stefano Pace, Ignazio Pullara' e Francesco Paolo Marciano', che ne hanno sposato le numerose sorelle (Vol.3 f.73), e trattasi di circostanza non trascurabile, tenuto conto della accertata ricorrenza di siffatti legami con i quali vengono cementati i rapporti tra le varie cosche di Cosa Nostra.

Ulteriore riscontro emerge dalla sua accertata partecipazione ad un significativo episodio di spoliazione e danneggiamento dell'abitazione di Antonina Contorno, madre dei fratelli Grado e zia di Salvatore Contorno, del quale piu' diffusamente si parlava trattandola posizione del fratello Vincenzo Buffa.

- Pag.4.575 -

Sussistono, pertanto, a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Nulla e' invece emerso in ordine al contestato suo coinvolgimento in traffici di sostanze stupefacenti, avendo anzi Salvatore Contorno escluso che nell'ambito dell'organizzazione mafiosa egli venisse adibito a ruolo diverso da quello generico di "spicciafaccende", cioe' di persona adibita, al bisogno, a nascondere latitanti, armi o macchine rubate.

Va prosciolto, pertanto, per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

- Pag.4.576 -

Buffa Vincenzo

Denunciato in stato di irreperibilita' con rapporto del 6 maggio 1980 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotapezzeria di Rosario Spitalieri, solo il 30 giugno 1984 venne emesso nei suoi confronti mandato di comparizione (Vol.15/L f.86) col il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 416 C.P.

Si protesto' innocente, sostenendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed asserendo di conoscere taluno dei suoi coimputati soltanto perche' con essi imparentato o per comuni origini di borgata.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.8),

— Pag.4.577 —

(Vol.125 f.33), (Vol.125 f.36), (Vol.125 f.37),
(Vol.124 f.40), (Vol.125 f.56), (Vol.125 f.57),
(Vol.125 f.74), (Vol.125 f.101), (Vol.125
f.126), (Vol.125 f.130), (Vol.125 f.135),
(Vol.125 f.136), (Vol.125 f.140), (Vol.125
f.171), (Vol.125 f.173)) quale componente,
insieme al fratello Francesco, della "famiglia"
mafiosa di Ciaculli e corresponsabile
dell'attentato dallo stesso Contorno subito il
25 giugno 1981, venne emesso nei suoi confronti
mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984,
con il quale gli furono contestati i reati di
cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge
n.685 del 1975, il tentato omicidio di Salvatore
Contorno

- Pag.4.578 -

e Giuseppe Foglietta e taluni altri minori reati connessi.

Le accuse del Contorno nei confronti del Buffa, rimasto latitante, trovano un primo importante riscontro nelle precedenti dichiarazioni di Stefano Calzetta ((Vol.11 f.28) e fasc. pers. I f.27), secondo cui il Buffa e' un mafioso imparentato con gli Zanca e socio di Domenico Federico, imprenditore edile ritenuto prestanome di numerosi aderenti a Cosa Nostra.

Risulta, infatti, il Buffa imparentato con esponenti di spicco di varie "famiglie" mafiose, quali Carmelo Zanca, Giovanni Lombardo, Stefano Pace, Ignazio Pullara' e Francesco Paolo Marciano', che ne hanno sposato le numerose sorelle (Vol.3 f.73), e trattasi di circostanza certamente non trascurabile, tenuto conto della accertata ricorrenza di siffatti legami con i quali vengono cementati i rapporti tra le varie cosche

- Pag.4.579 -

di Cosa Nostra. Lo stesso Buffa e' coniugato con la sorella di Matteo Ia Mantia, altro esponente della famiglia di Ciaculli.

Altro formidabile riscontro e' costituito dalla relazione di servizio del 13 marzo 1976 ((Vol.12/L f.89) e rapporto Squadra Mobile del 6 maggio 1980 a (Vol.12/L f.43)), dal quale emerge che in quella data il Buffa fu controllato a bordo di un'autovettura insieme, oltre al cugino Francesco Buffa (nato nel 1938), a Giovannello Greco e Mario Giovanni Prestifilippo, cioe' due dei piu' pericolosi esponenti di quella "famiglia" mafiosa di Ciaculli, alla quale, secondo il Contorno, anche il Buffa risulta affiliato.

Dell'attentato subito dal Contorno ad opera di numerosi esponenti di Cosa Nostra e dello stesso Buffa si parla in altra parte della sentenza.

— Pag.4.580 —

In questa sede giova ricordare che, fuggito il Contorno da Palermo dopo l'attentato cui era miracolosamente scampato ed essendosi gia' da tempo allontanati i suoi cugini Grado, gli immobili di pertinenza di tutti i predetti risultano esser divenuti oggetto di sistematiche spoliazioni da parte di esponenti delle cosche avverse. Di altri episodi del genere si parla in altra parte della sentenza. Di uno, rivelato dallo stesso Contorno e concernente i Buffa, deve accennarsi in questa sede.

Ha riferito, infatti, il Contorno che nello stesso complesso immobiliare ove e' l'abitazione di Vincenzo Buffa e' sito anche un appartamento di pertinenza di Antonina Contorno, madre dei Grado e zia del Contorno. Lo stesso Buffa ne avrebbe, approfittando dell'assenza dei proprietari, sostituito la porta blindata con una normale, appropriandosi della prima e lasciando l'immobile privo di alcune suppellettili e "corredato" di taluni proiettili, posti su un tavolo, con chiaro significato intimidatorio.

- Pag.4.581 -

Le indagini espletate per accertare la veridicità di quanto dal Contorno riferito ne hanno confermato pienamente il racconto (vedi rapporto Carabinieri 28 gennaio 1985 a (Vol.169 f.204)).

Effettivamente è risultato che la porta blindata dell'appartamento indicato è stata sostituita e l'operaio che vi provvedette, tale Rosario Maddaloni, pur ammettendo di aver lavorato nell'immobile per conto dei fratelli Buffa, ha stranamente sostenuto di non ricordare chi nel 1982 gli diede tale specifico incarico (Vol.169 f.209).

Senonché il teste Stefano Maricchiolo, maresciallo dell'Arma in congedo, indicato a teste dal Contorno, ha riferito (Vol.134 f.171) di avere nel dicembre 1982 notato Francesco Buffa, fratello di Vincenzo, che stava insieme a due operai tentando di sverellare la porta di ingresso dell'appartamento della Contorno, che presentava tracce di

- Pag.4.582 -

bruciatura, con ogni evidenza recente, tanto che per tutta la scala s'era diffuso forte odore di bruciato. Alle sue richieste di spiegazioni il Buffa aveva risposto di essere stato incaricato dai proprietari, che invece risultava al Maricchiolo essersi allontanati sin dal 1981 e che, ovviamente, se incarico gli avessero per vero dato, gli avrebbero fornito anche le chiavi della porta, non costringendolo a svellerla.

Orbene, al di là della intrinseca gravità dell'episodio e dei motivi che indussero i Buffa a sostituire la porta blindata dell'appartamento della congiunta del Contorno, non può non ribadirsi che il danneggiamento suddetto si inserisce nel quadro di una serie di comportamenti adottati da esponenti delle "famiglie" mafiose ostili al Contorno ed ai suoi congiunti dopo la fuga da Palermo di costoro: comportamenti intesi a considerare le proprietà dei predetti come spoglie di vinti da spartire fra coloro che avevano ormai consolidato il loro predominio.

- Pag.4.583 -

Cio' conferma l'appartenenza dei Buffa alla famiglia di Ciaculli, fieramente avversa al Contorno.

Per altro, con specifico riferimento a Vincenzo Buffa, ulteriori importanti riscontri della sua milizia mafiosa emergono dagli espletati accertamenti bancari, dai quali risulta l'esistenza di suoi rapporti oltre che con Domenico Federico, gia' indicato dal Calzetta come suo socio, anche con Nicolo' Greco di Vincenzo, Mario e Giovanni Prestifilippo, entrambi indicati dal Contorno come affiliati alla "famiglia" capeggiata dai Greco, nonche' con Ludovico e Antonino Bisconti, Giovanni Oliveri, Nicola Di Salvo, Stefano Pace e i Mafara.

Va, pertanto, rinviato a giudizio Vincenzo Buffa per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.361/81, che ha assorbito il precedente mandato di comparizione, ad eccezione di quelli di cui agli artt.75 e 71 legge n. 685 del 1975.

- Pag.4.584 -

Nulla, infatti, a suo carico risulta in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso che nell'ambito dell'organizzazione mafiosa di appartenenza egli avesse un ruolo diverso da quello generico di "spicciafaccende", cioè di persona adibita, al bisogno, a nascondere latitanti, armi o macchine rubate ovvero a fornire il suo nome in operazioni di investimento o riciclaggio di capitali provenienti da traffici illeciti.

- Pag.4.585 -

Buscemi Salvatore n.27.7.1951

Nei confronti di Salvatore Buscemi di ignoto venne emesso mandato di cattura n.435/84 del 27 dicembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, nonché quello di rapina aggravata in danno di Luigi Quadrini ed il connesso porto illegale di armi.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere stato incriminato per errore di persona.

Con ordinanza del 30 marzo 1985 (fasc. pers. f.32) e' stato scarcerato per mancanza di indizi di colpevolezza.

Di tale imputato si e' gia' parlato nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della rapina subita da Luigi Quadrini il 29 luglio 1982 nonché a proposito del suo coimputato Salvatore Buscemi di Innocenzo.

- Pag.4.586 -

Invero, dopo una prima erronea identificazione in Vincenzo Savoca di Luigi di uno dei complici di detta rapina, soprannominato "u siddiatu", venne emesso mandato di cattura nei confronti di Salvatore Buscemi di Innocenzo, ma, arrestato costui, il Sinagra Vincenzo di Antonino, corresponsabile della medesima rapina, indicava del suo complice caratteristiche fisiche non corrispondenti a quelle del detenuto.

Forniva altresì ulteriori particolari sulla identità del correo, in forza dei quali si riteneva di identificare il vero corresponsabile della rapina in Salvatore Buscemi nato il 27 luglio 1951. Scarcerato quindi il suo omonimo, veniva incriminato ed arrestato l'imputato di cui trattasi (vedi dichiarazione Sinagra a fasc. pers. f.224, nonché rapporti ai (Vol.154 f.252), (Vol.155 f.21) e (Vol.163 f.197)).

- Pag.4.587 -

Tuttavia, con rapporto del 23 marzo 1985 (Vol.188 f.121) la Squadra Mobile di Palermo segnalava che altra persona, e precisamente un congiunto dell'imputato, corrispondeva perfettamente anch'egli alle indicazioni fornite dal Sinagra.

Venuta, pertanto, meno ogni ragionevole certezza circa la responsabilita' del detenuto, questi veniva, come si e' detto scarcerato per insufficienza di indizi e va in questa sede prosciolto da ogni addebito, sia in considerazione di quanto sopra detto, sia tenuto conto che il Buscemi e' risultato sfornito di patente di guida e quindi palesemente non in grado di condurre l'autotreno oggetto della rapina (ruolo, secondo il Sinagra, assunto dal suo complice), e sia avuto riguardo alle perplessita' dallo stesso Sinagra manifestate, esprimendosi in termini di mera probabilita', nel corso del riconoscimento fotografico del Buscemi.

- Pag.4.588 -

Buscemi Salvatore n.28.5.1938

Buscemi Salvatore, cognato del coimputato Bonura Francesco, e' stato indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.10) quale capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, carica alla quale sarebbe assunto dopo la uccisione di Salvatore Inzerillo di Giuseppe, che prima di lui della suddetta famiglia era capo. Membri di prestigio di tale famiglia erano i fratelli Di Maggio, zii di Salvatore Inzerillo, e Salvatore Montalto, divenuto, dopo la uccisione dell' Inzerillo, capo della famiglia di Villabate.

Il Buscetta, in particolare, dopo avere riferito che, per quanto riguarda la composizione della "Commissione", certamente dopo la uccisione di Bontate e Inzerillo erano rimasti in carica i capi-mandamento che non si erano schierati a

- Pag.4.589 -

favore di questi ultimi, ha precisato che la reggenza delle "famiglie" Bontate ed Inzerillo era stata affidata ad altri, ed in particolare ad uno dei Pullara' e a Pietro Lo Jacono per S. Maria di Gesu', a Francesco Bonura per Uditore e a Salvatore Buscemi per Passo di Rigano (Vol.124 f.98) e (Vol.124 f.99). Il Buscetta, pur ignorando se costoro facessero parte della "Commissione", ha tuttavia precisato che il sistema della reggenza di alcune famiglie (fatto del tutto nuovo per "Cosa Nostra") era stato dettato dalla necessita' di assicurare il funzionamento delle famiglie maggiormente colpite dalla guerra di mafia, guerra che aveva, con le numerose uccisioni, sconvolto l'assetto delle stesse. In tali casi la "Commissione" aveva posto provvisoriamente a capo di alcune famiglie (tra cui, come si e' detto, quella di Passo di Rigano), alcuni uomini di propria fiducia, e cioe' graditi ai "Corleonesi", se non addirittura dagli stessi imposti.

- Pag.4.590 -

D'altra parte, ha sottolineato il Buscetta che, con lo strapotere acquisito dai "Corleonesi" e dai loro alleati, le strutture organizzative tradizionali avevano ormai assunto un valore puramente formale, e la "Commissione" costituiva "lo strumento decisionale per le questioni piu' importanti, completamente asservito alla volonta' dei "Corleonesi".

Se questa era la situazione di fatto determinatasi dopo la uccisione di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, e' facile concludere che il Buscemi, in quanto nominato reggente della famiglia di "Passo di Rigano", era certamente personaggio vicino ai "Corleonesi"; il che induce a ritenere fondato quanto riferito dagli organi investigativi nel rapporto giudiziario del 13 luglio 1982, secondo cui il Buscemi Salvatore ed il Bonura, soci della "Calcestruzzi Palermo" S.p.A., erano stati tra coloro che avevano, insieme a Montalto Salvatore, tradito il clan degli Inzerillo - Di Maggio, cui in precedenza appartenevano, ed in seno al quale erano molto vicini a Salvatore Inzerillo.

- Pag.4.591 -

Non e' infatti senza significato che, a seguito della scomparsa di Inzerillo Giuseppe e della uccisione di Inzerillo Salvatore, i cui autori sono stati indicati dal Buscetta nei "Corleonesi", sia stata affidata proprio al Buscemi e al Bonura la reggenza rispettivamente delle "famiglie" di Passo di Rigano e di Uditore, cosi' come, d'altronde, significativo e' il fatto che, nella famiglia di Villabate, sia stato nominato rappresentante Salvatore Montalto, che era vice di Salvatore Inzerillo nella famiglia di Passo di Rigano, e che apparentemente era legato a questo ultimo da vincoli fraterني.

Che il Buscemi, poi, abbia avuto parte attiva nel piano volto alla eliminazione fisica degli aderenti alle due potenti famiglie mafiose del Bontate e degli Inzerillo, ed in particolare nella uccisione del Di Maggio Calogero e dell' Inzerillo Santo, e' ricavabile dal fatto che costoro scomparvero dopo avere partecipato ad un incontro di chiarimento, avvenuto il 26 maggio 1981, all'interno della "Calcestruzzi Palermo"

- Pag.4.592 -

s.p.a. (di cui il Buscemi e' socio insieme al Bonura), e dove i due si erano recati portando con se' una valigia piena di dollari, e nel tentativo di sanare la frattura determinatasi tra le organizzazioni mafiose palermitane.

A seguito di tale soppressione, molti aderenti al clan degli Inzerillo (tranne il Buscemi ed il Bonura) si erano allontanati, recandosi negli Stati Uniti.

Quanto sopra ha peraltro trovato un concreto riscontro nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di Salvatore Inzerillo. Dalle intercettazioni telefoniche, infatti, disposte in quel contesto, e' emerso che l'ing. Ignazio Lo Presti (poi scomparso in quanto vittima di "lupara bianca") nell'informare della grave situazione venutasi a determinare a Palermo, tale "Roberto" (poi identificato in Tommaso Buscetta), che telefonava dal Brasile, lasciava intendere che l' Inzerillo Santo doveva essere stato ucciso, ed ha altresì trovato ulteriore riscontro nella uccisione di Inzerillo

- Pag.4.593 -

Pietro, (fratello di Salvatore) avvenuta negli USA (v.rapporto Giudiziario del 13 luglio 1982 f.30 e 31 e rapp. Giudiziario relativo all'omicidio di Salvatore Inzerillo).

Alla stregua delle dichiarazioni del Buscetta e di quanto fin qui detto, non appare infondato quanto riferito nel citato rapporto Giudiziario del 13 luglio 1982, secondo cui l'autore dell'assassinio dell' Inzerillo Pietro sarebbe da individuare (come avrebbe riferito una fonte vicina alla famiglia Inzerillo) in Li Voti John Richard, il quale avrebbe agito su mandato del Buscemi Salvatore e del Montalto Salvatore, entrambi traditori del boss Salvatore Inzerillo.

D'altra parte la circostanza che il Buscemi Salvatore, pur in presenza di un chiaro disegno volto, come si e' detto, alla eliminazione fisica degli adepti al clan Inzerillo, (cui egli era particolarmente vicino) non abbia ritenuto di allontanarsi da Palermo, per sfuggire ad una eventuale

- Pag.4.594 -

uccisione, ma addirittura sia stato designato quale rappresentante della "famiglia" di Passo di Rigano, costituisce la riprova piu' evidente del fatto che lo stesso, alleatosi con i "Corleonesi", abbia fatto parte di quel gruppo di traditori, che, profittando della fiducia delle vittime, fondata sulla appartenenza allo stesso clan, partecipo' al piano di sterminio di quanti erano rimasti fedeli alle famiglie Bontate ed Inzerillo, e di coloro che comunque potevano rappresentare un pericolo per il nuovo equilibrio che si andava realizzando.

Contro l'imputato sono stati emessi:

- 1) il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975 nonche' il concorso in diversi omicidi;
- 2) il mandato di cattura n.58/85 del 16/2/1985 con il quale gli e' stato contestato il concorso nell'omicidio del prof. Paolo Giaccone.

Interrogato, il Buscemi ha ammesso di conoscere sia il Montalto Salvatore che lo Inzerillo Salvatore, anche se i

- Pag.4.595 -

rapporti con i medesimi si sarebbero limitati, a dire dell'imputato, a delle piccole forniture di materiale edilizio, che lo stesso avrebbe effettuato per le case che l'Inzerillo ed il Montalto si erano costruite, e che erano vicine.

Quanto sopra, oltre che essere smentito dalle dichiarazioni di Buscetta, il quale ha evidenziato come di natura ben diversa fossero i legami esistenti tra i tre coimputati, costituisce una ulteriore riprova degli stretti rapporti che, prima dell'uccisione dell'Inzerillo esistevano tra quest'ultimo, il Buscemi ed il Montalto, tant'e' che addirittura il Montalto e l'Inzerillo aveva costruito una casa, l'uno accanto all'altro.

Il particolare legame esistente poi tra il Buscemi ed il cognato Bonura Francesco, rappresentante della famiglia "Uditore", "uomo valoroso" e cioe' "killer" (come lo definisce Buscetta) emerge anche dagli interessi in comune dei medesimi.

- Pag.4.596 -

Il Buscemi infatti e' amministratore unico ed azionista della "Raffaello S.p.A. Immobiliare", di cui e' socio anche il Bonura Francesco, ed e' cointestatario con il Bonura di un conto corrente presso il Banco di Sicilia ag.10.

Ma e' stato proprio in sede di accertamenti bancari che sono emersi gli stretti, intensi rapporti tra il Buscemi Salvatore e gli aderenti alla propria e alle altre famiglie mafiose e cio' a riprova del completo inserimento dell'imputato nelle attivita' illecite poste in essere dalla consorceria criminosa cui appartiene.

Ed invero e' risultato che:

1) Buscemi Salvatore ha emesso, il 17/1/1971, un assegno di lire 4.900.000 che viene negoziato, insieme ad altro titolo, dall'imputato Inzerillo Salvatore che lo utilizzo' come provvista per richiedere, a suo ordine, un assegno circolare di lire 6.500.000 che gira a Badalamenti Gaetano, capo della famiglia di Cinisi;

- Pag.4.597 -

2) l'imputato ha ricevuto da Inzerillo Salvatore un assegno dell'importo di lire 3.000.000, emesso il 26/2/1977;

3) a sua volta il Buscemi Salvatore ha emesso all'ordine dello Inzerillo Salvatore n.6 assegni dell'importo complessivo di lire 45.200.000 dei quali uno girato a Gambino Rosario;

4) l'imputato ha ricevuto da Montalto Salvatore, esponente della famiglia mafiosa di Villabate, n.3 assegni dell'importo complessivo di lire 25.000.000, tutti da Inzerillo Salvatore sul proprio conto corrente e girato al Montalto predetto;

5) Buscemi Salvatore, a sua volta, ha emesso cinque assegni circolari dell'importo complessivo di lire 30.265.204 che sono stati versati sul conto corrente intestato alla "Combustibili Solidi e Liquidi" S.r.l. di cui e' amministratore unico il Montalto Salvatore;

6) il coimputato Mineo Settimo ha tratto sul proprio conto corrente un assegno di lire 5.000.000 e ha negoziato a Buscemi

- Pag.4.598 -

Salvatore che l'ha versato sul conto corrente cointestato a Bonura Francesco, suo cognato e socio;

7) l'imputato ha emesso tre assegni dell'importo complessivo di lire 49.000.000 che sono stati negoziati da Cannella Tommaso, capo della famiglia mafiosa di Prizzi e alleato del "clan" dei Corleonesi;

8) Buscemi Salvatore e il cognato Bonura Francesco hanno emesso quattro assegni, dell'importo complessivo di lire 39.532.666 dei quali due all'ordine di Caltagirone Francesco Paolo e Greco Leonardo e gli altri all'ordine della ICRE (Industria CHIODI E RETI) della quale i predetti sono soci;

9) n.8 assegni dell'importo complessivo di circa 90.000.000 sono stati tratti all'ordine della "Calcestruzzi Palermo" S.p.A. di cui e' amministratore unico Buscemi Antonino, sul conto corrente intestato alla "CRESPA" S.p.A. il cui pacchetto azionario era detenuto dalla F.I.M.E. S.p.A. di cui erano soci Lo Presti Ignazio e Gaeta Carmelo;

- Pag.4.599 -

10) Buscemi Salvatore ha emesso, il 25/3/1980, due assegni dell'importo di lire 25.000.000 ciascuno all'ordine di Buscemi Antonino che li ha girati a Randazzo Giuseppe ;

11) Federico Domenico di Girolamo ha tratto sul conto corrente della "COFED Costruzioni" S.r.l. un assegno di lire 2.000.000 che e' stato negoziato da Buscemi Antonino, quale amministratore della "Cava Billemi".

Infine, dato questo particolarmente significativo, sono rimasti accertati collegamenti tra il Buscemi Salvatore ed il coimputato Ciancimino Vito.

In data 9/10/1982 infatti veniva deliberata la incorporazione della S.I.R. S.p.A. ("Siciliana Immobiliarte Regionale S.p.A.", di cui amministratore unico era Buscemi Salvatore) nella "ETNA Costruzioni S.p.A.", di cui amministratore unico era Scardino Epifania Silvia, moglie del Ciancimino Vito. A seguito di indagini espletate dal Nucleo Regionale di P.T. della Guardia di

- Pag.4.600 -

Finanza, si accertava inoltre che le 79.980 azioni della società ETNA Costruzioni S.p.A. sottoscritte dalla FIGEROMA S.p.A., ed alla stessa affidate in gestione fiduciaria, appartenevano al Ciancimino Vito, che proprio nella menzionata ETNA Costruzioni S.p.A. aveva il centro d'interessi di maggiore rilievo, essedo, unitamente al figlio Roberto, proprietario dell'intero pacchetto azionario per un valore di 800 milioni.

Va ancora rilevato come socio della S.I.R. (di cui come si è detto amministratore unico era il Buscemi Salvatore), fosse, a partire dal 30/5/1977, Alamia Francesco Paolo, il quale, da un rapporto inviato alla Procura di Palermo dalla locale Questura, risultava avere "legami particolarmente solidi con il noto Ciancimino Vito".

Il che costituisce una ulteriore riprova dei rapporti e dei legami esistenti tra il Buscemi ed il Ciancimino, evidenziati, peraltro, dall'accertato versamento, sul proprio conto corrente acceso presso l'agenzia 13 del Banco di Roma di Palermo, da parte del

- Pag.4.601 -

Ciancimino, in data 13/10/1977, della somma di lire 29.000.000 di cui 15.000.000 costituenti l'importo di un assegno tratto da Buscemi Salvatore sul conto corrente in data 13/10/1977.

I legami, infine, esistenti sin dal 1979 tra il Buscemi Salvatore e l' Inzerillo Salvatore ed altri elementi di spicco della organizzazione mafiosa, quali La Mattina Nunzio e Perella Gennaro, sono provati da quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Palermo, la quale, con nota del 16/6/1980, comunicava che il Buscemi si era recato a Napoli con il volo di linea partito dall'aeroporto di Punta Raisi in data 24/2/1979 insieme a Inzerillo Salvatore, Perella Giacomo e La Mattina Nunzio, elemento di spicco quest'ultimo della mafia di Corso dei Mille, grosso trafficante di droga, ucciso a Palermo il 24/1/1983, e del cui omicidio lo stesso Buscemi e' imputato (v. rapporti della Guardia di Finanza in data 29/10/1984 e 2.11.1984).

- Pag.4.602 -

Per quanto precede, del Buscemi Salvatore va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati associativi allo stesso ascritti ai capi 1), 2), 3) e 4) del mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 (capi 1, 10, 13, 22).

Il Buscemi, infine, in qualita' di rappresentante della famiglia di Passo di Rigano deve rispondere di numerosi omicidi dei quali viene trattato dettagliatamente in altra parte del presente provvedimento.

- Pag.4.603 -

Buscemi Salvatore n.8.3.1933

Di Buscemi Salvatore di Innocenzo si e' gia' parlato nella parte della sentenza dedicata alla rapina subita da Luigi Quadrini il 29 luglio 1982.

Invero Vincenzo Sinagra di Antonino, nel confessare di aver commesso detta rapina, aveva inizialmente indicato quale suo complice, assieme a numerosi altri, il coimputato Salvatore Di Marco (fasc.pers. f.154), che, pur ammettendo la sua compartecipazione a numerosi altri delitti, aveva strenuamente negato di aver partecipato anche alla consumazione di quello in danno del Quadrini, sostenendo di aver appreso che i rapinatori si erano invece avvalsi della collaborazione di una persona del rione Kalsa soprannominata "u siddiatu" (Vol.34/F f.241) e (Vol.34/F f.242).

- Pag.4.604 -

Poiche' con tale soprannome risultava generalmente indicato Vincenzo Savoca di Luigi, veniva a costui contestata la partecipazione alla rapina con mandato di cattura n.225/84 del 5 luglio 1984.

Arrestato il Savoca, la sua fotografia veniva pubblicata da un quotidiano locale ed il Di Marco, avendone preso visione, chiariva nel suo interrogatorio del 23 luglio 1984 (Vol.90 f.184) che non trattavasi della persona da lui indicata, mai conosciuta personalmente ma descrittagli dal Sinagra come un individuo di circa trenta anni (il Savoca e' invece nato nel 1931) impiegato presso una ditta di autotrasporti.

Risentito il Sinagra il 30 luglio 1984 (fasc. pers. f.209), questi scagionava definitivamente il Di Marco, sostenendo di averlo indicato quale complice della rapina per mera confusione di ricordi, e precisava che il complice era tale Salvatore Buscemi, cugino di Rodolfo Buscemi, del quale aveva

- Pag.4.605 -

prima ampiamente parlato perche' vittima di uno dei barbari omicidi commessi su mandato di Filippo Marchese.

Il Buscemi veniva identificato come da rapporto della Squadra Mobile del 10 agosto 1984 (Vol.98 f.144) ed a suo carico veniva emesso mandato di cattura n.295/84 del 30 agosto 1984 per la rapina in danno di Luigi Quadrini ed il connesso reato di porto illegale di armi.

Con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 gli venivano inoltre ricontestati gli stessi reati e, come per tutti gli altri imputati, addebitati anche quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Arrestato, si protestava innocente, sostenendo, tra l'altro, di non aver mai condotto autotreni ne' di saperli condurre e di essere pertanto persona diversa da quella indicata dal Sinagra e dal Di Marco, che tale ruolo sostenevano aver avuto nel corso della rapina l'individuo indicato col soprannome

- Pag.4.606 -

di "siddiatu" (Vol.123 f.29).

Risentito il Sinagra il 6 dicembre 1984 (Vol.99 f.224), questi meglio descriveva il suo complice, indicandone caratteristiche fisiche non corrispondenti a quelle del Buscemi, il quale, con ordinanza del 22 dicembre 1984 (Vol.163 f.293), veniva scarcerato per mancanza di indizi.

Successivamente veniva emesso altro mandato di cattura a carico di altro Salvatore Buscemi, meglio corrispondente alle piu' accurate descrizioni del Sinagra.

Va, pertanto, l'imputato di cui trattasi prosciolto da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi.

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 23

- Pag.4.607 -

Buscetta Tommaso

Del Buscetta si e' ampiamente parlato nel corso di questa sentenza-ordinanza e pertanto sarebbe inutile e dispersivo ripetere gli stessi argomenti.

L'eccezionale contributo da lui fornito alle indagini giudiziarie ha consentito di verificare positivamente le risultanze della lunga istruttoria e di conferire organicita' e coesione alle prove acquisite; in altri termini, ha fornito una "chiave di lettura" dall'interno delle vicende di Cosa Nostra, dando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale e spiegandone i meccanismi e le dinamiche interne fino alla recentissima c.d."guerra di mafia"; ma soprattutto, ha permesso di diradare la cortina di omerta' apparentemente impenetrabile che avvolgeva questa famigerata organizzazione criminale.

Quali che siano le colpe di cui il prevenuto si e' macchiato ed i moventi che

- Pag.4.608 -

l'hanno indotto a collaborare con la giustizia, bisogna dargli atto che ha consentito di pervenire a risultati, nella repressione del fenomeno mafioso, altrimenti non raggiungibili in tempi tanto brevi.

Ma in questa sede occorre occuparsi non della attendibilita' delle sue accuse bensì degli elementi a suo carico in ordine alle imputazioni contestategli.

Nei suoi confronti era stato emesso l'ordine di cattura n.169/82 del 26 luglio 1982 per i reati di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sulla base del rapporto dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Palermo del 13 luglio 1982, che - richiamandosi ai suoi precedenti giudiziari ed alla sua telefonata dal Brasile ad Ignazio Lo Presti - lo indicava come protagonista di rilievo della faida mafiosa ed alleato delle "cosche perdenti". Formalizzata l'istruttoria, venivano emessi per gli stessi reati i mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, meramente confermativi e riepilogativi, nei suoi confronti, dalle risultanze acquisite.

- Pag.4.609 -

Nel procedimento penale contro Gaspare Mutolo ed altri, concernente un traffico internazionale di stupefacenti tra l'Estremo Oriente e le organizzazioni mafiose palermitane e catanesi, veniva emesso contro il Buscetta il mandato di cattura n.326/82 del 23 luglio 1982.

Tale Mirella Zannini, infatti, aveva dichiarato di aver appreso dal noto Francesco Gasparini (arrestato all'aeroporto di Parigi, il 10 novembre 1981, perche' trovato in possesso di oltre quattro chilogrammi e mezzo di eroina) che quest'ultimo le aveva confidato di conoscere molto bene il Buscetta, il quale si era fatto modificare i lineamenti del viso con una operazione di chirurgia plastica ed era elemento di spicco di una organizzazione mafiosa siciliana ((Fot.057225) - (fot.057226); (Fot.057232) - (Fot.057233)).

A seguito delle rivelazioni del prevenuto, da cui emergeva l'unicita' della materia trattata in diversi procedimenti penali, veniva

- Pag.4.610 -

disposta la riunione dei procedimenti di cui sopra e di altri ed emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, concernente i reati di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio di tali sostanze.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza emessa dal G.I. di Milano il 4 gennaio 1985 (Fot.487221), veniva riunito al presente procedimento anche quello contro il Buscetta per i delitti di associazione per delinquere ed associazione mafiosa (vedi ordine di cattura del P.M. di Milano del 9 febbraio 1983).

Detto procedimento era iniziato a seguito di rapporto congiunto della Squadra Mobile Narcotici della Questura di Roma e dei Centri interprovinciali Criminalpol di Milano e di Palermo, che, nei riguardi del Buscetta, a parte la generica affermazione che, secondo la nota Tasso Gabriella, anche il predetto avrebbe frequentato gli uffici di Milano di via Larga 13 (vero e proprio covo dei vari

- Pag.4.611 -

Bono, Fidanzati, Martello e cosi' via), non conteneva novita' di rilievo rispetto a quelle gia' conosciute.

Il Buscetta, estradato dal Brasile per tutti i reati indicati nei provvedimenti di cattura di cui sopra (ad eccezione ovviamente di quello n.323/84, emesso dopo la sua consegna all'Italia e che non riguarda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli gia' contestati), deve rispondere dei reati di cui ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe (vedi provvedimento di estradizione ai (Fot.468904) - (Fot.468982)).

Cio' premesso, "nulla quaestio" per quanto attiene ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe (associazione per delinquere ed associazione mafiosa). E' lo stesso Buscetta ad ammettere la sua appartenenza a Cosa Nostra ed anche il Contorno lo indica come "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova.

Vero e' che il prevenuto ha affermato di aver appreso da Gaetano Badalamenti, durante la propria detenzione in Italia, che Giuseppe Calo' lo aveva "posato"

- Pag.4.612 -

addebitandogli un comportamento disdicevole per un "uomo d'onore", ma e', del pari, lo stesso Buscetta ad ammettere che il Calo' aveva negato la circostanza, assumendo anzi che il Badalamenti era un "tragediaturi". In ogni caso, come si e' gia' osservato, quando un "uomo d'onore" viene "posato" non per questo cessa di appartenere a Cosa Nostra, essendo anzi costretto a rispettare tutti i doveri inerenti alla sua qualita' di consociato, primo fra tutti quello dell'omerta'. Trattasi, in ogni caso, di un provvedimento non definitivo che non preclude la reintegrazione dell'uomo d'onore nella pienezza del suo status; e lo stesso Buscetta non ha mancato al riguardo di fornire esempi concreti. Non di espulsione, dunque, si tratta ma di un provvedimento, grosso modo, di sospensione dall'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza a Cosa Nostra.

Ripetere, poi, in questa sede tutta quella serie di fatti e circostanze da cui viene confermata l'appartenenza di Buscetta alla mafia ed il suo coinvolgimento nella sanguinosa faida sarebbe, inutilmente ripetitivo, per cui

- Pag.4.613 -

ci si limita a rinviare a quelle parti di questa sentenza-ordinanza in cui detti argomenti sono diffusamente trattati.

Val la pena, pero', di osservare, quale unico argomento degno di rilievo che ancora non e' stato affrontato, che, contrariamente a quanto risultava dalle prime dichiarazioni di Tasso Gabriella, e' provato che il Buscetta non ha frequentato i locali di via Larga 13. Il prevenuto ha sempre recisamente contestato la circostanza e, in effetti, questa pretesa sua contiguita' ad un gruppo mafioso cui e' stato sempre estraneo e col quale, comunque, non intercorrevano particolari rapporti, sembrava abbastanza singolare.

Aggiungasi che, essendo stato il prevenuto detenuto fino ai primi mesi del 1980 ed essendo partito per il Brasile nel gennaio 1981, era evidente che, nel periodo in cui frequentava il Bontate, contemporaneamente avrebbe dato retta e si sarebbe incontrato coi principali avversari di quest'ultimo. Cio', come e' ovvio, apriva prospettive inquietanti sul ruolo effettivo del Buscetta nelle ultime vicende che preludevano alla "guerra di mafia".

- Pag.4.614 -

Senonche', nel suo interrogatorio dell'11 ottobre 1984 (Vol.132 f.123), la Tasso ha lealmente ammesso di non avere mai incontrato il Buscetta, ne' in via Larga ne' altrove, ma di averne appreso l'esistenza da Pasquale Pergola, quando il "Tanino" (Ugo Martello) voleva estrometterlo dalle societa' ubicate nella predetta via. Il Pergola, infatti, le aveva detto che nel passato era stato socio del Buscetta in una societa' avente per oggetto la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e che aveva intenzione di informarlo del suo contrasto col Martello perche' intervenisse a suo favore. Ed in effetti, Buscetta ha confermato di essersi associato, col Pergola e con altri, agli inizi degli anni 60, ma di avere ben presto abbandonato questa attivita' per emigrare in America.

Per la verita', va rilevato che la presenza a Milano del Buscetta, dopo la sua evasione da Torino, emergeva anche dalle originarie dichiarazioni di Carmelo Gaeta,

- Pag.4.615 -

secondo cui il prevenuto si sarebbe recato a trovarlo in quella città', su presentazione dell'ing. Ignazio Lo Presti. L'incontro col Buscetta (e con la moglie di quest'ultimo) sarebbe avvenuto nella primavera del 1981 (quando invece, secondo il prevenuto, egli era da tempo in Brasile).

Anche sul punto, per altro, si e' accertato che Buscetta ha detto il vero. Il Gaeta, infatti, nuovamente interrogato ((VOL.132 f.120) e (VOL.132 f.121), non soltanto ha dichiarato di non essersi mai incontrato con "Roberto" (e cioè con Tommaso Buscetta), ma ha soggiunto che era stato il Lo Presti ad ordinargli di riferire il contrario, perche', essendo state intercettate a Palermo alcune telefonate col "Roberto", si pensava che quella versione dei fatti potesse evitare che si risalisse a Nino Salvo attraverso le telefonate stesse. Anche il Gaeta, dunque, ha ammesso di avere detto il falso ed ancora una volta e' stata confermata l'attendibilita' delle dichiarazioni del prevenuto.

- Pag.4.616 -

Per quanto riguarda, poi le imputazioni concernenti il traffico degli stupefacenti, giova osservare che gli elementi acquisiti o sono del tutto inconsistenti o, comunque, troppo tenui per giustificare un rinvio a giudizio.

E' stata acquisita copia dell'affidavit concernente il procedimento penale pendente negli U.S.A. contro il Buscetta per traffico di stupefacenti (Fot.452913) - (Fot.453045) e si e' potuto notare che trattasi degli stessi fatti per i quali il Buscetta era gia' stato processato e condannato in Italia con sentenza da tempo definitiva. E' stato accertato, inoltre, che i nominativi dei suoi correi di un tempo non risultano attualmente coinvolti, almeno allo stato, nelle vicende attuali del traffico degli stupefacenti. Ed anche se il Buscetta ha reiteratamente respinto - pur potendo parlare impunemente in presenza del giudicato - di essere coinvolto in questa vicenda di traffico di droga, non e' chi non veda come, comunque, dalla stessa non possano

- Pag.4.617 -

trarsi elementi indizianti di una persistente attivita' del prevenuto nel traffico di droga.

Per quanto attiene, poi, alle dichiarazioni di Mirella Zannini, giova premettere, anzitutto, che non risulta in alcun modo che il Buscetta si sia sottoposto ad operazioni di plastica facciale che ne abbiano alterato le sembianze; basta guardarne l'attuale fisionomia per rendersi conto che e' identica a quella del passato, salve ovviamente le fisiologiche alterazioni determinate dal trascorrere degli anni.

Va rilevato, poi, che Franco Gasparini, da cui la Zannini aveva attinto le notizie riferite agli inquirenti, non ha affatto parlato di un coinvolgimento del Buscetta nel traffico degli stupefacenti. Secondo il Gasparini, infatti, egli si sarebbe dovuto incontrare con Buscetta a Torino ma poi Gaspare Mutolo gli aveva detto di non recarsi all'appuntamento perche' Buscetta era partito. Ha soggiunto che, durante il suo primo viaggio a Bangkok, aveva incontrato un uomo che gli sembro' essere

- Pag.4.618 -

Tommaso Buscetta e che lo aveva consigliato di tenersi alla larga dalla "famiglia" di Rosario Riccobono (Fot.453093) - (Fot.453095).

Occorre parlare, adesso, di altre risultanze che riguardano il periodo in cui Tommaso Buscetta risiedeva a Torino, essendo stato ammesso al regime di semi liberta'.

Sul suo conto, Armando Fragomeni, pregiudicato per traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, dopo avere riferito di avere svolto traffico di cocaina con un certo Tonino (identificato per l'odierno imputato Antonio Vessichelli, gestore di un maneggio a Moncalieri), ha riferito quanto segue (Fot.455342) - (Fot.455349): "Il Tonino....., verso il mese di giugno o luglio 1980, in occasione di una ennesima mia visita al maneggio, mi prese da parte e mi disse che aveva della roba buona, nel contempo chiedendomi se mi interessava. Io risposi

- Pag.4.619 -

prontamente di sì ed a tal punto egli, prendendomi da parte, mi consegnò una boccettina contenente una polvere bianca che io, essendone profondo conoscitore, riconobbi subito per cocaina di ottima qualità boliviana..... Nella stessa occasione mi venne presentato Tommaso Buscetta, cioè l'individuo che io riconosco nella foto n.61 dell'album fotografico..... Trattasi di fisionomia che subito mi colpì; infatti dissi al Tonino che il Buscetta aveva una faccia brutta. Il Buscetta si presentò come Tommaso ma subito dopo il Tonino mi disse che era "u zu Masino Buscetta da Palermo", sottolineandomi che era un personaggio molto importante..... In occasione della sua presentazione il Buscetta mi chiese di dove fossi ed, allorquando gli risposi che ero di Locri mi chiese se conoscevo Pepe Cataldo..... Rientrato a Torino, ebbi occasione di coltivare ulteriormente i miei rapporti col il Faraone e con il Maurizio (e cioè Salvatore Procida n.d.r.), i quali divennero i miei abituali

- Pag.4.620 -

fornitori di cocaina e mi dissero di essere aggregati al clan di Tommaso Buscetta, che era il "principe della cocaina", della quale monopolizzava in assoluto il traffico in Italia.

Gli stessi in diverse occasioni mi dissero che il Buscetta era in intimi rapporti di alleanza con tale Badalamenti e con tale Bontate da Palermo che io non conosco..... Dal Nicola appresi anche che il Buscetta, dopo essersi allontanato da Torino si era recato a Palermo e quindi era riparato in Brasile dopo avere a Palermo fatto una grossa operazione. In gergo malavitoso cio' significa che aveva fatto molti omicidi".

Il Fragomeni ha soggiunto di aver appreso da Salvatore Maltese che il Buscetta, con la scusa di una riunione di riappacificazione, una sera, durante una cena, aveva avvelenato circa venti persone di una cosca rivale, i cui corpi erano stati poi bruciati in una fornace.

Orbene, che il Buscetta frequentasse il maneggio del Tonino e' stato da lui ammesso; ma cio' certamente non puo' essere

- Pag.4.621 -

avvenuto nel giugno - luglio 1980, perche' gia' allora il prevenuto si era allontanato da Torino, rifugiandosi a Palermo. Inoltre, seria perplessita' induce l'affermazione del Fragomeni circa la consegna di droga a lui da parte del Versichelli alla presenza del Buscetta. E cio' per la semplice ragione che un mafioso esperto e navigato come il Buscetta, ove fosse stato coinvolto nel traffico, certamente non si sarebbe esposto al pericolo di farsi riconoscere da uno spacciatore di mezza tacca.

Quanto, poi, all'affermazione che il Faraone e Maurizio gli avevano detto che li riforniva il Buscetta, principe della cocaina, deve ribadirsi che non vi e' in atti un solo elemento da cui dedurre che il Buscetta sia coinvolto nel traffico della cocaina. E, al riguardo, si richiamano i risultati delle accurate indagini svolte in Brasile, dalle quali non e' emerso nulla al riguardo nonostante l'impegno profuso nelle indagini dalla Polizia brasiliana.

- Pag.4.622 -

Non si ignora che il Buscetta "gode della fama" di trafficante di cocaina ma cio' non corrisponde alle risultanze probatorie, nonostante il maggiore impegno profuso nelle indagini istruttorie. Al limite, non e' escluso che, in virtu' di queste dicerie sul conto del prevenuto, ampiamente pubblicizzate dagli organi di informazione, il Faraone e il Procida possano avere riferito il nome del Buscetta come loro fornitore, proprio per non riferire chi li rifornisse in realta'.

Certo che appare strano, comunque, che il "principe della cocaina" rifornisse direttamente droga agli anelli terminali del traffico di stupefacenti.

Anche per quanto riguarda, poi, le asserite uccisioni in massa commesse da Buscetta a Palermo, giova ricordare che, a parte ogni altra considerazione (gia' espressa in altra sede), Maltese Salvatore, che collabora da tempo con la giustizia e che non e' stato certamente tenero col prevenuto, ha negato (Fot.455440) - (Fot.455444) di avere mai confidato fatti del genere al Fragomeni.

- Pag.4.623 -

Per quanto attiene, poi, alle indagini effettuate in Brasile, si e' gia' detto che nulla e' emerso circa il coinvolgimento del Buscetta nel traffico di stupefacenti; ed anzi, Fabrizio Norberto Sansone lo ha escluso, facendo presente, fra l'altro, che le condizioni finanziarie del prevenuto erano tutt'altro che floride ((VOL.218 f.110) e segg.).

A questo punto, non resta che concludere per la scarsa significativita' degli elementi a carico del prevenuto in ordine al suo coinvolgimento nel traffico di eroina e di cocaina. Ma la necessaria oculatezza nell'espletamento dell'istruttoria consiglia un ulteriore approfondimento delle indagini, orientate in direzione ben diversa da quella che lo vorrebbe addirittura a stretto contatto coi piccoli spacciatori di cocaina.

In altri termini, sembra allo scrivente che debbano essere attentamente presi in considerazione i seguenti spunti ai fini delle ulteriori indagini;

- Pag.4.624 -

- la contemporanea presenza di Gaetano Badalamenti e del Buscetta in Brasile in una con il fatto che proprio dal Brasile il Badalamenti gestiva il traffico di eroina destinata negli U.S.A.;

- il quasi certo viaggio di Tommaso Buscetta in Spagna, alle stregua delle dichiarazioni, già ricordate, di Fabrizio Sansone e di quella di Giuseppe Bizzarro (VOL.224 f.154 e segg.);

- il fatto che, nello stabile di Rio de Janeiro, abitassero il noto Antonio Bardellino (che il prevenuto ha dichiarato di non conoscere) e lo stesso Buscetta e che il Bardellino, per sfuggire alla cattura, si fosse rifugiato in Spagna (Fot.451792) - (Fot.451904), paese che va assumendo importanza sempre maggiore per il traffico di stupefacenti.

- Pag.4.625 -

Allo stregua di queste considerazioni,
appare opportuno procedere allo stralcio delle
imputazioni sul traffico di stupefacenti
concernenti il Buscetta (capi 13 e 22) per un
supplemento istruttorio.

- Pag.4.626 -

Caccamo Salvatore

Nel corso delle indagini susseguenti all'omicidio del Generale Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e di un agente di P.S. di scorta, venivano tratti in arresto, perche' ritenuti responsabili di concorso in strage con altre persone, Garro Gaetano e Ragona Antonino il quale ultimo era stato visto circolare nel centro abitato di Floridia e in altri viciniori, su di una motocicletta 1000 Kawasaki di colore nero, usata anche da certo Faraci Francesco, dello stesso tipo e cilindrata di quella impiegata dal commando di killers che avevano commesso la strage.

Richiestegli spiegazioni, il Faraci Francesco dichiarava che il Ragona gli aveva chiesto il favore di custodirgli la motocicletta nella sua officina e che, in occasione della festa dell'Ascensione (celebrata il 20/5/1982), si era recato in localita "Damma"

- Pag.4.627 -

di Siracusa per assistere ad una corsa di cavalli in cui era impegnato un animale del Ragona che, in tale occasione, aveva usato la motocicletta del predetto, il quale si era incontrato con il Garro Gaetano e tale Caccamo Salvatore;

che il 22 o 23 maggio 1982, il Ragona aveva prelevato le chiavi dell'accensione della motocicletta allontanandosi con il mezzo e che, in un secondo tempo, aveva appreso dallo stesso Ragona che la motocicletta era stata portata via.

Sentito in merito a quanto dichiarato dal Faraci Francesco, Caccamo Salvatore assumeva di conoscere il predetto e il Ragona Antonino, proprietario di un cavallo che aveva partecipato ad una corsa, organizzata in occasione dei festeggiamenti per l'Ascensione in localita "Damma" dove lo stesso, il Faraci e il Ragona si erano portati insieme al fantino - certo Mozzarella - a bordo dell'autovettura del Caccamo medesimo.

- Pag.4.628 -

Poiche' tale versione dei fatti contrastava con quella fornita dal Faraci Francesco, avendo costui dichiarato che si era portato sul luogo della corsa dei cavalli con mezzo proprio e che ivi il Ragona si era incontrato con il Garro, gli inquirenti traevano in arresto il Caccamo Salvatore perche' ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento.

Interrogato dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, il Caccamo confermava le dichiarazioni rese agli inquirenti il 22/7/1983 e, alle contestazioni mossegli, si limitava ad affermare che non poteva escludere che il Faraci si fosse portato in localita "Damma" a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata e che ivi il Ragona e il Garro si fossero incontrati e intrattenuti a colloquio.

Ottenuto il beneficio della liberta' provvisoria in data del 29/7/1983, l'imputato veniva interrogato da questo giudice istruttore che gli contestava, per mandato di comparizione, il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Ragona Antonino.

— Pag.4.629 —

Cio' premesso, va rilevato che competente a conoscere del reato contestato all'imputato (capo 426) e' l'autorita' giudiziaria di Siracusa ivi essendo avvenuta la consumazione della fattispecie delittuosa di cui occupa.

Vanno, pertanto, trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa gli atti relativi alla posizione precessuale del Caccamo Salvatore.

- Pag.4.630 -

Calamia Giuseppe

Indicato da Controno Salvatore, che lo ha riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.75) quale uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.22), facente parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", Calamia Giuseppe veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e, 75 della legge 685 del 1975.

Ha ricordato il Contorno Salvatore che il Calamia, conosciuto nel carcere di Palermo, gli venne ritualmente presentando, come uomo d'onore, da La Mattina Nunzio, altro "uomo d'onore", presso il ristorante "Il pescatore" di Palermo; che il Calamia, dapprima dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aveva compiuto il salto di qualita' inserendosi, merce' la intercessione

- Pag.4.631 -

del La Mattina Nunzio, nel piu' redditizio traffico della droga (Vol.125 f.126).

La personalita' dell'imputato, gia' sufficientemente lueggiata dal Contorno Salvatore, emerge, anche, da una circostanza riferita dall'imputato Calzetta Stefano il quale ha ricordato di avere visto il Calamia Giuseppe, in un giorno di dicembre del 1982, incontrarsi e baciarsi con Zanca Carmelo, uno degli esponenti piu' importanti e pericolosi della cosca mafiosa di Corso dei Mille (Vol.11 f.49).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Calamia Giuseppe per rispondere, nello stato di custodia cautelare in cui versa, di tutti i reati contestatigli come in rubrica (Capi 1, 10, 13, 22).

- Pag. 4.632 -

Calista Gaetano

Calista Gaetano e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Tommaso Buscetta lo indica come elemento di spicco della famiglia del Borgo, capeggiata da Salvatore Cucuzza (Vol.124 f.11).

Nel corso di un successivo interrogatorio (Vol.124/A f.54) il Buscetta precisava: "Un altro dei membri della famiglia del Borgo e' Gaetano Calista, arrestato, insieme con altri della famiglia, per la vicenda degli attentati dinamitardi di cui ho gia' parlato. Il Calista, presentatomi come uomo d'onore da Salvatore Ciriminna, era allora piuttosto giovane e credo che abitasse alla "Vucciria". Ho notato, come fatto strano, che egli preferiva

- Pag.4.633 -

stare alla 3- sezione dell'Ucciardone - che allora era riservata ai detenuti definitivi - e rifiutava di accogliere gli inviti di Ciriminna e di Cucuzza di trasferirsi alla loro sezione o meglio in infermeria. Accolse l'invito, se mal non ricordo, dopo molti mesi di detenzione".

Il Buscetta, a riprova della conoscenza diretta del Calista, ne riconosceva la foto (Vol.124/A f.105).

Salvatore Maltese riferiva di aver appreso dal Calista Gaetano e dal Cardella, durante un periodo di comune detenzione, come Tommaso Buscetta fosse stato il mandante dell'omicidio di Garofalo Giuseppe; il Buscetta (Vol.124/B f.45), negava tale circostanza, asserendo l'assurdità di un tal fatto.

Salvatore Contorno ((Vol.125 f.13) e (Vol.125 f.147)) riferiva di essere a

- Pag.4.634 -

conoscenza della "qualita'" di uomo d'onore del Calista, pur ignorandone la famiglia di appartenenza, nonche' di aver, a volte, frequentato la salumeria dello stesso alla "Vucciria", ove aveva incontrato altri uomini d'onore, quali Buscemi Giorgio.

Il Calista, latitante dal 1981 quando, con rapporto dei CC. di Palermo e, segnatamente, del Maresciallo Vito Jevolella, era stato denunciato insieme a Tommaso Spadaro, Pino Savoca ed altri ed era stato indicato come uno degli autori della scomparsa del contrabbandiere della Kalsa Matteo Biondo, e' indubbiamente legato al traffico di stupefacenti.

La lunga militanza di interessi con lo Spadaro e con il Savoca, l'essere uomo di spicco della famiglia del Borgo, non possono far ritenere il contrario (cfr. Proc.Pen. n.842/81 a.P.M. - n.982/81 R.G.).

Ed, invero, Tommaso Buscetta ha dichiarato come tutte le famiglie palermitane siano coinvolte nel traffico di stupefacenti e

- Pag.4.635 -

tra i piu' attivi associati ha indicato proprio Salvatore Cucuzza, capo della famiglia di appartenenza del Calista.

Quest'ultimo, proprio per essere un elemento di spicco di tale famiglia e per provenire dal gruppo di contrabbandieri di t.l.e., deve ritenersi pienamente collegato al traffico di stupefacenti.

Tale convincimento e', del resto, ancorato alla considerazione secondo cui il Calista non poteva non passare, come tutti i suoi associati di un tempo, dal contrabbando di sigarette a quello della droga molto piu' redditizio.

La lunghissima latitanza dell'imputato, poi, mostra come, lungi dall'essersi dissociato dalla famiglia del Borgo, questi abbia continuato a gravitare nel suo "ambiente" potendo, sicuramente, godere di supporti logistici offertigli dai suoi "amici".

Per le esposte considerazioni, si ritiene che il Calista vada rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

- Pag.4.636 -

Calo' Giuseppe

Di Calo' Giuseppe, una delle figure piu' importanti e, fino a poco tempo addietro, meno conosciute della mafia siciliana, si e' compiutamente trattato nel corso di questa sentenza-ordinanza, per cui ci si limitera' ad esporre riassuntivamente gli elementi a suo carico.

Sul suo conto sia Salvatore Contorno ((VOL.125 f.11), (VOL.125 f.18), (VOL.125 f.44) - (VOL.125 f.46), (VOL.125 f.59), (VOL.125 f.78) - (VOL.125 f.79), (VOL.125 f.94) - (VOL.125 f.96), (VOL.125 f.98) - (VOL.125 f.99), (VOL.125 f.101)

- Pag.4.637 -

(VOL.125 f.106), (VOL.125 f.112), (VOL.125 f.114) - (VOL.125 f.115), (VOL.125 f.117), (VOL.125 f.137), (VOL.125 f.165), (VOL.125 f.172), (VOL.125 f.190) - (VOL.125 f.191), (VOL.125 f.211), (VOL.125 f.216), (VOL.125 f.220)), sia, soprattutto, Tommaso Buscetta ((VOL.124 f.78), (VOL.124 f.10) - (VOL.124 f.11), (VOL.124 f.16), (VOL.124 f.21), (VOL.124 f.26), (VOL.124 f.30), (VOL.124 f.36), (VOL.124 f.38), (VOL.124 f.39) -

- Pag.4.638 -

(VOL.124 f.42), (VOL.124 f.46), (VOL.124 f.54),
(VOL.124 f.57) - (VOL.124 f.58), (VOL.124
f.65), (VOL.124 f.66), (VOL.124 f.68), (VOL.124
f.77), (VOL.124 f.81), (VOL.124 f.83) -
(VOL.124 f.85), (VOL.124 f.88), (VOL.124 F.91)-
(VOL.124 f.96), (VOL.124 f.98), (VOL.124 f.100),
(VOL.124 f.111), (VOL.124 f.112), (VOL.124
f.118), (VOL.124 f.126); (VOL.124/A f.1),
(VOL.124/A f.9), (VOL.124/A f.17),

— Pag.4.639 —

(VOL.124/A f.28), (VOL.124/A f.31) — (VOL.124/A
f.41), (VOL.124/A f.43) — (VOL.124/A f.47),
(VOL.124/A f.49), (VOL.124/A f.52), (VOL.124/A
f.85), (VOL.124/A f.91), (VOL.124/A f.92),
(VOL.124/A f.98), (VOL.124/A f.104), (VOL.124/A
f.110), (VOL.124/A f.115), (VOL.124/A f.135);
(VOL.124/B f.19), (VOL.124/B f.23), (VOL.124/B
f.26), (VOL.124/B f.38), (VOL.124/B f.45),
(VOL.124/B f.47), (VOL.124/B f.48), (VOL.124/B
f.54), (VOL.124/B f.55),

- Pag.4.640 -

(VOL.124/B f.66), (VOL.124/B f.77)) hanno parlato a lungo, esponendo come lo stesso sia uno dei personaggi di maggiore spicco della "mafia vincente" ed uno degli alleati piu' importanti dei corleonesi.

Nel corso di questa trattazione sono stati ampiamente analizzati i principali elementi di riscontro delle gravissime dichiarazioni accusatorie dei due coimputati e si e' posto in rilievo come dalla istruttoria siano emerse soltanto conferme ed in punti di decisivo rilievo - delle accuse stesse, delineandosi, in tutta la sua pericolosita', la bieca figura del Calo', mandante di tanti efferati assassini e vera e propria cerniera fra gli affari tipicamente mafiosi e la criminalita' dei "colletti bianchi". Sul prevenuto e sugli illeciti a lui ascrivibili le indagini sono tutt'altro che concluse ma puo' fin d'ora affermarsi che gli elementi acquisiti ne consentono il rinvio a giudizio.

Il Calo' esordiva il 23.3.1954 col tentato omicidio di Scaletta Francesco,

- Pag.4.641 -

che a sua volta gli aveva ucciso il padre sei anni prima; con una mite sentenza della Corte di Assise di Palermo, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, sul presupposto che la pistola, con la quale egli aveva ferito ben due volte lo Scaletta, non era idonea a produrre l'evento letale; la pena, inoltre, veniva sospesa ed il Calo' immediatamente escarcerato.

Sfuggito alle maglie della Giustizia, immediatamente dopo l'escarcerazione entrava a far parte di "Cosa Nostra" e prestava il giuramento davanti a Buscetta, unico "uomo d'onore" ad essere stato iniziato da quest'ultimo (VOL.124/A F.31).

Il giovane Calo', oltre ad essere uomo "valoroso", aveva le doti del capo se, appena dieci anni dopo, diveniva, come riferito da Buscetta, "rappresentante" della famiglia di Porta Nuova, proprio nel periodo piu' caldo della prima "guerra di mafia". Tuttavia, fino a tempi recentissimi egli e' riuscito a vivere nell'ombra ed a rimanere

- Pag.4.642 -

sempre ai margini e delle indagini della Polizia e della Magistratura, dimostrando eccezionali doti di astuzia.

Ed infatti, nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 28.5.1963, cio' che viene riferito sul suo conto e' soltanto che attorno a lui e a Gerlando Alberti ruotavano pericolosi killers (Fot.452847) e che era stato visto piu' volte in compagnia del noto mafioso Stefano Giaconia (Fot.452446) - (Fot.452613).

Le prime gravi accuse nei suoi confronti venivano mosse, come si e' riferito nella parte prima, dal noto Leonardo Vitale (Fot.452221) - (Fot.452235), il quale lo aveva esplicitamente accusato di essere mandante di numerosi atti delittuosi (omicidi, sequestri di persona, estorsioni, danneggiamenti) e lo aveva indicato, conformemente a quanto avrebbe riferito il Buscetta dopo oltre un decennio, quale "rappresentante" della

- Pag.4.643 -

"famiglia" di Porta Nuova. E' molto importante che anche il Vitale, gia' allora, parlasse degli stretti rapporti esistenti tra il Calo' e Antonino Rotolo e della loro sudditanza rispetto ai Corleonesi. Infatti, aveva riferito di una riunione mafiosa in cui si era discusso se una "tangente" imposta ad un costruttore edile dovesse spettare alla "famiglia" di "Altarello" o a quella della "Noce" e Salvatore Riina aveva deciso per la "Noce" assumendo che "aveva nel cuore" questa "famiglia", senza che il Calo', presente alla riunione, dissentisse in alcun modo.

Si e' gia' detto, inoltre, che la partecipazione al sequestro di persona di Luciano Cassina da parte di Francesco Scrima, parente del Calo' e "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, significa inequivocabilmente che anche il prevenuto, "rappresentante" della stessa "famiglia", non puo' esserne estraneo; e si e' posto l'accento sul fatto che la partecipazione alle trattative per il riscatto, da parte del sacerdote Agostino Coppola, sicuramente

- Pag.4.644 -

molto vicino ai Corleonesi (come e' stato dimostrato nei procedimenti penali per i sequestri Torielli e Rossi di Montelera: (VOL.220), significa che l'alleanza del Calo' coi Corleonesi ed il suo coinvolgimento nei sequestri di persona risale ad antica data.

Il processo provocato dalle rivelazioni di Leonardo Vitale ha avuto quell'esito infausto a tutti noto e, nelle more, il Calo' aveva gia' cominciato a gravitare su Roma, mantenendo tuttavia strettissimi i legami con Palermo e con "Cosa Nostra". Questo suo apparente allontanamento da Palermo ha fatto si' che gli organi investigativi trascurassero di seguirne le mosse e, in siffatta maniera, il prevenuto ha potuto operare tranquillamente per oltre un decennio nell'ombra, diventando uno dei membri piu' autorevoli di "Cosa Nostra" ed uno dei piu' fidi alleati dei Corleonesi senza che nessuno facesse piu' caso a lui, nonostante fosse latitante.

- Pag.4.645 -

Soltanto nel 1982, soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Gennaro Totta, riaffiora il nome del Calo' nelle indagini sulla criminalita' mafiosa.

Nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 13.7.1982 (Fot.400096)-(Fot.400372) gia' si faceva menzione degli anonimi in cui il Calo' veniva indicato come uno dei responsabili della c.d. guerra di mafia e fra i piu' potenti alleati dei Coleonesi e inoltre, e anche di una fonte informativa secondo la quale il prevenuto operava "a Roma, con grande prestigio ed "incisivita'" ed era da ritenere "un punto di riferimento del crimine organizzato di stampo mafioso" (Fot.400286); si riferiva, altresì, che il Calo' era interessato, sempre secondo la medesima fonte, nelle imprese edilizie di Danilo Sbarra e poteva contare sull'appoggio, a Firenze, di Milano Nicola, a Verona, di Tommaso Magliozzo e, a Palermo, soprattutto di Vittorio Magliozzo, Ignazio Motisi, Di Giacomo Giovanni, i fratelli

- Pag.4.646 -

Cillari, i figli di Nicola Milano, Giovanni Lipari e Gaetano Calista.

Tali notizie, pervenute da fonte anonima o confidenziale, non potevano, ovviamente, avere alcuno sbocco processuale anche se Gennaro Totta aveva piu' volte riferito della grave preoccupazione di Vincenzo Grado per "quello di Roma", alleato dei Corleonesi, che li voleva morti e che, per tale motivo, telefonava continuamente ai Ciulla ed ai Fidanzati, a Milano, perche' li facessero uccidere.

La svolta nei confronti del Calo' si e' avuta a seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno, analitiche e piu' volte riscontrate dalle indagini giudiziarie.

Queste dichiarazioni hanno consentito, inoltre, di pervenire alla identificazione del sedicente "Mario" o "Mario Agliandolo", un personaggio di grossa statura mafiosa emerso nelle complesse indagini istruttorie concernenti l'omicidio, avvenuto a Roma nel 1981, del noto Domenico Balducci.

- Pag.4.647 -

Sul ruolo centrale di Giuseppe Calo' nella c.d. guerra di mafia Buscetta e Contorno sono stati chiarissimi e cosi' pure sul ruolo del medesimo, autorevolissimo membro della "commissione" in seno a "Cosa Nostra". Sembra inutile ripetere, adesso, quanto si e' gia' diffusamente esposto in altra parte della presente trattazione, ma e' opportuno sottolineare alcuni importanti riscontri delle dichiarazioni suddette.

Il Calo' si e' reso conto, intelligentemente, che era controproducente negare la vecchia amicizia col Buscetta e l'ospitalita' offertagli nel 1980, nella sua casa romana di via Aurelia, 471; ma, contro ogni verosimiglianza, ha dichiarato di ignorare come mai il Buscetta fosse a conoscenza del suo indirizzo. Ed ha soggiunto di avergli fatto capire chiaramente che non era piu' gradito a casa sua, quando si era accorto che il Buscetta viveva a casa di esso Calo' con la seconda moglie. In un maldestro tentativo, poi, di offuscarne la personalita', ha posto in risalto che il suo amico di un tempo

- Pag.4.648 -

era molto censurabile per avere abbandonato la prima moglie ed i figli e perche' non restituiva al fratello Vincenzo il danaro che quest'ultimo gli aveva prestato.

Infine, ha soggiunto che uno dei figli era drogato (Fot.221391) - (Fot.221405).

Si potrebbe osservare che sono veramente singolari queste considerazioni sulla "moralita'" del Buscetta da parte di individuo le cui mani grondano sangue e che si e' reso responsabile dei crimini piu' efferati; inoltre, il Calo' non e' riuscito a dare una plausibile risposta sul perche' lo avesse accolto nella propria abitazione, addirittura mettendogliela a disposizione.

Il Calo' si e' giustificato sostenendo di averlo fatto per la normale solidarieta' che si instaura fra latitanti, ma non e' chi non veda la risibilita' di questa giustificazione.

Aggiungasi che, nel tentativo di sminuire la figura del Buscetta e, quindi, l'attendibilita' delle sue accuse, il

- Pag.4.649 -

Calo', oltre a rivelare la meschinita' del suo animo, ha fatto un vero e proprio passo falso.

Ha sostenuto, infatti, quale elemento rivelatore della "immoralita'" del Buscetta, che quest'ultimo aveva costretto il fratello Vincenzo e la moglie di quest'ultimo, sorella della prima moglie, a ricevere la nuova moglie brasiliana, cosi' provocando dissapori. Ora, se il Calo', come egli stesso ha ammesso, era a conoscenza di questo episodio, che non puo' essere avvenuto se non a Palermo durante la latitanza di T. Buscetta, ne consegue che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli era bene a conoscenza di quanto accadeva a Palermo ed al Buscetta in particolare. E con cio' viene smentita in radice la sua affermazione di essersi completamente allontanato dall'ambiente palermitano.

Tommaso Buscetta, poi, ha riferito che uno dei personaggi maggiormente vicini al Calo' e' Vittorio Magliozzo e che era stato proprio quest'ultimo ad indirizzarlo alla

- Pag.4.650 -

casa romana del Calo'. Quest'ultimo ha negato perfino di conoscere il Magliozzo ma il coimputato Luigi Faldetta ha ammesso che spesso andava a rilevare all'Aeroporto di Palermo il Calo' e che lo lasciava davanti all'abitazione della sorella, in questo corso Calatafimi, ove era ad attenderlo Vittorio Magliozzo (Fot.449970). Ed e' significativo che, in un successivo interrogatorio, il Faldetta, pur confermando di avere visto insieme il Calo' e Vittorio Magliozzo, abbia ritenuto di dover modificare quanto aveva spontaneamente dichiarato, assumendo che, ad attendere il Calo', quando egli lo lasciava in corso Calatafimi, non c'era nessuno (Fot.449982).

Pero', e' un fatto che, nello stesso stabile di corso Calatafimi dove e' ubicato l'appartamento della sorella del Calo', abita anche Vittorio Magliozzo con la famiglia e che un altro appartamento sia intestato alla moglie del Calo' e che il

- Pag.4.651 -

fabbricato e' stato costruito proprio da Luigi Faldetta.

Un notevole riscontro sulla figura del Calo' proviene dalle dichiarazioni del Faldetta ((Fot.449591) - (Fot.449594); (Fot.449964) - (Fot.449990)) il quale, per sostenere di essere una vittima della mafia, ha dovuto necessariamente accusare anche il Calo'.

E, seppur cautamente, il Faldetta ha fornito utilissime indicazioni che confermano appieno la grossa statura mafiosa del personaggio.

Il Faldetta, infatti, ha riferito che:

- continuamente assillato dalle pretese estorsive del noto Salvatore Scaglione ("rappresentante" della Noce e "capo mandamento"), si era rivolto a Paolo Calo', zio dell'odierno prevenuto, il quale gli aveva risposto che, "se aveva la coscienza a posto poteva stare tranquillo" (naturalmente,

- Pag.4.652 -

il Faldetta lascia solo intuire perche' si era rivolto proprio a Paolo Calo' e non ad altri);

- che i suoi rapporti societari con Domenico Balducci (del quale parla Buscetta come malavitoso romano "vicino" al Calo') erano stati propiziati da Pippo Calo';

- che assegni circolari per circa 350 milioni, a lui consegnati da Balducci e provenienti, con ogni probabilita', dal contrabbando di tabacchi, verosimilmente erano di pertinenza di Giuseppe Calo';

- che, su richiesta del Calo', lo aveva informato di tutte le domande che il G.I. di Palermo gli aveva fatto nel procedimento penale a carico di esso Faldetta, derivante dalla negoziazione degli assegni di cui sopra;

- che aveva acquistato per conto del Calo' e a proprio nome l'appartamento sito in Roma, via Aurelia 477, e lo aveva poi intestato, su indicazione del Calo', ad una societa' ("COMA Immobiliare" S.r.l.), di cui erano soci Bellino Gaspare e Vincenzo

- Pag.4.653 -

- che, nell'estate 1983, avendo ricevuto una telefonata anonima estorsiva con la quale gli si richiedevano 50 milioni a titoli di "tangente", quando aveva iniziato a costruire un palazzo in questa via Danisinni, si era rivolto al Calo' e le telefonate erano cessate;

- che aveva incontrato piu' volte il Calo' a Palermo fino alla primavera del 1984.

Gia' basterebbero questi riscontri da parte di un personaggio come Faldetta - che ben altro avrebbe da riferire sui suoi rapporti col Calo' - per rendersi conto quanto veridiche e fondate siano le accuse nei confronti del prevenuto da parte del Buscetta.

Ma ben altri sono i riscontri emersi nel corso della istruttoria. Si e' gia' detto che, a seguito delle dichiarazioni del Buscetta, era stato identificato nel Calo' il sedicente Mario Aglialoro, venuto alla ribalta, nell'istruttoria romana concernente l'omicidio di Domenico Balducci, quale vero e proprio "deus ex machina" di torbide vicende e di oscure manovre; si era accertato,

- Pag.4.654 -

fra l'altro, che in Porto Rotondo avevano alloggiato contemporaneamente, in ville messe a disposizione da Luigi Faldetta, il Calo' ed il noto Francesco Pazienza (v. es.test. di Bonino Umberto: (Fot.451940) - (Fot.451941)).

Su questi inquietanti rapporti si richiama la perspicua requisitoria del P.M. di Roma, Dott. Domenico Sica (VOL.224 f.166) - (VOL.224 f.218) che felicemente osserva, fra l'altro: "La peculiarita' dell'associazione per delinquere di cui si tratta in questa sede appare..... quella di essere un punto di emergenza, uno snodo fra l'attivita' delinquenziale piu' brutale e la successiva indispensabile sistemazione finanziaria degli enormi introiti dell'organizzazione. Come pure emerge la caratteristica di essere un punto di riferimento per le varie associazioni criminose, cui sembra essere in grado di fornire ogni tipo di facilitazione, dall'assistenza alla sistemazione logistica.

- Pag.4.655 -

Insomma, un terribile punto di aggregazione e di sostanziale controllo di tutte le altre forme associate criminali" (VOL.222 f.187).

Il Calo', a seguito delle intelligenti indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, veniva, infine, arrestato a Roma il 26.3.1985 e, ad ulteriore ennesima conferma delle dichiarazioni di Buscetta, insieme con lui venivano arrestati Rotolo Antonino e Di Gesu' Lorenzo. Si ricordera', in proposito, che Buscetta ha riferito che il Bontate diffidava del Calo' perche', fra l'altro, era troppo amico del Rotolo. Puntualmente, i due venivano arrestati insieme.

Ebbene, come si e' gia' ampiamente illustrato, il Rotolo e' elemento di spicco del traffico internazionale di stupefacenti e personaggio di punta delle alleanze mafiose che fanno capo ai corleonesi ed e' pertanto estremamente significativa la riscontrata familiarita' tra i due, che banalmente il Calo' vorrebbe spiegare,

- Pag.4.656 -

come al solito, con la comune solidarieta' tra i latitanti.

Ma - fatti, questi, ancora piu' gravi - si accertava che, su incarico di Guido Cercola, un personaggio coinvolto nelle vicende romane del Calo', il tedesco Friedrich Schudinn aveva realizzato sofisticate apparecchiature elettroniche, sicuramente utilizzabili in attentati dinamitardi e rinvenute nelle abitazioni di Calo' e del coimputato Fiorini Virgilio ((VOL.216 f.255) e segg.); si accertava, altresì, che in una villa di Poggio San Lorenzo (Rieti), acquistata dal Cercola nell'interesse del Calo', erano accuratamente nascosti 6,5 chilogrammi di eroina, saponette di esplosivo, mine anticarro, detonatori, un fucile a pompa, rivoltelle ed il relativo munizionamento ((VOL.203 f.231) e segg.). Non ci vuole molto per rendersi conto del significato della disponibilita', da parte del Calo' e dei suoi accoliti, di questi micidiali strumenti di morte.

- Page 4.657 -

Le indagini patrimoniali sul Calo' hanno riservato numerose sorprese e, soprattutto, hanno dimostrato la disponibilita' di ingenti mezzi finanziari da parte del Calo'. Se si considera che, a Palermo, Calo' ha esordito come commesso di un negozio di tessuti e che, in questi lunghi anni, non ha svolto alcuna attivita' lavorativa, si ha l'ennesima riprova del suo coinvolgimento in lucrosissime attivita' illecite, fra cui principalmente il contrabbando di tabacchi ed il traffico di stupefacenti.

Riservando l'esame di quelle attivita' in cui e' coinvolto anche Faldetta Luigi a quando sara' esaminata la posizione di quest'ultimo, giova rilevare, anzitutto, che, come e' stato puntualizzato nella parte seconda, capitolo quinto, le indagini patrimoniali hanno consentito di individuare un punto di collegamento tra il Calo' e Giuseppe Ganci.

Tommaso Buscetta aveva avvertito di avere appreso da Gaetano Badalamenti che Pippo Calò, in società con

- Pag.4.658 -

Luigi Faldetta, aveva realizzato delle ville in Sardegna e che dette ville erano intestate a societa' aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia (VOL.124 f.65). Anche questa notizia si e' rivelata precisa poiche' trattasi di societa' aventi sede a Trieste; ebbene, tre di queste societa' (Finanziaria Regionale Veneta, Safiorano e Stella Azzurra), intestatarie di vaste tenute agricole nella Capitale, erano state prima cedute a Domenico Balducci, particolarmente legato al Calo', come e' stato riferito dal teste Luciano Merluzzi. Senonche', queste societa' risultano ora nella disponibilita' di Vito Ganci e Bosco Nunzio, parenti di Giuseppe Ganci e risulta provato che almeno una delle stesse e' stata sicuramente acquistata con danaro di quest'ultimo. Ora, e' assolutamente improbabile che non vi sia alcun nesso fra l'originaria cessione delle societa' a personaggi gravitanti nell'orbita del Calo' ed il successivo acquisto da parte del Ganci e di suoi parenti.

- Page 4.659 -

Sugli investimenti patrimoniali del Calo' riferisce con precisione il rapporto della Criminalpol Lazio del 27.11.1984 (VOL.200 f.142) - (VOL.200 f.237)e ad esso si rimanda per i particolari.

Qui bastera' ricordare (VOL.205) che l'11.2.1982, William Weaver ha venduto, per la somma di lit.165 milioni, a Lucarini Carolina, quale amministratrice della Immobiliare Rosi S.r.l., una casa di campagna con annesso terreno, in localita' Bano di Monte San Savino e che, il primo marzo dello stesso anno, Vecchi Floriano ha venduto a Panzeca Maria Ela, una casa con annesso terreno nella medesima localita' e in prossimita' di quella di cui sopra, per il prezzo di lit.160 milioni.

E bene, Lucarini Carolina e' la moglie di Ernesto Diotallevi, malavitoso della Capitale coimputato del Calo' nel processo romano, mentre Panzeca Maria Ela

- Pag.4.660 -

e' la nipote di Di Gesu' Lorenzo, che era stato al soggiorno obbligato in quel centro negli anni '60.

Dalle concordi dichiarazioni di William Weawer (Vol.205 f.254) - (Vol.205 f.255), Gregghi Giuseppe (Vol.205 f.257) - (Vol.205 f.258, Licenziati Maurizio (Vol.205 f.260) - (Vol.205 f.261), Neri Giuseppe (Vol.205 f.273) - (Vol.205 f.274), Piattelli Olga (Vol.205 f.250) - (Vol.205 f.252), Biagi Maria Grazia (Vol.205 f.263) - (Vol.205 f.264), risulta che le trattative furono condotte da Di Gesu' Lorenzo, per entrambe le ville, e che era in compagnia di un certo "Mario",

- Pag.4.661 -

che parlava pochissimo e che e' stato identificato da quasi tutti i testi nel Calo'. Da notare che i pagamenti, nonostante l'entita' delle somme, venivano effettuati in contanti. Viene, dunque, ampiamente smentita la tesi del prevenuto della casualita' degli incontri con Di Gesu' e viene confermata l'esistenza di stretti collegamenti fra il prevenuto ed il romano Ernesto Diotallevi, cosi' come aveva affermato Tommaso Buscetta.

Occorre tener conto, poi: della villa acquistata in Poggio San Lorenzo (Rieti), nella quale sono state rinvenute l'eroina e le armi; di due appartamenti, venduti al Calo' dal Faldetta in Palermo (corso Calatafimi); dei due appartamenti individuati in Roma (via Tito Livio e via delle Carrozze) nelle indagini conseguenti al suo arresto; dell'appartamento di via Aurelia, 477; e, infine, di una villa recentemente individuata in territorio di Termini Imerese, edificata su terreno venduto in parte da Gaeta Giuseppe ("rappresentante" della "famiglia" di quel

- Pag.4.662 -

centro, secondo le indicazioni di Buscetta) ed una societa' di cui sono soci la moglie e il cognato del Calo'.

Le indagini istruttorie sul Calo' debbono essere ulteriormente approfondite, anche in relazione a fattispecie delittuose per le quali e' stato disposto lo stralcio. Ma appare evidente che gli elementi gia' raccolti sono piu' che sufficienti per il suo rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe. E la generica richiesta di supplemento istruttorio, formulata dalla difesa del prevenuto dopo il deposito degli atti (senza che, per altro, siano indicati gli elementi a dimostrazione della rilevanza dei chiesti esami testimoniali) non puo' essere accolta.

Per quanto riguarda le imputazioni di omicidio contestate al Calo', ci si riporta a quanto gia' esposto nella parte terza e quarta.

- Pag.4.663 -

Calzetta Stefano

A seguito delle sue stesse rivelazioni sulla composizione e l'attività delle cosche mafiose operanti nel palermitano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Raccolte poi le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 gli furono ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

E' egli uno dei primi aderenti all'organizzazione mafiosa che ha deciso di infrangere la barriera del silenzio che fino a poco tempo prima aveva costituito un ostacolo, pressocchè insormontabile alla conoscenza della

- Pag.4.664 -

struttura, delle dinamiche interne e delle regole dell'associazione.

Prima di lui, e' vero, altri e di ben altro spessore criminale, avevano fornito a Polizia e Magistratura interessantissime indicazioni che avrebbero consentito, se appieno utilizzate, un poderoso attacco al cuore dell'organizzazione. Scetticismo o disattenzione avevano cagionato la dispersione delle preziose notizie raccolte o la loro mancata tempestiva utilizzazione. Si deve all'infaticabile opera del Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici, al suo profondissimo senso della giustizia ed alla sua tensione morale nella lotta alla criminalita' mafiosa il fatto, assolutamente nuovo, della immediata e rigorosa valorizzazione di dichiarazioni di un dissociato, raccolte in lunghissime ore di interrogatori, scrupolosamente controllate personalmente o per mezzo degli organi di polizia giudiziaria e quindi poste a fondamento di quei provvedimenti nei confronti di numerosissimi esponenti mafiosi che

- Pag.4.665 -

costituiscono la fase sostanzialmente iniziale, eppur già' così' ricca di risultati, di questo procedimento, indispensabile premessa per ulteriori importantissime collaborazioni che non sarebbero sopravvenute in assenza di una reale intenzione dell'autorità' statale, fra i primi dimostrata dal compianto dr. Chinnici, di utilizzarle appieno.

Nei suoi lunghi interrogatori il Calzetta ha riferito fatti riguardanti prevalentemente il gruppo mafioso degli Zanca, cui egli era particolarmente vicino, e di Corso dei Mille; fatti da lui direttamente vissuti o notati o appresi da altri appartenenti alla suddetta "famiglia" ed in particolare dagli stessi Zanca, ai quali egli era solito accompagnarsi e per conto dei quali eseguiva incarichi di poco conto.

La sua collaborazione ha inizio l'11 marzo 1983, allorché', presentatosi al Posto di Pronto soccorso di via Roma, faceva presente all'agente di servizio di avere importanti rivelazioni da fare. Condotta in Questura e sommariamente

- Pag.4.666 -

sentito, si otteneva un primo immediato riscontro della sua attendibilita', dato che lo stesso forniva agli organi di Polizia una serie di indicazioni che consentivano la stessa sera dell'11 marzo l'arresto di Paolo Alfano (Vol.11 f.2), latitante sin dal febbraio 1982, allorquando era stato sorpreso nella raffineria di droga di via Messina Marine, riuscendo in tale circostanza a sottrarsi alla cattura.

Nelle successive dichiarazioni il Calzetta sostanzialmente ammetteva di far parte della cosca di Corso dei Mille e forniva tutta una serie di notizie relative alla attivita' illecita degli Zanca, nonche' dei componi delle famiglie Vernengo, Tinnirello, Marchese e di numerosi altri esponenti sia della predetta che di altre cosche alla prima collegate.

Le notizie fornite venivano riscontrate nei minimi dettagli ma non appare opportuno ne' necessario riepilogare in questa sede l'innumerevole serie di riscontri raccolti,

- Pag.4.667 -

sempre positivi con riferimento a ciascuno degli episodi narrati ed alle persone accusate, come particolareggiatamente esposto nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni.

In questa sede si limiterà l'esposizione agli accertamenti più significativi ed a quelli di ordine generale non collegabili particolarmente alla posizione di un singolo imputato.

Va, comunque, premesso che la lucidità del Calzetta, purtroppo caduto in preda a grave, e ben spiegabile, crisi depressiva durante il corso del procedimento, dopo tuttavia aver reso le sue lunghe e circostanziate dichiarazioni, è stata sicuramente accertata nel corso della osservazione psichiatrica cui il medesimo, per prudenziale iniziativa, è stato sottoposto presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, dove ha mostrato di essere un soggetto "lucido, orientato, logico nel pensiero, fornito di buon livello di intelligenza, in buon equilibrio

- Pag.4.668 -

bioritmico" si' da non necessitare di cure manicomiali e poter essere rinviato alla sede carceraria.

Dimostrando una perfetta conoscenza anche delle abitudini di vita delle persone accusate, il Calzetta in data 5 aprile 1983 propiziava altresì l'arresto del pericoloso latitante Salvatore Rotolo, la cui presenza indicava agli inquirenti in Piazza S.Erasmo, ove veniva condotto occultato dentro un furgone di Polizia (rapporto Squadra Mobile 5 aprile 1983 a (Vol.11 f.90) + deposizione Cassara' del 17 aprile 1984 a (Vol. .f.)).

La sua affermata familiarita' col gruppo di criminali facente capo allo stabilimento Virzi', indicato centro di spaccio di droga ed occultamento di armi, trovava riscontro nelle risultanze della espletata perquisizione, che portava al rinvenimento in apposito nascondiglio di pistole e munizioni (Vol.11 f.207) - (Vol.11 f.214), e nella deposizione di

- Pag.4.669 -

Concetta Maggi, già' convivente dell'ucciso Giovan Battista Costa, che confermava (Vol.82 f.220) l'uso da parte di costui di cocaina ed i suoi legami con lo stesso Calzetta, con Salvatore Virzi' e Giovanni Matranga: legami per altro documentati anche da una fotografia rinvenuta in casa del Costa (Vol.82 f.208) e da un biglietto ferroviario riguardante il suddetto Virzi' rinvenuto addosso al cadavere del Costa (Vol.82 f.208) - (Vol.82 f.211). Nel giardino del Calzetta, inoltre, su sua indicazione, veniva ritrovato (rapporto Squadra Mobile 18 marzo 1983 a (Vol.11 f.2)) un sacchetto contenente circa 55 grammi di polvere bianca, costituita, secondo la perizia tossicologica espletata (Vol.156 f.49) da eroina e cocaina.

Le accuse dal Calzetta mosse contro Giuseppe Zanca ed Alessandro Bronzini sono state clamorosamente confermate

- Pag.4.670 -

ed addirittura molto pesantemente aggravate da Angelo Epaminonda ((Vol.172 f.22) e segg. + (Vol.181 f.272) e segg. + (Vol.181 f.321) e segg. + (Vol.186 f.303) e segg.).

I sospetti dal Calzetta avanzati su Salvatore Rotolo quale autore dell'omicidio di Gaetano Scalici sono divenuti obiettiva certezza dopo il rinvenimento nella c.d. "camera della morte" di Piazza S.Erasmo dell'arma che, secondo gli espletati accertamenti balistici, venne utilizzata per commettere il crimine, abitualmente adoperata, secondo Vincenzo Sinagra di Antonino, proprio dal Rotolo.

Le sue assidue visite alla casa degli Zanca, che gli avevano consentito di assistere ad interessantissimi incontri tra grossi personaggi mafiosi ed apprendere innumerevoli particolari sulla loro attivita', sono comprovate dalla riscontrata esistenza, da

- Pag.4.671 -

lui affermata, presso quella abitazione di una fotografia del padre di Carmelo Zanca in compagnia del noto Lucky Luciano (Vol.12 f.15) + (Vol.14 f.168).

Sempre in ordine a tale familiarita' di rapporti la teste Nives Milillo, della cui attendibilita' non puo' assolutamente dubitarsi, ha riferito ((Vol.8 f.179) e segg.) che, legata da una relazione sentimentale con Giovanni Zanca, si reco' con costui nel dicembre 1982 a Piano Zucchi e per il Capodanno 1983 all'Hotel S.Tecla di Acireale, in entrambe le volte accompagnati da un amico dello Zanca a nome "Stefano", da lei definito "un bravo ragazzo" nonostante le risultasse "cordialmente antipatico".

Ed a tal riguardo non puo' non sottolinearsi che se Giovanni Zanca imponeva la compagnia di Stefano Calzetta nonostante questi non fosse gradito alla sua ragazza, e' evidente che cio' dipendeva dalla intimita' dei rapporti che legavano i due amici.

- Pag.4.672 -

La qualcosa consente di essere vieppiu' sicuri della veridicita' dei fatti narrati dal Calzetta e delle accuse da lui lanciate contro l'amico ed i suoi fratelli.

Ulteriori riscontri riguardano l'affermata familiarita' del Calzetta col gruppo dei Vernengo, in ordine ai quali egli ha tra l'altro riferito che il capo del clan, Pietro Vernengo, aveva alcuni anni addietro acquistato "un pezzo di terreno" nella zona litoranea di Avola, per facilitarvi lo sbarco di sigarette.

Orbene, dai compiuti accertamenti di polizia giudiziaria (rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.2)) e' emerso che nel 1965 i fratelli Pietro, Antonino e Giuseppe Vernengo acquistarono da potere dei coniugi Lucia Grance e Venerando Santoro are 41 e centiare 72 di terreno in contrada Pantanelli di Avola.

Gli stessi Vernengo, cosi' come indicato dal Calzetta, sono risultati proprietari di agrumeti in Ficarazzi. Ed invero

- Pag.4.673 -

nella zona "Martinetto Siciliano" risultano intestati terreni a Provvidenza Aglieri, moglie di Pietro Vernengo, e Filippa La Fiura, moglie di Antonino Vernengo (rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.3) - (Vol.14 f.5)).

Anche su Filippo Marchese, il famigerato capo della cosca di Corso dei Mille, il Calzetta ha dimostrato di essere perfettamente al corrente, dicendolo il vero proprietario del bar Gourmet's di Piazza Torrelunga, formalmente di proprietà di Giuseppe Lupo. Ha infatti riferito che il Marchese, notando un giorno che la vetrina di esposizione non era ben tenuta, allungo' un violento schiaffo al banconista a nome Marinaro, gridandogli che era lui il padrone.

Orbene, non solo si e' accertato che il predetto Vincenzo Marinaro aveva lavorato presso il bar in questione per circa un anno, ma alla fine, per il tramite dello stesso apparente proprietario Giuseppe Lupo, che aveva

- Pag.4.674 -

sempre negato la circostanza, si e' acclarato che egli ed il Marchese erano stati soci nella conduzione dell'esercizio (Vol.78 f.200).

Dei Marchese, inoltre, il Calzetta ha riferito con precisione la circostanza della proprieta' di un villino a Casteldaccia (Vol.11 f.105), dicendo di esserne venuto a conoscenza tramite la propria madre, cui l'aveva confidato la stessa moglie di Filippo Marchese in occasione di un incontro verificatosi tra le due donne presso una parrucchieria "di contrabbando" in Piazza Decollati. Ed al riguardo la solita puntualita' del Calzetta e' stata confermata da Maria Nespola, la quale ha dichiarato di aver abitato in Piazza Decollati, dove svolgeva l'attivita' di parrucchiera "in proprio" limitatamente a parenti ed amiche che andavano a trovarla (Vol.14 f.169).

Numerosissimi altri riscontri, come si e' detto, vengono analiticamente esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei singoli imputati.

- Pag.4.675 -

Deve qui soltanto aggiungersi che altra conferma della intensita' dei rapporti tra il Calzetta e gli esponenti mafiosi di spicco della zona est di Palermo proviene dal di lui fratello Vincenzo, nonostante l'intuibile "sofferenza" della deposizione dal medesimo resa (Vol.28 f.31).

Ed invero la fabbrica di blocchetti di pomice gestita dal Vincenzo Calzetta e dal di lui fratello Giovanni nella via Salvatore Cappello e' stata oggetto di grave attentato dinamitardo nel pomeriggio del 6 maggio 1983, con perfetta coincidenza temporale tra detto crimine e le rivelazioni di Stefano Calzetta, che proprio in quelle ore rendeva presso la Casa Circondariale di Termini Imerese l'ennesimo interrogatorio al Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici.

Dal Calzetta il fatto venne immediatamente spiegato in termini di vendetta dei fratelli Zanca per la denuncia fatta contro di loro e cio' e' stato implicitamente riconosciuto dallo stesso Vincenzo Calzetta.

- Pag.4.676 -

Questi, infatti, dopo aver escluso che a determinare l'attentato potessero essere state ragioni di concorrenza commerciale o motivi estorsivi, ha fatto capire che il danneggiamento della sua fabbrica era da ricollegare alle rivelazioni fatte dal fratello Stefano. Ed a comprova di cio' ha fatto esattamente osservare che se altre fossero state le ragioni dell'attentato questo avrebbe dovuto essere "dimostrativo", si da far capire che occorreva cedere alle richieste, evitando di arrecare troppi danni. La carica era stata, invece, molto forte ed aveva completamente distrutto "il cervello" della fabbrica, cioe' la centrale elettronica, causando un danno di circa duecentomilioni di lire, che ha sostanzialmente cancellato l'esistenza dell'impresa oltre che, dopo poco tempo, la voglia di Stefano Calzetta di collaborare lucidamente con la Giustizia.

In tali condizioni, allora, puo' ben comprendersi perche' e quanto sofferta dovesse essere la deposizione di Vincenzo Calzetta

- Pag.4.677 -

ed il fatto quindi che questi abbia fatto ammissioni del tipo di quelle verbalizzate acquista un valore probatorio ben piu' ampio di quello risultante dalla mera contemplazione letterale delle espressioni usate.

E' da considerare, infatti, che nel suo ambiente comportamenti come quello di Stefano Calzetta non potevano che suscitare disprezzo e riprovazione e di cio' ha dato atto lo stesso Vincenzo Calzetta quando, oltre a dirsi vergognato e privo ormai della "dignita'" per la condotta del fratello, ha riferito delle visite fatte nel suo cantiere da persone che nella zona non mancavano di schernire e stigmatizzare il suo congiunto.

L'atavica sottocultura del quartiere in discorso e la sprezzante antistatualita' coltivatavi ha trovato d'altronde una clamorosa conferma nell'attentato dinamitardo compiuto ai locali del Commissariato di P.S. installato a Brancaccio.

In tali condizioni quindi si puo' comprendere quale enorme significato probatorio

- Pag.4.678 -

assuma il fatto che Vincenzo Calzetta abbia confermato che suo fratello Stefano "pecora nera della famiglia", frequentava personaggi "in odore di rispetto" del quartiere, dandosi alla fine egli stesso tali arie.

Ne' puo' sfuggire, a conferma delle accuse fatte contro di loro da Stefano Calzetta, che lo stesso Vincenzo ha descritto i predetti fratelli Zanca come "personaggi molto conosciuti" nel rione di Corso dei Mille, confermando anche l'amicizia esistente tra Giovanni Zanca e suo fratello Stefano, da lui notati tante volte assieme.

Lo stesso Vincenzo Calzetta, poi, ha dato definitivo suggello alle accuse del fratello, confermando l'esborso mensile della somma di lire 300.000 che egli, all'inizio di ogni mese, consegnava a Stefano in pagamento del "pizzo" che questi gli aveva detto essere stato imposto alla fabbrica.

Al riguardo infatti l'imputato ha dichiarato che nell'estate del 1982 egli aveva

- Pag.4.679 -

incontrato presso la fabbrica di ghiaccio di Pietro Vernengo quest'ultimo, Giovanni Di Pasquale, Carmelo Zanca, Nicola Di Salvo ed altra persona di circa 40 o 45 anni, alta, appartenente alla famiglia di Rosario RICCIBONO. Nell'occasione lo Zanca, d'intesa col Vernengo, gli aveva fatto intendere che "anche i suoi fratelli dovevano pagare come tutti gli altri" e che anzi, grazie all'intervento del Vernengo, la tangente era stata limitata a lire 300.000 mensili, essendo stato riconosciuto che i Calzetta erano "in mezzo alla strada".

Tutto quanto sopra esposto, oltre a costituire riprova della attendibilita' del Calzetta, dimostra anche il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, pur collocato in gradino molto basso della gerarchia, stante che tutto quanto da lui riferito poteva essere a conoscenza solo di chi, in quanto appartenente alla cosca, aveva avuto modo di osservare direttamente, o di apprendere da altri associati, cio' che di illecito avveniva all'interno della organizzazione.

- Pag.4.680 -

Ed ulteriore conferma dell'appartenenza del Calzetta alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille e' data anche dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. f.163), il quale, dopo averlo incontrato in carcere, ha riferito di averlo gia' precedentemente conosciuto anche per averlo visto insieme a Paolo Alfano frequentare lo stabilimento balneare Virzi', luogo di ritrovo, secondo lo stesso Calzetta, di numerosi esponenti mafiosi, ed avergli offerto in altra occasione e su indicazione del cugino omonimo detto "Tempesta", di acquistare parte della refurtiva costituente il bottino della rapina consumata dalla banda del Sinagra ai danni della gioielleria di Francesco Pisano'.

Per le suesposte considerazioni il Calzetta va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che per il reato di cui all'art.416 C.P. ha integrato ed assorbito il precedente mandato n.237/83.

- Pag.4.681 -

Non puo' essergli invece dato carico, in assenza di elementi di prova che specificamente lo riguardino, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli atti processuali risulta infatti soltanto che il Calzetta faceva saltuariamente uso di cocaina e talvolta ne deteneva per uso personale, mentre la sua posizione estremamente marginale nell'ambito della cosca mafiosa di appartenenza porta ad escludere che egli fosse compartecipe di illecite attivita' concernenti la droga, essendo queste riservate ai capi e agli elementi a loro piu' vicini o di maggior spicco.

Va, pertanto, prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 addebitategli con i mandati di cattura n.237/83 e 323/84.

- Pag.4.682 -

Campanella Attilio

*Attilio Campanella, soprannome "Shipef",
nato a Palermo il 10/10/1944*

Nel corso delle sue rivelazioni su fatti, episodi e persone concernenti l'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Coniglio Salvatore ha "indicato" tale "Attilio", un palermitano di circa 40 anni, scuro di carnagione, trapiantato da oltre 15 anni a Milano, come persona di fiducia dei fratelli Grado Salvatore e Vincenzo, inseriti nel traffico di droga in quel di Milano, dai quali aveva ricevuto, proprio per tramite dell'"Attilio", diverse forniture di eroina presso un "bar" di quella Piazza Washington e, in una occasione, presso la loro scuderia di S. Siro.

Esperate le indagini nel caso per identificare l'"Attilio", il Comandante della I-Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo riferiva, con rapporto del 23/10/84, che tale individuo si identificava per Campanella Attilio, ex macellaio di Via Guglielmo il

- Pag.4.683 -

Buono, amante dei cavalli e di agiate condizioni economiche.

Il 26/11/84 veniva spiccato mandato di cattura n.409/84 contro il Campanella Attilio in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha protestato la sua innocenza dichiarando di essersi trasferito a Milano da circa venti anni, di avere lavorato nel settore delle carni macellate e di frequentare, sia pure non assiduamente, l'ippodromo di S. Siro; ha riferito di conoscere il Coniglio Salvatore sin da quando questi era molto piccolo perche' aveva lavorato alle dipendenze del di lui genitore nella loro macelleria di Piazza Ballaro' e di averlo incontrato, a Milano, qualche anno prima, in un bar di quella Via Paolo Sarpi. Negava di avere mai trasportato eroina per conto dei fratelli Grado affermando di avere incontrato casualmente uno dei predetti, a nome Vincenzo, presso l'ippodromo di S.Siro in Milano.

- Pag.4.684 -

Le generiche discolpe addotte dall'imputato non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise "indicazioni", fornite sul suo conto da Coniglio Salvatore il quale ha dimostrato di ben conoscere il Campanella Attilio, che, peraltro, ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (Vol.206 f.95) - (Vol.206 f.140)- (Vol.206 f.168).

Peraltro, le indicazioni del Coniglio Salvatore hanno trovato riscontro in quelle di Anselmo Salvatore che ha identificato l'"Attilio" nell'ex macellaio di via Guglielmo il Buono, trasferitosi oltre 15 anni or sono a Milano dove si era "fatto" una certa posizione (v.Verb. di int. del 13/10/1985 del vol.160) grazie alle illecite attività cui era dedito.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare aderente alle risultanze processuali acquisite disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Campanella Attilio

— Pag.4.685 —

che, in atto si trova agli arresti domiciliari,
per rispondere dei reati contestatigli come in
rubrica (Capi 13, 32).

- Pag.4.686 -

Campanella Calogero

Nei confronti di Calogero Campanella venne emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola e coinvolto nei traffici di droga che quest'ultimo conduceva insieme a Gaspare Mutolo ed alla famiglia mafiosa capeggiata da Rosario Riccobono.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

- Pag.4.687 -

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati analiticamente esposti nelle parti della sentenza dedicata ai summenzionati traffici di droga ed all'omicidio di Alfio Ferlito e possono come appreso essere sinteticamente riassunti.

Il Campanella aveva per certo le mansioni di cassiere e dispensiere del clan del Santapaola, in quanto risulta che da parte sua sono stati effettuati periodici e consistenti versamenti di denaro presso la casa circondariale di Catania a favore di vari detenuti appartenenti a quel gruppo criminale, tutti da lire 200.000 ciascuno e diretti, tra gli altri, a Sebastiano Cali', Venerando Cristaldi, Maurizio Arturo, Giovanni Rapisarda, Giuseppe Pistorio, Nello Colombrita, Nicola Cirrincione, Antonino Pellerito, Agostino Litrico, Angelo Fazio ed Orazio Pino ((Vol.70/R f.193) e segg.).

- Pag.4.688 -

Inoltre, nel corso delle espletate intercettazioni telefoniche sono state registrate conversazioni intercorse tra Gaspare Mutolo e Domenico Condorelli, durante le quali il primo manda i suoi saluti a "Carletto" (questo e' il nomignolo dell'imputato) ed il secondo comunica al suo interlocutore di aver inutilmente cercato di rintracciare il Santapaola, girando una intera giornata in compagnia del Campanella.

In altra telefonata il Condorelli e lo stesso Campanella commentano l'agguato subito da Francesco Ferrera "cavadduzzu" ed il primo raccomanda al secondo di essere molto prudente (vi era allora in atto la sanguinosa faida tra il gruppo del Santapaola e quello di Alfio Ferlito che sarebbe stato ucciso proprio il giorno successivo a detta conversazione).

In altre telefonate tra il Campanella e Giuseppe Licciardello si commentano i vari omicidi che la faida suddetta stava

- Pag.4.689 -

provocando a Catania. Ed in altre ancora, fra gli stessi interlocutori, il Campanella, conversando col Licciardello, già sospettato di essere un confidente di Carabinieri, cerca di accreditare il depistante assunto che il Ferlito sarebbe stato ucciso dagli stessi membri del suo clan. In successiva telefonata, infatti, il Licciardello lo informa che l'assunto non era stato ritenuto verosimile dai Carabinieri, che stavano dandoci sotto a "lui", cioè con ogni evidenza il Santapaola, che si accingevano a ricercare anche presso il cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo, sospettato di essere suo favoreggiatore.

E che proprio di Santapaola si trattasse e' dimostrato da altra telefonata intercettata sull'utenza del Licciardello, nel corso della quale proprio il potente boss catanese, chiedendo notizie al suo interlocutore sull'evolversi delle indagini circa l'omicidio del Ferlito, gli raccomanda di fargli avere notizia tramite il "Carletto".

- Pag.4.690 -

Altra conversazione poi e' stata intercettata tra "Nitto" (Santapaola) e "Carletto" (il Campanella), nel corso della quale i due commentano l'omicidio di Agatino Licciardello.

Dal carcere dove si trovava detenuto e dove riceveva i sussidi del Campanella, a costui telefona inoltre Venerando Cristaldi, comunicandogli che lo manda a salutare "Nino il babbo", cioe' Antonio Santapaola, fratello di Benedetto. E presso il fratello del Venerando, Salvatore Cristaldi, risulta, da altre intercettazioni telefoniche, essersi rifugiato il Campanella, mentre infuriava la sanguinosa faida col gruppo Ferlito, che evidentemente lo riguardava molto da vicino.

Le suesposte risultanze, conclamanti il sicuro inserimento del Campanella nella organizzazione mafiosa e nel traffico di droga, quest'ultimo dimostrato dai suoi rapporti col Mutolo che emergono dalla richiamata

- Pag.4.691 -

conversazione tra questi e Domenico Condorelli, sono state confermate dalle dichiarazioni di Salvatore Parisi ((Vol.164 f.308) + (Vol.164 f.313) + (Vol.171 f.1) e segg.), che ha ribadito l'appartenenza del Campanella, inteso "Carletto", alla famiglia mafiosa del Santapaola.

Va, pertanto, rinviato a giudizio l'imputato per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonché 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

- Pag.4.692 -

Camporeale Antonino

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.48), (Vol.124/A f.104); (Vol.124/B f.4) come affiliato alla cosca mafiosa di Porta Nuova, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, ammettendo di ben conoscere il Buscetta ma negando la sua partecipazione a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 22 gennaio 1985 (fasc. pers. f.20), gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Che egli appartenga all'associazione mafiosa Cosa Nostra e' inequivocabilmente emerso dalle dichiarazioni del Buscetta, il quale ha precisato che fu proprio il Camporeale

- Pag.4.693 -

a proporgli per primo di diventare "uomo d'onore". E che, per altro, col Buscetta avesse l'imputato grande familiarita' emerge dallo stesso interrogatorio del Camporeale, allorché questi ha ricordato di essere stato addirittura arrestato insieme al Buscetta nell'appartamento di tale Vanda Persichini, amante di quest'ultimo, nel corso di una operazione di Polizia diretta alla repressione del traffico di tabacchi lavorati esteri.

Il Buscetta ha tuttavia lealmente precisato di dubitare che il Camporeale faccia ancora parte dell'organizzazione mafiosa, sia per non averlo mai saputo coinvolto in specifiche attivita' illecite sia perche' privo di personali qualita' utilizzabili da parte dell'organizzazione, ad eccezione di una innata vis comica atta a tenere allegro ogni interlocutore.

Senonche' anche Salvatore Contorno, (Vol.125 f.12) e (Vol.125 f.165) dopo un

- Pag.4.694 -

iniziale diniego, ha confermata l'attuale appartenenza del Camporeale alla famiglia di Porta Nuova, ditalche', pur nel riconoscimento della sua posizione assolutamente marginale e generica, ne va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, al quale deve ritenersi estraneo anche in considerazione di quanto dichiarato dal Buscetta, secondo cui gli uomini d'onore piu' anziani (il Camporeale ha 64 anni) e meno intraprendenti vengono esclusi da tali traffici cui le famiglie mafiose si dedicano.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con lo stesso mandato di cattura n.323/84.

- Pag.4.695 -

Cancelliere Leopoldo

Cancelliere Domenico

Cancelliere Leopoldo e Cancelliere Domenico, figli di Nicola, sono nipoti di Cancelliere Leopoldo, socio fondatore della S.r.l."Calcestruzzi Arenella", di pertinenza di Rosario Riccobono.

Alla morte del nonno ne hanno ereditato la partecipazione azionaria, venendo a subentrare, cosi', anche negli stretti rapporti da tempo intercorrenti tra la loro "famiglia" e quella del Riccobono.

Ma l'episodio piu' significativo dell'inserimento dei due Cancelliere nell'ambito dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", emerge dalle dichiarazioni dell'imputato Francesco Gasparini.

Quest'ultimo, infatti, nell'interrogatorio reso il 14/4/1983, ha riferito, tra l'altro, di avere partecipato il 30/4/1981 ad un'importantissima riunione, tenutasi presso la villa di Rosario Riccobono, alla quale convennero circa quaranta mafiosi.

- Pag.4.696 -

Il Gasparini, in tale occasione, ebbe modo di notare che, dopo il pranzo, gli invitati si sparsero in piccoli gruppi nel giardino adiacente la villa, intenti a conversare fra loro.

L'imputato li osservo' attentamente, riuscendo anche ad udire alcune delle frasi pronunciate, specie da coloro i quali apparivano i piu' autorevoli.

In particolare, qualcuno disse testualmente: "Michael, il falco; uno e' fatto, pensiamo all'altro" (VOL.59/R f.229) - (VOL.59/R f.330). Il significato di tale frase e' assolutamente univoco, ove si pensi che solo qualche giorno prima della riunione in argomento, e cioe' il 23/4/1981, era stato ucciso Stefano Bontate, notoriamente conosciuto con il soprannome di "Il Falco".

Era stato anche ucciso il giudice francesce Michael.

- Pag.4.697 -

Il successivo 11/5/1981 venne eliminato anche Salvatore Inzerillo, il che determino' la definitiva esplosione della "guerra di mafia" di cui si tratta in altra parte della presente sentenza.

E' chiaro, quindi, che i personaggi intervenuti alla riunione decisero, in tale occasione, la uccisione di Salvatore Inzerillo (o quantomeno, ne abbozzarono il programma), dopo avere consumato quella del giudice Michael e di Stefano Bontate.

Cio' solo vale a dimostrare l'importanza dei personaggi che vi parteciparono.

Ebbene, a tale riunione, fra gli altri, era presente l'imputato Cancelliere Leopoldo, assieme al fratello Domenico.

Il Gasparini, infatti, ne ha riconosciuto le sembianze nelle fotografie mostrategli. //

I due fratelli Cancelliere, inoltre, sono stati riconosciuti, sempre dal Gasparini, in alcune delle fotografie relative alla cerimonia di nozze tra Michele

- Pag.4.698 -

Micalizzi e Margherita Riccobono, figlia di Rosario.

Dal complesso degli elementi sin qui richiamati, appare evidente l'inserimento degli imputati Cancelliere Leopoldo e Domenico nell'ambito dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", attraverso soprattutto la gestione della loro societa' in cui, per le ovvie considerazioni che precedono, venivano reinvestite, per il riciclaggio, enormi quantita' di danaro provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia facente capo a Riccobono Rosario, che della societa' e' il vero padrone, potendo contare sulla fida collaborazione del cognato Vitamia Paolo (fratello della di lui moglie) che e' l'amministratore unico, e dei due Cancelliere. Sulla scorta di tali considerazioni sviluppate dagli inquirenti nel rapporto di denuncia dell'8/2/1983 (VOL.1/RB f.78), e' stato emesso contro gli imputati l'ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale sono stati loro contestati i reati p. e p. degli

- Pag.4.699 -

artt.416 bis C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, il Cancelliere Leopoldo ha protestato la sua innocenza negando di conoscere Riccobono Rosario e la sua famiglia nonche' di avere partecipato alle nozze della figlia del Riccobono, a nome Margherita, con il coimputato Micalizzi Michele; e solo quando gli e' stata mostrata una fotografia, che lo riproduceva insieme ad altra persona, scattata nel corso del ricevimento nuziale, l'imputato ha ammesso la circostanza contestatagli.

Ha, altresì, dichiarato di non avere mai saputo che Vitamia Paolo, cognato di Riccobono Rosario, fosse socio della "Calcestruzzi Arenella" e che Lauricella Salvatore, fornitore della sua ditta, fosse genero dello stesso Riccobono Rosario (VOL.1/RB f.362) - (VOL.1/RB f.363).

Dichiarazioni analoghe rendeva l'altro imputato, il quale protestava la sua innocenza in ordine ai reati contestatigli

- Pag.4.700 -

(VOL.1/RB f.344) - (VOL.1/RB f.345).

Tali discolpe, evidentemente, non possono trovare ingresso processuale perche' smentite dalle risultanze istruttorie e dallo stesso evidente impaccio mostrato dagli imputati i quali sono incorsi in macroscopiche contraddizioni, adducendo giustificazioni inverosimili.

Nel corso del procedimento di cui occupa sono state raccolte le dichiarazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel tracciare la mappa dell'organizzazione criminosa operante in Palermo e provincia e nel menzionare gli affiliati alla stessa, ha indicato in Cencelliere Leopoldo, nonno paterno degli imputati, un affiliato, quale "uomo d'onore", alla famiglia del Borgo, della quale era rappresentante ((VOL.124 f.11); (VOL.124/A f.52), (VOL.124/A f.55), (VOL.124/A f.105)).

- Pag.4.701 -

A seguito di tali dichiarazioni e' stato emesso contro i due germani Cancelliere mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale sono stati loro contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Nuovamente interrogato, il Cancelliere Leopoldo ha insistito nelle discolpe gia' addotte assumendo di non conoscere Tommaso Buscetta mentre l'altro imputato si e' avvalso della facolta' di non rispondere perche' assente il difensore di fiducia, avvisato e non comparso (VOL.123 f.31) e (VOL.123 f.9).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dei due imputati, quali si desumono dagli accertati rapporti economici tra l'imputato Cancelliere Leopoldo e i coimputati Vitamia Paolo e Graziano Salvatore, altro affiliato alla cosca mafiosa di appartenenza del predetto Cancelliere; ed infatti, questi ha tratto sul proprio conto corrente due assegni

- Pag.4.702 -

dello importo complessivo di lire 10.000.000, in data 25 e 26/11/1980 all'ordine di Vitamia Paolo ed ha, a sua volta, ricevuto dal predetto Vitamia due assegni di conto correnti, dell'importo complessivo di lire 6.000.000, tratti sul conto corrente intrattenuto dal coimputato Graziano Salvatore presso l'agenzia n.8 del Banco di Sicilia di Palermo.

Infine, l'attivo inserimento degli imputati nel traffico di sostanze stupefacenti trova conferma non soltanto nelle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, secondo cui tutte le famiglie mafiose sono interessate a tale lucroso traffico e di esse quella di appartenenza dei due Cancelliere e' tra le piu' attive, ma anche nelle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco il quale, nel riconoscere il Cancelliere Domenico in una immagine fotografica mostratagli, ha ricordato che, in una occasione, aveva cenato in compagnia del predetto e dei due Micalizzi in un ristorante di Palermo e nel corso del banchetto si era parlato liberamente di traffico

- Pag.4.703 -

di stupefacenti ((VOL.59/R f.229), (VOL.59/R f.330); (VOL.61/R f.16) - (VOL.61/R f.17)).

A tal proposito, si rimanda alla parte della presente sentenza che analizza le indagini svolte dopo l'arresto del Gasparini Francesco, avvenuto all'Aeroporto di Orly di Parigi il 10/11/1981, perche' trovato in possesso di circa 4,500 chilogrammi di eroina purissima destinata alla famiglia di Rosario Riccobono, dei cui esponenti il Gasparini ben conosceva Mutolo Gaspare e i fratelli Micalizzi.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio degli imputati Cancelliere Domenico e Cancelliere Leopoldo per rispondere dei reati loro contestati ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica.

- Pag.4.704 -

Cangialosi Giovanni

Nei confronti di Giovanni Cangialosi, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Cangialosi, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Cangialosi si occupa la parte della sentenza dedicata alla

- Pag.4.705 -

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.706 -

Cannizzaro Francesco

Il Cannizzaro deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commercio di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 1, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 40 e 51 dell'epigrafe (mandato di cattura n.69/84 del 29.2.1984; n.323/84 del 29.9.1984; ordine di cattura del P.M. di Roma n.1135/83 del 22.11.1983 e n.1169/83 del 30.11.1983).

Cannizzaro Francesco ed il fratello Umberto sicuramente fanno parte dell'organizzazione mafiosa Catanese - dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana - diretta da Nitto Santapaola e dai fratelli Ferrera. La loro posizione non puo' essere considerata che unitariamente tenendo conto, cioe', che entrambi fanno parte della medesima

- Pag.4.707 -

organizzazione e che le loro attività convergono per il raggiungimento delle medesime finalità illecite.

Fatta questa avvertenza, giova considerare che Francesco Cannizzaro, già il 18.10.1978, era stato tratto in arresto per ricettazione aggravata, in concorso col noto malavitoso romano Roberto Masciarelli (quello stesso coinvolto adesso nel traffico di stupefacenti con Koh Bak Kin e Thomas Alan).

Inoltre, come si è già ampiamente illustrato nella parte 2-, capitolo 4-, sia Pietro De Riz sia Thomas Alan hanno affermato di essersi più volte incontrati con Francesco Cannizzaro e con Giuseppe Ferrera per la fornitura di eroina proveniente dalla Thailandia e procurata da Koh Bak Kin. E va ricordato che le dichiarazioni dei suddetti due prevenuti hanno trovato precisa conferma in circostanze di decisivo rilievo e si integrano a vicenda.

- Pag.4.708 -

Thomas Alan, inoltre, come si e' pure puntualizzato, ha confermato di avere fornito diverse partite di eroina all'organizzazione di Giuseppe Ferrera.

Dalle indagini, poi, condotte dalla Guardia di Finanza di Roma sono scaturite precise conferme delle accuse di De Riz e Thomas Alan e dell'appartenenza di Francesco Cannizzaro all'organizzazione in questione.

E' probabile che l'interlocutore di una telefonata molto equivoca ricevuta da Giovanni Rapisarda sia proprio Francesco Cannizzaro ((Fot.114648) - (Fot.114649)) ed e' significativo, in proposito, che il 21.3.1983, Giovanni Rapisarda abbia accompagnato in macchina Marcello Bonica nella via Scribonio Curione di Roma ove era, in evidente attesa di qualcuno, Francesco Cannizzaro (Fot.114666).

Estremamente sintomatico, poi, e' che Francesco e Umberto Cannizzaro discutessero telefonicamente su chi dovesse

- Pag.4.709 -

andare a rilevare all'Aeroporto Antonino Ferrera, di ritorno dalla Svizzera ((Fot.114673) - (Fot.114674)). Infatti, a prescindere se ci sia andato Francesco Cannizzaro (come ritengono i verbalizzati), e' importante che i due sapessero del viaggio in Svizzera del Ferrera, riguardante, come si e' dimostrato in altra sede, il traffico degli stupefacenti.

Sono state confermate, altresì, le accuse del De Riz, concernenti le forniture di cocaina a Francesco Cannizzaro da parte di Castillo John Vittorio ((Fot.116774) - (Fot.116775)). Quest'ultimo, infatti, ha ammesso ((Fot.117079) - (Fot.117082); (Fot.117085) - (Fot.117102); (Fot.122285) - (Fot.122309)) di aver consegnato la droga ed ha riconosciuto fotograficamente

- Pag.4.710 -

anche il Cannizzaro, fornendo una versione dei fatti sostanzialmente conforme a quella del De Riz.

Infine, deve soggiungersi che, secondo il noto Parisi Salvatore, i fratelli Cannizzaro appartengono al clan di Nitto Santapaola.

Gli interrogatori del Cannizzaro, come era prevedibile, sono stati improntati ad assoluto diniego ((Fot.116852) - (Fot.116855); (Fot.121116) - (Fot.121119)); ma gli elementi raccolti giustificano il rinvio a giudizio del prevenuto per rispondere di tutti i reati ascrittigli.

- Pag.4.711 -

Cannizzaro Umberto

Il Cannizzaro deve rispondere di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio di stupefacenti di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe (ordini di cattura del P.M. di Roma n.1135/83 e 1169/83 del 22 e del 30.11.1983; mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984).

Anche Cannizzaro Umberto, come il fratello Francesco, appartiene al clan mafioso catanese di Nitto Santapaola e dei Ferrera, dedito ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegato con la mafia palermitana.

Il nome del prevenuto era già emerso nelle indagini bancarie concernenti il clan mafioso palermitano cui appartiene Tommaso

- Pag.4.712 -

Spadaro; era stato accertato, infatti, che assegni circolari per lit.53.700.000, emessi il 7.9.1976 da Istituti di credito romani, richiesti da Umberto e Giorgio Cannizzaro e da loro prestanomi, erano stati versati in libretti di risparmio al portatore di sicura pertinenza dello Spadaro (per i particolari, vedi parte seconda, capitolo terzo). Già' allora, quindi, erano ben saldi i legami fra i palermitani ed i catanesi.

Di Umberto Cannizzaro, inoltre, aveva parlato poi, anche Francesco Gasparini, sostenendo che, prima di essere arrestato, stava organizzando un traffico di cocaina coi fratelli Ferrera, Umberto Cannizzaro e col palermitano Giovanbattista Brusca (Vol.54/R f.136); (Vol.59/R f.218) - (Vol.59/R f.248); (Vol.61/R f.11) - (Vol.61/R f.38).

- Pag.4.713 -

Tali indizi sono stati confermati e corroborati dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma.

Dalle intercettazioni telefoniche risulta:

- che il coimputato Murabito Concetto era reperibile alla utenza catanese del padre dei Cannizzaro (Fot.114776);

- che il Cannizzaro era in rapporti familiari con la coimputata Antonietta Giustolisi (che egli ha ripetutamente affermato di non conoscere) e che i nomi dei coimputati Michele (Ierna) e Torrisi (Orazio) erano ben noti al prevenuto ((Fot.114862) - (Fot.114865));

- che Cannizzaro Umberto aveva la disponibilita' di una quarantina di "chitarre", voce che, nel gergo della malavita, equivale a pistole (Fot.116194).

Inoltre, i finanzieri avevano notato che la pellicceria di Cannizzaro e Serra era frequentata da Bonica Marcello (Fot.114753), che il prevenuto ha parimenti negato di conoscere.

- Pag.4.714 -

Il ritrovamento, poi, di una quantita' non esigua di cocaina in un negozio della Capitale, sito nello stesso stabile del Cannizzaro e gestito da Carlo Serra e dal prevenuto, e' ulteriore elemento di colpevolezza a suo carico, come esattamente osservato dal tribunale della liberta' di Roma ((Fot.128813) - (Fot.128817)).

E va ricordato, altresì, che Pietro De Riz, nei suoi numerosi interrogatori, ha parlato anche dei suoi incontri con Umberto Cannizzaro per la fornitura di cocaina proveniente dal coimputato Castillo John Vittorio e di averlo visto appartarsi con Sergio Grazioli ((fot.116774) - (Fot.116775); (Fot.122245) - (Fot.122247)).

Infine, il noto Salvatore Parisi ha confermato che anche i fratelli Cannizzaro fanno parte del clan mafioso di Nitto Santapaola (Vol.164 f.308) - (Vol.164 f.311).

- Pag.4.715 -

Nonostante, dunque, le proteste di estraneita' del prevenuto - che nei suoi interrogatori ha negato anche le circostanze per lui meno pregiudizievoli ((Fot.116835) - (Fot.116838); (Fot.122310) - (Fot.122311)) - sussistono sufficienti elementi per il suo rinvio a giudizio.

- Pag.4.716 -

Capizzi Benedetto

Indicato da Salvatore Coniglio ((Vol.206
f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206
f.78), (Vol.206 f.89), (Vol.206 f.93), (Vol.206
f.94), (Vol.206 f.107), (Vol.206 f.111),
(Vol.206 f.123), (Vol.206 f.125), (Vol.206
f.127), (Vol.206 f.129), (Vol.206 f.130),
(Vol.206 f.131), (Vol.206 f.132), (Vol.206
f.133), (Vol.206 f.137),

- Pag.4.717 -

(Vol.206 f.143), (Vol.206 f.149), (Vol.206 f.155), (Vol.206 f.156), (Vol.206 f.163) e (Vol.206 f.169)), quale grosso mafioso trafficante di droga, legato ed imparentato coi Di Carlo di Altofonte, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.177)) come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, partecipante alla riunione nel baglio di Nino

- Pag.4.718 -

Sorci, cui intervennero Girolamo Teresi e gli altri fedelissimi di Stefano Bontate, scomparendo definitivamente da quel giorno, con mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984 gli venne contestato il reato di omicidio aggravato dello stesso Teresi, di Giuseppe Di Franco nonché di Salvatore ed Angelo Federico.

Si e' protestato innocente, dichiarandosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa ed asserendo di aver conosciuto solo in carcere il Coniglio e di non vedere il Contorno da molti anni.

Le accuse del Coniglio, già sottoposte ad una prima verifica dibattimentale nel procedimento conclusosi in primo grado il 25 febbraio 1985 con la condanna del Capizzi per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti (Vol.187 f.124), consentono di definire il Capizzi come persona attivamente inserita nel traffico degli stupefacenti, operante tra

- Pag.4.719 -

Palermo e Milano, dapprima in collegamento con Benedetto Lupo, parente dei Marchese, misteriosamente scomparso e da tempo sospettato di gestire una raffineria di droga, e quindi con Francesco Adelfio, Ignazio Pullara' e la famiglia Vernengo, oltre naturalmente con i suoi congiunti Di Carlo.

Il Coniglio, infatti, dopo aver dichiarato di esser stato indotto in Milano da Gaspare Brucia a dedicarsi al traffico della cocaina e, successivamente, a partire dal 1978, dell'eroina, ha testualmente riferito: "...I nostri primi fornitori a Milano furono Benedetto Capizzi e Lupo Benedetto, che conobbi in casa del Brucia ove anch'io risiedevo. Preciso che, come sopra ho detto, io dapprima acquistavo droga, rifornendomi da vari grossisti milanesi, sempre pero' di origine siciliana. Capizzi Benedetto e Lupo Benedetto furono invece i miei primi fornitori di eroina allorché cominciai ad interessarmi di tale traffico. Preciso ancora meglio che costoro tenevano i rapporti non

- Pag.4.720 -

direttamente con me, ma col Brucia Gaspare, che me li presento'. Effettuarono consegne per un paio di chili e quindi il rapporto cesso'. Le ragioni della interruzione dei diretti contatti con il Capizzi⁴ con il Lupo non sono da ricercarsi in contrasti insorti, bensì nel fatto che io intanto avevo preso contatti a Palermo con Francesco Adelfio, che apparteneva alla stessa banda, composta dallo stesso, dal Capizzi, dal Lupo, da Ignazio Pullara' ed altri, sicché non vi fu più ragione di tenere diretti contatti con Capizzi e col Lupo.....la importanza del Capizzi, secondo quanto mi disse il Brucia, derivava dal fatto di essere cognato dei fratelli Di Carlo di Altofonte, affiliati ad organizzazioni mafiose e molto potenti".

In ulteriori parti delle sue dichiarazioni, inoltre, il Coniglio ha precisato che il Capizzi gli effettuò consegne di droga del valore di lit. 15.000.000 o 20.000.000 ciascuna, somme che il Coniglio

- Pag.4.721 -

medesimo corrispondeva a mezzo di propri assegni tratti sul suo conto corrente della Cassa Rurale ed Artigiana di Villagrazia.

Uno di tali assegni, intestato al Capizzi e dell'importo appunto di lire 20.000.000, trovasi allegato al procedimento gia' menzionato conclusosi in primo grado con la condanna del Capizzi e la sua esistenza (Vol.206 f.16) da un lato offre riscontro documentale alle accuse del Coniglio e dall'altro smentisce pienamente l'assunto dell'imputato, che ha sostenuto di aver conosciuto costui solo in carcere.

Ulteriori riscontri emergono dalle altre risultanze delle indagini bancarie, che dimostrano i collegamenti del Capizzi con noti trafficanti di droga.

Basti citare l'accertata negoziazione da parte dell'imputato di due assegni emessi da Nicola Di Salvo, di cui si parla nella parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, e la emissione da parte sua di un assegno da lit. 32.000.000, poi versato nel conto corrente di

- Pag.4.722 -

Antonina Contorno, madre dei fratelli Grado, di cui e' cenno nella parte della sentenza dedicata alla ricostruzione dei traffici di droga attivamente condotti da questi ultimi. E significativa appare la circostanza che il Capizzi, all'epoca di quelle indagini interrogato sulla causale del titolo, sostenne di non ricordarne alcuna, nonostante il rilevante importo dell'assegno.

Altro assegno da lit. 7.000.000 risulta emesso a favore del Capizzi da Giovan Battista Pullara il 13 novembre 1979 ed altri ancora, comprovanti i suoi stretti collegamenti con noti esponenti mafiosi trafficanti di droga, trovansi allegati ai volumi contrassegnati con la lettera L). Trattasi di titoli emessi, rilasciati o girati ad Ignazio Pullara', Carlo Teresi, Giuseppe D'Angelo, Francesco Adelfio, Giuseppe Mafara e Domenico Federico, tutti notissimi personaggi di Cosa Nostra, in ordine ai quali si richiamano le parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni.

- Pag.4.723 -

Inoltre l'esistenza di rapporti finanziari tra il Capizzi ed il Coniglio, per certo non sorti nel periodo di comune detenzione di entrambi e sicuramente invece riferibili a precedenti traffici di stupefacenti, e' stata confermata da Salvatore Anselmo ((Vol.133 f.262), (Vol.133 f.272), (Vol.133 f.280), (Vol.133 f.305), (Vol.133 f.306) e (Vol.133 f.328) + (Vol.134 f.167) e (Vol.134 f.169)), il quale ha riferito che in carcere senti' il Capizzi ed il Coniglio discutere di crediti vantati dal primo sul secondo, apprendendo poi dallo stesso Capizzi che il Coniglio gli doveva ancora una rilevante somma per trascorse vendite di droga e che egli non insisteva per il pagamento stanti le difficolta' in cui in quel momento si trovava il debitore, che gli aveva tuttavia promesso che

- Pag.4.724 -

avrebbe cominciato a saldare il suo debito all'uscita dal carcere.

L'Anselmo ha poi riferito circa gli stretti contatti mantenuti in carcere dal Capizzi con i coimputati Salvatore Fazio e Pietro Fascella, nonché con i Madonia, con Armando Bonanno e Giuseppe Gambino.

Alcuni di costoro, come è noto, risultano coinvolti assieme al Capizzi nella operazione di Polizia conosciuta come "blitz di Villagrazia", cioè nella irruzione fatta dalle forze dell'ordine in data 19 ottobre 1981 in un villino di via Valenza, ove vennero sorpresi ed in parte arrestati una ventina di individui riuniti a convegno, i quali, per sottrarsi alla identificazione ingaggiarono col personale della Polizia di Stato un violento conflitto a fuoco, consentendo così ad una decina di partecipanti alla riunione di dileguarsi. Nella circostanza, insieme al Capizzi Benedetto, vennero tratti in arresto Salvatore Profeta, Giovan Battista Pullara', Ruggero

- Pag.4.725 -

Vernengo, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Giuseppe Gambino, Giuseppe De Miceli e Giuseppe Urso. All'interno della villa e nelle sue immediate vicinanze vennero ritrovate ben otto pistole mentre ingente quantitativo di valuta italiana ed estera venne immediatamente dopo sequestrata nella casa di Giorgio Aglieri, cui si risalì attraverso le informazioni fornite dal Di Miceli sul proprietario della villa.

Con sentenza della Corte di Appello del 3 maggio 1985 (Vol.210 f.172), che ha radicalmente corretto una deludente valutazione della vicenda data in primo grado dal Tribunale, anche il Capizziha riportato condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio, senza alcun dubbio costituente l'interruzione di un summit di mafia, in questa sede richiamato per comprovare l'appartenenza a pieno titolo delCapizzi all'organizzazione Cosa Nostra, alla quale poi sono risultati aderenti tutti i partecipanti alla riunione.

- Pag.4.726 -

A Cosa Nostra, infatti, e precisamente alla "famiglia" mafiosa di Villagrazia, appartiene il Capizzi secondo il coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.177)), il quale ha anche riferito di saperlo particolarmente legato, oltre che ai suoi parenti Di Carlo, ai corleonesi ed a Mariano Marchese

Il Contorno, invero, ha dichiarato che fu proprio il Capizzi a presentargli come "uomo d'onore" uno dei Leggio, nipoti di Giacomo Riina, autorevole esponente della famiglia di Corleone, da tempo trapiantato in Emilia Romagna.

Il Riina, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della

- Pag.4.727 -

sua posizione, risulta ritratto in alcune fotografie sequestrate in casa dei Di Carlo di Altofonte e nel covo di Leoluca Bagarella in via Pecori Giraldi in compagnia di costoro e del mafioso napoletano Lorenzo Nuvoletta ed i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi emergono indiscutibilmente dalle risultanze della documentazione rinvenuta nella sua abitazione di Budrio, della quale si occupa la parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del capitano Basile.

Quanto a Mariano Marchese, il Capizzi non ha potuto che ammettere di conoscerlo ("sono due cuori ed un'anima" ha sostenuto il Contorno) tanto piu' che nelle vicinanze della menzionata villa di via Valenza fu ritrovata in parcheggio l'autovettura del Marchese, che il Capizzi sostenne di essere stata da lui utilizzata per recarsi nei luoghi, all'evidente scopo di tenere l'amico fuori dalle indagini.

Per tutte le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere

- Pag.4.728 -

di tutti i reati contestatigli col mandato di
cattura n.323/84.

Altra parte della sentenza tratta del
reato di omicidio contestatogli col mandato di
cattura n.361/84.

- Pag.4.729 -

Carollo Gaetano

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 28 aprile 1984 (fasc. pers. f.4) i suddetti provvedimenti vennero revocati per insufficienza di indizi di colpevolezza.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono ricontestati i reati di cui sopra ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

L'imputato e' rimasto latitante.

- Pag.4.730 -

L'originario rapporto di denuncia si limitava a riferire a carico del Carollo talune notizie confidenziali secondo cui lo stesso faceva parte di gruppo mafioso operante in Milano, composto dal medesimo, sospettato di essere pericoloso killer, da Salvatore Prestifilippo e Giuseppe Ingrassia. Meri elementi di sospetto venivano altresì indicati a sostegno della sua asserita appartenenza al gruppo mafioso facente capo a Luciano Leggio ed operante nel nord Italia nel campo dei sequestri di persona, composto tra gli altri da Alfredo Bono, Salvatore Anselmo e Michele Zaza (Vol.3 f.59).

Piu' concreti elementi di prova emergono a carico del Carollo dalle dichiarazioni di Gennaro Totta((Vol.4 f.298), (Vol.72 f.67 e segg.), (Vol.72 f.72 e segg.), (Vol.72 f.58 e segg.)), il quale ha riferito di aver appreso da Vincenzo Grado che il suddetto,

- Pag.4.731 -

che il Grado sospettava implicato nell'omicidio di Stefano Bontate, era fra i suoi piu' pericolosi nemici in quanto legato alle cosche palermitane c.d. "vincenti".

Quanto riferito dal Totta trova riscontro negli accertamenti di polizia giudiziaria di cui al rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 24 ottobre 1983 (Vol.10 f.57), dal quale risulta che, espletata perquisizione in data 16 settembre 1982 nell'abitazione di tale Attilio Corrao, genero di Giuseppe Savoca, fu rinvenuto l'elenco degli invitati al matrimonio fra il predetto e Benedetta Savoca. Trattasi di notissimi esponenti mafiosi, quali gli stessi Savoca, i Greco, gli Spadaro, Antonino Casella, Francesco Adelfio, Nicola Di Salvo, Giovanni Di Gaetano, Gaetano Scavone, Andrea Lo Iacono, Francesco Lo Nigro, Michele e Salvatore Greco, Giuseppe Greco, Vittorio Magliozzo ed Antonino Geraci.

- Pag.4.732 -

Fra essi il Gaetano Carollo, abitualmente residente in Milano nel quartiere Zincone, la cui partecipazione a tale riunione nunziale appare, pertanto, assai significativa, poiche' dimostra il permanere dei suoi legami con le cosche palermitane, cosi' autorevolmente rappresentate alla cerimonia, nonostante egli risiedesse ed operasse da tempo lontano dall'isola: legami con le cosche dell'isola confermate altresì dalle pur magre risultanze delle indagini bancarie espletate, che hanno consentito tuttavia il reperimento di un assegno emesso dalla Edilimpresa del Carollo in data 30 gennaio 1979, per lit. 5.000.000, all'ordine di Antonino Geraci di Partinico (nato 1929), esponente di quella famiglia mafiosa, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta.

L'inserimento dell'imputato in organizzazioni criminose di stampo mafioso risulta altresì dalla deposizione di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), che lo riconobbe in fotografia come uno

- Pag.4.733 -

degli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 in Milano, luogo di convegno, anche secondo le dichiarazioni di Gabriella Tasso (Vol.18 f.116) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141), di pericolosi esponenti mafiosi operanti in Milano, quali Ugo Martello, Alfredo Bono, i fratelli Fidanzati, Vittorio Mangano, Gerlando Alberti e Tommaso Buscetta, e proprio sulla base di tali dichiarazioni il Carollo, con rapporto del 7 febbraio 1983 dei Centri Criminalpol Lombardia, Sicilia-Palermo e Lazio-Umbria (Fot.052808) venne denunciato per gli stessi reati dei quali deve nel presente procedimento rispondere alla Procura della Repubblica di Milano. Con sentenza del 4 gennaio 1985, tuttavia, quel Giudice istruttore si e' dichiarato territorialmente incompetente, trasmettendo gli atti a questa Autorita' giudiziaria. Essi sono stati riuniti al procedimento gia' pendente nei confronti

- Pag.4.734 -

del Carollo e non si e' dato corso alla richiesta del P.M., pervenuta in data 8 febbraio 1985, di emissione a carico del predetto di nuovo mandato di cattura per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., in quanto gli stessi delitti risultavano gia' contestati al prevenuto col precedente mandato 323/84 del 29 settembre 1984.

Le criminose attivita' del Carollo in Milano altresì emergono dalle dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.172 f.74) e (Vol.172 f.76), che ha riferito essere l'imputato inserito in organizzazioni criminali dedite al traffico di eroina ed ai sequestri di persona.

Gia' per altro il nome del Carollo era emerso nel corso delle indagini relative ad uno dei piu' gravi sequestri di persona operati in Lombardia dai "corleonesi" e dai loro piu' fidi alleati. Risulta, infatti, egli menzionato nella sentenza in data 19 dicembre 1979 della Corte di Appello di Milano relativa al sequestro della persona di Pietro

- Pag.4.735 -

Torrielli (Vol.220 f.268),essendo stato nell'ambito di quelle indagini accertati i suoi rapporti con Armando Bonanno, killer del capitano Emanuele Basile, cui aveva ceduto un suo esercizio commerciale nella metropoli lombarda.

E con un altro dei killers del Basile, Giuseppe Madonia, il Carollo era stato sorpreso in compagnia nel lontano 5.9.1973, allorché la Polizia lo controllo' assieme al predetto, a Francesco ed Antonio Madonia, a Giacomo Giuseppe Gambino e Biagio Martello, mentre tutti costoro si stavano recando a Corleone per assistere alle nozze di Giovanni Grizzafi, nipote del famigerato Salvatore Riina (Vol.30/2 f.87).

Il già' abbondante quadro probatorio suddescritto e' completato dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f28), (Vol.124/A f.60),

- Pag.4.736 -

secondo il quale il Carollo e' "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana o S. Lorenzo (quella di Armando Bonanno), vive abitualmente a Milano e traffica in stupefacenti.

Rivelazioni, confermate anche da Salvatore Contorno (Vol.125 f.13), che sostanzialmente si limitano a riaffermare quanto nel corso del procedimento era gia' emerso, ma che dissipano ogni dubbio, se mai ce ne fosse ancora, sull'appartenenza del prevenuto a Cosa Nostra.

Il Carollo va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli nel mandato di cattura 323/84, che riepiloga ed assorbe i precedenti provvedimenti restrittivi emessi a suo carico.

- Pag.4.737 -

Caruana Pasquale

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.71) e (Vol.124/A f.82) come componente della famiglia mafiosa di Siculiana, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Nel provvedimento l'imputato risulta erroneamente indicato come nato in Castelvetro l'1 febbraio 1913, mentre invece risulta nato nella stessa data in Siculiana.

Con nota dell'8 ottobre 1984 (fasc. pers. Caruana Giuseppe f.25) il Centro Criminalpol Sicilia Occidentale precisava che, secondo gli accertamenti espletati, il suddetto Caruana era deceduto in Castelvetro nel lontano 16 ottobre 1943 e che il fratello Giuseppe Caruana, nato a

- Pag.4.738 -

Siculiana il 23 agosto 1910, emigrato in Brasile sin dal 1968, usava farsi chiamare Pasquale in memoria del fratello defunto.

E' certo pertanto che il Buscetta, riferendo in ordine ai suoi rapporti con "Pasquale Caruana", intendeva indicare il fratello di costui a nome Giuseppe, da lui conosciuto col nome del congiunto, adottato in sua memoria.

Il Pasquale, comunque, previa rettifica delle erronee indicazioni concernenti il luogo di sua nascita, va prosciolto da tutti i reati ascrittigli, estinti per la morte dell'imputato.

- Pag.4.739 -

Caruso Vincenzo

Caruso Vincenzo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) ord. di cattura n.276/83 del 2.1.84 per detenzione e trasformazione armi;

b) ord. di cattura n.288/83 del 2.1.84;

c) mand. di cattura n.33 del 2.2.84.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), con i quali si contestavano al Caruso i reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso, sono stati assorbiti dal mandato di cattura n.323/84, con il quale, inoltre, venivano contestati al Caruso i delitti di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75.

Sin dalle sue prime dichiarazioni, Sinagra Vincenzo di Antonino riferiva di essere a conoscenza come Pietro Tagliavia e Vincenzo Caruso, titolare del Bar di

- Pag.4.740 -

Sant'Erasmo, collaborasse con la mafia e avesse pulito e trasformato fucili, tagliandone anche le canne (Vol.1/F f.136).

Successivamente, ribadiva: "...del Caruso il Marchese se ne serve come esperto di armi in quanto e' in grado di pulire e di modificare segando le canne dei fucili. Una volta ha fatto tale operazione ad un fucile di mio cugino che poi mi fu affidato per portarlo nel nascondiglio di cui ho parlato". (Vol.1/F f.179).

In Sinagra, ovviamente, riconosceva il Caruso nella foto n.31 dell'allegato albo fotografico (Vol.1/F f.375), specificando ulteriormente come lo stesso facesse parte della mafia "vincente" e fosse proprietario del bar di Sant'Erasmo e del ristorante "La Nave" (Vol.1/F f.381).

Lo stesso Stefano Calzetta, parlando dei personaggi gravitanti intorno ai Vernengo, indicava il Tagliavia (quello

- Pag.4.741 -

della pescheria di S.Erasmo) e Caruso Vincenzo (quello del bar nella stessa zona) come associati agli stessi nel contrabbando di sigarette, al quale partecipavano investendo delle somme di denaro.

Riferiva, ancora, il Calzetta (fasc.pers. f.18) - come presso il ristorante "La Nave" del Caruso fosse stato festeggiato il matrimonio di Stefano Pace e come al ricevimento vi fossero "i megghiu cristiani" e, cioè, Giovanni Bontate, Ignazio Pullara' con il fratello, tutti gli Zanca, ecc.

Quanto concordemente riferito dal Sinagra e dal Calzetta, porta a ritenere il Caruso stabilmente nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille.

Ed, invero, il Sinagra, che in tale gruppo militava attivamente, ha potuto constatare come il Caruso fosse un esperto di armi e come di lui si servisse il Marchese, sia per pulire che per trasformare le armi.

- Pag.4.742 -

Tali mansioni non potevano, pero', essere affidate ad un qualsiasi personaggio, stante la necessita' di un estremo riserbo sulle armi adoperate dalla cosca.

Il Caruso, quindi, doveva essere considerato come altamente affidabile dal Marchese e, cioe', doveva essere necessariamente un affiliato alla cosca stessa, altrimenti il secondo avrebbe trovato ben altri canali per la pulizia e la trasformazione delle armi.

Il Caruso deve rispondere del reato di detenzione e trasformazione di armi contestatogli con l'ordine di cattura n.276/83 del 2.1.84, nonche' dei reati di cui all'art.416 e 416 bis, contestatigli con mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 365, 366), mentre deve essere prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75 per non averli commessi, non essendo emersi elementi di responsabilita' a suo carico in ordine a detti reati (Capi 13, 22).

- Pag.4.743 -

Casella Antonino

L'appartenenza di Casella Antonino all'organizzazione mafiosa contestatagli e' emersa dalle accuse rivoltegli da numerosi imputati tra cui, in primo luogo, Sinagra Vincenzo diAntonino il quale, riconoscendolo fotograficamente, lo ha detto aggregato alla mafia ed in rapporti con Filippo Marchese ("Miliciana") insieme al quale egli stesso lo ha incontrato in diverse occasioni (v. fasc.pers.del Sinagra f.86).

Ed infatti, a comprova del suo inserimento nella organizzazione criminosa di cui e' processo, il Casella e' stato invitato a quel matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe eCorrao Attilio cui e' risultato partecipare il fior fiore degli uomini d'onore di Brancaccio, Corso dei Mille, Ciaculli etc. (VOL.10 f.57). A riscontro di tali accuse, anche un altro

- Pag.4.744 -

imputato, Coniglio Salvatore con lui detenuto, ha precisato che l'imputato "comandava l'8-sezione" (dell'Ucciardone) tanto che ivi non si muoveva nulla senza il suo consenso, per quanto quest'ultimo condizionato dal volere del boss della 7-sezione, Pietro Lo Iacono.

La potenza del Casella dentro il carcere palermitano - notoriamente controllato dagli elementi di spicco della mafia - e' testimoniata addirittura dal fatto che ivi il Casella, al pari di altri boss, aveva la massima liberta' di movimento.

Oltre a questo, un altro imputato, Bruno Felice, (Vol.90 f.55 e segg.) ha asserito che i Casella e i Savoca "sono tutti una famiglia" e a conferma di cio' illuminanti sono risultate le vicende della EDILFERRO S.r.l. che vale la pena di tratteggiare anche ai fini delle risultanze economico-societarie prodotte dagli alterni equilibri di mafia.

Invero, tale societa' e' stata costituita il 22.2.1980 con un capitale sociale di appena

- Pag.4.745 -

21 milioni e già i nomi dei soci (Casella Giuseppe, Casella Antonino, Buccafusca Vincenzo, Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro, Corrao Antonino), appartenenti alla nota organizzazione contrabbandiera Savoca-Buccafusca, e' sintomo chiarissimo che la provenienza del danaro impiegato in tale attivita' non puo' che essere illecita.

In particolare, va ricordato Di Maggio Pietro, in atto in liberta' provvisoria con imputazioni concernenti traffico di stupefacenti, figlio di Di Maggio Giuseppe (zio di Francesco Mafara) recentemente ucciso nella "guerra di mafia" che ha già provocato centinaia di morti.

Ma le vicende successive sono ancora piu' emblematiche.

I soci, interrogati, hanno - tanto concordemente (quanto mendacemente) - affermato di avere versato la propria quota di 3 milioni e di essersi praticamente disinteressati dell'attivita' della societa'.

- Pag.4.746 -

In realta', dal bilancio del 1980 risulta che era stato costruito "in economia" uno stabilimento industriale che aveva comportato un onere finanziario di lire 222.384.181 e che i soci avevano effettuato esborsi, in conto aumento di capitale, per un ammontare di lire 272.000.000; somma, questa, di cui nessuno dei soci, ovviamente, ha indicato la provenienza.

E, come risulta dal bilancio del 1980, l'attivita' di quell'anno, seppur chiusa con una perdita di esercizio di lit.8.289.986, era da ritenere senz'altro promettente in relazione al volume degli affari ed alla potenzialita' dell'impresa.

Senonche', a questo punto, avviene un colpo di scena.

Il 19.1.1981, l'amministratore unico, Giuseppe Casella, si dimette per "sopravvenute esigenze personali" e, al suo posto, subentrano Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe (rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato).

- Pag.4.747 -

Sono costoro qualificati esponenti della famiglia di Uditore - Passo di Rigano, di cui era rappresentante Salvatore Inzerillo e di cio' si ha conferma nel fatto che, dopo l'uccisione dell'Inzerillo (11.5.1981), il Lo Bianco si e' allontanato da Palermo per destinazione ignota mentre il Bosco, trasferitosi negli U.S.A., e' rimasto coinvolto, insieme coi noti Rosario ed Erasmo Gambino, e con altri, in un traffico di eroina, rendendosi latitante.

E' certamente attendibile, dunque, che la cessione della "EDILFERRO" al Bosco ed al Lo Bianco, lungi dall'essere motivata (come vorrebbe far credere il Casella) da difficolta' finanziarie, costituisce la risultante di accordi fra cosche mafiose, per motivi che certamente sono ricollegabili al "prestigio" della cosca di Salvatore Inzerillo.

Ed e' veramente enorme che gli originari soci abbiano affermato di essere receduti dalla societa' (ottenendo il rimborso dei tre milioni versati per le quote) perche' la societa' "non

- Pag.4.748 -

andava bene"; cosi', dimenticando che le loro affermazioni sono completamente smentite dal bilancio 1980 e che essi avevano versato anticipi per 272 milioni.

Infine, ad ulteriore dimostrazione che la titolarita' delle quote della "EDILFERRO" e' espressione degli equilibri mafiosi, avviene che, a seguito dell'uccisione di Salvatore Inzerillo ed allo sterminio degli aderenti alla sua cosca, il Bosco ed il Lo Bianco si dimettono, l'8.9.1981, ed al loro posto subentra nuovamente, come amministratore unico, Casella Giuseppe.

Quest'ultimo vorrebbe giustificare tale altalena nella titolarita' delle quote sociali e nella carica di amministratore con sue esigenze di pagare i debiti dell'impresa (esigenze che non sarebbero state garantite dai nuovi amministratori), ma trattasi di affermazioni risibili.

Non si cede una societa', senza particolari motivi, dopo appena pochi mesi dall'inizio dell'attivita' e quando sono stati investiti centinaia di milioni e, soprattutto,

- Pag.4.749 -

non si rientra nella società' quando non sono mutate le ragioni che hanno determinato l'uscita.

Denunciato, in stato di irreperibilità', con il rapporto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90) perché' ritenuto responsabile dei reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975, venivano emessi contro il Casella Antonino ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto in data 11/10/1982, l'imputato respingeva gli addebiti protestando la sua completa estraneità' agli stessi. Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta il quale, nel tracciare l'organizzazione della consorteria mafiosa denominata "Cosa Nostra", indicava nel Casella Antonino, riconosciuto fotograficamente, un "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio, molto vicino a Pino

- Pag.4.750 -

Savoca che ne era il rappresentante ((VOL.124 f.11), (VOL.124 f.12); (VOL.124/A f.21)).

Tali "indicazioni" trovano conferma non soltanto nelle dichiarazioni di Bruno Felice il quale, come già ricordato, ha riferito che "i Casella sono una sola famiglia con i Savoca" ma anche in quelle di Contorno Salvatore il quale ha riferito che il Casella Antonino e' affiliato alla famiglia mafiosa di Brancaccio (VOL.125 f.9).

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie non possono essere revocati in dubbio ne' l'appartenenza dello imputato alla consorteria mafiosa di cui e' processo ne' lo inserimento dello stesso nel traffico di sostanze stupefacenti che e' comprovato dagli stretti rapporti intrattenuti con il rappresentante della sua famiglia, quel Savoca Giuseppe di cui, come rilevato in altra parte della presente sentenza che si occupa della sua posizione, e' stato

- Pag.4.751 -

definitivamente accertato il "ruolo" di trafficante di sostanze stupefacenti al quale era passato dopo essersi interessato al meno lucroso contrabbando di T.L.E.

Infine, vanno evidenziati i rapporti economici intrattenuti dal Casella Antonino con altri coimputati quali il Mangano Giuseppe (al cui ordine ha tratto un assegno sul proprio conto corrente dell'importo di lire 800.000) ed il Federico Domenico (dal quale ha ricevuto due assegni, dell'importo complessivo di lire 12.500.000, tratti sul conto corrente intestato alla "Urania Costruzioni" S.r.l. di cui il Federico Domenico era amministratore e di cui era sostanzialmente titolare Bontate Giovanni).

Appare, pertanto, aderente alle non equivocate risultanze processuali rinviare l'imputato al giudizio della Corte di Assise per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10, 13, 22 della rubrica.

Per quanto concerne, invece, l'imputazione di cui al capo 437 dell'epigrafe, dalla stessa il Casella Antonino deve essere sollevato perche' persona non punibile ex art.384 C.P.

- Pag.4.752 -

Ed invero, il Casella Antonino, sentito come teste in merito ad un assegno emesso da Di Salvo all'ordine di Lo Cicero Antonino e da lui negoziato, ebbe a dichiarare di non conoscere il Di Salvo e di avere ricevuto il titolo proprio dal Lo Cicero il quale aveva da lui acquistato un cambio ed un differenziale per il prezzo di lire 3.000.000 (VOL.8/B f.108).

Tale ricostruzione dei fatti e', pero', miseramente naufragata per effetto della perizia grafica (VOL.10/B f.54) - (VOL.10/B f.78) che ha accertato che il Lo Cicero non ha apposto la firma per girata nell'assegno in questione, la quale, pur essendo apocrifa, non e' stata apposta dal Casella che, tuttavia ha apposto il nome di "Antonino" sul "retro" del titolo accanto al cognome "Lo Cicero".

A fronte di tali risultanze, al Casella e' stato contestato il reato di falsa

- Pag.4.753 -

testimonianza con il mandato di comparizione del 23/2/84 (VOL.10/B f.131) ed il prevenuto si e' avvalso della facolta' di non rispondere.

Orbene, alla stregua di quanto e' emerso dall'ulteriore istruttoria e dalla riunione dei procedimenti (a tal fine si rimanda alla parte della sentenza che si occupa della raffineria di Via Messina Marine) appare evidente che dall'imputazione di falsa testimonianza (capo 437 della rubrica) il Casella Antonino deve essere prosciolto perche' trattasi di persona non punibile ricorrendo la circostanza esimente di cui all'art.384 C.P.("nemo tenetur edere contra se").

- Pag.4.754 -

Casella Giuseppe

Le medesime considerazioni svolte sul conto di Casella Antonino valgono, anche, per ritenere il fratello Casella Giuseppe inserito nell'associazione mafiosa contestatagli. A tal fine si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla posizione del Casella Antonino.

Nei confronti dell'imputato sono stati emessi, a seguito del rapporto di denuncia in stato di arresto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90), ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Richiesto di fornire le sue discolpe, il Casella ha respinto gli addebiti escludendo, tra l'altro, che i locali della sua ditta fossero frequentati da affiliati alle cosche mafiose operanti a Brancaccio e in Corso dei Mille (VOL.4 f.51).

- Pag.4.755 -

Ma tali discolpe non reggono a fronte delle ulteriori acquisizioni probatorie costituite dalle dichiarazioni di Calzetta Stefano il quale ha ricordato che il Casella Giuseppe, molto legato ai Vernengo e agli Spadaro con i quali frequentava assiduamente il bar "Rosanero", era proprietario di autotreni che, pur essendo posteggiati nel viale dei Picciotti di Palermo, non avevano mai subito attentati, come invece era accaduto ai mezzi di proprietà di altre persone; che aveva sentito dire che con i suoi mezzi il Casella trasportava droga, e che Graviano Michele affermava che il ferro doveva essere acquistato presso la ditta dei Casella anche se costoro lo facevano pagare 50 lire al chilo in più di altri commercianti ((Vol.11 f.77); (fasc. pers. 1-, f.21); (fasc. pers. 2-, f.63)).

A sua volta, Bruno Felice ha ricordato che i Casella sono "tutti una famiglia con i Savoca" (Fot.90/f.55 e segg.).

- Pag.4.756 -

Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che ha tracciato l'organigramma delle famiglie aderenti all'associazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra"; pertanto, e' stato emesso contro l'imputato mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge 685 del 1975. Nuovamente interrogato, l'imputato ha insistito nelle proteste di innocenza gia' addotte (VOL.123 f.293).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti e dalle "indicazioni" fornite da Calzetta Stefano e Bruno Felice sul conto del prevenuto la cui appartenenza alla consorteria mafiosa di cui e' processo e il cui inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti sono comprovate, anche, dagli accertati rapporti di

- Pag.4.757 -

natura finanziaria, in ordine ai quali non e' stata acquisita la prova della loro liceita', con alcuni coimputati tra cui Sanseverino Domenico, Alongi Giovanni, Oliveri Giovanni, Mangano Giuseppe, D'Angelo Giuseppe, Lo Presti Ignazio, Gaeta Carmelo e Federico Domenico delle cui posizioni si occupano altre parti della presente sentenza, alle quali si rimanda.

Appare, pertanto, aderente alle pacifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Casella Giuseppe per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica.

- Pag.4.758 -

Castellana Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.116), (Vol.125 f.120), (Vol.125 f.127), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.136), (Vol.124 f.144), (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.165), (Vol.125 f.166)) quale componente e "capo decina" della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

- Pag.4.759 -

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa, di conoscere il Contorno sin da bambino ma di non averlo piu' visto da piu' di venti anni.

Con ordinanza del 31 gennaio 1975 (fasc. pers. f.8) e' stato posto in stato di arresti domiciliari.

E' cognato di Michele Greco, che ne ha sposato una sorella (Vol.3 f.75), e la sua appartenenza ad organizzazioni criminali mafiose era stata gia' denunciata col rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90). Il Contorno ne ha dato conferma, riferendo sul Castellana con ricchezza di particolari e perfettamente riconoscendolo in fotografia, mentre per certo non avrebbe potuto farlo con facilita' se davvero da epoca anteriore al 1960, come sostenuto dal Castellana, i due non si fossero piu' incontrati.

- Pag.4.760 -

Secondo il Contorno l'imputato e' addetto al controllo della zona di via Conte Federico ed agisce tenendo alle sue dirette dipendenze il coimputato Ignazio Guagliardito. Ed al Castellana, secondo le rigide regole, di Cosa Nostra, il Contorno si rivolse per ottenere il necessario assenso all'acquisto di un terreno in quella zona da potere di Filippo Conti, la cui disponibilita' gli venne sottratta, con tipica operazione mafiosa, allorché egli fu costretto dopo l'attentato subito ad allontanarsi da Palermo. Dell'episodio tratta altra parte della sentenza, nella quale sono indicati i numerosi riscontri acquisiti in ordine alla narrazione fatta in proposito dal Contorno.

Le indagini bancarie espletate hanno consentito di accertare gli stretti legami tra il Castellana ed Abbate Giuseppe, capo della famiglia mafiosa di Corso dei Mille-Roccella e presidente della Cooperativa agricola S. Spirito, a cui favore il Castellana presto' nel 1975 una fidejussione

- Pag.4.761 -

per la concessione di un fido di ben lit.
100.000.000.

Sussistono, pertanto, a suo carico
sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai
reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.,
contestatigli col mandato di cattura n.323/84,
per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulla e' invece emerso a suo carico in
ordine al contestato traffico di sostanze
stupefacenti, sicche' dai relativi reati di cui
agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975,
egualmente contestatigli col predetto mandato di
cattura, va prosciolto con ampia formula.

- Pag.4.762 -

Castiglione Francesco

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC.di Palermo denunciava a piede libero, Castiglione Francesco, in concorso con altre persone, perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art.416 bis C.P. in quanto socio dell'"Ital-costruzioni S.r.l.", di parte delle cui quote era diventata intestataria Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto boss mafioso Provenzano Bernardo, e nella quale erano state investite, pertanto, ingenti somme di danaro di sicura provenienza illecita, non risultando che la Palazzolo Saveria Benedetta svolgesse alcuna attivita' lecita che le potesse fruttare consistenti disponibilita' finanziarie.

Contro l'imputato veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis commi 1, 2, 3 e 6 C.P.

- Pag.4.763 -

Tratto in arresto, il Castiglione protestava la sua innocenza assumendo di avere conosciuto la Palazzolo Saveria Benedetta tramite il Prof. Provenzano Giuseppe, noto commercialista palermitano, al quale si era rivolto per fare entrare nella società sua e del Brazzo' Giuseppe persona che, per la sua consistenza patrimoniale, potesse fargli ottenere gli indispensabili finanziamenti, già chiesti ma rifiutati dagli istituti bancari cui si era rivolto.

Riferiva che la Palazzolo aveva acquistato il 25% dell'intero capitale sociale rilevandolo dalle quote di pertinenza del Brazzo' Giuseppe e dichiarava che i rapporti di affari con la "IMA" e con l'"Arezzo Costruzioni", facenti capo ad altri coimputati, quali prestanome di Provenzano Bernardo, nonché la concessione del sub-appalto da parte della "SICIL" per alcuni lavori a Messina, erano stati instaurati i primi e ottenuta la seconda, prima che la Palazzolo avesse rilevato il 25% del capitale sociale dell'Ital Costruzioni,

- Pag.4.764 -

(Vol.10 f.261), (Vol.10 f.262), (Vol.10 f.263),
(Vol.10 f.264).

Nelle more della formale istruzione l'imputato veniva ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari con ordinanza del 21/5/1984, e con successivo provvedimento dello 8/8/1984 il Brazzo' beneficiava della liberta' provvisoria in ordine al reato di ricettazione (art.648 C.P.), cosi' riqualificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere aggravata (art.416 bis C.P.).

Cio' premesso, va rilevato che dagli accertamenti svolti e' emerso che nella societa' "Ital Costruzioni" S.r.l., facente capo all'imputato e a Brazzo' Giuseppe, sono affluiti capitali di pertinenza della Palazzolo Saveria Benedetta, convivente di Provenzano Bernardo , la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza del predetto e dalla significativa circostanza che
la

- Pag.4.765 -

Palazzolo non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita';

che il Castiglione Francesco (come del resto il socio Brazzo' Giuseppe) e' caduto in significative contraddizioni in ordine alle ragioni e modalita' di ingresso della Palazzolo nella societa';

che, tuttavia, l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Castiglione e gli altri imputati sicche' il fatto allo stesso contestato deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza.(art.648 C.P.).

Pertanto, appare aderente alle risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Castiglione Francesco per rispondere, cosi' modificata e riquialificata l'originaria imputazione (Capo 10), del reato p. e p. dall'art.648 C.P. perche', quale socio dell'"Italcostruzioni s.r.l.", al fine di procurare a se e ad altri un profitto, riceveva da Palazzolo Saveria Benedetta, a titolo di corrispettivo della cessione di alcune quote

- Pag.4.766 -

sociali, la somma di lire 10.000.000 proveniente da attivita' illecita posta in essere da Provenzano Bernardo esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone, da cui la convivente Palazzolo Saveria Benedetta aveva ricevuto la predetta somma di danaro.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/1983.

- Pag.4.767 -

Castiglione Girolamo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff.142, 149, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168 e 194) quale suo correo in impressionante serie di rapine e furti, in danno di Gaetano Marabeti, Vincenzo Balsamo, Luigi Quadrini, Bracco Salvatore, Francesco Pisano, Edoardo Piraino, Giuseppe Turco, Gaspare Barrale, Pronto Credito s.r.l. e Colibri' s.r.l., vennero emessi nei suoi confronti mandati di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984 e 278/84 dell'11 agosto 1984, con i quali detti reati e quelli minori connessi gli furono contestati.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta concernenti, tra l'altro, l'appartenenza alla associazione mafiosa Cosa Nostra della "famiglia" capeggiata da Filippo Marchese, alla cui dipendenze operava la

- Pag.4.768 -

banda del Sinagra e del Castiglione, gli furono, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati tutti i reati suddetti ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non aver commesso alcuno dei reati contestatigli. Ha sostenuto di non conoscere il Sinagra ne' altro dei suoi coimputati, ad eccezione di Gioacchino Alioto e Giovanni Minardo, originari del suo stesso quartiere ed il secondo suo coimputato, in altro procedimento penale. Ha infine avanzato l'ipotesi di esser stato accusato per errore di persona quasi che il Sinagra avesse voluto riferirsi ad altro fantomatico Castiglione (Vol.57 f.138), (Vol.99 f.61) e (Vol.123 f.20).

Senonche', ancor prima del Sinagra, dell'imputato aveva gia' parlato Stefano

- Pag.4.769 -

Calzetta (fasc. pers. I f.34), indicandolo come persona vicina alla cosca di Corso dei Mille, che gli risultava aver commesso un furto a Varese insieme ad Antonio Battaglia, Carlo Schiavo e tale Raia. E nonostante risulti dagli atti che da tale imputazione (rectius: rapina) il Castiglione sia stato prosciolto, non v'e' dubbio che il Calzetta abbia voluto riferirsi proprio all'odierno imputato, cui proprio una rapina a Varese era stata addebitata sebbene senza fondamento.

E che proprio al Castiglione abbia voluto inoltre riferirsi il Sinagra si desume senza ombra di dubbio dal fatto che costui lo ha altresì' indicato come uno dei responsabili della rapina verificatasi il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio Poste Ferrovia di Palermo, che frutto' ai malviventi un bottino di quasi un miliardo e della quale tratta il capo di imputazione n.352.

Orbene, risulta dai relativi atti (da (Vol.1/N) a (Vol.8/N)) che nel relativo

- Pag.4.770 -

procedimento il Castiglione venne effettivamente incriminato insieme ad altri personaggi tristemente famosi della cosca di Corso dei Mille, quali Vincenzo Arcoleo, Pietro Senapa, Salvatore Giuliano e Gioacchino Alioto, tutti assolti in dibattimento, sicche', nonostante le nuove rivelazioni del Sinagra, non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione (limitata soltanto a Filippo Marchese, Cosimo Raccuglia e Salvatore Faia, non coinvolti nelle precedenti indagini), per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Le rivelazioni del Sinagra, tuttavia, hanno confermato l'inserimento dell'imputato in esame nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata appunto da Filippo Marchese, alle cui dipendenze, come si e' detto, operava la banda criminale responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati al Castiglione a seguito delle rivelazioni del Sinagra suddetto.

- Pag.4.771 -

Queste, risultano ampiamente confermate dal coimputato Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f.230), (Vol.34/F f.232), (Vol.34/F f.233), (Vol.34/F f.237) - (Vol.34/F f.239), (Vol 34/F f.242), (Vol.34/F f.243); (Vol.58 f.83), (Vol.58 f.85), (Vol.58 f.87); (Vol.98 f.297)), anche con specifico riferimento al ruolo del Castiglione nella consumazione dei singoli reati, per la cui trattazione si rimanda alla parte della sentenza che specificamente se ne occupa.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedenti emessi nei suoi confronti, ad eccezione delle

- Pag.4.772 -

imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, dalle quali il Castiglione va prosciolto, nulla essendo emerso a suo carico in ordine al traffico di sostanze stupefacenti ne' essendo sufficiente per l'affermazione di sua responsabilita' in proposito la sua accertata appartenenza a famiglia mafiosa dedita a tale traffico, riservato, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, soltanto a taluni esponenti delle varie cosche.

- Pag.4.773 -

Castillo John Vittorio

Nei confronti del Castillo il P.M. di Roma ha emesso, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di vendita di sostanze stupefacenti (cocaina) ai coimputati Sergio Grazioli e Francesco Cannizzaro (Capo 53 dell'epigrafe); gli atti sono stati, poi, trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia

- Pag.4.774 -

a quanto e' stato esposto in altra sede (in particolare, nella parte 2~, capitolo 4~).

L'imputazione a carico del Castillo e' derivata dalle accuse del coimputato Pietro De Riz, che, nel riferire sui suoi rapporti con l'organizzazione in questione attinenti al traffico di stupefacenti, aveva anche precisato che tale Mendoza aveva venduto a Francesco Cannizzaro (il fiduciario a Roma di Giuseppe Ferrera) e Sergio Grazioli ingenti partite di cocaina e che in tale traffico era coinvolto anche Umberto Cannizzaro ((Fot.116774) - (Fot.116775)).

Le particolareggiate accuse del De Riz hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni del prevenuto Castillo John Vittorio, il quale ha ammesso di far parte di un'organizzazione di sudamericani che ha importato in Italia ingenti quantitativi di cocaina. Il predetto, che usava il falso nome di Mendoza Jose' Alberto, ha precisato, nei suoi interrogatori, di avere consegnato la

- Pag.4.775 -

droga al Grazioli ed ha riconosciuto fotograficamente anche Francesco Cannizzaro, fornendo, inoltre, una versione di fatti sostanzialmente conforme a quanto dichiarato dal De Riz ((Fot.117079) - (Fot.117082); (Fot.117085) - (Fot.117102); (Fot.122285) - (Fot.122309)).

L'imputato ha chiesto lo stralcio della sua posizione e l'invio, per competenza, all'Autorita' Giudiziaria di Roma, davanti alla quale pende procedimento penale per gli stessi fatti. La richiesta, tuttavia, non puo' essere accolta poiche' l'istruttoria di quel procedimento penale e' gia' conclusa ed il prevenuto e' stato rinviato a giudizio ((Fot.123291) - (Fot.123297)).

Per le esposte considerazioni, risultando provata la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di vendita di sostanze

- Pag.4.776 -

stupefacenti, il medesimo va rinviato a giudizio
per rispondere del delitto di cui al capo 53.

- Pag.4.777 -

Castronovo Antonino

Il Castronovo deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe (ordine di cattura n.90/84 del 16.4.1984, mandati di cattura n.164/84 del 22.5.1984 e 323/84 del 29.9.1984).

Il prevenuto e' padre di Carlo Castronovo, indicato da Buscetta e da Salvatore Contorno quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria e suocero di Francesco Castronovo ("Ciccio l'americano"), uno fra i personaggi maggiormente coinvolti nel traffico di stupefacenti fra la Sicilia e gli U.S.A..

Non ha destato, quindi, alcuna sorpresa che Mazzara Gaetano ("uomo d'onore" della Noce) - personaggio, anche questo, di notevole

- Pag.4.778 -

rilievo nel traffico di stupefacenti - si sia recato, una volta giunto a Palermo dagli U.S.A., a casa di Antonino Castronovo.

Come e' stato compiutamente illustrato nella parte seconda, capitolo quinto, il viaggio in Sicilia di Gaetano Mazzara era sicuramente attinente al traffico di stupefacenti ed e', quindi, molto significativo che il Mazzara, come e' stato accuratamente accertato dalle indagini della polizia giudiziaria, abbia visitato piu' volte l'abitazione di Castronovo Antonino ed ivi si sia incontrato, fra gli altri, anche con Carlo Castronovo, come e' stato fotograficamente documentato.

E tale incontro assume rilievo ancora maggiore ove si consideri che, durante la sua permanenza in Sicilia, Gaetano Mazzara ha effettuato numerosi incontri con personaggi sicuramente mafiosi o comunque coinvolti nel traffico di stupefacenti e che, in genere, i motivi del viaggio del Mazzara avevano stretta attinenza col traffico di stupefacenti.

- Pag.4.779 -

Gli indizi, poi, sono rafforzati dal fatto che, durante la visita in casa Castronovo, il Mazzara ritiro' una valigia (circostanza, questa, smentita dal prevenuto contro ogni evidenza) e che, poi, parti' per gli U.S.A. con la moglie e con lo stesso Mazzara.

Aggiungasi che, nei suoi interrogatori ((Fot.016681) - (Fot.016684); (Fot.018152) - (Fot.018153)), Castronovo Antonino e' stato tutto altro che convincente e molte sue affermazioni sono risultate mendaci o, comunque, reticenti.

Tuttavia, non puo' disconoscersi, da un lato, che il suo atteggiamento processuale puo' derivare dalla necessita' di coprire le responsabilita' di suoi prossimi congiunti; e, dall'altro, che e' possibile che gli incontri del Mazzara non riguardassero direttamente il prevenuto ma il figlio e che egli si fosse limitato a dare ospitalita' ad un personaggio che conosceva da tempo.

- Pag.4.780 -

In questa situazione di incertezza probatoria, appare rispondente a giustizia prosciogliere Castronovo Antonino da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

- Pag.4.781 -

Castronovo Francesco

Nei confronti di Francesco Castronovo, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Castronovo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Castronovo si occupa la parte della sentenza dedicata alla

- Pag.4.782 -

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze e di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.783 -

Catalano Onofrio

Nei confronti di Onofrio Catalano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Catalano, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 C.P. e 71 legge n.685 del 1975, in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

- Pag.4.784 -

Della posizione del Catalano si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA.

Ma va altresì ricordato che, come venne accertato nel corso del noto procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri, il Catalano era coinvolto in un episodio di traffico di sostanze stupefacenti concernenti la spedizione in USA di 40 kg. di eroina sequestrata in Milano il 16 marzo 1980.

E nell'ambito di altre indagini concernenti i traffici di sostanze stupefacenti, quelle concerenti i fratelli Grado, e' stato accertato, come esposto in altra parte della sentenza, che sul conto corrente di Antonina Contorno, madre dei predetti Grado, risultano versati tre assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno la cui emissione era stata richiesta il 18 settembre del 1979 da tale Carmelo Cinquemani utilizzando come provvista assegni di conto corrente di Onofrio Catalano.

- Pag.4.785 -

Indagando poi sui traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro e' riemerso il nome di Onofrio Catalano, il quale risulta, come esposto in altra parte della sentenza, aver negoziato ben quattro vaglia cambiari da lire 10.000.000 ciascuno, facenti parte di una partita di vaglia per ben cinquecento milioni di lire, la cui emissione era stata richiesta da Antonietta Sampino utilizzando come provvista somme tratte da libretti di risparmio sicuramente di pertinenza dello Spadaro.

Gli altri vaglia risultano negoziati tutti da personaggi appartenenti alle piu' varie famiglie di Cosa Nostra, quali gli stessi Grado, Ignazio Ingrassia, Gaetano Tinnirello, Giovanni Prestifilippo, Salvatore Greco fratello di Michele ed altri ancora.

E, con ogni evidenza, come dimostrato nella parte della sentenza dedicata all'esame di traffici di droga dello Spadaro, trattasi della spartizione dei proventi di tali traffici fra tutti coloro che vi erano cointeressati.

- Pag.4.786 -

Per tutte le suesposte risultanze il
Catalano va rinviato a giudizio per rispondere
di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1,
10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.787 -

Catalano Salvatore

Nei confronti di Salvatore Catalano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del Catalano e della famiglia mafiosa cui era affiliato, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua predetta affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Catalano si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di

- Pag.4.788 -

droga con gli USA e le risultanze di quelle indagini confermano puntualmente le dichiarazioni del Buscetta, il quale ha riferito (Vol.124/A f.70), (Vol.124/A f.73), (Vol.124/A f.74), (Vol.124/A f.108), (Vol.124/A f.118) + (Vol.124/B f.7) e (Vol.124/B f.15) di aver conosciuto l'imputato intorno al 1960, prima che divenisse "uomo d'onore" della famiglia di Ciminna, presso il campo di tiro a volo dell'Addaura, frequentato assiduamente anche da Michele Greco. Ha aggiunto che il Catalano, implicato sia nel processo di Catanzaro sia in quello dei "114", si era trasferito, dopo la sua scarcerazione, a New York, dove per altro già da tempo aveva fissato la sua dimora e da dove era rientrato in Italia per presenziare ai suddetti dibattimenti.

- Pag.4.789 -

Continuando il suo racconto, il Buscetta ha narrato di aver reincontrato il Catalano a New York e di essere stato proprio da costui messo in contatto con i Cuntrera di Siculiana trasferitisi a Montreal. Aveva successivamente appreso che il Catalano si era inserito nel traffico degli stupefacenti come Giuseppe Ganci, Gaetano Mazzara e Giuseppe Bono, al matrimonio del quale aveva partecipato. In una delle fotografie che raffigurano i coinvitati alla cerimonia, il Buscetta ha infatti riconosciuto l'imputato in esame.

Per tutte le suesposte e per le risultanze della richiamata parte della sentenza Salvatore Catalano va rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.4.790 -

Certo Francesco

Nei confronti del Certo il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83, per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe).

Come si e' ampiamente illustrato (specialmente nella parte 2-, capitolo 4-) le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, tra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana.

- Pag.4.791 -

Certo Francesco e' un membro non secondario di questa organizzazione e fra quelli che riscuotono maggiormente la fiducia dei capi, che lo hanno impiegato in incarichi molto delicati nel traffico di stupefacenti e, ancor prima, nel contrabbando di tabacchi.

Gia' nel 1976, il prevenuto era stato coinvolto, a Roma, in un'operazione della Finanza che aveva portato al sequestro, a Fiumicino, di quasi una tonnellata e mezzo di tabacchi lavorati esteri; in questa vicenda erano implicati anche, fra gli altri, Ferrera Giuseppe, Torrisi Orazio e Riela Saverio.

Dalle indagini, poi, svolte in questo procedimento e' emerso che:

- nel luglio 1983, Francesco Ferrera ("cavadduzzu") aveva acquistato il m/p Giovanni Battista, con l'intermediazione di Paolo Fichera ed il comando ne era stato assunto da Certo Francesco (Fot.114805);

- il m/p suddetto era nella disponibilita' di Nitto Santapaola (Fot.114806);

- Pag.4.792 -

- Certo Francesco risultava comandante anche del m/y Jose', intestato alla PIATRA Navigation CO.Ltd. di Cipro, di cui risultava amministratore, mentre segretario figurava Riela Saverio (Fot.114807);

- il 18.1.1982, era stato sequestrato al largo di Capo Spartivento, un motoscafo privo di segni di riconoscimento, con a bordo, fra gli altri, il Certo; i motori del natante risultavano acquistati dalla stessa societa' PIATRA, di cui sopra; ed il rappresentante in Grecia della Societa', Nikolaos Petrakis, era stato arrestato in quel Paese per traffico di stupefacenti (-(Fot.114809) - (Fot.114810));

- Certo Francesco era a bordo della m/n Alexandros T., fermata al largo di Capo Spartivento il 30.9.1983 mentre aveva a rimorchio il m/y Jose'; la nave era comandata dall'inglese Thompson Anthony e a bordo della stessa vi era anche il coimputato Trapani Nicolo'; prima di obbedire all'alt dei finanzieri, dalla nave

- Pag.4.793 -

erano stati buttati a mare numerosi scatoloni di tabacchi lavorati esteri ((Fot.114834) - (Fot.114842)).

- Della notizia dell'avvenuto sequestro della nave e del carico (Kg.1.500 di t.l.e.) e' traccia in una registrazione sull'utenza telefonica di Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani Nicolo'; infatti, il 1.1.10.1983, la donna, commentando con uno sconosciuto l'episodio, gli riferiva che non era stato "trovato niente"; e poiche' l'interlocutore replicava che "Ma quello aveva detto, Nuccio la' dice che aveva 150 pezzi di roba", la donna rispondeva "Ma non hanno trovato niente, tutte cose via" ((Fot.114838) - (Fot.114842)). Era evidente, dunque, che l'Alexandros T. (che, all'alt dei finanzieri aveva in un primo tempo accelerato l'andatura prima di fermarsi) si era sbarazzata di un carico ben piu' compromettente delle sigarette di contrabbando.

- Pag.4.794 -

- L'Alexandros T. e' intestata alla compagnia di navigazione honduregna PIORTU e soci ne sono Trapani Nicola, per il 97%, e Dattilo Sebastiano, per il 3%; la denominazione sociale corrisponde come ha riferito Dattilo Sebastiano alle iniziali dei nomi di Pippo Ferrera (PI), Orazio Torrisi (OR) e Turi (Salvatore) Ercolano (TU).

- Certo Francesco aveva preso alloggio, nel giugno e nel luglio 1982, presso l'hotel NIKY di Atene, negli stessi periodi in cui risultavano presenti, nell'albergo, Ferrera Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Trapani Nicolo' e Salvatore Ercolano (Fot.114878).

- Certo Francesco risultava affittuario del m/s "Settebello", intestato, anche questo, alla PIATRA; il contratto di affitto, in sede di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto nell'abitazione di Antonino Ferrera (Fot.121224).

- Pag.4.795 -

Questi gravi ed univoci elementi indizianti nei confronti del prevenuto hanno ricevuto ampia conferma dalle dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, la cui attendibilita' e' stata ampiamente dimostrata in altra parte di questo provvedimento.

Il Dattilo, come si ricordera', ha puntualmente ed analiticamente riferito dei suoi rapporti con l'organizzazione dei Ferrera, dell'importazione in Italia di 11,5 tonnellate di hashish, dei preparativi per un trasporto dal Medio Oriente in Sicilia di 300 chilogrammi di eroina, dei contatti avuti coi membri dell'organizzazione in Italia e all'Estero (Grecia, Italia e Spagna). La ricostruzione dei fatti fornita dal Dattilo - recentemente riconosciuta attendibile anche dal tribunale di Reggio Calabria per quanto riguarda l'hashish sbarcato in Calabria - ha trovato numerosi riscontri di carattere obiettivo ed anche nelle dichiarazioni di Paul Waridel, delle quali si e' gia' trattato. Per quanto riguarda Certo, il Dattilo ha precisato che:

- Pag.4.796 -

- Certo Francesco, comandante del m/y Maria Jose', aveva effettuato il trasbordo nelle coste Calabre dell'hashish prelevato in Libano per conto di Giuseppe Ferrera e Paolino Di Stefano, che esso Dattilo, al comando della m/n Maria Catania, aveva portato fino a 90 miglia dalle coste Calabre;

- nel maggio 1983, Certo Francesco e Antonino La Vardera erano giunti in Grecia e, con essi, aveva concordato le modalita' per il "rendez-vous", al largo delle coste calabre, fra la "Alexandros T" da lui comandata ed il loro motoscafo, al fine del trasbordo dell'eroina destinata ai palermitani.

- Alla fine del giugno 1983, sfumano il trasporto della eroina, egli era stato convocato a Catania e, nello stabilimento dell'AVIMEC, aveva partecipato ad una riunione, inerente alle difficolta' in atto nel traffico di stupefacenti, in cui erano presenti, oltre al Certo, anche Antonino e Giuseppe Ferrera, Salvatore Ercolano, Marcello Bonica e Saverio Riela.

- Pag.4.797 -

- Il 14.8.1982, convocato a Catania da Giuseppe Ferrera, si era incontrato con Certo Francesco e Saverio Riela e quindi, accompagnato da Orazio Torrisi, aveva avuto un incontro col Ferrera in una localita' balneare.

Tali dichiarazioni del Dattilo, com'e' evidente, danno ampia spiegazione dei movimenti del Certo in precedenza accertati dalla Finanza e piu' sopra sintetizzati.

Va soggiunto, per quanto attiene al viaggio a Catania del Dattilo del 14.8.1983, che lo stesso ha trovato pieno riscontro nella diretta osservazione da parte dei finanzieri che, proprio nella data indicata dal Dattilo, alle ore 9.30, lo videro giungere in aereo a Catania e notarono che, rilevato da una Fiat 127 guidata da Carmelo Savoca, si dirigeva verso Brucoli (Siracusa).

Quella stessa sera, inoltre, il Savoca telefonava al lido Esagono e, parlando con Orazio Torrisi, lo informava che "tutto era a

- Pag.4.798 -

posto" e che "quello" (e, cioè, il Dattilo) sarebbe ripartito alle venti; invitava, quindi, il Torrisi ad avvertire "Ciazzu" (e, cioè, Certo Francesco) di recarsi quella stessa sera da "Pippo" (Giuseppe Ferrera).

L'imputato, a fronte di questi ben specifici elementi di prova, si e' limitato soltanto ad ammettere di essere un contrabbandiere, ma, come al solito, ha negato anche le prove piu' evidenti, cosi' ulteriormente dimostrando la sua colpevolezza ((Fot.117627) - (Fot.117628); (Fot.122318) - (Fot.122320)).

Va ricordato, poi, come segno eloquente dei rapporti tra il Certo e l'organizzazione dei Ferrera, che il predetto, all'atto del suo arresto, avvenuto allo Aeroporto di Catania, aveva con se' documentazione della Ambasciata della Repubblica di Cipro in Atene, da cui risultava che l'amministratore unico della
PIASTRA era

- Pag.4.799 -

l'inglese Thompson Anthony (e, cioè il comandante della Alexandros T subentrato al Dattilo) e che quest'ultimo aveva facoltà di prendere in consegna il m/y Jose' sequestrato ed ormeggiato a Catania, quale compenso per il salvataggio del natante ((Fot.121603) - (Fot.121604)).

Questi documenti, della cui autenticità ancora non è stata acquisita notizia certa, servivano, evidentemente, per tentare il dissequestro del m/y Jose'.

Il Certo, dunque, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di entrambi i reati contestatigli.

- Pag.4.800 -

Chiang Wing Keung

Nei confronti di Chiang Wing Keung, ritenuto uno dei collaboratori dell'orientale Koh Bak Kin, fornitore di eroina della banda facente capo a Gaspare Mutolo, venne emesso mandato di cattura 326/83, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata anche ai traffici di stupefacenti del Kin ed all'arresto all'Aeroporto Orly di Parigi di Francesco Gasparini.

La sua appartenenza alla associazione criminosa responsabile dei suddetti traffici e' dimostrata dalle dichiarazioni del Koh Bak Kin, che lo ha indicato come uno dei suoi collaboatori, specificando anche che proprio al Chiang Wing il 10 maggio 1982 Carlo

- Pag.4.801 -

De Caro, nipote del Mutolo, consegnò la somma di lire 150-180 milioni, in pagamento di una grossa partita di droga, dopo che il giorno precedente il Kin ed il De Caro avevano dovuto evitare di incontrarsi perché quest'ultimo era pedinato dalla Polizia (Vol.147/R f.107).

Conferma delle dichiarazioni del Kin e' in quelle rese da Pietro De Riz, il quale per altro ebbe preventivamente ad avvertire la polizia che in casa del trafficante romanoGianfranco Urbani avrebbe dovuto svolgersi un incontro, inerente al traffico di droga, fra il predetto, Koh Bak Kin, Lam Sing Choy e Chiang Wing Keung. E nell'occasione appunto il Kin venne pedinato e fotografato dagli inquirenti, che accertarono così la veridicità di quanto dal De Riz rivelato.

Ulteriori elementi di prova a carico dell'imputato emergono inoltre dalle dichiarazioni del trafficante Thomas Alan, il quale, oltre a confermare il ruolo del

- Pag.4.802 -

Wing quale collaboratore del Kin, ha anche rivelato di aver trasportato valige contenenti eroina, su istruzione del Kin, alla stazione ferroviaria di Firenze e di aver consegnato proprio al Wing, dal Kin all'uopo incaricato, gli scontrini dei bagagli (Vol.109/R f.289).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Nulla invece prova che col Kin e coi suoi complici mafiosi egli si sia associato al fine di commettere reati anche diversi dal traffico delle sostanze stupefacenti e sia stato conseguentemente inserito nella rganizzazione mafiosa di Gaspare Mutolo. E, per altro, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, e' ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel traffico degli stupefacenti a persone estranee all'organizzazione senza che cio' determini un inserimento in essa di questi ultimi.

- Pag.4.803 -

Va quindi l'imputato prosciolto per non
aver commesso il fatto dal reato contestatogli
al capo 7 dell'epigrafe.

- Pag.4.804 -

Chiaracane Giuseppe

Chiaracane Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Chiaracane Giuseppe, padre di Chiaracane Salvatore, e' stato concordemente indicato da Stefano Calzetta, Salvatore Contorno e Vincenzo Sinagra come un mafioso di una certa importanza della zona di Corso dei Mille, mentre dal primo e dal terzo e' stato indicato come "padrino" di Filippo Marchese, spietato capo della famiglia di Corso dei Mille.

L'imputato ha respinto tutte le accuse mossegli e, del pari, ha contestato un qualsiasi suo legame con il Marchese.

Salvatore Chiaracane, dal canto suo, ha sdegnosamente respinto, nel corso del confronto con Sinagra Vincenzo, la

- Pag.4.805 -

appartenenza alla mafia del padre, asserendo come lo stesso non fosse degno di nominare il genitore e come le dichiarazioni del Sinagra fossero infamie anche e soprattutto nei confronti del padre.

Non v'e' dubbio, pero', che il Chiaracane, almeno per il passato, sia stato validamente inserito nella famiglia di Corso dei Mille, stanti le concordi dichiarazioni dei predetti Contorno, Sinagra e Calzetta. L'imputato, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10)

Nessun elemento di responsabilita' e', di contro, emerso a carico del Chiaracane in ordine ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed, anzi, e' da escludere che, anche per l'avanzata eta', lo stesso possa essersi inserito in tali traffici.

L'imputato, pertanto, deve essere prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75, per non averli commessi (Capi 13, 22).

- Pag.4.806 -

Chiaracane Salvatore

Chiaracane Salvatore e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.287/83 per artt.416 e 416 bis C.P., 71 legge n.685/75, art.374 C.P.;

b) m.c. n.323/84 per artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685 del 1975;

in detto provvedimento deve ritenersi assorbito il provvedimento di cui alla lettera a), con eccezione del reato di cui all'art.374 C.P.;

c) m.c. n.361/84 per gli stessi reati di cui al m.c. n.323/84.

Chiaracane Salvatore, avvocato del Foro di Palermo, e' stato concordemente indicato da Sinagra Vincenzo e Salvatore Contorno come uno degli affiliati alla cosca di Corso dei Mille capeggiata dallo spietato Filippo Marchese.

- Pag.4.807 -

E' opportuno riportare, innanzitutto, le dichiarazioni accusatorie del Sinagra che, come affiliato alla stessa famiglia, ha avuto modo di osservare da vicino i rapporti avuti dall'imputato con il Marchese, nonché il ruolo dallo stesso svolto all'interno della cosca.

Sin dal suo primo interrogatorio, il Sinagra dichiarava, con riferimento agli uomini del Marchese :

".....Altro collaboratore e' l'avv. Chiaracane, che riferisce tutto a Filippo Marchese e che ne reca gli ordini al carcere. Peppuccio Spadaro inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni". (Vol.1/F f.135).

Sempre nel corso dello stesso interrogatorio, il Sinagra, in chiusura, faceva rilevare che per prendere il

— Pag.4.808 —

Marchese occorreva pedinare o l'avv. Chiaracane o Angelo Baiamonte (Vol.1/F f.136).

Riferendo sull'omicidio del Di Fatta e sulla successiva cattura, nonché sulle prime ore trascorse in carcere il Sinagra aggiungeva:

"..... L'indomani mattina verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che' in caso contrario avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo..... In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia figlio di Ciccio, dell'arrivo del Giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.

La venuta del giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane". (Vol.1/F f.177).

- Pag.4.809 -

Piu' oltre, trattando della situazione di estrema anarchia regnante all'interno dell'Ucciardone, il Sinagra precisava:

"..... Peraltro al carcere di Palermo entrano o possono entrare coltelli ed altre armi nonche' droga ivi introdotti solitamente a mezzo degli avvocati o di qualche guardia che si presta per timore di rappresaglie.

Non so il nome di tali guardie ma e' un fatto diffuso, e quanto agli avvocati non ne conosco i nomi ad eccezione del Chiaracane che pero' non e' il solo. Del Chiaracane io sono sicuro non solo perche' me l'ha detto mio cugino ma anche perche' spesso trovavo il Chiaracane, che conosco personalmente, in compagnia di Filippo Marchese, mentre era latitante, quando io e i miei cugini andavamo a trovare il Marchese nei vari posti dove si nascondeva.

I nascondigli del Marchese venivano di volta in volta comunicati a mio cugino da Baiamonte Angelo il giorno prima dell'incontro e quando ci presentavamo

- Pag.4.810 -

all'appuntamento nel luogo concordato ci trovavamo spessissimo il Chiaracane. Mio cugino mi ha altresì detto che costui è figlio di un mafioso di una certa importanza.

Io mi sono incontrato con il Marchese in tre posti ove egli si nascondeva e precisamente nella sua villa di Casteldaccia, nella sua villa sita nell'agrumeto in fondo a via Giafar di cui ho già parlato ed in un'altra villa costituita da due fabbricati antichi ai quali si accede attraverso un cancello in ferro in una strada che è traversa della via che porta da Torrelunga a Villabate.

Il Chiaracane l'ho incontrato solamente in questa villa di Villabate ed in quella di via Giafar....." (Vol.1/F f.177).

Di seguito il Sinagra precisava come il Marchese mai si recasse nello studio del Chiaracane, ma fosse quest'ultimo a recarsi nei luoghi ove il primo si nascondeva (Vol.1/F f.179).

- Pag.4.811 -

Nel confermare che tramite il Chiaracane venivano avvisati, lui ed i suoi cugini, dell'arrivo del Giudice, il Sinagra ribadiva la sua convinzione circa l'ingresso di coltelli all'Ucciardone per mezzo degli avvocati e precisava: "Sono certo che coltelli ed armi sono entrati in carcere all'Ucciardone tramite i legali e suppongo che uno di questi sia il Chiaracane ma e' soltanto una supposizione.

Mi consta invece personalmente per averlo appreso da mio cugino Vincenzo che l'avvocato Chiaracane aveva portato delle bustine di droga da fiutare a Peppuccio Madonia. Ho dedotto che abbia portato anche i coltelli e le armi dal fatto che mio cugino mi diceva che tramite il Chiaracane entrava tutto.

Domanda: lei e' a conoscenza del fatto che l'Avv.to Chiaracane facesse parte dell'organizzazione mafiosa facente capo a Filippo Marchese?

- Pag.4.812 -

Risposta: a me sembra evidente che facesse parte dell'organizzazione mafiosa del Marchese Filippo dato che, con quest'ultimo era legato a filo doppio e con lui l'ho visto spesso, e d'altra parte mio cugino mi diceva che era "dei nostri".

Inoltre ogni volta che io avevo un guaio giudiziario mi rivolgevo a lui.

In particolare quando sparai in casa del Lo Verso, l'avv. Chiaracane mi consiglio' la latitanza dicendomi testualmente che il Giudice era intenzionato a fare un mandato di cattura aggiungendo, hai capito che cosa devi fare?. (Vol.1/F f.376).

Nell'interrogatorio reso al G.I. il Sinagra riferiva:

".... Ne' io, ne' i miei genitori ne' mio fratello abbiamo mai dato denaro all'avv. Chiaracane. Sono sicuro che essi nemmeno lo conoscono; io conosco soltanto la sua abitazione e non anche il suo studio, che nemmeno so dove sia ubicato.

- Pag.4.813 -

Una volta, mi sono recato nella sua abitazione insieme con Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo, per portargli notizie riguardanti Filippo Marchese. Io pero' sono rimasto giu' ad attenderlo, mentre sono saliti Rotolo e Tempesta.

Escludo che i miei parenti, e nemmeno i miei genitori e fratello possano aver pagato onorari per l'avv. Chiaracane. Fra l'altro faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che per tanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti.

E' vero che l'avv. Chiaracane non arrivava agli interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato, per interrogarmi, il giudice Micciche' accompagnato da due donne; puo' darsi pero' che si trattasse di interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo

- Pag.4.814 -

ribadire che, tutte le volte che sono stato interrogato, venivo avvertito, per il tramite di Giuseppe Madonia o di Peppuccio Spadaroo di Giovanni Bontate, tempestivamente dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avv. Chiaracane ad avvertirli, affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice.

Escludo che i miei genitori si recassero all'Ucciardone per attendere l'avv. Chiaracane e per apprendere notizie circa il mio interrogatorio.

I miei genitori non sapevano nulla di nulla.

Posso dire che sono andato diverse volte nella villa, usata da Filippo Marchese e dove lo stesso si nascondeva, e tutte le volte vi ho incontrato l'avv. Chiaracane. Non so dire se vi andasse di iniziativa sua o perche' convocato dal Marchese. Comunque, posso dire che, tutte le volte che sono andato in

- Pag.4.815 -

quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente" (Vol.8/F f.186).

Alle dichiarazioni del Sinagra facevano eco quelle di Contorno Salvatore il quale, affermava:

"L'avv. Salvatore Chiaracane, che ho appreso dai giornali essere agli arresti

- Pag.4.816 -

domiciliari, e' un "uomo d'onore" ed e' un "perno" della famiglia di Corso dei Mille; e', inoltre, elemento molto fidato di Michele Greco.

Ho appreso tutto cio' dal povero Girolamo Teresi. Anche il padre era un uomo d'onore. Inoltre, nel nostro ambiente, era voce comune che l'avv. Chiaracane avrebbe dovuto interessarsi per far si' da informare tempestivamente Michele Greco della scarcerazione di Pietro Marchese, Giovannello Greco ed Antonio Spica, in modo cioe', che il Greco Michele potesse eliminarli." (Vol.125 f.7) - nel corso dell'interrogatorio del 12 febbraio 85 ((Vol.125 f.107) - (Vol.125 f.108)), il Contorno precisava:

"In ordine a Chiaracane Salvatore non posso che ribadire quanto ho gia' detto e, cioe', che il medesimo e' uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, come del resto lo era il padre, e che e' legato particolarmente a Michele Greco .

- Pag.4.817 -

In particolare, quest'ultimo voleva che il Chiaracane, avvalendosi della sua professione di avvocato, facesse di tutto per fare escarcerare Giovannello Greco e Pietro Marchese, per farli uccidere dai suoi sicari.

Il Chiaracane e' divenuto uomo d'onore dopo di essere divenuto avvocato.

Tali fatti, in seno a Cosa Nostra, sono del tutto noti a chiunque.

Io, pero', non ho mai avuto rapporti diretti coll'avv. Chiaracane".

Sempre il Contorno, in altro interrogatorio, riconosce in foto Gaspare Compagnone, appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, dicendolo particolarmente legato all'avvocato Salvatore Chiaracane: (Vol.125 f.183)-

Calzetta Stefano, nel riferirsi ai Chiaracane, affermava:

"Il Filippo Marchese e' strettamente collegato ai Tinnirello, con gli Oliveri con gli Argano e con i Chiaracane; di questi ultimi uno dei fratelli

- Pag.4.818 -

fa l'avvocato ed uno e' costruttore; il Marchese Filippo e' figlioccio di Chiaracane Vincenzo, mafioso rispettato nella zona, padre dei citati avvocato e costruttore" (Vol.11 f.41) - tale convincimento il Calzetta ribadiva piu' oltre (Vol.11 f.63) asserendo come il Chiaracane fosse adibito dalle famiglie mafiose per la sicura affidabilita' che era in grado di garantire.

Aggiungeva, infine, come Nangano "Pinuzzu", che aveva un negozio di frutta in Piazza Torrelunga e che ha una pompa di benzina in via Messina Marine verso lo Sperone, fosse pure lui "qualcuno nella mafia", molto legato alla famiglia Chiaracane (fasc. pers.f.19)-

Nulla risultava a Tommaso Buscetta che si limitava a ricordare come, in passato, capo della famiglia di Corso dei Mille fosse stato Pietro Chiaracane, alla cui morte era seguita una fase di "interregno" sino alla reggenza di Franco Di Noto

- Pag.4.819 -

((Vol.124 f.8)) - (Vol.124/A f.19) e (Vol.124/A f.24)).

Questo, dunque, il quadro probatorio a carico del Chiaracane risultante dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Dalle stesse si evince, innanzitutto, una concorde conoscenza di partecipazione dell'imputato alla organizzazione mafiosa.

Tale partecipazione e' rilevabile abbastanza genericamente dalle dichiarazioni di Calzetta il quale, pur non essendo un uomo d'onore, per la assidua frequentazione degli Zanca, dei Tinnirello ed altri di tale rango, apprendeva come i Chiaracane fossero di famiglia mafiosa. Piu' specifiche e circostanziate, invece, risultano le dichiarazioni del Contorno il quale, organicamente inserito in una delle famiglie piu' prestigiose e, per le sue qualita', molto vicino a Stefano Bontate e a Girolamo Teresi, aveva modo di

- Pag.4.820 -

apprendere notizie certe sulla appartenenza del Chiaracane alla famiglia di Corso dei Mille.

Il Contorno, poi, rivela un particolare di estrema importanza: l'affidamento che Michele Greco faceva sul Chiaracane per conoscere tempestivamente della scarcerazione di Pietro Marchese.

Ed, invero, tale scarcerazione, piu' che a Filippo Marchese importava allo stesso "papa", dato che Pietro Marchese e Giovannello Greco facevano parte della famiglia di Ciaculli - Croceverde Giardini e, quindi, sarebbe stata sua cura non farseli sfuggire in caso di scarcerazione: tale scarcerazione, poi, non poteva essere appresa, forse troppo tardi, dai giornali, ma doveva essere comunicata, con tempestivita' e, magari, con anticipo, solo da chi, da un lato bazzicando il Tribunale e dall'altro operando per l'organizzazione, era in grado di farlo.

A tutto cio' si aggiungono le dichiarazioni, precise e dettagliate, del Sinagra, il quale, reiteratamente, afferma di

- Pag.4.821 -

aver incontrato spesso volte il Chiaracane nei luoghi ove Filippo Marchese si nascondeva durante la sua latitanza, nonché di aver saputo anche dal cugino "Tempesta" come l'avvocato fosse "dei nostri" e trasmettesse in carcere gli ordini del Marchese.

Il Chiaracane, anche nel corso del confronto avuto con il Sinagra il 30.3.84, doveva ammettere alcune visite al Marchese nel suo rifugio anche se giustificava i fatti con le richieste avanzategli dalla moglie del Marchese stesso, la quale chiedeva per se' quegli incontri, ma poi, casualmente, gli faceva incontrare il marito.

Il Sinagra precisava anche che, molte volte, presenti agli incontri del Chiaracane e del Marchese vi erano altri personaggi tristemente famosi per le loro imprese criminose, quali il cugino Sinagra Vincenzo, il Rotolo, il Senapa e Nino Marchese.

- Pag.4.822 -

E' assolutamente fuori dubbio, quindi che il Chiaracane si incontrasse con il Marchese e le sue giustificazioni in tal senso sono assolutamente illogiche.

Non si vede, infatti, come avrebbe potuto accedere a richieste di incontro con la moglie del Marchese fuori dal suo studio professionale, dato che, sino a prova contraria, la donna non era una latitante.

Ne' si vede perche' il Marchese lo avrebbe dovuto "convocare" per parlare dei suoi guai giudiziari in una con pericolosi criminali della sua famiglia, con i quali, tra l'altro il Chiaracane si baciava e si abbracciava.

La frequenza delle visite del Chiaracane, quindi, non puo', date le circostanze degli incontri, essere assolutamente ricollegata con la sua attivita' professionale in favore del Marchese.

Personaggi di grande rilievo all'interno della famiglia di Corso dei Mille consideravano il Chiaracane come uno "dei nostri" (dei loro) e, certo, le confidenze del Rotolo e

- Pag.4.823 -

del "Tempesta" in tal senso vanno lette alla luce degli anomali rapporti tra il Chiaracane ed il Marchese.

Che poi il Chiaracane potesse contare sulla sua famiglia di appartenenza per favorire lo si deduce dagli appunti sequestratigli dai quali si rilevava un suo "progetto" di acquisizioni di voti elettorali per un suo amico candidato nelle elezioni amministrative per il Comune di Palermo.

Ebbene a certo "Fifiddo" veniva "attribuito" il controllo di un rilevante numero di voti da parte del Chiaracane e quest'ultimo solo con estrema difficoltà ammetteva come il "Fifiddo" altri non fosse se non Filippo Marchese.

Tale fondata speranza di richiesta di aiuti elettorali, in altro contesto irrilevante, assume una sua importanza determinante in relazione ad un super-latitante e pluriomicida quale il Marchese.

Un siffatto aiuto richiesto ad un personaggio di tal genere dal "suo" avvocato e' indice di un legame interpersonale assolutamente

- Pag.4.824 -

estraneo a rapporti di natura professionale, ed, anzi, e' la ulteriore dimostrazione del "controllo" territoriale esercitato dal Marchese e di cui, in determinate occasioni, beneficiava anche il Chiaracane.

Il Chiaracane, quindi, deve ritenersi organicamente inserito nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille quale uomo di fiducia di Filippo Marchese in particolare e quale elemento di spicco della organizzazione in generale.

Non deve, infatti, dimenticarsi la importante categoria dei mafiosi "puliti", tante volte indicata dal Buscetta e, ancor piu' dal Contorno.

Una organizzazione mafiosa di soli killer, infatti, avrebbe vita breve senza il supporto logistico di altre centinaia di affiliati che, negli specifici campi di attivita', assicurano, dall'alto della loro incensuratezza e rispettabilita', la normale "vita" della organizzazione stessa, fornendo assistenza ai latitanti, mezzi di locomozione per gli

- Pag.4.825 -

spostamenti di diffidati senza patente, informazioni alle cosche, possibilita' di riciclaggio di denaro "sporco" attraverso imprese apparentemente pulite, possibilita' di fittizie intestazioni di beni senza suscitare "curiosita'" in organi di Polizia o in altre Autorita' amministrative ecc.

L'avvocato Chiaracane - come tanti altri industriali, medici, professionisti titolari di imprese commerciali e simili - e' il classico esempio di questa "mafia pulita", non meno pericolosa di quella armata, condividendo con la stessa il programma criminoso basato sull'omicidio, l'estorsione, il parassitarismo, la intimidazione, l'illecito arricchimento ai danni di una societa' civile inerme e terrorizzata.

Affermare che in Chiaracane si sia voluto colpire l'esercizio del diritto alla difesa dei mafiosi e' assolutamente privo di consistenza, dato che tutte le risultanze probatorie hanno dimostrato come in detto imputato si sia semplicemente voluto neutralizzare un periculosolo affiliato alla cosca di Corso dei Mille.

- Pag.4.826 -

Del resto - e lo si deve ribadire con forza - il Chiaracane aveva una costante frequentazione con Filippo Marchese e i suoi accoliti non giustificabile e non giustificata dai puri e semplici doveri di assistenza legale.

Se cio' fosse stato, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare in relazione a quali procedimenti penali o "guai giudiziari" si era dovuto incontrare con il suo cliente.

La "favola" degli incontri richiesti dalla moglie del Marchese per se', con conseguente, inattesa "apparizione" del latitante, e' la dimostrazione della illiceita' di tali incontri che, si ripete, non potevano essere posti in relazione alla attivita' professionale del Chiaracane, ma dovevano essere posti in relazione alle imprese criminose della cosca.

Il Chiaracane, invece, con tali incontri mostrava di essere un prezioso "consigliere" del capo famiglia il quale, guarda caso, lo convocava proprio nei luoghi ove si

- Pag.4.827 -

dilettava a strangolare le sue sfortunate vittime.

Il Chiaracane, poi, deve rispondere del reato di cui all'art.374 C.P. (Capo 406) non essendovi dubbio alcuno che su sua indicazione i tre Sinagra si determinarono a fingersi "pazzi" al fine di trarre in inganno l'A.G., come pure, su sua indicazione e su suo preciso ordine trasmesso ai tre per il tramite di altri detenuti, gli stessi si determinarono a persistere in questa loro assurda finzione.

Insufficienti prove sono emerse in ordine alla consegna da parte dell'imputato di cocaina al Madonia (Capo 41), e qui deve rilevarsi come il Sinagra avesse appreso tale circostanza dal cugino Tempesta e come, correttamente, avesse riferito la circostanza in tali termini. Tale episodio poi, se vero, non implicherebbe un coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Nessuna prova, comunque, e' emersa a carico del Chiaracane in ordine a tale traffico e deve ritenersi che il ruolo dello

- Pag.4.828 -

stesso imputato all'interno della famiglia di Corso dei Mille fosse quello ben preciso di informatore e consigliere del Marchese e degli altri boss, senza nessuna connessione con il detto traffico.

Il Chiaracane, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 per non aver commesso il fatto (Capi 13, 22).

Ultima notazione va fatta in riferimento alla missiva inviata dall'imputato a questo Ufficio d'Istruzione in data 27.5.85, nella quale, qualificandosi, legittimamente, avvocato, si rivolgeva a "Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di Lello" confidando in una completa riabilitazione, "tanto piu' accetta specie se mi dovesse provenire da giudici diversi da voi".

Questi Giudici sono dell'avviso che altri giudici istruttori, diversi da loro, avrebbero con la stessa serenita' e con lo stesso rigore valutato il quadro probatorio a suo carico, provenendo alle stesse statuizioni di rinvio agiudizio.

- Pag.4.829 -

Ed, invero, il Procuratore Generale della Cassazione, motivando la sua richiesta di rigetto del ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato avverso il rigetto dell'ordinanza di scarcerazione per mancanza di indizi emessa da questo Ufficio in data 30.4.84, ha, con ampia motivazione, dato atto del rigore logico delle argomentazioni, facendo, così, giustizia di certe affermazioni relative alla valutazione delle prove a carico del Chiaracane.

Tali prove, si ripete, conducono tutte a ritenere che il Chiaracane sia un affiliato alla cosca di Corso dei Mille e, pertanto, conforme a giustizia e' il rinvio a giudizio per i reati sopra specificati (Capi 1, 10).

- Pag.4.830 -

Chiazzese Filippo

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti fu emesso mandato di comparizione del 30 giugno 1984 (Vol.15/L f.88), con il quale gli venne contestato il reato di cui all'art.416 C.P.

Del Chiazzese si e' gia' trattato nel capitolo della sentenza concernente gli omicidi del dr. Giuliano e del capitano Basile, rilevando che risulta identificato l'8 ottobre 1979 insieme a Giovanni Greco, con il quale tento' di darsi alla fuga alla vista della Polizia (Vol.12/L f.73), (Vol.12/L f.74) e (Vol.12/L f.88).

- Pag.4.831 -

E' grave elemento di sospetto che diviene particolarmente inquietante dopo l'8 giugno 1981 allorché il Chiazzese scompare definitivamente senza lasciar tracce di sé ((Vol.12/L f.364) + (Vol.5 f.65)). Tuttavia, secondo Salvatore Contorno (Vol.125 f.56) egli era un bravo giovane, non coinvolto in alcuna attività illecita, pur essendo grande amico di Mario e Giuseppe Prestifilippo, Giovannello Greco e Pietro Marchese.

La sua sparizione e presumibile uccisione sarebbe, pertanto, da attribuire agli intensi anche se non illeciti rapporti intrattenuti con gli ultimi due predetti.

Va prosciolto con ampia formula dal reato ascrittogli.

- Pag.4.832 -

Chimera Vittorio

Nei confronti del Chimera il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (cap.9 e 20 dell'epigrafe); il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per i delitti di ricettazione continuata (capo 387) e di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 44); il 16.3.1984, mandato di comparizione per i delitti di contrabbando di tabacchi (capo 452) ed evasione dell'IVA (capo 453).

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2~, capitolo 4~) le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano degli spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di risalire alla pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni

- Pag.4.833 -

genere di delitti ed anche al traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e ben collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia a quanto si e' gia' detto in altra sede.

Il Chimera, in cio' condividendosi la valutazione delle prove da parte del tribunale della liberta' di Roma ((Fot.117150) - (Fot.117163)), era sicuramente in contatto con membri dell'organizzazione catanese operanti in Roma, per acquisti di droga, come risulta da telefonate in cui i termini usati sono chiaramente convenzionali e sottintendono contrattazioni di stupefacenti; da altre telefonate, inoltre, risultano i contatti del Chimera con altre persone nei cui confronti assumeva il ruolo di fornitore. Questi elementi probatori, pero', non sono un dato probante per ritenere che il prevenuto facesse parte dell'organizzazione dei Ferrera, sembrando da escludere anzi, che i suoi rapporti con l'organizzazione si estendessero al di la' delle forniture di droga.

- Pag.4.834 -

Si richiamano, in proposito, le telefonate fra Chimera e Giovanni Rapisarda dell'8.5.1983 (Fot.114723), in cui si parla di una "stecca" di Marlboro e di "una boccetta di quei cosi; whisky"; quella, fra i due, del 3.7.1983, nella quale il primo chiede al secondo "ti avevo detto se mi portavi di quelle scarpe marro' e nere, e vedi pure il giubbetto" (Fot.114727); quelle fra il Chimera e diversi pregiudicati, fra cui Altavilla Alessandro ((Fot.114846) - (Fot.114858)), da cui emerge chiaramente che i rapporti coi predetti riguardavano la fornitura di droga ai medesimi ed altri affari illeciti.

All'atto dell'arresto del Chimera, venivano trovati, poi, nella sua abitazione diversi scatoloni di tabacchi lavorati esteri ((Fot.117530) - (Fot.117532)); se si tiene conto che l'organizzazione dei Ferrera si occupa anche di contrabbando di tabacchi, e' facile ipotizzare la provenienza delle sigarette sequestrate al Chimera.

- Pag.4.835 -

Per quanto attiene, poi, al delitto di ricettazione, giova rilevare che il Chimera ha ammesso l'addebito, poiche', al fine anche di tentare di dare una spiegazione convincente di alcune telefonate di contenuto equivoco, ha ammesso di avere acquistato capi di abbigliamento ed assegni di provenienza delittuosa ((fot.116839) - (Fot.116840)).

Alla stregua delle esposte considerazioni, il Chimera deve essere prosciolto con ampia formula dai delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e rinviato a giudizio per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 44) e per quelli inerenti al contrabbando (capi 452 e 453).

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 24

- Pag.4.836 -

Chionne Otello

A seguito dell'arresto di Francesco Gasparini, sorpreso il 10 novembre 1981 all'Aeroporto Orly di Parigi in possesso di Kg.4,500 di eroina purissima, venne accertato che durante la sua assenza dall'Italia Otello Chionne aveva corrotto alcuni agenti di Polizia perche' falsificassero la firma del Gasparini medesimo, obbligato alla presentazione periodica presso il Commissariato di Polizia di Porta Maggiore di Roma.

Nel presupposto della sua appartenenza al gruppo criminale facente capo al Gasparini, a Gaspare Mutolo ed a numerosi altri, responsabile della tentata importazione in Italia dalla Thailandia della eroina sequestrata al Gasparini, con mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, venne al Chionne contestato il reato di cui all'art.416 C.P. (capo 7 dell'epigrafe).

- Pag.4.837 -

Si protestava innocente, ammettendo soltanto di aver appreso dallo stesso Gasparini dei rapporti di costui con mafiosi siciliani (Vol.1/R f.80) (Vol.1/R f.81).

La compiuta istruzione non ha consentito l'acquisizione di sufficienti elementi di colpevolezza a carico dell'imputato di cui trattasi.

Invero per cio' che attiene alla attivita' delittuosa posta in essere dal Chionne per consentire che l'assenza di Gasparini dall'Italia durante il suo viaggio in Estremo Oriente passasse inosservata pende dinanzi all'Autorita' giudiziaria di Roma distinto procedimento penale, ma l'indizio, in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere contestatale, desumibile da detta vicenda processuale non e' stato irrobustito da ulteriori acquisizioni probatorie, sicche' non puo' seriamente escludersi che i rapporti fra il Gasparini ed il Chionne non fossero quelli di due appartenenti alla medesima

- Pag.4.838 -

banda criminale, bensì più semplicemente quegli episodici contatti che normalmente si instaurano fra i malavitosi ed i vari faccendieri gravitanti attorno al mondo della criminalità organizzata.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per insufficienza di prove dal delitto contestatogli al capo 7 dell'epigrafe.

- Pag.4.839 -

Cillari Antonino

Cillari Gioacchino

I fratelli Cillari debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., nonché' dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75, agli stessi contestati con mandato di cattura n.323/84.

Personaggi di prima grandezza nel mondo dei fornitori di eroina e cocaina del palermitano, collegati con gli Anselmo, con Capizzi Benedetto, con gli Adelfio ed altri, sono stati coinvolti nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A) e sono stati condannati, in primo grado, alla pena di anni nove di reclusione e lit. 25 milioni ciascuno di multa.

Formano una coppia inscindibile ed, anzi, spesso, sono stati indicati da altri coimputati come i "Cillari".

- Pag.4.840 -

Salvatore Coniglio ha ampiamente illustrato il ruolo dei due nel campo dei fornitori di droga e queste sono le pagine processuali nelle quali si parla dei "Cillari":
(Vol.206 f.7). (Vol.206 f.14). (Vol.206 f.22).
(Vol.206 f.28). (Vol.206 f.28). (Vol.206 f.38).
(Vol.206 f.40). (Vol.206 f.41). (Vol.206 f.46).
(Vol.206 f.48). (Vol.206 f.50). (Vol.206 f.69).
(Vol.206 f.70). (Vol.206 f.91). (Vol.206 f.96).
(Vol.206 f.128). (Vol.206 f.131). (Vol.206 f.132).

- Pag.4.841 -

(Vol.206 f.134). (Vol.206 f.135). (Vol.206 f.136). (Vol.206 f.141). (Vol.206 f.150). (Vol.206 f.155). (Vol.206 f.162). (Vol.206 f.167). (Vol.206 f.169). (Vol.206 f.137)).-

Sempre nel (Vol.206), il Coniglio parla di Nino Cillari alle pagine ((Vol.206 f.54). (Vol.206 f.64). (Vol.206 f.96). (Vol.206 f.128). (Vol.206 f.139). (Vol.206 f.151). (Vol.206 f.137))), mentre di Gioacchino Cillari parla nelle pagine ((Vol.206 f.21). (Vol.206 f.65).

- Pag.4.842 -

(Vol.206 f.96). (Vol.206 f.131). (Vol.206
f.136). (Vol.206 f.139). (Vol.206 f.151).
(Vol.206 f.138)).-

Le dichiarazioni del Coniglio, le intercettazioni telefoniche, le risultanze bancarie hanno portato, nel citato procedimento penale, al riconoscimento del ruolo dei Cillari, con conseguente pesante condanna.

L'esordio del Coniglio sui Cillari e' relativo ad uno specifico episodio:

"Conoscevo i fratelli Cillari da tanti anni, ma i rapporti con i predetti inerenti il traffico di droga si limitarono ad una sola cessione di cocaina per una quantita' di circa 130 grammi che io pattuii per lire 8 milioni, ma che non arrivai a pagare a causa dei mancati introiti che conseguirono agli arresti di Di Benedetto Giacomo e di Raimo Antonio al quale io avevo consegnato l'eroina sequestratagli (Vol.206 f.14).

- Pag.4.843 -

Ed, ancora,: "In merito ai Cillari desidero aggiungere che costoro sulla piazza di Milano si affidavano anche a tale Andrea Lucchese, palermitano, dell'eta' di circa 34 anni, il quale prima gestiva una bisca nei pressi della stazione centrale e che poi cedette ad alcuni slavi.

Inizialmente ero io che rifornivo il Lucchese di cocaina e complessivamente gli ho fornito circa 500 grammi in tempi diversi nell'anno 1980. Successivamente, dopo che questi entro' in contatto con i Cillari crebbe a tal punto che fu egli stesso a rifornire me e successivamente nell'anno 1980 e 81 mi cedette Kg.2 di cocaina che io smerciai al dettaglio sulla piazza di Milano..... ((Vol.206 f.41) - (Vol.206 f.42)).-

In un successivo interrogatorio, il Coniglio aggiungeva: "I Cillari non hanno mai voluto accettare in pagamento per le forniture di droga assegni di conto corrente, in quanto non volevano lasciare tracce della loro

- Pag.4.844 -

attività' illegale. Toto' Anselmo mi disse che non poteva consegnare per tal motivo ai Cillari un assegno di 10 milioni che il Cannone aveva dato al Brucia e che questi aveva consegnato a Toto' Anselmo ((Vol.206 f.46) - (Vol.206 f.47)).-

Non manca un accenno del Coniglio sulla importanza dei Cillari all'interno dell'Ucciardone: "Ho avuto modo di notare che i Cillari sia all'interno che all'esterno della Casa Circondariale di Palermo, godono di un grande prestigio mafioso e sono abbastanza quotati sia tra i reclusi che tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.70).

Piu' sopra si e' accennato alle dichiarazioni del Coniglio circa i 130 grammi di cocaina fornitagli dai Cillari e l'eroina sequestratagli a Salerno mentre veniva trasportata dal corriere Raimo Antonio: confusa, risultava, infatti, la connessione tra i due episodi, ma, successivamente, il

- Pag.4.845 -

Coniglio(Vol.206 f.96) chiariva: "A Palermo mi sono approvvigionato di eroina anche dai fratelli Gioacchino e Antonino Cillari e da Di Giacomo Giovanni, costituenti un unico gruppo. L'indicazione mi fu fornita da Salvatore Anselmo ma io questi Cillari li conoscevo gia' precedentemente perche' anch'essi, come me, macellai. Quindi mi recai direttamente da loro senza alcuna presentazione. Li localizzai in un bar vicino la Zisa. Preciso che incontrai soltanto Nino Cillari e Di Giacomo i quali mi fecero una fornitura di circa 200 gr.di eroina, che e' quella sequestrata a Salerno di cui tratta il processo in corso a mio carico". (Vol.206 f.96).

Tale versione dei fatti, il Coniglio confermava successivamente nel corso di un interrogatorio (Vol.206 f.128).

Il Coniglio, tra l'altro, riferiva anche un particolare riguardante i legami

- Pag.4.846 -

parentali di Cillari Gioacchino, specificando come questi fosse fidanzato con la figlia di Lo Presti Salvatore, altro coimputato nel presente procedimento penale (Vol.206 f.131).-

Il Coniglio poi riferiva come alla stessa cosca dei Cillari appartenesse Salvatore Cucuzza, da lui conosciuto all'Ucciardone (Vol.206 f.141).

In relazione a episodi determinati riguardanti Nino e Gioacchino Cillari, specificamente indicati, sono state riportate le pagine processuali e, pertanto, non si ritiene di dover ulteriormente analizzare le singole posizioni dei due, dato che, come evidenziato dal Coniglio, gli stessi agivano congiuntamente.

Salvatore Anselmo, dal canto suo, ha ribadito la preminente posizione dei fratelli Cillari all'interno dei fornitori di eroina e, come il Coniglio, li ha indicati sia congiuntamente che disgiuntamente.

— Pag.4.847 —

L'Anselmo ha parlato dei "Cillari" nel
(Vol.133 f.330). (Vol.133 f.332). (Vol.133
f.334). (Vol.133 f.338). (Vol.133 f.339).
(Vol.133 f.340). (Vol.133 f.342). (Vol.133
f.301). (Vol.133 f.315). (Vol.133 f.318).
(Vol.133 f.319). (Vol.133 f.320). (Vol.133
f.272). (Vol.133 f.274). (Vol.133 f.276).
(Vol.133 f.282). (Vol.133 f.284). (Vol.133
f.288). (Vol.133 f.292). (Vol.133 f.294).
(Vol.133 f.260).

Cillari	Gioacchino	e'	indicato
dall'Anselmo	ai	(Vol.133	f.328). (Vol.133
f.301).	(Vol.133	f.319).	(Vol.133 f.271).
(Vol.133	f.272).	(Vol.133	f.293). (Vol.133
f.258).	(Vol.133	f.262).	- (Vol.134 f.167);
(Vol.7/Z	f.272).	(Vol.7/Z	f.279)). - Cillari
Nino	e' nominato	dall'Anselmo	nel ((Vol.133
f.328).	(Vol.133	f.316).	(Vol.133 f.318).
(Vol.133			f.319).

- Pag.4.849 -

(Vol.133 f.271). (Vol.133 f.272). (Vol.133 f.243). - (Vol.134 f.167). (Vol.7/Z f.275)).- Anselmo Salvatore ben conosceva i fratelli Cillari, in quanto, come suo fratello Anselmo Vincenzo, operavano nello stesso campo dell'eroina ed erano i fornitori, tra gli altri, di Coniglio Salvatore (Vol.133 f.330).

Confermava l'Anselmo come i Cillari esigessero solo pagamenti in contanti, come pure confermava che gli stessi avevano consegnato al Coniglio 320 grammi di eroina, eroina che quest'ultimi avevano dato a tale Buscemi affinché la portassero a Salerno.

Il Buscemi, però, mentre viaggiava in compagnia di altro giovane (Peritore), era stato fermato nei pressi di Caltanissetta da una pattuglia di militi anche se, nel corso della perquisizione, la droga non era stata rinvenuta in quanto abilmente occultata

- Pag.4.850 -

(Vol.133 f.332): tale episodio e' lungamente descritto nell'ordinanza e nella sentenza dibattimentale del proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A), e conferma ulteriormente il ruolo di fornitori di eroina dei fratelli Cillari.

Le dichiarazioni dell'Anselmo, comunque, ricalcano pedissequamente quelle del Coniglio, attinendo a episodi vissuti da due personaggi gravitanti nello stesso ambiente di spacciatori di droga.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.11) indica i Cillari quali componenti della famiglia di "Porta Nuova", insieme con Di Giacomo Giovanni, inteso "u luongu", in cio' confermando quanto sempre dichiarato e dall'Anselmo e dal Coniglio circa lo stretto rapporto tra i fratelli Cillari ed il Di Giacomo.

Anche Tommaso Buscetta indica Gioacchino Cillari come uomo d'onore della sua famiglia di "Porta Nuova", insieme, tra gli altri, al Di Giacomo che in tale famiglia ha la qualifica di capo-decina.

- Pag.4.851 -

Le risultanze processuali mostrano, quindi, un pieno inserimento dei Cillari nella associazione mafiosa "Cosa Nostra" e, segnatamente, nella famiglia di Porta Nuova - una delle piu' prestigiose e pericolose -, nonche' un loro pieno inserimento nel traffico di stupefacenti - cocaina ed eroina - quali fornitori del mercato palermitano e nazionale.

Gli stessi vanno, quindi, rinviati a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84:

Cillari Antonio capi 1, 10, 13, 22, 37.

Cillari Gioacchino capi 1, 10, 13, 22, 33, 37, 39.

- Pag.4.852 -*

Ciriminna Salvatore

Ciriminna Salvatore e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416; 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Tommaso Buscetta (Vol.124 f.11) indicava il Ciriminna come uomo d'onore della famiglia del Borgo e in un successivo interrogatorio, specificava alcune vicende di detta famiglia ((Vol.124/A f.52) - (Vol.124/A f.53)): "Negli anni 60 io conobbi Leopoldo Cancelliere, molto anziano ed immobilizzato su una sedia a rotelle, credo per effetto di un incidente stradale; nell'occasione conobbi anche Salvatore Ciriminna, suo consigliere, anch'egli anziano, ma molto meno di Cancelliere; credo che abbia una decina di anni piu' di me.

- Pag.4.853 -

Se non sbaglio i due gestivano in societa' una ditta di trasporti di materiali ferrosi.

Durante la mia detenzione - credo intorno al 1974/75 - vennero arrestati numerosi membri della famiglia del Borgo, in relazione ad una serie di attentati dinamitardi a scopo estorsivo, avvenuti in quel periodo.

Incontrai, cosi', nuovamente Salvatore Ciriminna e feci la conoscenza, come uomo d'onore, di Salvatore Cucuzza. Quest'ultimo allora era un operaio dei Cantieri Navali e si riempiva la bocca di problemi sindacali".

Parlando di Gaetano Calista, altro membro della famiglia del Borgo, il Buscetta riferiva come questi gli fosse stato presentato come uomo d'onore dallo stesso Ciriminna, in quanto, con questi arrestato per gli attentati dinamitardi (Vol.124/A f.54).

Il Buscetta riconosceva successivamente la foto del Ciriminna (Vol.124/A f.104).

- Pag.4.854 -

Non v'e' dubbio, quindi, che il Ciriminna faccia parte della associazione mafiosa e che le dichiarazioni del Buscetta sul suo conto siano del tutto attendibili.

Il Ciriminna consigliere del vecchio capo Calcelliere, non puo', pero', essere ritenuto responsabile del traffico di stupefacenti in quanto, sul punto, nessun elemento di prova e' emerso.

L'imputato, poi, gia' avanti con gli anni, da lungo tempo ha stabilito la sua residenza nelle Marche (Camerano) e, pertanto, non sembra poter esser stato utilizzato per detto traffico.

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.129), il Ciriminna negava ogni addebito, anche se confermava di avere, per ragioni di lavoro, conosciuto Leopoldo Calcelliere. Precisava di essere stato inviato nel 1971 a Camerano quale soggiornante obbligato e di non essersi piu' mosso da quel centro, nonostante la revoca del decreto.

- Pag.4.855 -

Ammetteva di essere stato coinvolto in procedimenti penali insieme con Calista Gaetano e con il Cucuzza, ma specificava di essere stato prosciolto per gli omicidi e rinviato a giudizio per la sola associazione a delinquere, in relazione alla quale era ancora pendente ricorso in Cassazione.

Le dichiarazioni del Buscetta non sembrano essere state smentite del Ciriminna in relazione alla "conoscenza" di altri associati, e alla subita carcerazione con gli stessi.

Il Ciriminna, comunque, confermava di essersi incontrato all'Ucciardone con il Buscetta e, segnatamente, all'infermeria dell'istituto penitenziario, mentre escludeva che il Cancelliere girasse su una sedia a rotelle, sebbene claudicante.

Ammetteva, infine, di essere ancora socio in Palermo di una impresa commerciale gestita da altro socio.

Il Ciriminna, proprio in considerazione delle riscontrate dichiarazioni

- Pag.4.856 -

del Buscetta sui punti sopra indicati, nonche' in considerazione dei legami societari che lo hanno sempre legato a Palermo, sebbene lontano da questo centro dal 1971, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10), mentre va prosciolto, per non aver commesso il fatto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 (Capi 13, 22).

- Pag.4.857 -

Ciulla Antonino

Ciulla Giuseppe

I fratelli Giuseppe e Antonino Ciulla sono stati raggiunti dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) ord. di cattura n.170 del 26.7.82
- b) mand. di cattura n.343 del 17.8.82
- c) mand. di cattura n.237 del 31.5.83

con i citati provvedimenti sono stati contestati ai Ciulla il reato di cui all'art.416 C.P. e il reato di cui all'art.75 legge n.685/75.

Successivamente i due venivano raggiunti dal mandato di cattura n.323/84 con il quale si contestavano loro l'associazione a delinquere (art.416 C.P.), l'associazione di tipo mafioso (art.416 bis C.P.) e i delitti di cui agli artt.75 e 71 legge 685/75.

- Pag.4.858 -

I provvedimenti di cui sopra (lett.a-b-c) debbono, quindi, considerarsi assorbiti in questo ultimo mandato di cattura.

Dei fratelli Ciulla, inteso come gruppo familiare, hanno parlato molti coimputati. Tali dichiarazioni, comunque, lungi dal far venir meno riferimenti specifici a singoli fratelli, stante la personalita' della responsabilita' penale, indicano come sia "unitaria" all'interno della stessa famiglia (intesa in senso giuridico-tecnico) la gestione del crimine.

La storia e la cronaca di "Cosa Nostra", infatti, sono piene di riferimenti a gruppi familiari in genere e a gruppi di fratelli in specie, quali i Cillari, i Grado, i Fidanzati, i Mafara, ecc. e il riferimento agli stessi, indistintamente, mostra non la incapacita' dei testi o dei coimputati a distinguere individuo da individuo, ma il coinvolgimento di tutti i congiunti in imprese criminali, senza eccezioni di sorta.

- Pag.4.859 -

Ciulla Giuseppe, noto alle cronache giudiziarie di questi ultimi anni per essere stato protagonista di clamorosi sequestri di persona, e' stato condannato in data 19.12.1979 dalla Corte d'Appello di Milano ad anni 13 di reclusione e lit. 800.000 di multa in relazione ai sequestri Torielli e Rossi di Montelera (Vol.220 f.555).-

Salvatore Contorno, parlando dei fratelli Ciulla, insisteva nel dire come fossero tutti uomini d'onore e come cio' gli fosse noto sin da quando era entrato a far parte di "Cosa Nostra". Precisava, altresì, come gli stessi fossero collegati ai Bono, ai Fidanzati ed altri (Vol.125 f.72).

Successivamente precisava "non ho mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla. Ne ho incontrati soltanto due, almeno credo, a Milano, subito dopo la mia iniziazione ad uomo d'onore nel corso di un pranzo tenuto da Giuseppe Bono in un locale di Corso Buenos Aires.

- Pag.4.860 -

Ivi erano presenti anche Mimmo Teresi e Federico Salvatore i quali mi presentarono uno o due dei fratelli Ciulla dicendomi che tutti i Ciulla erano "la stessa cosa", tuttavia non mi precisarono quanti fossero i fratelli. Il Teresi e il Federico mi dissero anche che si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio, e precisamente nel quartiere Zingone". (Vol.125 f.127).-

Tommaso Buscetta indicava in Ciulla Giuseppe uno dei componenti della famiglia di Resuttana, capeggiata da Francesco Madonia (Vol.124 f.12) e precisava di non averlo mai conosciuto personalmente, ma di aver appreso in carcere che si trattava di un uomo d'onore della famiglia di Resuttana. Tale notizia, pervenutagli da altri uomini d'onore, era ritenuta dal Buscetta come certa (Vol.124/A f.60).-

- Pag.4.861 -

Giovanni Melluso, nell'interrogatorio del 5.4.84, riconosceva nella foto n.54, con la indicazione di Ciulla Giuseppe, le sembianze di un uomo che aveva incontrato a Pero, vicino Milano, dove abitava o aveva una donna. Ricordava, inoltre, come tale personaggio avesse protetto la latitanza di un certo Ortisi Giuseppe, siciliano trapiantato a Milano, implicato nel traffico di droga e in rapine.

Gennaro Totta (cfr. interrogatorio al G.I. di Trento (Vol.4/A f.263) riferiva come conoscesse i Ciulla e come sapesse che questi erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo spesso assistito a scambi di buste e valigette tra costoro, presso il bar "Motta" di via Napoli a Milano.

Sempre secondo il Totta, Vincenzo Grado annoverava tra i suoi nemici i Ciulla e i Fidanzati e gli diceva di sapere che un grosso mafioso siciliano residente a Roma stava tempestando di telefonate i

- Pag.4.862 -

Ciulla stessi perche' uccidessero lui e i suoi fratelli.

D'Aloisio Michele (Vol.8/B f.1) - (Vol.8/B f.49) - (Vol.8/B f.55) - (Vol.8/B f.200) - (Vol.8/B f.238) riferiva come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina il suo amico Paolo Aprile e che gli stessi erano collegati, in posizione subalterna, al "paccare'" (alias Gerlando Alberti).

Angelo Epaminonda, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, determinatosi a collaborare con l'A.G., riferiva, tra l'altro, come i Ciulla facessero parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Tanino Fidanzati, dai fratelli Bono e da Robertino Enea e che, per conto dei loro capi, controllavano il traffico dell'eroina in regime di monopolio (Vol.172 f.210).

- Pag.4.863 -

Non v'e', quindi, dubbio alcuno come i fratelli Ciulla fossero conosciuti come uomini d'onore della famiglia di Resuttana all'interno della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" (Contorno) e come, in particolare, Ciulla Giuseppe fosse conosciuto dal Buscetta quale uomo d'onore di detta famiglia.

Nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti, gli stessi erano ben conosciuti quali elementi collegati ai Bono ed ai Fidanzati e, a tal proposito, illuminante e' la testimonianza di Angelo Epaminonda che di tale ambiente e' stato per lunghi anni un personaggio di prima grandezza.

Ciulla Giuseppe, poi, ha sempre gravitato nell'orbita dei siciliani e non va dimenticato, come gia' detto, il suo coinvolgimento con i liggiiani nel campo dei sequestri di persona.

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore i quali, con Cangelosi Salvatore - cognato

- Pag.4.864 -

di Gaetano Fidanzati - venivano dallo stesso annoverati come fornitori di stupefacenti nella zona del milanese, stupefacenti che monopolizzavano (Vol.206 f.140).

Riferiva, infatti, il Coniglio di essere direttamente a conoscenza come i Ciulla operassero nel settore degli stupefacenti (Vol.206 f.140) e come questi fossero collegati con i Fidanzati e con il Cangelosi (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.96) e (Vol.206 f.117); proprio quel Cangelosi conosciuto da Ciulla Salvatore operante a Trezzano sul Naviglio nel settore dell'edilizia nel quale era impegnato anche il fratello Ciulla Giuseppe (Vol.186 f.307).

Ed, invero, proprio a riscontro delle dichiarazioni del Coniglio, secondo cui i Ciulla erano collegati con Salvatore Cangelosi nel traffico della cocaina,

- Pag.4.865 -

Ciulla Salvatore, il quale seppur sommessamente ha dovuto ammettere di conoscere un "Salvatore Cangelosi" costruttore edile in Trezzano sul Naviglio proprio come il fratello Giuseppe.

Il Cangelosi, infatti, quale cognato di Fidanzati Gaetano (Vol.186 f.41) - specificatamente collegato con i Ciulla nel traffico di droga a Milano e in tale sua veste conosciuto dal Coniglio che, a sua volta, aveva trascorso gran parte della sua esistenza di spacciatore in detta citta' - non poteva essere sconosciuto ai Ciulla stessi ed, anzi, in Trezzano sul Naviglio esercitava attivita' di copertura come lo stesso Giuseppe Ciulla.

Per ulteriormente evidenziare il ruolo di Ciulla Giuseppe ed Antonino si rimanda, comunque, e alla parte riguardante i fratelli Grado e alla scheda di Ciulla Cesare, Giovanni e Salvatore.

Si puo', dunque, ritenere che sussitano sufficienti prove per rinviare a giudizio Ciulla Giuseppe e Ciulla Antonino in

- Pag.4.866 -

ordine ai reati agli stessi contestati con il
mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13,
22).

- Pag.4.867 -

Ciulla Cesare

Ciulla Giovanni

Ciulla Salvatore

I fratelli Ciulla Cesare, Giovanni e Salvatore sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.361/84 e debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Trattando degli altri due fratelli Ciulla Giuseppe e Antonino, si e' gia' detto come tutti i fratelli Ciulla siano stati indicati dal Contorno quali uomini d'onore, cosa a lui nota sin da quando era entrato a far parte della associazione mafiosa "Cosa Nostra" (Vol.125 f.72).

Successivamente il Contorno precisava: "non ho mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla. Ne ho incontrati soltanto due, almeno credo, a Milano subito dopo

- Pag.4.868 -

la mia iniziazione a uomo d'onore nel corso di un pranzo tenuto da Giuseppe Bono in un locale di Corso Buenos Aires.

Ivi erano presenti anche Mimmo Teresi e Federico Salvatore i quali mi presentarono uno o due dei fratelli Ciulla dicendomi che tutti i Ciulla erano "la stessa cosa", tuttavia non mi precisarono quanti fossero i fratelli. Il Teresi e il Federico mi dissero anche che si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio, e precisamente nel quartiere Zincone."(Vol.125 f.127).-

Buscetta Tommaso già' aveva riferito di essere venuto a conoscenza della appartenenza di Ciulla Domenico alla famiglia di Resuttana (Vol.124 f.12) e (Vol.124/A f.60).

Giovanni Melluso riconosceva nella foto di Ciulla Giuseppe un personaggio incontrato a Milano e protettore di un siciliano latitante, certo Ortisi Giuseppe.

- Pag.4.869 -

Gennaro Totta riferiva di conoscere i Ciulla e di sapere che questi erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo spesso assistito, nel bar "Motta" di Milano, a scambi di buste e valigette tra gli stessi.

Vincenzo Grado, poi, gli aveva confidato come i Ciulla e i Fidanzati fossero suoi nemici e come un grosso mafioso siciliano residente a Roma tempestassi di telefonate i Ciulla perche' uccidessero lui e i suoi fratelli.

D'Aloisio Michele riferiva come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina il suo amico Paolo Aprile e come gli stessi fossero collegati, in subordine, al "paccare'", alias Gerlando Alberti ((Vol.8/B f.1) - (Vol.8/B f.49) - (VOL.008/ /B F.055)@ (Vol.8/B f.200) - (Vol.8/B f.238) vedere parte riguardante fratelli Grado).

- Pag.4.870 -

Angelo Epaminonda, determinatosi a collaborare con l'A.G., riferiva come i Ciulla facessero parte del gruppo di palermitani diretti e coordinati a Milano da Tanino Fidanzati, dai fratelli Bono e da Robertino Enea e che gli stessi Ciulla, per conto dei loro capi, a Milano controllassero il traffico dell'eroina in regime di monopolio (Vol.172 f.210).

I fratelli Ciulla, dunque, erano ben conosciuti all'interno di "Cosa Nostra" come uomini d'onore (Buscetta e Contorno), mentre nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti del milanese erano conosciuti come collegati ai Bono ed ai Fidanzati.

La testimonianza di Angelo Epaminonda, a tal proposito, e' decisiva, trattandosi di un personaggio che per lunghi anni ha avuto un ruolo di primaria grandezza nel mondo del crimine organizzato milanese.

- Pag.4.871 -

Non va sottaciuto, peraltro, il coinvolgimento di Ciulla Giuseppe nei sequestri di persona attuati con il gruppo dei liggiani (Vol.220) e la relativa pena inflittagli dalla Corte d' Appello di Milano (13 anni di reclusione).

La costante indicazione dei "Ciulla" come gruppo familiare dimostra come gli stessi, unitariamente, fossero inseriti nel traffico di stupefacenti e, a tal proposito, si rimanda alle argomentazioni svolte nel trattare degli altri due fratelli, Antonino e Giuseppe.

Ciulla Salvatore, sentito dal G.I. (Vol.186 f.307) si protestava innocente attribuendo a notizie giornalistiche infondate il coinvolgimento della sua famiglia in traffici di stupefacenti.

Ammetteva, pero', di essere stato condannato di recente dalla Corte d'Appello di Milano a nove anni di reclusione per traffico di cocaina.

Negava di aver mai conosciuto, se non per notizie di stampa, Gennaro Totta, come

- Pag.4.872 -

pure negava di aver conosciuto i Grado, nonché Salvatore Contorno della cui esistenza aveva appreso solo con la notizia del mandato di cattura.

Negava persino l'esistenza della mafia, come pure negava di essere stato rifornito di cocaina dai coniugi sudamericani "Carmen e Carlos" (come dichiarato dall' Epaminonda) e non sapeva dire se i due fossero suoi coimputati nel citato procedimento penale nel quale, appunto, per traffico di cocaina era stato condannato in una con alcuni sudamericani.

Negava di conoscere Paolo Aprile, mentre ammetteva di conoscere un "Salvatore Cangelosi" di Trezzano sul Naviglio, impegnato come costruttore edile nello stesso settore di attività del fratello Giuseppe.

Salvatore Cangelosi, cognato di Fidanzati Gaetano (Vol.186 f.41) - rapporto Squadra Mobile del 16.2.85 - era stato indicato da Salvatore

- Pag.4.873 -

Coniglio (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.96) e (Vol.206 f.117) come un trafficante di cocaina in Milano, collegato proprio con i Ciulla, con i Grado e con i Fidanzati.

Lo stesso Coniglio (Vol.206 f.140) riferiva: "...sempre dal Di Giacomo ho avuto conferma che egli era in contatto con i fratelli Fidanzati che monopolizzavano in quella città' (Milano) il traffico della droga con i Ciulla e con i Grado. Sono a conoscenza diretta che i Ciulla operavano fuori Milano nel settore degli stupefacenti....".

E' impressionante la coincidenza delle dichiarazioni del Coniglio e dell'Epaminonda secondo cui i Ciulla operavano in regime di monopolio nel traffico di stupefacenti e cio' e' una ulteriore riprova della posizione di preminenza che gli stessi avevano assunto in tale campo.

- Pag.4.874 -

Tutto quanto detto porta a ritenere i fratelli Ciulla ben inseriti in "Cosa Nostra" e, specificamente, nel traffico di stupefacenti.

Ciulla Cesare, Salvatore e Giovanni pertanto, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati ad essi ascritti con il mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

- Pag.4.875 -

Clemente Antonino

Nel corso delle indagini susseguenti alle dichiarazioni rese dall'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino sul conto di La Malfa Gaspare, si accertava che, in data 7/10/1980, al predetto era stata rilasciata la carta di identita' n.52372368 su cui era apposta la fotografia dello imputato Rotolo Salvatore.

Procedutosi agli accertamenti del caso presso la delegazione Comunale di Settecannoli, dove la carta di identita' era stata richiesta, si apprendeva dal segretario Bellante Giovanni che, per il rilascio del documento di identita' di cui sopra, non era stata seguita la normale procedura poiche', evidentemente, il richiedente era persona ben nota all'impiegato compilatore - Gambino Pietro - o al presidente-pro-tempore Clemente Antonino.

- Pag.4.876 -

Quest'ultimo, richiesto di spiegazioni, dichiarava di avere conosciuto la persona effigiata nella fotografia apposta sul documento in occasione della campagna elettorale e di averla vista soltanto in occasione del rilascio della carta di identita'; aggiungeva che, essendo stato il documento rilasciato lo stesso giorno della richiesta, l'interessato gli era stato sicuramente "segnalato" da qualcuno degli impiegati.

A sua volta il Gambino Pietro, sentito in ordine ai fatti di cui sopra, riferiva di conoscere la persona effigiata sul documento di identita' mostratogli in visione perche', diverse volte, l'aveva incontrato nella zona di S. Erasmo e nei locali della Delegazione Settecannoli dove si incontrava con il Clemente Antonino; aggiungeva che, per il rilascio del documento di identita' al La Malfa Gaspare, si era seguita una procedura "particolare" in quanto non erano stati effettuati i normali accertamenti da parte dei Vigili Urbani giacche' la relativa attestazione "timbrata" sulla richiesta era stata cancellata

- Pag.4.877 -

e apposto, invece, il timbro e la firma del Clemente Antonino, quale presidente pro-tempore della delegazione.

Sulla scorta di tali elementi veniva spiccato mandato di cattura contro il Clemente Antonino in ordine ai reati di cui agli artt.477 e 378 C.P.; interrogato, l'imputato respingeva gli addebiti assumendo di avere conosciuto come La Malfa Gaspare, la persona che aveva richiesto la carta di identità e che, in realtà, era il Rotolo Salvatore, e di avere rilasciato il documento seguendo una prassi particolare o perche' il richiedente gli era stato segnalato da qualche suo collaboratore o perche' dallo stesso conosciuto in occasione della campagna elettorale (Vol.169 f.190) e (Vol.169 f.191).

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli, quali si desumono delle modalita' di rilascio

- Pag.4.878 -

della carta di identita' richiesta dal Rotolo Salvatore sotto il nome del La Malfa Gaspare e dal comportamento tenuto nell'occorso dal Clemente Antonino il quale, al fine di favorire il Rotolo (all'epoca latitante perche' colpito dal mandato di cattura n.288/78 del 10/7/1978 emesso dal Giudice Istruttore di Palermo perche' imputato di omicidio ed altro) si e' fattivamente interessato perche' allo stesso venisse rilasciato, lo stesso giorno della richiesta, un documento di identita' sotto falso nome e cio' al fine di sottrarsi alle ricerche dell'autorita'.

Appare, pertanto, conforme alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del Clemente Antonino per rispondere dei reati contestatigli come in rubrica (Capi 401, 416).

- Pag.4.879 -

Colizzi Anna

Secondo le dichiarazioni di Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) + (Vol.27 f.67), costui nell'estate del 1980 si reco' a Palermo per incarico di Antonio Vessichelli al fine di prelevare un quantitativo di droga (cocaina) da un non meglio identificato meccanico.

Giunto il Fragomeni a Palermo, in compagnia di tali Concetto Cammisa ed Orazio Amato (le loro presenze alberghiere risultano registrate nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 presso il Motel Agip di Palermo, (Vol.71 f.105)), il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino della zona di Carini, la cui ubicazione e' quella dell'immobile ove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando Alberti.

- Pag.4.880 -

Ivi "il meccanico", sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro, secondo il Fragomeni, si presentarono invece Nicola Faraone e Salvatore Procida insieme ad altre persone, fra cui Gerlando Alberti di Santo e la convivente del Faraone, che erano a bordo di una Volkswagen tipo maggiolino di colore verde.

Il Faraone, la di lei convivente, poi identificata in Anna Colizzi, ed il Procida erano persone già conosciute dal Fragomeni, che li aveva precedentemente incontrati presso il maneggio gestito in Moncalieri da Antonio Vessichelli, il quale gli aveva presentato anche Tommaso Buscetta, per conto del quale i medesimi Faraone e Procida gli avevano successivamente rivelato di lavorare nel traffico della cocaina.

Si rimanda a questo punto alla parte della sentenza dedicata all'esame delle posizioni

- Pag.4.881 -

degli imputati Tommaso Buscetta, Nicola Faraone, Salvatore Procida, Gerlando Alberti di Santo ed Antonio Vessichelli per cio' che attiene alla trattazione dell'episodio concernente la visita a Palermo del Fragomeni per rifornirsi di cocaina.

In questa sede occorre osservare che, identificata la Colizzi e sentita in qualita' di teste il 23 febbraio 1984 (Vol.27 f.70), costei nego' di conoscere il Fragomeni e quindi di averlo mai incontrato in Palermo o altrove. Ammise, quanto al Buscetta, di averlo casualmente conosciuto ed incontrato in Torino, escludendo tuttavia qualsiasi illecito rapporto tra il predetto ed il di lei convivente Faraone.

Incriminata per falsa testimonianza, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 93/84 del 20 marzo 1984 (la data del commesso reato, indicata erroneamente sia nel mandato di cattura sia nel corso dell'interrogatorio, va modificata in "23 febbraio 1984").

- Pag.4.882 -

Interrogata (fasc. pers. f.11) ribadì le sue precedenti dichiarazioni. Ottenne il 28 aprile 1984 la libertà provvisoria (fasc. pers. f.16).

A suo carico sussistono sufficienti prove di colpevolezza, essendo fuor di dubbio abbia la Colizzi mentito in ordine ai rapporti fra il convivente Nicola Faraone ed il Fragomeni e sia rimasta estremamente reticente in ordine ai rapporti tra lo stesso convivente ed il Buscetta.

Essa invero ha strenuamente negato di conoscere il Fragomeni, il quale invece si è mostrato particolarmente informato su di lei, indicandone addirittura anche il luogo di lavoro. Ha negato inoltre di averlo incontrato in Palermo, mentre il Fragomeni, la cui presenza in questa città è dimostrata dall'accertato pernottamento presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980, è stato finanche in grado di indicare tipo e colore dell'autovettura della quale la vide a bordo.

- Pag.4.883 -

E la stessa Colizzi, fornendo sicuro riscontro alle dichiarazioni del Fragomeni, ha ammesso che quell'estate, in compagnia del Faraone, del Procida e della donna di costui, si reco' in vacanza a Palermo, ivi giungendo a bordo di una Volkswagen tipo maggiolino, di colore verde, cioè di un'autovettura identica a quella della quale il Fragomeni la vide a bordo, allorché ivi si incontro' con il Faraone.

Orbene, la partecipazione della Colizzi a questo incontro inconfutabilmente dimostra che essa era ben al corrente dei traffici illeciti del convivente, il quale nell'occasione si era insieme al Procida portato all'appuntamento fissato dal non identificato meccanico al Fragomeni per accertare chi fosse costui e chi lo avesse in effetti invitato a Palermo per rifornirsi di droga.

Le parziali ammissioni della Colizzi e gli appunti manoscritti rinvenuti in un taccuino sequestratole (fasc. pers. Faraone f.87) dimostrano la sua reticenza

- Pag.4.884 -

in ordine ai rapporti tra il convivente e Tommaso Buscetta, del quale essa conosceva la vera identità ed il soprannome "Roberto" utilizzato per nascondere. E del tutto inconsistente appare l'assunto secondo cui sarebbe trattato di casuale conoscenza dovuta alle frequentazioni della moglie del Buscetta presso il negozio ove la Colizzi prestava lavoro come commessa, stante che le gravi contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni del Faraone, del Procida e del Vessichelli in ordine ai loro rapporti col Buscetta ed alla conoscenza della sua reale identità costituiscono decisivo riscontro in ordine ai loro illeciti rapporti, affermati dal Fragomeni e certamente non ignorati dalla Colizzi, la quale, come il riferito episodio verificatosi in Palermo dimostra, non veniva per certo tenuta dal convivente all'oscuro delle sue trame.

Va, pertanto, rinviata a giudizio per rispondere del reato di falsa testimonianza ascrittola, rettificata la data del commesso reato, secondo quanto prima è stato precisato.

- Pag.4.885 -

Comunian Silvano

Nei confronti di Silvano Comunian venne emesso mandato di cattura 2/83 del 5 gennaio 1983, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni rese da Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo essere prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i

- Pag.4.886 -

provenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata a seguito delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Comunian, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18, 27 dell'epigrafe ascritti al Comunian e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito.

- Pag.4.887 -

Condorelli Domenico

Denunciato con rapporto del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Benedetto Santapaola, corresponsabile, insieme al gruppo palermitano di Gaspare Mutolo, dei traffici di droga scoperti con l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975. Il reato di cui all'art.416 C.P.gli venne inoltre ricontestato con mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, in concorso, tra gli altri, con Benedetto Santapaola.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa catanese, capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del

- Pag.4.888 -

29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli venne ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Dell'imputato trattano ampiamente le parti della sentenza dedicate all'arresto del Gasparini ed all'omicidio di Alfio Ferlito ed sono stati ivi esaurientemente dimostrati sia il suo coinvolgimento nei traffici di droga condotti dal Mutolo e dal gruppo del Santapaola, sia il suo organico inserimento in quest'ultimo clan.

In questa sede va sinteticamente ricordato che il Condorelli venne all'attenzione degli inquirenti allorché il 2 febbraio 1982 fu controllato a Catania insieme a Gaspere Mutolo, che aveva ottenuto un breve permesso per allontanarsi da Teramo ove trovavasi in semiliberta'. I due dichiaravano di non conoscersi ed essersi casualmente incontrati, ma a casa del Condorelli fu trovato Carlo De Caro, nipote del Mutolo (Vol.20/R f.149).

- Pag.4.889 -

Successivamente le espletate intercettazioni telefoniche permettevano di accertare che fra i due vi era grande amicizia e familiarita' e che il Mutolo addirittura lo aveva pregato di ospitare presso la sua abitazione di Catania il fratello Giovanni, ivi inviato in soggiorno obbligato.

Le risultanze delle intercettazioni sono analiticamente esposte nelle richiamate parti della sentenza e possono in questa sede esser richiamate per brevi accenni.

Il Condorelli mostra di essere persona molto vicina a Benedetto Santapaola, menzionato talvolta nel corso delle conversazioni col nomignolo inconfondibile di "Nitto".

Si mostra molto preoccupato per le vicende della faida mafiosa che allora imperversava a Catania e che si sarebbe conclusa con l'omicidio di Alfio Ferlito, principale avversario del Santapaola.

A causa delle preoccupazioni per la sua incolumita' preferisce limitare al massimo i

- Pag.4.890 -

suoi movimenti, servendosi per gli incontri col Mutolo di taluni suoi emissari, quali Nicolo' Maugeri e Salvatore Cristaldi, che vengono controllati ed identificati mentre rientrano a Catania da Palermo, dove, previo appuntamento telefonico preso tra il Condorelli ed il Mutolo, si sono incontrati con costui presso il Motel Agip.

La ragione delle frequentissime conversazioni fra il Mutolo ed il Condorelli deve ritenersi sicuramente il traffico delle sostanze stupefacenti nel quale entrambi erano coinvolti e, fra le altre, chiara dimostrazione e' l'accenno a "macchine", termine con il quale la banda chiamava la droga, come risulta evidente da una conversazione telefonica intercorsa tra il Mutolo ed il loro fornitore orientale Koh Bak Kin.

Ulteriore dimostrazione del coinvolgimento del Condorelli nel traffico e' data da conversazioni telefoniche con le quali il Mutolo lo informa dei suoi contatti con il Kin.

- Pag.4.891 -

L'inserimento a pieno titolo ed addirittura "rituale" del Condorelli in Cosa Nostra emerge da altra conversazione col Mutolo, durante la quale, per preannunciargli l'arrivo di due suoi emissari a Palermo, il catanese dice al suo interlocutore che "uno e' come me e come te", utilizzando per definire un soggetto "uomo d'onore" il tipico frasario mafioso rivelato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Di estremo interesse e' infine una telefonata intercorsa fra il Condorelli ed uno sconosciuto che gli comunica che, per interessamento di "Saro" (cioe' Rosario Riccobono), potra' rifornirsi di "macchine" presso tale "Mimmo", che abita a Palermo in via Conte Federico 155, cioe' quel Domenico Russo indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.144) come "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, che

- Pag.4.892 -

fungeva da corriere nel traffico di droga, trasportando a Milano presso Salvatore Prestifilippo e Giuseppe Ingrassia, nascosta in carichi di agrumi, l'eroina raffinata nel laboratorio dei Greco e dei Prestifilippo a Ciaculli.

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

- Pag.4.893 -

Conti Valeria

Nei confronti di Valeria Conti venne emesso ordine di cattura del 21 dicembre 1982 del Procuratore della Repubblica di Padova, per i reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

L'episodio era già oggetto di indagini da parte di questo Ufficio, che aveva raccolto in proposito le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Per ragioni di connessione, pertanto, gli atti venivano da Padova trasmessi al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva mandato di cattura

- Pag.4.894 -

2/83 del 5 gennaio 1983 nei confronti della Conti, ricontestandole i suddetti reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti alla Conti, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti alla Conti e

- Pag.4.895 -

trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che la riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

- Pag.4.896 -

Contorno Antonino

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di via Giafar, disciolta e aggregata a quella di Brancaccio o Ciaculli i cui territori sono contigui a quello della prima, Contorno Antonino e' stato colpito da mandato di cattura n.323/84 del 29/9/84 con il quale gli sono stati contestati reati di cui agli artt.416, 416 bis, 71, 74 e 75 della legge 685 del 1975.

Sebbene il figlio Salvatore abbia dichiarato di non sapere se il padre fosse uomo d'onore, il Contorno Antonino ha esplicitamente ammesso la sua appartenenza a "Cosa Nostra", quale esponente della famiglia mafiosa di via Giafar, di cui era rappresentante La Mantia Giuseppe ed ha soggiunto di essersi, da moltissimo tempo, dissociato dagli ambienti di "Cosa Nostra", profondamente disgustato dal comportamento tenuto nei suoi confronti dal La Mantia

— Pag.4.897 —

Giuseppe (Vol.123 f.325) e (Vol.123 f.326).

Queste affermazioni hanno trovato conforto e riscontro nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso il quale ha riferito che, sin dal 1950, il Contorno Antonino e' stato "posato" e non fa piu' parte dell' organizzazione criminosa "Cosa Nostra" (Vol.124/A f.3) e (Vol.124/A f.4); (Vol.124/B f.38), (Vol.124/B f.48).

Purtuttavia, che l'imputato non abbia, in effetti, rotto i ponti con l'organizzazione criminosa di appartenenza e' dimostrato dagli accertamenti bancari effettuati che hanno evidenziato come:

1) il Contorno Antonino abbia negoziato, versandoli sul suo conto corrente n.21836/20 intrattenuto presso la succursale 22 di Palermo dalla C.C.R.V.E., tre assegni, di lire 5.000.000 ciascuno, tratti da Capizzi Benedetto sul proprio conto corrente;

- Pag.4.898 -

2) l'imputato abbia negoziato un assegno di lire 3.000.000 tratto il 22/11/1979 sul conto corrente della sorella Antonina Contorno, madre dei Grado, e un altro assegno - dell'importo di lire 5.000.000 tratto dal nipote Grado Giacomo sull'agenzia 5 di Milano del Banco di Sicilia in data 15/11/1978 (Vol.10/B f.61); (Vol.19/B f.214) -

L'attivit , posta in essere dal Contorno Antonino e' indicativa del perdurante inserimento dello stesso nell'associazione criminosa di cui e' processo attraverso gli stretti legami con i nipoti Grado, figli della sorella Antonina, e il Capizzi Benedetto, dediti al traffico delle sostanze stupefacenti.

Appare, pertanto, conforme a tali specifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P..

Per quanto concerne, invece, le altre imputazioni, va rilevato che alcun elemento probatorio e' emerso a carico del Contorno

- Pag.4.899 -

Antonino in relazione a specifici episodi di detenzione o traffico di sostanze stupefacenti, per cui lo stesso deve essere sollevato dall'imputazione di cui al capo 22) della rubrica con l'ampia formula liberatoria per non aver commesso i fatti.

In ordine, invece, all'imputazione di cui al capo 13) dell'epigrafe, va rilevato che l'attività posta in essere dal Contorno Antonino - quale documentata dagli accertamenti bancari effettuati - integra gli estremi del reato p. e p. dall'art.648 C.P. (ricettazione) e non quelli del delitto contestato in quanto non è stata acquisita la prova dell'inserimento del Contorno Antonino nell'organizzazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ma dagli elementi istruttori emersi si evidenzia che l'imputato ha ricevuto somme di denaro sicuramente provenienti dalle attività illecite poste in essere dai coimputati Capizzi Benedetto e Grado Giacomo, notoriamente inseriti a pieno titolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

- Pag.4.900 -

Appare, pertanto, aderente a tali risultanze processuali, disporre il rinvio a giudizio di Contorno Antonino per rispondere, cosi' modificata e riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 13) della rubrica, del reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 648 cp. perche', con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e al fine di procurare a se e agli altri un profitto, riceveva da Capizzi Benedetto, Contorno Antoninao e da Grado Giacomo, assegni di conto corrente portanti somme di denaro provenienti da attivita' illecite poste in essere dal Capizzi e dal Grado Giacomo e, in particolare, dal traffico di sostanze stupefacenti cui i predetti sono dediti.

In Palermo, in epoca compresa tra il 15/11/1978 e il 22/11/1979.

— Pag.4.901 —

Contorno Salvatore

Il Contorno e' uno degli imputati di cui si parla piu' a lungo nella presente sentenza-ordinanza.

Ha scelto, dopo lunga esitazione, la via della collaborazione con la Giustizia rivelando notizie importantissime sulla struttura ed il funzionamento di "Cosa Nostra" e sulle cause ed i protagonisti della c.d. guerra di mafia, forte della sua profonda conoscenza della mafia derivantegli dall'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Stefano Bontate, del quale era uomo di fiducia. Del resto, l'essere stato vittima di un attentato mafioso, dal quale e' uscito pressocche' illeso solo in virtu' della sua prontezza di riflessi e del suo sangue freddo, e' la migliore dimostrazione di quanto la sua eliminazione stesse a cuore ai suoi avversari. E di cio' si ha conferma ulteriore nelle decine di suoi parenti ed amici barbaramente trucidati dai corleonesi e dai loro

- Pag.4.902 -

alleati nel tentativo di stanarlo, seguendo la nota tattica della "terra bruciata".

Del pari preziosa si e' rivelata la collaborazione del Contorno nel rivelare particolari inediti del traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" e nel descriverne le articolazioni e i soggetti interessati, fornendo riscontri obiettivi in punti di decisiva importanza (v. per esempio, quanto da lui riferito - e, poi, constatato - sulla presenza di segni di riconoscimento sui pacchi contenenti l'eroina sequestrata a Cedrate di Gallarate il 18.3.1980).

Non si puo' certo sostenere che il Contorno abbia rivelato tutto quanto a sua conoscenza sui misfatti di "Cosa Nostra" e, per quanto attiene al suo ruolo e alle sue attivita' in seno alla mafia, e' fondato il sospetto che abbia comprensibilmente cercato di sfumare le sue responsabilita'.

Ma in ordine al contenuto di quanto ha dichiarato ed alle sue chiamate in correita', sono tali e tanti i riscontri che non e' seriamente contestabile, anche in una ottica

— Pag.4.903 —

improntata a giusto rigore, la complessiva attendibilita' delle sue rivelazioni.

L'affermazione, poi, che egli avrebbe accusato solo i suoi avversari e' un argomento che si ritorce contro chi, per avventura, volesse usarlo; e cio' a prescindere da qualsiasi rilievo sulla sua rispondenza alla realta'. Si dimenticherebbe, infatti, che Contorno non e' un ladro di polli ma uno degli elementi piu' fidati di Stefano Bontate e che i fatti di cui e' stato protagonista sono gravissime vicende di matrice mafiosa. I suoi avversari, dunque, non possono essere che anch'essi coinvolti nelle stesse vicende, dato che il Contorno sicuramente non e' ne' un pazzo ne' un mitomane; pertanto, gli eventuali motivi di astio e di vendetta ispiratori della condotta del prevenuto ne aumentano, semmai, la credibilita'.

Ma in questa sede occorre occuparsi piuttosto dei reati contestati al prevenuto e, cioe', dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e

- Pag.4.904 -

commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe (ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982; mandati di cattura n.343/82 del 17.8.1982, n.237/83 del 31.5.1983, n.323/84 del 29.9.1984).

Al riguardo, sussistono sufficienti prove per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Per quanto si riferisce ai capi 1 e 10, giova osservare che il Contorno ha ampiamente ammesso la sua appartenenza a "Cosa Nostra" e, ancora prima, lo aveva indicato come tale Tommaso Buscetta. E, ripetesi, il suo coinvolgimento in tante vicende di mafia (il suo attentato, le uccisioni di parenti ed amici, ecc.) costituiscono indiscubili riscontri della sua ammissione di colpevolezza.

Circa, invece, il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, egli ha mantenuto toni sfumati ma sostanzialmente negativi che, pero', non possono essere ritenuti credibili.

Basterebbe far riferimento alla serie di particolari che egli ha fornito sul traffico di

- Pag.4.905 -

eroina per far ritenere inverosimile che egli fosse un semplice spettatore e di cio', tutto sommato, il Contorno si e' reso conto anche se ha preferito non formulare alcuna esplicita ammissione di responsabilita'. Del resto, anche per i suoi cugini Grado, gravati di prove schiaccianti in ordine al loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, il Contorno ha esplicitamente chiesto che si tenesse conto del fatto che essi erano suoi parenti e che non se la sentiva di accusarli esplicitamente; e questo comportamento processuale e' altrettanto significativo di specifiche accuse.

In ordine al coinvolgimento del Contorno nel traffico di droga, basterebbe osservare che, all'atto del suo arresto avvenuto a Roma il 23.3.1982, vennero trovati, nascosti nell'abitazione del prevenuto (una casa con annesso terreno sulla Braccianese) centoventicinque chilogrammi di hashish e un chilogrammo di eroina, oltre ad armi, munizioni e trentadue milioni di lire in contanti ((Fot.400255)).

- Pag.4.906 -

Per tali fatti il Contorno e' stato gia' giudicato e condannato ma e' ovvio che costituiscono precisa conferma del suo inserimento nel traffico di stupefacenti gestito da Cosa Nostra. E cio' ha trovato un ulteriore inequivoco riscontro nel fatto che, dopo la chiusura dell'istruttoria, e' stato arrestato in Inghilterra, perche' coinvolto in un traffico internazionale di eroina, proprio quel Franco Di Carlo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Altofonte, dal quale il Contorno ha sostenuto di aver ricevuto l'eroina e l'hashish sequestratigli a Roma.

Aggiungasi che, ancor prima che il prevenuto decidesse di collaborare, da numerosi indizi era possibile arguire che trafficasse in droga ed in altre attivita' illecite. Sul suo conto, infatti, Stefano Calzetta aveva riferito che operava nel contrabbando di tabacchi, associandosi con Pietro Vernengo. Alessandro Zerbetto, di cui si e' parlato a proposito del traffico di stupefacenti riguardante i fratelli Grado, aveva puntualizzato anche che il Contorno

- Pag.4.907 -

gli aveva confidato di rifornirsi di hashish presso tale Roberto Menin di Padova e che aveva avuto rapporti, inerenti al traffico di stupefacenti, anche con Duca Antonino, suo attuale coimputato ed indicato quale "uomo d'onore" dallo stesso Contorno.

Il prevenuto, inoltre, lo aveva accompagnato nella villa di Besano (Varese) di Grado Vincenzo per illustrare un suo metodo originale di importazione della cocaina e gli aveva confidato, in quella circostanza, che il Grado aveva commerciato ben 3.000 chilogrammi di eroina.

Ed anche Rodolfo Azzoli, coinvolto coi Grado nello smercio dell'eroina nell'Italia Settentrionale, ha sostenuto che Salvatore Contorno era dedito al traffico di droga.

Anche per i reati concernenti il traffico di stupefacenti si impone, dunque, il rinvio a giudizio del prevenuto.

- Pag.4.908 -

Coppola Giacomo

Indicato da Buscetta Tommaso come membro della famiglia mafiosa di Partinico, Coppola Giacomo veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P.71, e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta (Vol.124 f.18) e (Vol.124 f.21) di avere appreso dell'appartenenza del Coppola Giacomo alla organizzazione criminosa "Cosa Nostra" dal di lui fratello Domenico, conosciuto negli U.S.A., il quale, detenuto insieme allo stesso Buscetta nel carcere di Palermo, gli confido' che anche il germano Giacomo era un affiliato alla famiglia di Partinico, mentre non lo era l'altro fratello Agostino.

- Pag.4.909 -

Tale accusa e' stata respinta dal Coppola Giacomo ma le circostanze di tempo e di luogo in cui il Buscetta ha dichiarato di avere conosciuto e incontrato il Coppola sono state confermate dall'imputato il quale ha riferito (v.Verbale interrogatorio del 10/10/1984) che il germano Domenico, deceduto nel 1981, aveva vissuto negli U.S.A.a cavallo degli anni 70 ed era stato ristretto nel carcere di Palermo qualche tempo dopo.

Inoltre, l'imputato ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti, a suo dire leciti, con Nania Filippo e Bertolino Giuseppe, indicati dal Buscetta Tommaso quali uomini d'onore della stessa famiglia di Partinico, di cui il Bertolino era stato "reggente" prima dell'avvento di Geraci Antonino, detto Nene' (Vol.124 f.18).

Sulla scorta di tali risultanze processuali, appare utile la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputato, chiamato a rispondere, nello stato di custodia cautelare in cui versa, dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

- Pag.4.910 -

Per quanto concerne le altre imputazioni, le acquisizioni istruttorie non hanno evidenziato alcun utile elemento a carico del Coppola Giacomo in ordine ai reati di cui agli artt.71 e 75 della Legge n.68 del 1982; appare, pertanto, aderente alle non equivocate risultanze processuali sollevare il prevenuto da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

- Pag.4.911 -

Corallo Giovanni

Alla stregua delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, Corallo Giovanni appartiene alla "famiglia" di Palermo di cui e' divenuto "rappresentante" dopo l'uccisione di Gnoffo Ignazio (Vol.124 f.11).

Quest'ultimo, infatti, negli anni '60, apparteneva alla famiglia di Palermo capeggiata da Angelo La Barbera. Senonche', dopo i contrasti insorti con la commissione, tale famiglia venne sciolta e lo Gnoffo (assieme ad altri componenti) fu aggregato alla famiglia di Stefano Bontate.

Attorno al 1977 pero', il Bontate consenti' a Gnoffo di ricostituire la famiglia di Palermo, di cui questi divenne capo.

Allo scoppio della guerra di mafia, una volta uccisi Bontate ed Inzerillo, la figura di Gnoffo non poteva non destare preoccupazione ai "vincenti", essendo noti il

- Pag.4.912 -

suo affetto e la sua gratitudine per Stefano Bontate.

Cio' per altro lo Gnoffo non aveva mancato di far comprendere, dato che aveva disertato gli appuntamenti che Pippo Calo' - all'uopo - incaricato dalla "cupola" - gli aveva a piu' riprese fissato.

Da cio' derivò dunque la decisione di uccidere lo Gnoffo, il cui posto di capo-famiglia venne preso dall'odierno imputato, amico di Pippo Calo' fin da quando entrambi lavoravano alle dipendenze della ditta Giardini in Palermo.

In tal modo la posizione di Pippo Calo' finì col rafforzarsi ulteriormente dimostrando - ove ancora ce ne fosse bisogno - la scelta di campo da lui fatta a favore dei Corleonesi, contro Stefano Bontate.

Tutto cio', riferito da Gaetano Badalamenti a Buscetta, non mancò di sorprendere quest'ultimo che ha precisato di aver conosciuto il Corallo negli anni '60, quando il medesimo non era ancora "uomo d'onore", e di non averne sentito parlare

- Pag.4.913 -

durante la sua detenzione all' Ucciardone (Vol.124/A f.28), (Vol.124/A f.49), (Vol.124/A f.52), (Vol.124/A f.107).

Contro l'imputato sono stati emessi mandati di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1985 e al concorso in una serie di omicidi e n.58/85 del 16/2/1985 con il quale e' stato contestato all'imputato il concorso nell'omicidio del prof. Paolo Giaccone.

Interrogato, il Corallo Giovanni ha protestato la sua innocenza ed ha dichiarato di conoscere il Buscetta, lo Gnoffo Ignazio, il La Barbera e Pippo Calo' al quale lo lega un rapporto di fraterna amicizia ((Vol.123 f.184) e segg.). Ha negato, invece, di conoscere Gaetano Badalamenti il quale, a suo dire, ha mentito sul suo conto.

- Pag.4.914 -

Ma le discolpe dell'imputato non reggono a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite dal Buscetta Tommaso circa l'appartenenza del Corallo Giovanni, quale rappresentante della famiglia di "Palermo-centro", all'organizzazione denominata "Cosa Nostra".

Dall'appartenenza quindi del prevenuto a "Cosa Nostra" e, in particolare, dalla sua qualita' di "rappresentante" della famiglia di Palermo, discende che Corallo Giovanni deve essere chiamato a rispondere dei delitti contestatigli ai capi 1) 10) 13) 22) mentre, dei delitti di omicidio ascrittigli, tratta altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

- Pag.4.915 -

Corona Matteo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 117, 134 e 194) e Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f 225); (Vol.58 f.80), (Vol.58 f.81)) quale responsabile, insieme allo stesso Di Marco ed altri della rapina verificatasi presso lo scalo ferroviario di Villabate-Ficarazzelli il 24 luglio 1981, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 170/84 del 25 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di rapina aggravata, tentato omicidio di uno dei rapinati, sequestro di persona dello stesso e di altri e furto di un'auto utilizzata per la consumazione del delitto.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza alla associazione mafiosa Cosa

- Pag.4.916 -

Nostra delle "famiglie" di Corso dei Mille e Ciaculli, alle quali, secondo ulteriori dichiarazioni del Sinagra e del Di Marco, risultava il Corona essersi legato, Veniva emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, di non avere partecipato a rapina alcuna e di non conoscere ne' il Sinagra, ne' il Di Marco ne' alcuno degli altri suoi coimputati.

Della sua partecipazione alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli tratta altra parte della sentenza dedicata all'esame dell'episodio.

In questa sede appare opportuno ricordare che il Sinagra ed il Di Marco, come dagli stessi concordemente dichiarato, parteciparono entrambi all'inaugurazione

- Pag.4.917 -

dell'esercizio commerciale Palermo-Carni, avvenuta con l'intervento di numerosi esponenti mafiosi. In quell'occasione il Di Marco indicò al Sinagra una persona, dicendola proprietaria dell'esercizio e confidandogli che costui era stato uno dei suoi complici nella consumazione della rapina.

Identificato in Antonino De Lisi il proprietario della Palermo-Carni, costui venne tratto in arresto ma dopo poco tempo escarcerato, non avendolo il Sinagra riconosciuto nel corso di ricognizione personale.

Successivamente sia il Sinagra che il Di Marco riconobbero nel Corona la persona di cui avevano precedentemente parlato ed, essendo detto imputato marito della sorella della moglie del De Lisi, sono state chiarite anche le ragioni per le quali entrambi i suoi coimputati lo avevano indicato come proprietario della Palermo Carni, esercizio alla cui inaugurazione e' ben presumibile che egli partecipasse con l'atteggiamento di chi, essendo stretto congiunto del titolare, "fa gli onori di casa".

- Pag.4.918 -

Va altresì ricordato che, come esposto in altre parti della sentenza, tutti i partecipanti alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarezzelli, commessa senza la preventiva autorizzazione dei capi mafiosi della zona, vennero barbaramente uccisi o furono costretti a far perdere le proprie tracce, emigrando all'estero o in altre parti d'Italia, ovvero, come il Di Marco furono perdonati ma a patto che si inserissero nell'organizzazione criminosa che aveva decretato l'eliminazione dei loro complici.

Quest'ultimo "benevolo" trattamento fu riservato a Salvatore Di Marco e, come riferito dal Sinagra anche al Corona, che fu "perdonato" ed evidentemente, come il Di Marco, inserito nell'organizzazione criminosa tanto da diventare intimo del famigerato Giuseppe Greco di Nicolo', con il quale il Sinagra lo vide abbracciarsi e baciarsi nel corso della inaugurazione della Palermo-Carni.

- Pag.4.919 -

A carico del Corona sussistono, pertanto, sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli con mandato di cattura 323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al cointestato coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti e va di conseguenza prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 addebitatigli col medesimo mandato.

Quanto alle imputazioni concernenti la rapina allo scalo ferroviario Villabate Ficarazzelli si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'episodio.

- Pag.4.920 -

Corona Orazio

Indicato dal coimputato Stefano Calzetta ((Vol.11 f.41), (Vol.11 f.70), fasc. pers. II f.84)) quale componente di cosca criminosa facente capo a Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra e sull'appartenenza alla stessa del nominato Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

- Pag.4.921 -

Catturato dopo lungo periodo di latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere n} il Lo Iacono ne' il Calzetta.

Quest'ultimo ha in particolare riferito, premettendo che il Lo Iacono e' capo dell'organizzazione criminosa che controlla la zona circostante la stazione ferroviaria centrale, comprese le vie Lincoln, Roma e Maqueda, che i suoi piu' vicini collaboratori sono tale Giovanni Di Pasquale, detto" Giannuzzu u beddu", Rosario Mistretta e lo stesso Corona, tutti dediti, cosi' come gli altri appartenenti alla medesima cosca, alla consumazione di estorsioni nel quartiere dagli stessi controllato.

Ha aggiunto altresì il Calzetta che all'interno della cosca la posizione del Mistretta e del Corona si era estremamente rafforzata dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino del quale essi avevano soggezione.

- Pag.4.922 -

Le suddette dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri nelle successive vicende del procedimento, essendo emersa, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetto e da innumerevoli altri elementi probatori raccolti ed esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di Pietro Lo Iacono, che costui appartiene effettivamente a "famiglia" mafiosa, quella di S.Maria di Gesu', e che la sua posizione, e ovviamente quella dei malavitosi a lui piu' vicini, si e' enormemente accresciuta a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate ed alla scomparsa e sicura soppressione di Emanuele D'Agostino, membro della stessa famiglia e fedelissimo del Bontate, vittima della lupara bianca dopo l'uccisione di quest'ultimo.

Il Corona, pur negando contro ogni evidenza di conoscere il Lo Iacono, persona a tutti nota nella sua zona di influenza ed in particolare ai commercianti ivi come l'imputato operanti, ha almeno ammesso di conoscere e di essere in ottimi rapporti con

- Pag.4.923 -

Rosario Mistretta e Giovanni Di Pasquale, così parzialmente riscontrando l'assunto del Calzetta.

Ha altresì negato l'imputato di conoscere Emanuele D'Agostino, pur ammettendo di averne sentito parlare e di avere appreso della sua scomparsa. Il diniego tuttavia si palesa del tutto menzognero ove si consideri che il Corona ha ammesso, a specifica domanda dell'istruttore, di essere uno dei frequentatori della sala da barba di Luigi Gatto, luogo di ritrovo abituale, secondo lo stesso Calzetta ed il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55), di numerosi esponenti mafiosi e dello stesso D'Agostino.

Per altro, il numero telefonico di detto locale risulta annotato, con particolari artifici per evitarne il riconoscimento, in manoscritto sicuramente riferibile a Giovanni Bontate, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di costui. E non deve, pertanto,

- Pag.4.924 -

ritenersi privo di significato il fatto che il Corona frequentasse tale locale, essendo il Bontate appartenente alla stessa cosca di S.Maria di Gesu', cui risulta affiliato il Lo Iacono, alla cui banda criminale, secondo il Calzetta, il Corona appartiene.

Sussistono conseguentemente a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, che ha per questa parte sostituito ed integrato il precedente mandato n.237/83.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, non potendo ritenersi che egli vi sia stato coinvolto sol per la generica posizione di preminenza nell'ambito della cosca di Pietro Lo Iacono di cui ha parlato il Calzetta.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975

- Pag.4.925 -

contestatigli con entrambi i mandati di cattura
emessi nei suoi confronti.

- Pag.4.926 -

Corrao Vincenzo

Secondo Stefano Calzetta ((Vol.11 f.78) e fasc. pers. I f.5) alla famiglia Zanca era molto legato un maresciallo dei Carabinieri, ora in pensione, di nome Vincenzo Corrao, il quale tanti anni prima, come il Calzetta apprese da Onofrio Zanca, che glielo racconto' in presenza di Paolo Alfano e Giovanni Matranga, aveva, fornendogli un falso alibi, fatto scagionare Pietro Zanca di Pietro da una imputazione di rapina.

Il militare e' stato identificato nell'odierno imputato, cui, con mandato di comparizione del 16 ottobre 1984, e' stato contestato il delitto di falsa testimonianza.

Nel corso del suo interrogatorio (Vol.133 f.24) ha sostenuto di nulla piu' ricordare della vicenda, ammettendo pero' di essere da lungo tempo amico della famiglia Zanca.

- Pag.4.927 -

Acquisita copia di taluni atti del procedimento penale menzionato dal Calzetta, instaurato contro il predetto Pietro Zanca e tali Giovanni Lo Cascio e Benedetto Asciutto per una tentata rapina verificatasi il 18 marzo 1955 in danno di tale Vittorio Schiro', e' emerso che effettivamente il Corrao venne assunto in qualita' di teste il 26 maggio 1955 (Vol.133 f.49) e sostenne che nel giorno e nell'ora della rapina lo Zanca era in sua compagnia poiche' insieme si erano recati in gita a Ficarazzi. Anche in forza di tale testimonianza lo Zanca venne in primo grado assolto per insufficienza di prove con sentenza del Tribunale di Palermo del 18 novembre 1955 (Vol.133 f.53) ma condannato invece in appello con sentenza della locale Corte del 3 maggio 1956 (Vol.133 f.85), che considero' del tutto inattendibile la testimonianza del Corrao.

- Pag.4.928 -

Costui nel corso del presente procedimento si e' prudentemente astenuto dal ribadire le falsita' con le quali aveva cercato di favorire l'amico Zanca ed ha anzi affermato di non essere affatto certo che la gita a Ficarazzi fosse stata davvero effettuata e nel giorno e nell'ora prima indicati.

I fatti suesposti costituiscono ennesima riprova della piena attendibilita' del Calzetta e costituiscono sufficiente dimostrazione della responsabilita' del Corrao, il quale tuttavia non puo' essere rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli, poiche' esso, commesso in epoca remota, e' estinto per intervenuta amnistia.

- Pag.4.929 -

Costantino Antonino n.27.11.1923

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti venne emesso mandato di cattura n.162/84 del 22 maggio 1984 (Vol.15/L f.53) con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Risultava pero' gia' deceduto in data 29 aprile 1983 (Vol.13/L f.369).

Va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato.

- Pag.4.930 -

Costantino Antonino n.5.1.1945

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.61), fasc. pers. I f.15 e fasc. pers. II ff.34 e 57) come trafficante di droga legato alla cosca dei suoi parenti Vernengo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza dei Vernengo a "famiglie" mafiose di Cosa Nostra, gli furono, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta e di aver

- Pag.4.931 -

intrattenuto con i suoi congiunti Vernengo soltanto normali rapporti di parentela, per altro saltuari, essendo egli da gran tempo risiedente in Francia, pur recandosi abbastanza spesso a Palermo in visita presso i suoi familiari.

Il Costantino e' in realta' un affine dei Vernengo, in quanto cugino di Rosa Vernengo di Pietro, poiche' costei risulta sposata con Francesco Marino Mannoia, la cui madre Leonarda Costantino e' sorella del padre dell'imputato.

Secondo il Calzetta egli e' uno dei piu' intimi e fidati collaboratori dei Vernengo, per conto dei quali viaggiava spesso, soprattutto in Grecia ed in Turchia, con il preciso incarico di trattare l'acquisto di sigarette di contrabbando e di droga, come allo stesso Calzetta confidato dai Vernengo.

Egli e' risultato in possesso di regolare passaporto, rilasciatogli dalla Questura di Palermo il 9 marzo 1973 e rinnovato il 7 marzo

- Pag.4.932 -

1978 a richiesta del Consolato italiano di Bastia.

I suoi frequenti viaggi risultano confermati dalle dichiarazioni da lui rese nel corso dei suoi interrogatori, avendo egli riferito di risiedere da parecchi anni in Francia, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e di recarsi spesso a Palermo per brevi periodi.

Il Calzetta, pertanto, nonostante il Costantino sostenga di non conoscerlo, si e' mostrato molto ben informato sui suoi frequenti spostamenti.

Ma ha altresì riferito un significativo episodio, comprovante il sicuro inserimento dell'imputato nella cosca mafiosa dei Vernengo e, quindi, alla luce delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, in una delle "famiglie" di Cosa Nostra.

Ha infatti dichiarato il Calzetta che due giorni prima dell'uccisione del fratello di Francesco Mafara, si era egli recato presso l'abitazione di Pietro

- Pag.4.933 -

Vernengo, in via Ponte Ammiraglio, avendo appreso che quest'ultimo era stato dimesso dal carcere. Nell'occasione aveva trovato ivi, intenti a conversare con il citato Vernengo, il cugino di costui Ruggero Vernengo, il Costantino e Vincenzo Sinagra di Salvatore detto "Tempesta".

Si era quindi presentato Francesco Mafara, subito apostrofato da Pietro Vernengo con l'epiteto "pezzo di merda". Ciononostante il Mafara si era avvicinato a tutti i presenti, baciandoli, e chiedendo anche di baciare un'altra volta il Costantino.

Rimasti per breve tempo tutti i presenti a conversare, il Calzetta era stato quindi lasciato in compagnia del solo Costantino, mentre gli altri si erano allontanati col Mafara, ritornando senza costui dopo circa mezz'ora. Dopo tale episodio il Calzetta non aveva piu' rivisto il Mafara (effettivamente scomparso per sempre), mentre due giorni dopo, all'interno della Calcestruzzi Maredolce, era stato ucciso dello stesso Mafara il fratello.

- Pag.4.934 -

L'episodio, come si e' detto, e' sintomatico non solo dell'inserimento a pieno titolo del Costantino nella cosca dei Vernengo, ma anche dalla sua posizione di rilievo in seno alla stessa, come e' agevole intuire dal fatto che egli partecipa ad un incontro fra personaggi di spicco di "famiglie" mafiose, nel corso del quale il Mafara lo bacia per ben due volte, evidentemente a ragione del prestigio di cui il Costantino godeva, non essendo altrimenti interpretabile l'atteggiamento del Mafara se non come manifestazione del desiderio di dimostrare il proprio rispetto e la propria' sincerita' a persona che ben sapeva essere il braccio destro del Vernengo.

Essendo stato possibile, con riferimento alla data di uccisione del fratello del Mafara, stabilire che l'episodio narrato dal Calzetta si era verificato il 12 ottobre 1981, il Costantino ha sostenuto che in quell'epoca egli si trovava sicuramente in Francia e, precisamente, a Nizza, ove

- Pag.4.935 -

prestava servizio alle dipendenze di tale Roger Sabbagh.

Questi, spontaneamente presentatosi all'istruttore, veniva in data 30 giugno 1984 assunto in qualita' di teste. Confermava l'assunto del Costantino, precisando che costui era stato alle sue dipendenze in qualita' di autista dal 25 settembre al 28 ottobre 1981, senza mai allontanarsi da Nizza in tale periodo per piu' di ventiquattro ore. Esibiva inoltre il teste taluni stampati dell'Istituto di Previdenza sociale francese, asserendo che essi comprovavano il rapporto di lavoro del Costantino (Vol.86 f.200).

Tuttavia, disposte successivamente indagini, si apprendeva dalla Polizia Francese che in realta' il Costantino aveva clandestinamente lavorato in Nizza alle dipendenze del Sabbagh non nell'autunno bensì nella primavera del 1981 e che non vi era traccia di tale rapporto, come detto clandestino, presso la Securite' sociale (vedi

— Pag.4.936 —

rapporto Criminalpol 6 novembre 1984 a (Vol.143 f.324).

Va, pertanto, segnalata al P.M. per le iniziative di sua competenza la deposizione del Sabbagh, risultata falsa, mentre dal fallito alibi del Costantino non possono che trarsi le dovute conseguenze in ordine alla veridicità di quanto a suo carico riferito dal Calzetta.

Costui, nel ribadire l'impegno dell'imputato quale trafficante di droga addetto al reperimento della morfina di base utilizzata dai Vernengo nei loro laboratori (uno effettivamente scoperto in via Messina Marine, come esposto in altra parte della sentenza), ha aggiunto di averlo visto spesso in via Conte Federico assieme a Giuseppe Battaglia e Gaetano Di Giovanni, noti esponenti della Cosca di Corso dei Mille e trafficanti di droga.

Le dichiarazioni del Calzetta, infine, sono state pienamente confermate da Salvatore Contorno (Vol.125 f.146), il quale ha riferito di

- Pag.4.937 -

aver appreso da Francesco Marino Mannoia, congiunto dell'imputato, che costui e' un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato a cio' istruito, insieme a tutti i Vernengo e ad Antonino De Simone da Antonino Vernengo, detto "u dutturi" proprio per la sua esperienza nel ramo.

Per le considerazioni suesposte il Costantino va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli con il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, che ha assorbito ed integrato il precedente mandato n.237/83.

- Pag.4.938 -

Cottone Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.69) e (Vol.125 f.128) come esponente, insieme al fratello Vincenzo, della famiglia mafiosa di Villabate, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 23 aprile 1985 e' stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (fasc. pers. f.44).

Ed invero il Contorno, indicando come esponenti mafiosi di Villabate "i fratelli Cottone, una sorella dei quali ha

- Pag.4.939 -

sposato Greco Salvatore ", aveva sicuramente fornito notizie inesatte, in quanto Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco, e' figlia del defunto Antonino Cottone, fratello dei suddetti Giuseppe e Vincenzo, che del Greco, pertanto, sono soltanto zii acquisiti e non cognati (vedi rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58)).

La Maria Cottone, inoltre, non ha fratelli di sesso maschile e, pertanto, il Salvatore Greco non ha cognati per parte della moglie, le cui sorelle Angela e Paola risultano coniugate con tali Giovanni Di Fresco e Giovanni Di Pace, quest'ultimo imputato nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni dello stesso Contorno, che lo ha indicato come esponente mafioso della famiglia di Ciaculli (vedi menzionato rapporto a (Vol.125/A f.58)).

- Pag.4.940 -

Reinterrogato sul punto, il Contorno ha precisato di non aver mai conosciuto i Cottone e di aver soltanto raccolto nell'ambiente mafioso voci dell'appartenenza degli stessi a Cosa Nostra.

Tale precisazione ha ovviamente fatto venir meno i sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei Cottone, che, come sopra detto, sono stati scarcerati, non potendosi escludere addirittura che le voci raccolte dal Contorno si riferissero a persone diverse degli imputati e, comunque, non sussistendo ne' essendo stati raccolti elementi atti a confermarle.

Ne', con specifico riferimento a Giuseppe Cottone, possono ritenersi rilevanti le risultanze delle indagini bancarie, dalle quali e' emerso l'esistenza di due assegni dell'importo complessivo di poco piu' di due milioni emessi a suo favore da Michele Greco. Ed invero l'imputato non ha affatto negato di conoscere i Greco, uno dei quali e' il coniuge di una sua nipote, ed ha chiarito

- Pag.4.941 -

di avergli fatto delle forniture di carne (egli gestisce una macelleria in Villabate), della quale i titoli costituivano il pagamento.

L'imputato va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli.

Va ordinata la restituzione della documentazione sequestratagli, dalla quale non e' emerso nulla di rilevante.

- Pag.4.942 -

Cottone Vincenzo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.68) e (Vol.126 f.128) come esponente, insieme al fratello Giuseppe, della famiglia mafiosa di Villabate, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 23 aprile 1985 e' stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (fasc. pers. f. 18).

Ed invero il Contorno, indicando come esponenti mafiosi di Villabate "i fratelli Cottone, una sorella dei quali ha

- Pag.4.943 -

sposato Greco Salvatore", aveva sicuramente fornito notizie inesatte, in quanto Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco, e' figlia del defunto Antonino Cottone, fratello dei suddetti Giuseppe e Vincenzo, che del Greco pertanto sono soltanto gli zii acquisiti e non i cognati (vedi rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58)).

La Maria Cottone, inoltre, non ha fratelli di sesso maschile e, pertanto, il Salvatore Greco non ha cognati da parte di moglie, le cui sorelle Angela e Paola risultano coniugate con tali Giovanni Di Fresco e Giovanni Di Pace, quest'ultimo imputato nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni dello stesso Contorno, che lo ha indicato come esponente della famiglia mafiosa di Ciaculli (vedi menzionato rapporto a (Vol.125/A f.58)).

Reinterrogato sul punto, il Contorno ha precisato di non aver mai conosciuto i

- Pag.4.944 -

Cottone e di aver soltanto raccolto nell'ambiente mafioso voci dell'appartenenza degli stessi a Cosa Nostra.

Tale precisazione ha ovviamente fatto venir meno i sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei Cottone, che, come sopra detto, sono stati scarcerati, non potendosi addirittura escludere che le voci raccolte dal Contorno si riferissero a persone diverse dagli imputati e, comunque, non sussistendo ne' essendo stati raccolti elementi atti a confermarle.

L'imputato va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli.

Va ordinata la restituzione della documentazione in sequestro, dalla quale non e' emerso nulla di rilevante.

- Pag.4.945 -

Cristaldi Salvatore

Nei confronti di Salvatore Cristaldi venne emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975, perche' ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola e coinvolto nei traffici di droga che quest'ultimo conduceva insieme a Gaspare Mutolo ed alla famiglia mafiosa capeggiata da Rosario Riccobono.

Intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 bis C.P..

- Pag.4.946 -

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati esposti nella parte della sentenza dedicata all'esame dei menzionati traffici di droga e possono come appreso essere sinteticamente riassunti.

Innanzitutto, come emerge dalle espletate intercettazioni telefoniche, il Cristaldi dava abituale ospitalità presso la sua abitazione al coimputato Calogero Campanella, che era tra l'altro, per conto del Santapaola, il dispensiere delle sovvenzioni in denaro versate in carcere agli appartenenti al clan che trovavansi detenuti, fra i quali Venerando Cristaldi, fratello del Salvatore .

Dalle stesse intercettazioni, e precisamente da una telefonata che risulta effettuata la sera del 14 maggio 1982 tra Gaspare Mutolo a Domenico Condorelli, emerse che quest'ultimo stava inviando a Palermo due suoi emissari che si dovevano col Mutolo incontrare (Vol.63/R f.25). Nel corso della conversazione, in particolare, il

- Pag.4.947 -

Condorelli, parlando dei due precisa, col tipico linguaggio mafioso utilizzato per indicare gli appartenenti a Cosa Nostra, che "uno e' come me e come te" e l'altro "e' un carissimo amico mio", uno cioe' e' "uomo d'onore" e l'altro in attesa della rituale iniziazione e comunque organicamente gia' inserito nell'associazione.

Effettuati appositi servizi di appostamento, si accerto' che a Palermo per incontrarsi col Mutolo inviati dal Condorelli si erano recati Nicolo' Maugeri e Salvatore Cristaldi, identificati cosi' durante il loro viaggio di ritorno a Catania (Vol.12/R f.65) + (Vol.21/R f.21) + (Vol.28/R f.178).

Quanto alle ragioni dell'incontro col Mutolo, sicuramente riferibili al traffico delle sostanze stupefacenti, e ad altri interessantissimi particolari emersi da quella operazione di polizia giudiziaria e dalle parallele intercettazioni telefoniche si rimanda

- Pag.4.948 -

alla parte della sentenza che specificamente ed analiticamente se ne occupa.

Le suesposte risultanze provano comunque abbondantemente l'organico inserimento del Cristaldi nella associazione mafiosa di cui ci si occupa ed il suo pieno coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sicche' l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

- Pag.4.949 -

Cristaldi Venerando

Nei confronti di Venerando Cristaldi venne emesso mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P., perche' ritenuto appartenente al clan del boss catanese Benedetto Santapaola.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa catanese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatogli il suddetto reato di cui all'art.416 C.P., gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati gia' esposti nelle parti della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed ai traffici di droga

- Pag.4.950 -

condotti, anche in concorso col gruppo mafioso catanese, da Gaspare Mutolo e possono come appreso sinteticamente riassumersi.

Nel corso di perquisizione effettuata il 22 aprile 1982 nella abitazione palermitana del Mutolo venne tra l'altro ritrovata una lettera a firma del Cristaldi (Vol.1/R f.22), (Vol.1/R f.225) e (Vol.1/R f.231), nella quale questi esternava al mafioso palermitano sentimenti di stima e devozione. Altra analoga lettera era stata spedita dal sanguinario killer delle carceri Antonino Faro e deve ricordarsi che Salvatore Cristaldi, fratello di Venerando, risulta esser stato fermato a Catania col Mutolo, che trovandosi in semiliberta' a Teramo aveva chiesto ed ottenuto un permesso per recarsi a Palermo, e che altro incontro fra i due risulta essere avvenuto presso il Motel Agip di quest'ultima citta'.



- Pag.4.951 -

Durante un suo periodo di detenzione Venerando Cristaldi risulta aver telefonato alla di lui madre per informarla che in sua compagnia vi era "Ninuzzu" Santapaola (Fot.073034) e successivamente al coimputato Calogero Campanella per trasmettergli i saluti dello stesso Santapaola, indicato come "Nino il babbo" (Fot.073057).

Lo stesso Campanella, che evidentemente aveva il ruolo di ~~di~~ ^{di} tesoriere del gruppo, nel corso dell'anno 1981, aveva provveduto ad effettuare presso la Casa Circondariale di Catania periodiche rimesse di denaro a favore del Venerando Cristaldi (Fot.075057) - (Fot.075073) e nello stesso periodo a favore di altri appartenenti al clan Santapaola, quali Sebastiano Cali' , Nicola Cirincione, Natale Di Raimondo, Angelo Fazio, Agatino Litrico, Giovanni Rapisarda ed altri (Fot.058211) -

- Pag.4.952 -

(Fot.058243). Altre somme il Cristaldi risulta aver ricevuto da altri due membri del clan, cioè Giuseppe Pulvirenti e Domenico Amato (Fot.058211).

Infine, qualche mese prima dell'omicidio di Alfio Ferlito, costui venne gravemente offeso all'interno del carcere di Catania proprio dal Cristaldi.

L'imputato, come emerge dalle concordi dichiarazioni di tutti i testi escussi, al rientro nelle celle dopo il passeggio, si rivolse al Ferlito dicendogli "sei cornuto, sbirro e carabiniere" e cio' impensieri' molto l'autorita' carceraria, che convoco' i due detenuti, i quali tuttavia minimizzarono l'accaduto, assumendo che si trattava di fesserie, baciandosi ed abbracciandosi. Era tuttavia evidente che quello del Cristaldi era stato un tentativo di provocare il Ferlito, che invece, molto opportunamente, non aveva reagito all'offesa per evitare pericolosi disordini all'interno del carcere. Cio' venne immediatamente percepito

- Pag.4.953 -

dalle autorità competenti, le quali segnalavano (Fot.058452) che l'episodio si inseriva nel quadro dei gravi dissensi e rivalità fra le rispettive organizzazioni criminali, del Cristaldi e del Ferlito, ed era prevedibile che quanto prima venisse attuato il proposito criminale di eliminazione del Ferlito, che secondo notizie confidenziali era stato anche minacciato di morte dal Cristaldi. Il Ferlito, come si sa, venne effettivamente ucciso qualche tempo dopo durante una sua traduzione a Trapani proprio ad opera, tra gli altri, di elementi del clan di Benedetto Santapaola.

Le suseposte risultanze istruttorie non lasciano pertanto dubbi sulla appartenenza del Cristaldi alla famiglia mafiosa catanese e l'imputato va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito quello precedentemente emesso nei suoi confronti).

- Pag.4.954 -

Non sussistono invece elementi (se non di mero sospetto, consistenti negli accertati incontri del fratello Salvatore con Gaspare Mutolo nel periodo in cui costui era maggiormente impegnato nei suoi traffici di droga) per ritenere l'imputato in esame coinvolto nel traffico della sostanza stupefacente, al quale, come e' noto, a non tutti gli appartenenti a famiglie mafiose e' consentito inserirsi.

Dalle relative imputazioni (capi, 13, 22 dell'epigrafe) Venerando Cristaldi va, pertanto, prosciolto per non aver commesso i fatti.

- Pag.4.955 -

Croce Alfredo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), venne successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.57), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.128)) quale componente, insieme ai fratelli Domenico e Giorgio, della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Venne emesso a suo carico mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di conoscere il Contorno ma di non vederlo da piu' di dieci anni.

- Pag.4.956 -

Quest'ultimo assunto appare decisamente menzognero in quanto il Contorno e' stato in grado non solo di riconoscerlo in fotografia ma anche di indicare specifiche circostanze che lo riguardano, come la sua attivita' di autista dell'Amat, il nome della moglie e la sua qualita' di "figlioccio" di Salvatore Greco Ferrara, che del Croce, come dallo stesso imputato ha ammesso, fu padrino di cresima, circostanza questa che deve ritenersi particolarmente significativa in considerazione dell'indiscutibile valore attribuito a siffatti rapporti nell'ambiente mafioso.

Nell'interrogatorio dell'imputato Ignazio Guagliardito (Vol.187 f.12) trova inoltre riscontro altra affermazione del Contorno concernente il Croce, dal primo indicato come proprietario della casa di abitazione del Guagliardito medesimo.

Il quadro probatorio a carico di Alfredo Croce e', infine, completato dagli elementi raccolti a carico dei suoi piu' stretti

— Pag.4.957 —

congiunti, i fratelli Domenico e Giorgio, il primo dei quali già' indicato come esponente mafioso anche da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) e da Antonino Federico (Vol.79 f.51) ed interessato a rapporti bancari con Salvatore Greco "padrino" del fratello, nonché' con Michele Greco, fratello del predetto, e con i coimputati Giuseppe Mangano e Giuseppe D'Angelo.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. ascrittigli.

Nulla e' invece emerso a suo carico con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso un suo ruolo del genere nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza.

Dalle relative imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 va pertanto prosciolto.

- Pag.4.958 -

Croce Domenico

Indicato da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) ed Antonino Federico (Vol.79 f.51) come esponente mafioso legato agli Zanca, a Paolo Alfano e Giuseppe D'Angelo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, ammettendo pero' di conoscere sia il Federico che gli Zanca ed il D'Angelo e negando invece di aver mai avuto alcun rapporto con Paolo Alfano.

Quanto al Calzetta ha dichiarato di conoscerlo forse soltanto di vista.

Il Calzetta, invece, mostrando di esser ben a conoscenza del Croce, ha riferito che costui si occupa del commercio di

- Pag.4.959 -

autovetture ed e' sicuramente esponente mafioso, molto rispettato dall'Alfano : circostanza questa assai significativa ove si consideri che il predetto e' ritenuto l'autore di diversi omicidi, eseguiti per conto degli Zanca, ed e' certamente uno degli esponenti di maggior rilievo della famiglia di Corso dei Mille.

Quanto al Federico, costui ha premesso di essersi allontanato da Palermo dopo l'uccisione del fratello Domenico, avvenuta il 6 settembre 1971. Dell'omicidio era stato incolpato, ad avviso dello stesso Federico ingiustamente, tale Fiumefreddo, con il quale, poco tempo prima della sua soppressione, il Domenico aveva avuto una lite banale.

Era invece convinzione del Federico che l'autore dell'uccisione del fratello fosse tale Antonino Quartararo e che la causale del delitto andasse ricercata in un contrasto insorto tra costui e Domenico Federico per un debito dal primo contratto per la vendita di alcuni maiali
da

- Pag.4.960 -

quest'ultimo. Nel corso di una lite insorta tra i due il Domenico Federico aveva inoltre, colpendolo con un coltello, ferito il Quartararo, che da quel momento aveva giurato di vendicarsi.

Di fatto, dopo qualche tempo dalla fuga del Quartararo dal manicomio, ove era stato ricoverato nel corso di un procedimento a suo carico per una rapina alla ditta Vaselli, Domenico Federico era stato ucciso ed a nulla era valso l'intervento di alcuni esponenti mafiosi, quali Salvatore Marchese, Salvatore Ingrassia, Giuseppe D'Angelo ed Andrea Zappulla, cui lo stesso Federico si era rivolto al fine di far desistere il Quartararo dai suoi propositi di vendetta.

Ebbene, dopo l'uccisione del fratello, e nel breve periodo di tempo in cui Antonino Federico si era trattenuto ancora a Palermo, lo stesso era stato piu' volte avvicinato da Giuseppe D'Angelo e da Domenico Croce, che all'epoca gestiva una

- Pag.4.961 -

autocarrozzeria in via Giafar, i quali gli avevano detto che il Fiumefreddo, nel frattempo incolpato dell'omicidio, era estraneo al delitto, pur non pronunciandosi sulla sospetta responsabilita' del Quartararo.

L'episodio non solo evidenzia il collegamento del Croce con elementi di sicura estrazione mafiosa, ed in particolare col noto Giuseppe D'Angelo, ma dimostra come lo stesso fosse con ogni probabilita' a conoscenza dell'autore dell'omicidio, cosa che soltanto a una persona ben inserita nell'organizzazione criminosa poteva essere nota.

Ulteriore riprova poi dell'appartenenza a cosche criminali del Croce e' fornita dal fatto che lo stesso, come ha altresì riferito il Federico, piu' volte aveva invitato quest'ultimo ed il fratello Domenico a scaricare sigarette di contrabbando: invito che pero' non era stato accolto.

Ultimo, e non certo per importanza, elemento a carico del Croce e' costituito

- Pag.4.962 -

dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.64) e (Vol.125 f.147)), il quale lo ha indicato, con i fratelli Alfredo e Giorgio, quale componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli: indicazione che non deve affatto ritenersi in contraddizione con quanto prima affermato dal Calzetta e dal Federico, stante che la sostanziale unitarietà di Cosa Nostra e delle "famiglie" in cui è suddivisa non esclude ed anzi propizia l'instaurazione di particolari legami preferenziali fra appartenenti a diverse cosche.

Il Contorno, per altro, si è mostrato in perfetta conoscenza di numerosi particolari concernenti tutti i fratelli Croce, come posto in evidenza nella trattazione delle posizioni di Alfredo e Giorgio Croce, indicandone in particolare i saldi legami con i Greco di Ciaculli, uno dei quali, il Salvatore, addirittura "padrino" di Alfredo e sponsor

- Pag.4.963 -

dell'assunzione presso l'Amat di costui e del fratello Giorgio. Domenico Croce, da parte sua, ha ammesso di conoscere Salvatore Greco fin da ragazzo e lo ha annoverato fra i clienti della sua officina.

I rapporti del Croce con i Greco, sia Michele che Salvatore, risultano per altro dalle espletate indagini bancarie, dalle quali emergono altresì collegamenti tra l'imputato, Giuseppe D'Angelo e Giuseppe Nangano.

Sufficienti sono pertanto le prove raccolte a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulla invece risulta di specifico a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso nell'ambito dell'organizzazione egli avesse un ruolo siffatto, indicandolo come generico

- Pag.4.964 -

"spicciafaccende", cioè di persona adibita al bisogno a nascondere armi, latitanti, macchine rubate ed altro.

Va pertanto prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

- Pag.4.965 -

Croce Giorgio

Denunziato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), venne successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.79) e (Vol.125 f.128)) quale componente, assieme ai fratelli Domenico ed Alfredo, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di conoscere il Contorno solo di nome (Vol.142 f.22).

- Pag.4.966 -

Tale assunto appare decisamente menzognero in quanto il Contorno e' stato in grado non solo di riconoscerlo in fotografia ma anche di indicare specifiche circostanze che lo riguardano, come la sua attivita' di autista dell'Amat e il nome della moglie, che ha particolareggiatamente descritta nelle sue caratteristiche fisiche.

Palesamente inverosimile appare altresì l'assunto del Croce di non conoscere i Greco di Ciaculli e di ignorare addirittura i loro rapporti con i suoi congiunti, mentre il fratello Alfredo ha ammesso di essere "figlioccio" di Salvatore Greco Ferrara, per interessamento del quale, secondo il Contorno, sia il Giorgio che l' Alfredo vennero assunti presso l'Amat, ricevendo il secondo, come da sua stessa ammissione, il significativo privilegiato trattamento del distacco presso il Municipio alle dirette dipendenze del Sindaco.

Il quadro probatorio a carico di Giorgio Croce e', infine, completato dagli

- Pag.4.967 -

elementi raccolti sui suoi piu' stretti congiunti, i fratelli Domenico ed Alfredo, il primo dei quali gia' indicato come esponente mafioso anche da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) ed Antonino Federico (Vol.79 f.51) ed interessato a rapporti bancari con Salvatore Greco, "padrino" del secondo, nonche' con Michele Greco, Giuseppe D'Angelo e Giuseppe Nangano.

L'imputato va pertanto rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis ascrittigli.

Nulla di specifico e' invece emerso a suo carico con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, dalle cui relative imputazioni (art.75 e 71 legge n.685 del 1975) va, pertanto, prosciolto.

- Pag.4.968 -

Cucina Luigi

Denunciato in stato di arresto con rapporto del 20 agosto 1984 (Vol.15/RB f.8) quale favoreggiatore del latitante Giovanni Cusimano, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 292/84 del 28 agosto 1984 per il reato di cui all'art. 378 C.P..

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza che emergono dalle stesse circostanze del suo arresto, essendo egli stato sorpreso in compagnia del Cusimano, mentre, insieme a Pietro Messina, aiutava il latitante nei suoi spostamenti con una autovettura.

Per altro il Cucina ha reso in merito dichiarazioni estremamente contraddittorie nei successivi interrogatori resi alla polizia giudiziaria (Vol.15/RB f.15), al Procuratore della Repubblica

- Pag.4.969 -

(Vol.15/RB f.26) ed al Giudice istruttore (Vol. /RB f.49) ed in contraddizione altresì con quanto dichiarato dal Messina, pur insistendo entrambi nell'assunto dell'incontro casuale col Cusimano, che deve invece escludersi anche alla luce di quanto dichiarato dai verbalizzanti M.llo e agente Mirenda e Badagliacco ((Vol.15/RB f.53) (Vol.15/RB f.55)).

Va pertanto, rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 431 dell'epigrafe.

- Pag.4.970 -

Cucuzza Salvatore

L'appartenenza di Cucuzza Salvatore a "Cosa Nostra" e' stata concordemente dichiarata da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Buscetta, infatti - che lo ha riconosciuto fotograficamente (Vol.124/A f.104) - lo ha accusato d'esser il capo della famiglia del Borgo, adombrando il sospetto che la sua "giurisdizione" si sia estesa anche al territorio appartenuto alla famiglia dell'"Acquasanta" (o 'du bambineddu) di cui, un tempo era capo Galatolo Gaetano (tanu alati) (Vol.124 f.11) e (Vol.124 f.12).

Che le indicazioni offerte da Buscetta sul conto del prevenuto siano esatte, emerge con sicurezza dalla circostanza che entrambi sono stati ristretti all' Ucciardone attorno al

- Pag.4.971 -

1974/75, allorquando il Cucuzza - assieme ad altri componenti della sua "famiglia" - venne arrestato in relazione ad una serie di attentati dinamitanti a scopo estorsivo verificatisi in quel periodo (Vol.124/A f.52).

Oltre a cio', la qualita' del Cucuzza di "capo" della famiglia del Borgo, e' stata confermata da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12) il quale anzi, descrivendo la dinamica dell'attentato cui riusci' miracolosamente a sfuggire, ha detto di aver riconosciuto nello imputato il guidatore della "Golf" verde (con due altre persone a bordo) che seguiva la motocicletta cavalcata da Giuseppe Lucchese ("Lucchiseddu") e Pino Greco (Scarpuzzedda) (Vol.125 f.37), (Vol.125 f.38).

Lo stesso Contorno ha, poi, aggiunto (v.Int.9/10/1984) che nel periodo estivo, con tutta notorieta', la villa di Casteldaccia di Michele e Salvatore Greco era frequentata oltre che da Pino Greco

- Pag.4.972 -

(Scarpuzzedda), da Leonardo Greco, da Giuseppe Lucchese ("Lucchiseddu") e dai Prestifilippo, anche da Salvatore Cucuzza, con cio' provando definitivamente l'appartenenza dell'imputato, nell'ambito di "Cosa Nostra", allo schieramento "vincente" (Vol.125 f.58).

Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5.1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1985.

Dopo le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, e' stato spiccato nei confronti del Cucuzza Salvatore il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P.; 71 e 75 della legge n.685 del 1975, nonche' il concorso in diversi omicidi.

Interrogato, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza ammettendo di aver conosciuto il Buscetta Tommaso presso la locale Casa Circondariale e di essere stato

- Pag.4.973 -

dipendente dei Cantieri Navali di Palermo ((Vol.123 f.200) e segg.).

Ma le generiche e labiali discolpe del prevenuto non reggono a fronte delle circostanziate e riscontrate "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore, tanto piu' che il fattivo e attivo inserimento dell'imputato nella consorteria criminosa di cui e' processo e' evidenziato, anche, dai rapporti di natura economica intrattenuti dal predetto con affiliati alla sua e ad altre famiglie mafiose. Ed invero e' rimasto accertato che;

1) due assegni, dell'importo complessivo di lire 2.000.000, sono stati tratti sul suo conto corrente all'ordine della "Arte Orafa" s.a.s. di cui e' amministratore Lo Verde Giosue' il quale, a sua volta, ha girato all'imputato un assegno di lire 2.500.000 tratto sul conto corrente intestato alla predetta societa';

- Pag.4.974 -

2) un assegno dell'importo di lire 4.000.000, tratto sul conto corrente intestato alla "Edilceramica" s.n.c., dal suo amministratore Tinnirello Benedetto - esponente di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille - e' stato negoziato da Alioto Giuseppa, moglie del Cucuzza Salvatore;

3) Cucuzza Domenico, fratello dell'imputato, ha negoziato l'assegno circolare dell'importo di lire 5.000.000 emesso dalla C.C.R.V.E. sede di Palermo - in data 9/2/1982 a richiesta dell'A.S.P.O. (Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli) di cui era presidente Greco Giuseppe e membro del consiglio direttivo Greco Salvatore, nato a Palermo il 7/7/1927.

Da tutto cio' consegue che Cucuzza Salvatore deve essere chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) 2) 10) 13) 22) dell'epigrafe, in considerazione dell'indicazione che Tommaso Buscetta ha fatto del prevenuto come di uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti.

- Pag.4.975 -

Dei delitti di omicidio ascrittigli si
tratta, invece, in altra parte del presente
provvedimento.

- Pag.4.976 -

Curunella Carmelo

Nei confronti di Carmelo Curunella venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 213/82 dell'11 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975, essendo emerso da indagini espletate in quella circoscrizione che lo stesso era coinvolto nella importazione di 600 Kg. di hashish dal Marocco effettuata ad opera di banda di trafficanti capeggiata da Nunzio Salafia.

L'episodio era gia' oggetto di indagini da parte di questo Ufficio che aveva in proposito raccolte le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti pero' anche l'omicidio di Alfio Ferlito .

Per ragioni di connessione, pertanto, il P.M. di Siracusa trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva nei confronti del Curunella mandato di cattura

- Pag.4.977 -

461/82 del 25 novembre 1982, ricontestandogli i suddetti reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti addebitati al Curunella, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Curunella e trasmessi al

- Pag.4.978 -

Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

- Pag.4.979 -

Cusimano Giovanni

Denunciato con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1 f.78) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, venne emesso nei suoi confronti ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della suddetta "famiglia" mafiosa, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati, con piu' ampia formulazione dei relativi capi di imputazione, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

- Pag.4.980 -

Invero il 2 febbraio 1982 personale della Questura di Catania, nel corso di un servizio preventivo, transitando per quel viale della Libertà', notava quattro individui intenti a confabulare fra loro con fare sospetto. Li identificava in Gaspere Mutolo, Domenico Condorelli, Giovanni Cusimano e Michelangelo Pedone e si accertava che in casa del Condorelli rovavasi Carlo De Caro, nipote del Mutolo. Essendo emersi quindi gravi sospetti a carico dei predetti ed in particolare del Gaspere Mutolo, che stava usufruendo di un breve permesso concessogli mentre si trovava in stato di semilibertà', gli agenti procedevano ad accurata perquisizione sull'autovettura del predetto, effettuata anche con l'ausilio di unità cinofile, che dava però esito negativo nonostante l'animale desse segni positivi circa la presenza nel portabagagli di sostanza stupefacente (Fot.131088).

L'episodio narrato appare particolarmente significativo se inquadrato nel contesto degli

- Pag.4.981 -

accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal Mutolo in correita' col gruppo catanese di Benedetto Santapaola.

Per l'esposizione degli esiti di tali indagini si rimanda alla parte della sentenza che analiticamente se ne occupa ed in questa sede basta ricordare che sono state acquisite abbondanti prove sia in ordine ai collegamenti tra il gruppo mafioso palermitano e quello catanese sia sul coinvolgimento di entrambi nei traffici internazionali di morfina base ed eroina proveniente dalla Thailandia a mezzo di vari corrieri, quali, tra gli altri, Francesco Gasparini , Fioravante Palestini e Michele Abbenante, rispettivamente arrestati con ingenti carichi di droga a Parigi, in Egitto ed a Roma.

La presenza del Cusimano in Catania, in compagnia del Mutolo e del Condorelli, in casa del quale contestualmente trovavasi il De Caro, in periodo in cui detti traffici venivano

- Pag.4.982 -

intensamente condotti, non puo' esser considerata casuale e comprova il pieno coinvolgimento in essi anche dell'imputato in esame, per altro comprovato anche dalle dichiarazioni di Francesco Gasparini, il quale ha riferito che esso era abituale autista di Rosario Riccobono ed aveva compiti di sorveglianza durante le riunioni della banda.

Del resto l'inserimento a pieno titolo dell'imputato nella "famiglia" mafiosa del Riccobono emerge anche da altro altrettanto significativo episodio.

Nel corso di perquisizione operata presso l'abitazione di Teresa Verace, cognata del Riccobono, i Carabinieri di Palermo notarono la presenza di un uomo che sostava a bordo di una autovettura di proprieta' di Rosalia Vitamia, moglie del medesimo Riccobono, e lo identificarono nel Cusimano, accertando che egli era in attesa di altro individuo, poi sopraggiunto ed identificato in tale Mariano Mancuso (Fot.129791).

- Pag.4.983 -

Orbene, a parte la cosi' dimostrata familiarita' di rapporti fra il Cusimano ed il Riccobono, deve ricordarsi che il suddetto Mancuso era stato sorpreso il 2 agosto 1963 in un casolare di campagna alle pendici del Monte Gallo insieme al latitante Antonino Porcelli, altro "uomo d'onore" della "famiglia", che avrebbe addirittura preso il posto di Rosario Riccobono, secondo notizie raccolte da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.13).

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli (capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe), contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato l'ordine precedentemente emesso nei suoi confronti.

- Pag.4.984 -

Cusimano Pietro

Indicato da Contorno Salvatore, che lo ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.75), come uomo d'onore della famiglia mafiosa di Ciaculli, Cusimano Pietro veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che il Cusimano Pietro, dallo stesso ben conosciuto perche' abitante in appartamento distante circa 30 metri dal proprio, gli era stato presentato ritualmente come uomo d'onore da Greco Michele, Castellana Giuseppe e da altri affiliati alla famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.56) e (Vol.125 f.129).

- Pag.4.985 -

Bidello in pensione, il Cusimano Pietro aveva gestito un distributore di benzina sito nei pressi del Palazzo delle Finanze e lo aveva, successivamente, ceduto a Prestifilippo Giovanni, al quale lo legavano stretti rapporti di amicizia.

Interrogato, l'imputato ha ammesso di conoscere il Contorno Salvatore e il di lui genitore Antonio nonché tutti i Greco di Ciaculli, compreso Greco Giuseppe detto "Pino scarpuzzedda" ma ha decisamente respinto gli addebiti.

Tuttavia, le precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Contorno Salvatore, non smentite da emergenze processuali in contrario, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori a suo carico perché sia utilmente celebrato nei suoi confronti il dibattimento in ordine ai reati di cui agli artt.41- e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10)

Nulla è emerso, invece, a carico del Cusimano Pietro in ordine agli altri addebiti per cui lo stesso va sollevato da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per

- Pag.4.986 -

non aver commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed
invero l'espletata istruzione non ha evidenziato
alcun fatto od episodio specifico di inserimento
del Cusimano nel traffico di droga o di
partecipazione agli utili derivanti da tale
illecita attivita'.

- Pag.4.987 -

D'Agostino Rosario

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "perdenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo mafioso del D'Agostino, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Del D'Agostino gia' si e' parlato nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado.

- Pag.4.988 -

In questa sede giova aggiungere che la sua appartenenza alla cosche mafiose coinvolte nella c.d. "guerra di mafia" appare già dimostrata dall'uccisione del suo genitore Ignazio D'Agostino, avvenuta in Palermo l'11 gennaio 1982. Nel corso di quelle indagini infatti taluni dei suoi parenti, commentando in conversazioni telefoniche intercettate l'assassinio del congiunto, asserivano che era stato soppresso per l'allontanamento del figlio da Palermo a seguito del gruppo "Contorno" (Vol.1 f.160).

E la consapevolezza di tale causale nonché il timore di doverla ammettere sono stati tali che nell'interrogatorio reso al P.M. il 2 agosto 1982 (Vol.4 f.299) il D'Agostino ha preferito coltivare la fantastica ipotesi della uccisione del congiunto dovuta alle frequentazioni di costui con tale Di Fresco, piuttosto che ammetterne il collegamento con la sua fuga da Palermo a cagione dello schieramento "perdente" in cui egli si era inserito.

- Pag.4.989 -

Cio', comunque, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Alessandro Zerbetto (Vol.2 f.139) + (Vol.1/B f.15), il quale, oltre a rivelarne la presenza nella villa di Besano di Vincenzo Grado, dove egli accompagna' Salvatore Contorno, ha riferito dei commenti che i suoi ospiti (tra cui appunto il D'Agostino) facevano circa taluni omicidi verificatisi a Palermo nella zona di Brancaccio e di cui parlavano i giornali. E cio' lo Zerbetto ha successivamente ribadito parlando anche dell'"abbraccio" con cui Salvatore Contorno e Rosario D'Agostino, nel rivedersi, si erano salutati e dell'impressione di "braccati" che essi davano.

Ad ulteriore conferma di cio' Totta Gennaro ha anch'egli asserito ((Vol.4 f.293) + (Vol.4/A f.262) + (Vol.72 f.76) + (Vol.72 f.58) e segg.).

- Pag.4.990 -

di avere incontrato il D'Agostino in casa di Vincenzo Grado, dicendo anzi che gli curava il trasporto dell'eroina da Palermo assieme ad altro siciliano di statura mingherlina tanto da sembrare un bambino.

Il Totta ha inoltre precisato che il D'Agostino era fuggito da Palermo, il giorno stesso della uccisione di Giovanni Mafara e che, nella occasione, egli si era ritrovato sul traghetto per Villa S.Giovanni insieme ad altri "perdenti" fuggiaschi.

Il collegamento tra il D'Agostino ed i Grado era, d'altronde, tanto intimo che il prevenuto trovo' ospitalita' presso questi ultimi, insieme ad altri amici, anche in Spagna, come e' stato rivelato da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) e dalla portiera dell'edificio Marina Sedavi di Benidorm, Maria Dolores Martinez Ferandez ((Vol.19 f.52) e segg.), la quale ha altresì riferito di segrete e riservatissime riunioni che si svolgevano a casa dei Grado, dove i convenuti, facevano

- Pag.4.991 -

uscire le donne e rimanevano appartati per circa una o due ore.

Ulteriore prova dei collegamenti con i Grado emergono dal controllo effettuato il 10 febbraio 1982 dalla Polizia di Frontiera di Luino, che osservo' il D'Agostino alla guida dell'autovettura targata MI-83011L di proprieta' di Caterina Angileri, convivente di Vincenzo Grado, col quale risulta aver procreato una figlia (Vol.6/B f.250).

Ed altri elementi in proposito emergono dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.49), (Vol.125 f.126) e (Vol.125 f.203), il quale, osservando il suo solito riserbo allorché si tratta dei suoi cugini Grado o di altri a costoro collegati, ha sostenuto di ignorare l'eventuale qualita' di "uomo d'onore" del D'Agostino, ma ha ammesso di averlo incontrato nella villa di Besano dei suoi congiunti.

— Pag.4.992 —

"Uomo d'onore" e proprio della famiglia di S.Maria di Gesu' capeggiata da Stefano Bontate e' invece Rosario D'Agostino secondo Tommaso Buscetta (Vol.124 f.6). E se e' vero che costui, cadendo in grave contraddizione, ha successivamente sostenuto (Vol.124/A f.4) di non conoscere l'imputato e di non sapere della sua affiliazione a Cosa Nostra, alla circostanza non deve certamente attribuirsi grande rilievo. Fermo restando, infatti, che il Buscetta dovra' adeguatamente chiarire le ragioni di tali sue opposte affermazioni (e' da notare pero' che la prima volta Rosario D'Agostino risulta menzionato insieme ad Emanuele D'Agostino e non e' da escludere, pertanto, un equivoco di verbalizzazione ovvero il fatto che il Buscetta abbia inteso riferirsi a quel non identificato congiunto di Emanuele D'Agostino fatto scomparire con costui da Rosario Riccobono), non si vede quale peso possa avere nel valutare la posizione

- Pag.4.993 -

dell'imputato l'eliminazione della "fonte di prova" Buscetta, giunta soltanto a confermare abbondantissimi elementi, come sopra esposti, già da tempo acquisiti alle carte processuali.

Ed a tali elementi e' d'uopo aggiungere le interessantissime risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali sono emersi collegamenti del D'Agostino con Francesco Paolo Caltagirone , socio del noto Leonardo Greco della "famiglia" mafiosa di Bagheria e membro della Commissione di Cosa Nostra, con Pietro Galati, a sua volta collegato ai Greco di Ciaculli, ed addirittura col famigerato Filippo Marchese, capo della sanguinaria cosca di Corso dei Mille. Trattasi ovviamente di titoli emessi tutti anteriormente al 1981, prima cioè che, come si e' detto, il D'Agostino sventuratamente si trovasse dalla parte dei "perdenti" nella "guerra di mafia".

Per tutte le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e

- Pag.4.994 -

22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di
cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato
tutti gli altri provvedimenti precedentemente
emessi nei suoi confronti.

- Pag.4.995 -

Dainotti Giuseppe

L'appartenenza dell'imputato Dainotti Giuseppe alla organizzazione criminosa "Cosa Nostra" trova conferma nello episodio, che lo riguarda unitamente al coimputato Di Giacomo Giovanni, riferito dalla P.G. con il rapporto giudiziario della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo dell'8.2.1983 (VOL.1/RB f.78).

Il 14/1/1983 personale della Squadra Mobile di Palermo intimava "l'alt" per un normale controllo, nella via Colonna Rotta, all'autovettura Renault 5 targata PA-598284, alla guida della quale veniva identificato il Dainotti.

A fianco di costui, quale passeggero, viaggiava anche l'imputato Giovanni Di Giacomo della cui posizione si tratta in altra parte della sentenza.

Perquisita l'autovettura, gli agenti rinvenivano una busta contenente la somma di

- Pag.4.996 -

lit.67.545.000, sedici mascherine sterili del tipo normalmente in uso nei laboratori chimici, due provette in cristallo ed un crivello.

Tale materiale costituisce l'indizio piu' significativo in ordine al coinvolgimento dei due nel traffico di stupefacenti.

Infatti, tutti gli oggetti rinvenuti in tale occasione vengono usualmente adoperati nella trasformazione chimica della morfina-base in eroina.

A cio' si aggiunga la rilevante somma di denaro sequestrata ai due imputati, il cui possesso, non essendo stato in alcun modo giustificato, non puo' che essere collegato al medesimo traffico.

In ordine a tali fatti sono stati emessi contro il Dainotti Giuseppe ordine di cattura n.10/83 del 18/1/1983 e mandato di cattura n.41/83 del 27/1/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.75 della legge n.685 del 1975 e 648 C.P.; nonche' ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale sulla scorta degli elementi evidenziati in seno al rapporto dell'8/2/1983,

- Pag.4.997 -

sono stati contestati al Dainotti il reato p. e p. dagli artt.416 bis C.P.e 75 della legge n.685 del 1975.

I rapporti intercorrenti tra il Dainotti ed il Di Giacomo non possono, poi, in alcun modo essere ritenuti occasionali, in quanto i due erano stati sorpresi assieme gia' in precedenza e cioe' il 16/11/1981, allorché agenti della Squadra Mobile di Palermo, arrestarono l'allora latitante Di Giacomo Giovanni mentre, alla guida dell'Alfa 6 targata PA-548918 di pertinenza di Rosario Riccobono, era intento a conversare con il Dainotti, che si trovava, a sua volta, alla guida della Renault 5 di cui si e' gia' detto.

Un particolare molto significativo e' costituito, infine, dal rinvenimento, all'interno della autovettura guidata dal Di Giacomo, della copia fotostatica degli atti di un procedimento penale celebrato negli Stati Uniti, per traffico di stupefacenti, a carico di Gambino Giuseppe, Adamita Emanuele ed altri.

- Pag.4.998 -

Sulla scorta delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, che ha tracciato l'organigramma delle famiglie mafiose facenti parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato e' stato emesso mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Cio' premesso, va rilevato che la formale istruzione espletata ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli ai capi 1), 10), 13) e 22) della rubrica, quali si desumono dagli accertati stretti e frequenti rapporti tra il Dainotti e il Di Giacomo Giovanni, uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova", piu' volte sorpresi insieme e, in ultimo, a bordo di autovettura nel cui abitacolo sono stati rinvenuti oggetti adoperati nella trasformazione chimica della morfina base in eroina.

Il che significa che l'imputato aveva libero accesso alle raffinerie che costituiscono

- Pag.4.999 -

il centro di interessi della organizzazione criminosa di cui e' processo nell'ambito della attivita' finalizzata al traffico della droga; con l'ulteriore conseguenza che tale circostanza, unita all'accertata frequentazione con un uomo d'onore quale sicuramente e' il Di Giacomo Giovanni, garantisce dell'appartenenza dell'imputato alla consorzeria mafiosa di cui e' processo.

Per quanto concerne, invece, le imputazioni di cui ai capi 389) e 391), va rilevato che il Dainotti Giuseppe, per le considerazioni che precedono, non puo' essere chiamato a rispondere di tali addebiti giacche' le somme di danaro rinvenute nella sua disponibilita' devono essere ritenute provento delle illecite attivita' cui era dedito ed, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti e non compendio di ricettazione.

Pertanto, da tali imputazioni va sollevato con l'ampia formula liberatoria "perche' i fatti non sussistono".

- Pag.5.000 -

D'Alba Andrea

D'Alba Giovanni

D'Alba Pasquale

Contro gli imputati e' stato emesso l'ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984 con il quale e' stato contestato loro il reato di cui all'art.75 della legge n. 685 del 1975.

Tale imputazione muove dalle dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore secondo cui, nei locali dell'esercizio adibito a "bar" gestito dal D'alba Pasquale e dai suoi figli Giovanni e Andrea, erano soliti convenire e riunirsi i Cillari, "Giovanni u longu" (Di Giacomo Giovanni), Alberti Gerlando junior, Fiorenza Vincenzo ed altri individui, tutti inseriti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Interrogati, gli imputati hanno protestato la loro innocenza escludendo di avere mai "riservato" alle predette persone (delle quali

- Pag.5.001 -

il Fiorenza e' suocero del D'Alba Andrea) un locale del loro esercizio perche' le stesse trattassero i loro "affari" (Vol.4/Z f.318), (Vol.4/Z f.320), (Vol.4/Z f.322)e (Vol.7/Z f.224), (Vol.7/Z f.225), (Vol.7/Z f.226).

Con ordinanza del 23/2/1985 e' stata disposta la scarcerazione dei tre D'Alba ex art.269 c.P.P. non essendosi evidenziati sufficienti elementi probatori a carico dei predetti che legittimassero il protrarsi della custodia cautelare in cui versavano.

Cio' premesso, va osservato, che in effetti, le emergenze processuali non hanno consentito di acquisire a carico degli imputati sicuri elementi probatori del loro inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti non potendosi ritenere tale la sola circostanza, di per se' non univoca, della presenza nel loro locale, adibito a "bar", di persone che sono state indicate dall'Anselmo Salvatore e

- Pag.5.002 -

dal Coniglio Salvatore come inserite nel traffico di stupefacenti.

Peraltro, lo stesso Coniglio Salvatore, confermando quanto dichiarato dagli imputati, ha riferito che non gli risulta che il Lipari Giovanni, i fratelli Cillari e Di Giacomo Giovanni fossero soliti riunirsi in locali del bar "D'Alba" diversi da quello di vendita al pubblico (Vol.206 f.315).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare di giustizia, in difetto di elementi probatori di fatti o episodi specifici riferibili ai tre prevenuti, prosciogliere i predetti dall'imputazione loro contestata con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso il fatto" (capo 13).

Conseguentemente va revocato l'obbligo loro imposto con l'ordinanza del 23/2/1985.

- Pag.5.003 -

D'Amico Baldassare

Nei confronti di Baldassare D'Amico venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 per il reato di cui all'art.416 bis C.P., essendo stato egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

Ha sostanzialmente ammesso di aver fatto da prestanome al Vernengo, con la cui figlia Rosa si era fidanzato, simulando un esborso di capitale da parte sua per divenir socio della impresa, voluta esclusivamente dal futuro suocero. Troncato il fidanzamento aveva receduto dalla societa'.

Del D'Amico si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne

- Pag.5.004 -

riunito anche quello concernente l' Enologica Galeazzo S.p.A..

E si ricorda che in quella sede si e' rilevato che l'imputato, assumendo la fittizia qualita' di socio nella predetta impresa, il cui capitale venne significativamente costituito tutto in contanti, si presto' sostanzialmente al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di pertinenza del gruppo Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi raccolti non consentono di ritenere il D'Amico affiliato ad organizzazione mafiosa bensì ricettatore nella forma di intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11 dell'epigrafe.

- Pag.5.005 -

D'Angelo Giuseppe

Indicato dal coimputato Stefano Calzetta (fasc. pers. I ff.17, 20 e 30; fasc. pers. II ff.33 e 64) come esponente mafioso legato al gruppo Zanca, dedito alla riscossione delle tangenti imposte ai commercianti della zona orientale della città', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" di Corso dei Mille, comprendente anche il gruppo degli Zanca, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 citata.

- Pag.5.006 -

Indicato ancora da Salvatore Contorno come "uomo d'onore", insieme ai suoi fratelli Salvatore e Gaspere, della "famiglia" di Corso dei Mille e corresponsabile del tentato omicidio dallo stesso Contorno e da un suo congiunto subito il 25 giugno 1981, con mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, gli vennero contestati i reati di cui agli artt.56 e 575 C.P. ed altri minori connessi.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere ne' il Calzetta ne' il Contorno e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Il Calzetta, invece, che ha mostrato di essere informatissimo sul D'Angelo e sulle sue illecite attivita', ha riferito che l'imputato, detto "pecora bianca" a cagione della sua candida chioma, curava per conto di Melo Zanca, assieme a Giuseppe Scalia, la riscossione delle tangenti imposte dallo stesso Zanca ai commercianti della zona di corso dei Mille, presentandosi a coloro che

- Pag.5.007 -

ancora non pagavano il "pizzo" con fare persuasivo e facendo anche intervenire amici di coloro che, per non aver subito aderito alla richiesta di pagamento, avevano subito dei danneggiamenti, al fine di "convincerli" ad aderire alle estorsive richieste.

Ha aggiunto il Calzetta che, sempre in collegamento con gli Zanca, il D'Angelo si dedicava ad altre illecite attività, come quella di allibratore clandestino all'ippodromo (e l'imputato ha ammesso di possedere un cavallo da corsa e di essere appassionato all'ippica), corrompendo insieme al fratello Salvatore i fantini e drogando i cavalli.

Le dichiarazioni del Calzetta hanno trovato conferma in quelle rese da Antonino Federico (Vol.79 f.51), il quale ha indicato il D'Angelo come uno degli esponenti mafiosi cui il di lui fratello Domenico, poco prima di essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere tale Quartararo, sospettato dal

- Pag.5.008 -

medesimo Federico di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso quest'ultimo a seguito di grave lite insorta fra i due.

Secondo il Federico inoltre lo stesso D'Angelo, unitamente a Domenico Croce, lo avvicino' dopo l'uccisione di Domenico, mostrandosi al corrente dei retroscena del delitto, in quanto gli rappresento' l'innocenza di tale Fiumefreddo che ne era stato incolpato.

Ed e' significativo che il D'Angelo si e' ben guardato dall'indicare il Croce fra i coimputati che ha ammesso di conoscere, mentre i suoi rapporti con costui risultano documentati da un assegno da lit. 2.500.000 dallo stesso D'Angelo a favore del Croce emesso il 15 dicembre 1981 sul suo conto corrente presso la Cassa Rurale ed artigiana di Monreale.

Altre risultanze delle indagini bancarie espletate confermano i rapporti del D'Angelo con noti esponenti mafiosi e con persone comunque coinvolte nelle indagini.

- Pag.5.009 -

Innanzi tutto appare opportuno ricordare che nel corso di uno dei suoi interrogatori il D'Angelo, rispondendo ad espressa domanda dell'istruttore, nego' di conoscere il noto barbiere di via Torino Luigi Gatto, gestore del suddetto locale, luogo abituale di incontro di noti esponenti mafiosi, nonche' Bruno Felice, congiunto del Gatto che aveva reso altre dichiarazioni a carico dell'imputato (Vol.90 f.55), asserendo di averlo visto camminare armato di una pistola che teneva nel suo borsello casualmente aperto in presenza del Bruno.

Nel corso di successivo interrogatorio il D'Angelo, evidentemente ricordando l'esistenza di documentazione comprovante i suoi rapporti col Gatto, e quindi col Bruno Felice, che ben avrebbe potuto essere reperita dall'Autorita' giudiziaria, dichiaro' di aver richiamato alla memoria che tempo prima aveva contattato i due suddetti in vista di un acquisto di terreno successivamente non piu' conclusosi.

- Pag.5.010 -

Infatti e' stato successivamente rinvenuto un assegno emesso dal D'Angelo a favore del Gatto per l'importo di lit 8.000.000 il 1 settembre 1980 sul suo conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale.

Altre risultanze della documentazione bancaria acquisita comprovano i rapporti del D'Angelo con la LIISTRO Giovanni s.n.c. e quindi con il gruppo mafioso degli Spadaro; con Giuseppe Nangano, Ignazio Greco, Giuseppe Casella, Antonino Lo Iacono Filippo Argano, Domenico Federico e Benedetto Capizzi, tutti suoi coimputati per la contestata appartenenza a Cosa Nostra, nonche' con Gregorio Marchese di Saverio, fratello del Pietro Marchese ucciso presso il carcere dell'Ucciardone ed ucciso anch'egli in Bagheria il 3 agosto 1982 nella casa di Filippo Marchese.

Il quadro probatorio e' infine completato dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.6),

- Pag.5.011 -

(Vol.125 f.36), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.101), (Vol.125/B f.85), (Vol.125 f.130) e (Vol.125 f.147)) il quale come si e' detto lo ha indicato come "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille, accusandolo inoltre di essere uno dei correi del suo tentato omicidio.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato il mandato di cattura n.237/83.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sicche' e' da ritenere che nell'ambito della associazione mafiosa di appartenenza egli non se ne occupasse, come per altro implicitamente risulta dalle dichiarazioni del Calzetta, il quale lo ha descritto come dedito ad altro genere di illecite attivita'.

- Pag.5.012 -

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli coi mandati di cattura 237/83 e 323/84.

Altra parte della sentenza tratta della imputazione di tentato omicidio di cui al mandato di cattura n.361/84.

- Pag.5.013 -

D'Angelo Mario

Nei confronti di D'Angelo Mario il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) (capi 9, 20, 44 e 49 dell'epigrafe); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito ad accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di

- Pag.5.014 -

stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia a quanto si e' gia' detto in altra sede.

D'Angelo Mario e', appunto, uno dei malattivosi romani che si rifornivano di stupefacenti presso l'organizzazione dei Ferrera.

Sono stati accertati suoi contatti, anche telefonici, con personaggi sicuramente coinvolti nello spaccio di stupefacenti, come Giovanni Rapisarda, Giuseppe Bellia (Fot.114716) e Vittorio Chimera (Fot.114727); ed inoltre, con diverse altre persone, alle quali e' fondato ritenere, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che egli fornisse stupefacenti (cfr.le telefonate coi vari Riccardo, Francesco e Rossano di cui ai ((Fot.114717) - (Fot.114721))).

Alcune telefonate sono estremamente significative.

- Pag.5.015 -

Si ricordi, in particolare, quella fra Rapisarda Giovanni e il D'Angelo del 25.3.1983 (Mario: "Senti, ma portami quelle tre cartelle che mi hai promesso;

Giovanni: Va bene oggi ci vado;

Mario: e, poi, se ci sono, pure di colore bianco, quelle, altre. Portane pure alcune di quelle mi fai questa cortesia?: (Fot.114711) - (Fot.114712)).

Va precisato, altresì, che, il 18.11.1983, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del D'Angelo, venne rinvenuta, nascosta in un sottoscala, una bilancina di precisione, completa di pesi e astuccio in legno, generalmente usata da chi smercia stupefacenti (Fot.116213). Inoltre, già' il 23.10.1982, i CC. di Roma avevano denunciato il D'angelo, in concorso con altri, per spaccio di stupefacenti ((Fot.122250) - (Fot.122259)).

- Pag.5.016 -

Il prevenuto, negli interrogatori resi al P.M. di Roma il 29.11.1983 ((Fot.116849) - (Fot.116851)) ed a questo Ufficio l'11.7.1984 ((Fot.122241) - (Fot.122244)), aveva ammesso che, essendo notorio che il Rapisarda trafficava in stupefacenti, gli aveva chiesto ed aveva ricevuto cinque chilogrammi di hashish per la somma di cinque milioni; tale droga, che egli aveva chiesto per conto di alcuni conoscenti, non era stata pagata da essi e, quindi, aveva cominciato a pagarla egli stesso, consegnando, in acconto, alla convivente del Rapisarda la somma di lire 300.000 (l'incontro e la consegna del danaro era stato seguito da militari della Guardia di Finanza: (Fot.114715). Ammetteva, altresì, di avere chiesto al Rapisarda cocaina per uso personale.

Queste, seppur parziali, ammissioni, venivano inopinatamente ritrattate dal D'Angelo, nell'interrogatorio, da lui stesso

- Pag.5.017 -

sollecitato, del 28.10.1984 ((Fot.122989) - (Fot.122990)); ma questa ritrattazione e' ancora piu' significativa delle sue precedenti ammissioni.

Secondo il D'Angelo, il Rapisarda gli aveva consegnato cinque milioni perche' gli fornisse tre passaporti in bianco e le telefonate riguardavano, appunto, quest'affare. Egli, prima, aveva ammesso di avere ricevuto hashish, perche' riteneva che quella fosse la via piu' breve per riacquistare la liberta'.

Quindi, per non ammettere un reato (per altro, ancora non consumato) di non eccessiva gravita', il D'Angelo, secondo la sua versione dei fatti, non soltanto si sarebbe riconosciuto colpevole di un reato di gran lunga piu' grave, ma avrebbe falsamente accusato un coimputato. Il mendacio e' cosi' evidente, che non merita di essere ulteriormente confutato.

Ne segue che risulta ampiamente provata la responsabilita' del D'Angelo per gli specifici reati di traffico di stupefacenti (capi 44 e 49) per i quali deve essere disposto

- Pag.5.018 -

il rinvio a giudizio. Per i reati associati, invece, (in cio' condividendosi la decisione del tribunale della liberta' di Roma 117157), deve ritenersi che gli elementi indizianti non sono probanti e che lo stesso, verosimilmente, e' soltanto un acquirente della droga. Pertanto, da tali reati (capi 9 e 20) deve essere prosciolto con ampia formula.

— Pag.5.019 —

D'Angelo Salvatore

Indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.6), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.74), (Vol.125/B f.85) e (Vol.125 f.130)) quale affiliato, insieme ai fratelli Giuseppe e Gaspare, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84, del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso, avuto riguardo alle

- Pag.5.020 -

circostanziate e reiterate accuse del Contorno, il quale, riconoscendolo in fotografia, ha riferito che l'imputato gli fu, secondo le regole di Cosa Nostra, ritualmente presentato dal fratello Giuseppe, la cui qualita' di membro della suddetta organizzazione emerge da numerosissime fonti di prove.

La vericita' delle affermazioni del Contorno e' altresì confermata dalla perfetta conoscenza da parte di costui della attivita' esercitata dal D'Angelo, della ubicazione della sua officina meccanica e dei suoi legami col coimputato Michele Alfano.

Di Salvatore D'Angelo, per altro, e delle sue illecite attivita' aveva gia' avuto modo di accennare Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.26), riferendo che il predetto ed il fratello Giuseppe si occupavano anche presso il locale ippodromo di scommesse clandestine, corrompendo i fantini, drogando i cavalli e vincendo "sempre loro".

Dette dichiarazioni non vennero all'epoca in cui furono rese ritenute sufficienti per una

- Pag.5.021 -

incriminazione del D'Angelo quale associato alla cosca di Corso dei Mille, ma, sopravvenute quelle del Contorno, di queste costituiscono indiscutibile riscontro comprovante la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis. C.P.contestatigli.

Nulla e' invece emerso in ordine al contestato coinvolgimento del D'Angelo in traffici di droga, avendo anzi il Contorno escluso che nell'ambito della organizzazione criminosa di appartenenza egli, adibito agli generici compiti di "spicciafaccende", se ne occupasse o vi fosse comunque inserito.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 361/84 e prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 contestatigli con lo stesso mandato.

- Pag.5.022 -

Dattilo Sebastiano

Nei confronti del Dattilo il P.M. di Roma ha emesso l'ordine di cattura n.1135/83 del 22.11.1983 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Capi 9 e 20 dell'epigrafe) gli atti successivamente sono stati trasmessi a questo Ufficio per competenza. Altro ordine di cattura (n.1169/83 del 30.11.1983) era stato emesso dalla medesima Autorita' Giudiziaria nei confronti del Dattilo per uno specifico episodio di importazione in Italia di oltre 11 tonnellate di hashish; per tale reato e' stata dichiarata, poi da questo ufficio la competenza dell'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria.

Come si e' gia' ampiamente illustrato in altra sede, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei

- Pag.5.023 -

soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Nella parte seconda, capitolo quarto, si e' analiticamente valutato anche la posizione del prevenuto in questione, il quale ha ammesso le sue responsabilita' in ordine all'attivita' da lui svolta per l'organizzazione dei catanesi e fornendo utilissime e riscontrate indicazioni su diversi membri dell'organizzazione stessa e su episodi di traffico di stupefacenti, da cui e' stato tratto spunto per ulteriori ed incisive indagini che hanno dimostrato i collegamenti internazionali dei catanesi e quelli con la mafia palermitana.

Evitando inutili ripetizioni e passando ad esaminare le imputazioni del Dattilo, giova considerare che dall'istruzione e' emerso che lo stesso, dotato di grossa esperienza nel comando di navi contrabbandiere, e' stato "assunto" dai catanesi, appunto, quale

- Pag.5.024 -

comandante di navi dell'organizzazione utilizzate per il trasporto di sostanze stupefacenti. Il Dattilo, al comando della m/n Maria Catania, ha effettuato il trasporto di un carico di hashish di oltre 11 tonnellate dal Libano in Italia ed avrebbe dovuto effettuare anche quello di una partita di eroina di trecento chilogrammi; inoltre, ha acconsentito a figurare come socio della società intestataria di un altro natante dell'organizzazione (Alexandros T.).

Il suo ruolo, dunque, in seno all'organizzazione era limitato esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti senza alcun suo coinvolgimento nelle altre attività, tipicamente mafiose, dell'organizzazione dei catanesi.

Ne consegue che il prevenuto dovrà essere rinviato a giudizio per delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 20) e prosciolto con ampia formula da quello di associazione per delinquere (capo 9).

- Pag.5.025 -

Davi' Salvatore

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di Partanna, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Davi' Salvatore veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli articoli 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta Tommaso di avere conosciuto il Davi' Salvatore nel carcere di Palermo, dove quest'ultimo era ristretto in stato di custodia cautelare perche' imputato, insieme ad altri esponenti della sua "famiglia", del reato di omicidio in pregiudizio dell'agente di P.S. Cappiello; ha aggiunto il Buscetta che, in relazione a tale episodio criminoso, lo stesso Davi' e i fratelli Micalizzi Michele e Salvatore gli avevano fatto capire, con parziali ammissioni e ammiccamenti che Riccobono

- Pag.5.026 -

Rosario, rappresentante della loro "famiglia", era coinvolto in prima persona in tale omicidio (Vol.124/A f.63) e (Vol.124/A f.64).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti pur confermando di avere conosciuto il Buscetta nel carcere di Palermo nell'anno 1976 (Vol.129 f.231); ma la generica discolpa del prevenuto non puo' trovare ingresso processuale a fronte delle precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Buscetta Tommaso che non hanno trovato smentita ma bensì obiettivo confronto e riscontro nelle ulteriori acquisizioni processuali.

Ed invero, il Davi' Salvatore e' stato dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio dell'agente Cappiello e condannato dalla Corte di Assise di Palermo alla pena di anni sedici di reclusione e cio' a riprova che il grave fatto di sangue era stato ideato ed eseguito da affiliati alla cosca mafiosa facente capo a Riccobono Rosario.

- Pag.5.027 -

Inoltre, anche Contorno Salvatore, confermando la chiamata in correita' operata da Tommaso Buscetta, ha indicato nel Davi' Salvatore un "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Partanna, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra";

Sulla scorta di tali circostanziate, univoche risultanze istruttorie, va ordinato il rinvio a giudizio dello imputato Davi' Salvatore davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Nulla, invece, e' emerso a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975; pertanto, da tali addebiti il Davi' Salvatore va prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed invero la formale istruzione espletata non ha evidenziato fatti od episodi comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

- Pag.5.028 -

De Caro Carlo

Denunciato con rapporto del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo allo zio Gaspare Mutolo, responsabile dei traffici di droga scoperti con l'arresto presso l'aeroporto Orly di Parigi, in data 10 novembre 1981, di Francesco Gasparini, sorpreso con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982, mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982 e mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Denunciato ancora con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1/RB f.78), quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, cui aderiva tra gli altri

- Pag.5.029 -

anche il Mutolo, con ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernente, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa del Riccobono, previa riunione dei suddetti procedimenti, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli furono ricontestati, con piu' ampia formulazione dei capi di imputazione, tutti i reati suddetti.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alle indagini conseguenti all'arresto del Gasparini ed ai traffici di droga del Mutolo e del Riccobono.

In questa sede giova sinteticamente ricordare che il De Caro era venuto all'attenzione degli inquirenti allorché era stato accertato che, durante la permanenza dello zio Gaspare Mutolo a Teramo in regime di semiliberta', egli aveva alloggiato nello stesso albergo del congiunto unitamente al pregiudicato

- Pag.5.030 -

catanese Salvatore Liotta (Vol.147/R f.72).

Il 2 febbraio 1982, in occasione di un permesso concessogli per recarsi a Palermo, Gaspare Mutolo veniva invece controllato a Catania in compagnia di Giovanni Cusimano e Michelanelo Pedone mentre confabulava con fare sospetto con Domenico Condorelli (Vol.20/R f.149). Dichiarava di non conoscere quest'ultimo, in casa del quale pero' veniva trovato Carlo De Caro, che dava della sua presenza giustificazioni palesemente menzognere.

Successivamente, attraverso varie comunicazioni telefoniche intercettate e numerosi servizi di appostamento, analiticamente esposti nella richiamata parte della sentenza, si accertava che il De Caro era stato piu' volte inviato a Roma dallo zio Gaspare Mutolo perche' si incontrasse col fornitore di droga Koh Bak Kin per consegnargli denaro in pagamento di partite di sostanze stupefacenti, servendosi come appoggio logistico

- Pag.5.031 -

della abitazione di Anna Ianni, moglie separata di Francesco Gasparini.

Ed il Koh Bak Kin, decidendosi dopo il suo arresto in Thailandia a collaborare con l'autorita' giudiziaria italiana, ha pienamente confermato dette risultanze, rivelando di aver fornito numerose partite di droga a Gaspare Mutolo, consegnandole, tramite il corriere Alan Thomas, al predetto personalmente, a Fioravanti Palestini, ovvero al nipote del Mutolo a nome "Carlo", il quale a Roma qualche volta gli aveva dato denaro contante in pagamento.

Le suesposte risultanze, pertanto, conclamano la responsabilita' del De Caro in ordine a tutti i reati contestatigli (di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe), per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

- Pag.5.032 -

De Lisi Antonino

Nel corso delle dichiarazioni rese in ordine ad episodi criminosi commessi dallo stesso o portati a sua conoscenza, l'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino riferiva che, tra gli autori della rapina perpetrata ai danni dell'Amministrazione Postale all'interno dello scalo ferroviario di Villabate - Ficarazzelli, vi era una persona indicatagli da Di Marco Salvatore - altro compartecipe di tale episodio criminoso - in occasione dell'inaugurazione dell'esercizio "Palermo - Carini" alla quale entrambi erano intervenuti; detta persona, a dire del Sinagra Vincenzo, si identificava nel titolare dell'esercizio stesso di cui, tuttavia, non era in grado di fornire le generalita' (ff. 117, 118, 119 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Procedutosi alle indagini del caso, il titolare dell'esercizio "Palermo - Carini", venne identificato in De Lisi Antonino il

- Pag.5.033 -

quale, tratto in arresto, protestava la sua innocenza assumendo di non conoscere alcuno degli autori della rapina consumata il 24/7/1981 presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli ne' il Sinagra Vincenzo ne' il Di Marco Salvatore.

Procedutosi a ricognizione di persone, il Sinagra Vincenzo dichiarava che nessuna delle tre persone mostrategli era quella dallo stesso indicata come il gestore della "Palermo - Carini" anche se l'individuo posto al centro (trattasi del De Lisi Antonino) era somigliante alla predetta persona (Vol.2/F f.338).

Sulla base dell'esito negativo del mezzo istruttorio ricognitivo il P.M. ordinava la scarcerazione del De Lisi Antonino per mancanza di sufficienti indizi a suo carico in ordine ai reati contestatigli (Vol.1/A/F f.121)

Sentito nuovamente in data del 2/4/1984, il Sinagra Vincenzo dimostrava, ancora una volta, che la sua collaborazione non era dettata da meschini intenti di rivalsa o vendetta

- Pag.5.034 -

personale ma dal desiderio di fare assicurare alla giustizia gli autori di efferati episodi criminosi che ormai gli ripugnavano, spiegava di avere ritenuto che la persona indicatagli dal Di Marco Salvatore fosse il titolare dell'esercizio "Palermo - Carini" perche' si comportava come tale, ricevendo gli intervenuti e facendo gli onori di casa.

Dichiarava, comunque, di essere in grado di riconoscere tale persona anche in fotografia, indicandola come un tipo longilineo, di circa 30-35 anni, con capelli scuri.

Mostrategli alcune foto segnaletiche, il Sinagra Vincenzo, esaminata quella di Corona Matteo, nato a Palermo il 26/6/1949, dichiarava di conoscere nella persona ivi raffigurata quella che il Di Marco Salvatore gli aveva indicato come suo complice nella rapina di cui sopra.(f.104 fasc.pers).

Peraltro, l'equivoco in cui e' caduto il Sinagra Vincenzo trova valida giustificazione nella circostanza che il Corona Matteo e' cognato del De Lisi

- Pag.5.035 -

Antonino, per averne sposato una sorella, per cui si spiega il fatto che, in occasione dell'inaugurazione dell'esercizio del suo affine, il Corona lo collaborasse, ricevendo gli intervenuti e facendo gli onori di casa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare conforme alle risultanze istruttorie sollevare il De Lisi Antonino dagli addebiti contestati con l'ampia formula liberatoria per non avere commesso i fatti (Capi 348, 349, 350, 351).

- Pag.5.036 -

De Riz Pietro Luigi

Nei confronti del De Riz il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di detenzione di cocaina, in concorso con Grazioli Sergio (capo 52); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti,

- Pag.5.037 -

tra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

In queste indagini Pietro De Riz ha svolto un ruolo molto importante. Bene introdotto nell'ambiente della malavita romana in contatto con personaggi del calibro di Gianfranco Urbani e di Sergio Grazioli, ha svolto, in un primo tempo, utile ruolo di informatore della Squadra Narcotici della Questura di Roma, fornendo, tra l'altro, importanti indicazioni anche su Koh Bak Kin e sulle forniture di eroina da parte di quest'ultimo alla mafia siciliana.

Quindi, chiamato in causa dal Kin e da altri, si e' costituito spontaneamente ed ha reso numerose dichiarazioni (Vol.112/R f.7) - (Vol.112/R f.20); (Vol.16/RA f.5) - (Vol.16/RA f.9); (Vol.21/RA f.147) - (Vol.21/RA f.154); (Vol.22/RA f.25) -

- Pag.5.038 -

(Vol.22/RA f.26); (Vol.41/RA f.87) - (Vol.41/RA f.88) in cui ha minuziosamente riferito i suoi contatti coi coimputati nel traffico di stupefacenti rivelando notizie sostanzialmente confermate dall'istruttoria e, in particolare, dalle ammissioni di altri trafficanti, tra cui, in particolare, Koh Bak Kin e Thomas Alan.

Come si e' analiticamente esposto nella parte 2-, capitolo 4-, di questa sentenza-ordinanza, De Riz ha ammesso di avere svolto funzioni di intermediario per le forniture di eroina da Koh Bak Kin a Gianfranco Urbani; ha riferito su altre forniture da parte dell'organizzazione del Kin, per il tramite di Thomas Alan, a Roberto Masciarelli; ha parlato delle sue iniziative per piazzare la droga di Kin presso l'organizzazione dei Ferrera e dei suoi incontri con Giuseppe e Antonino Ferrera , Francesco e Umberto Cannizzaro, Bonica Marcello; ha

- Pag.5.039 -

rivelato anche i suoi contatti con Sergio Grazioli e con Francesco Cannizzaro per l'acquisto di cocaina fornita dall'organizzazione di Castillo John Vittorio.

Per quanto attiene, in particolare, alle forniture di cocaina, il De Riz ha precisato quanto segue ((Fot.116774) - (Fot.116775)).

"Il Cannizzaro Umberto l'ho visto insieme a Grazioli Sergio; i due si appartarono per parlare e trattarono l'acquisto di un chilo di cocaina. All'incirca nel giugno di quest'anno, venni chiamato da Grazioli Sergio per recarmi ad un incontro che lo stesso, unitamente a Cannizzaro Francesco, doveva avere con dei sudamericani. Incontrato il Grazioli, quest'ultimo mi disse che sette giorni prima aveva comprato con il Cannizzaro circa gr.900 di cocaina da tale Mendoza Mario, cittadino sudamericano; per l'identificazione di quest'ultimo preciso che ilMendoza e' stato arrestato dal ROAD il

- Pag.5.040 -

4 luglio di quest'anno. Il Grazioli mi disse che la mattina di quel giorno avrebbero dovuto effettuare il pagamento della cocaina comprata e che il Cannizzaro Francesco, delegato al pagamento, non si era recato all'appuntamento con i sudamericani in quanto non aveva reperito il denaro necessario.

Il Grazioli mi disse altresì che nel pomeriggio dello stesso giorno i sudamericani si erano recati nel suo negozio (il Blow Up di via Candia) e, visibilmente armati, lo avevano minacciato richiedendogli il pagamento entro la stessa sera. Il Grazioli, ciò premesso, mi pregò di presenziare all'incontro quale interprete e ciò per condurre meglio le trattative concernenti una ulteriore dilazione nei pagamenti. Mi recai con il Grazioli all'appuntamento, fissato presso il ristorante credo il Bolognese sito in via Panisperna od in una strada a quest'ultima adiacente. All'appuntamento trovammo Franco Cannizzaro, ilMendoza e due altri sudamericani. Concordammo con i sudamericani che la cocaina, il cui prezzo era stato fissato in

- Pag.5.041 -

lit.50.000.000, sarebbe stata pagata in parte dopo cinque giorni e per l'altra parte dopo sette giorni.

Per tale mia attivita' di interprete non ebbi alcun compenso; mi ci prestai in quanto stavo cercando di acquistare il piu' possibile notizie in merito al traffico di eroina portata da Thomas ed altri. Il giorno dopo, all'incirca alle ore 8,30 del mattino, il Grazioli mi venne a trovare a casa e mi prego' di accompagnarlo da un suo amico; nel corso del tragitto, il Grazioli si fece fermare ad una farmacia da cui uscì dopo aver acquistato della magnesia in polvere per un quantitativo di circa gr.200; al riguardo mi disse che la magnesia gli serviva per tagliare la cocaina acquistata dai sudamericani ed ancora in suo possesso. Preciso che il Grazioli mi specificò di aver precedentemente venduto gr.200 di cocaina ad una persona di cui mi fece il nome che però adesso non ricordo; preciso però che tale persona, a me nota di vista, abita nei pressi dell'hotel Lugano in una

- Pag.5.042 -

abitazione che sono in grado di indicare. Accompagnai quindi il Grazioli in Piazza Santa Maria Maggiore (piu' precisamente in uno slargo a questa adiacente) e questo ultimo sali' in uno stabile dicendomi che andava da un suo amico. Quando il Grazioli scese, mi disse che aveva tagliato la cocaina, che anzi mi mostro', e mi chiese di accompagnarlo in via Rasella da un suo amico a nome Pino (sono in grado di indicare lo stabile) cui avrebbe venduto la cocaina stessa. Feci le mie rimostranze al Grazioli in quanto lo stesso, senza avermi prima accennato alcunché era in possesso della cocaina e quest'ultimo mi rispose che, in caso di intervento da parte della P.G., si sarebbe accollata la responsabilita' della suddetta detenzione.

Il Grazioli sali' da Pino e quindi ne ridiscese dicendomi che il Pino non aveva voluto acquistare la cocaina in quanto troppo tagliata. Dissi al Grazioli che volevo allontanarmi e quest'ultimo mi disse di accompagnarlo ad un taxi in Piazza Barberini cosa che feci. Il giorno dopo

- Pag.5.043 -

incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che nel frattempo il Pino aveva dato lit.1.000.000 a Franco Cannizzaro per aiutarlo nel pagamento della suddetta cocaina e che in cambio il Grazioli stesso aveva dato al Pino gr.200 di cocaina. Dopo qualche giorno, incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che doveva incontrarsi con il Mendoza per ottenere della cocaina buona e cio' perche' il Pino si era particolarmente seccato per la qualita' di quella fornitagli e gli aveva detto che se non fosse stato amico di Pippo Ferrera gliela avrebbe fatta sicuramente pagare. Andammo all'incontro con i sudamericani ma non riuscimmo ad ottenere altra cocaina. Dopo qualche altro giorno incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che era riuscito ad ottenere gr.200 di cocaina dai sudamericani, che aveva consegnato tale quantitativo al Pino (il quale invero voleva le uova di cocaina) e che aveva avuto in restituzione il precedente quantitativo di pari importo. Quanto dettomi dal Grazioli venne poi confermato

- Pag.5.044 -

dal fatto che il Grazioli mi fece vedere la cocaina riavuta dal Pino. Comunque, il Grazioli ed il Franco Cannizzaro dovevano vendere la cocaina in loro possesso ed allora pensarono di rivolgersi al Cannizzaro Umberto; il Grazioli e l' Umberto si incontrarono, come sopra da me detto, in una pasticceria vicino a Piazza Cavour ed ivi, alla mia presenza, parlarono della cocaina ed, in particolare, l' Umberto venne richiesto di venderla nel suo ambiente. L' Umberto rifiuto' tale proposta in quanto diceva che la cocaina non era buona.

Per quanto dettomi dal Grazioli la cocaina ando' a finire alla persona che ho detto abitare dalle parti dell'hotel Lugano. Dopo qualche giorno ancora, mentre mi trovavo con il Grazioli in Piazza Barberini vedemmo passare Lucio "lo zoppo" di Ostia o Acilia e lo fermammo; il Lucio ci disse che aveva appena venduto a Franco Cannizzaro un chilo e mezzo di cocaina e che aveva avuto il prezzo, lit.75.000.000 pagato in contanti. Il Grazioli si adiro' molto per questo fatto in

- Pag.5.045 -

quanto si riteneva scavalcato dal Cannizzaro; ci recammo nuovamente dai sudamericani, e cioè' dal Mendoza, per acquistare un chilo di cocaina ma ne concordammo solo mezzo chilo in quanto la moglie del Mendoza non voleva vendercene di piu'. La trattativa non ebbe conclusione in quanto il Mendoza e la moglie vennero arrestati dai CC. del ROAD. Per quanto possa essere utile, ricordo che il Grazioli, quando trattava con i sudamericani, diceva spesso di aver fatto "affari" con Haide Taramona che conosceva essendo amico del marito Alessandro Bianchi. Vorrei per scrupolo aggiungere che il Cannizzaro Umberto potrebbe essere anche Cannizzaro Giorgio; chiedo pertanto che mi venga mostrata una foto dei predetti per poter io essere certo nel dichiarare che all'incontro con il Grazioli era presente Cannizzaro Umberto e non Giorgio.

Le dichiarazioni del De Riz, confermate da numerosi riscontri probatori (come si e' analiticamente riferito nella parte

- Pag.5.046 -

seconda, capitolo quarto, di questo provvedimento), sono significativamente riscontrate, altresì, da una serie di telefonate, intercettate sulla utenza di Giuseppe Bellia, fra Pippo Ferrera e Sergio Grazioli in cui si fa' riferimento ad incontri ed a contatti con Piero (De Riz) e con "il pelato", che altri non e', secondo quanto ha precisato il De Riz, Thomas Alan, il quale organizzava i trasporti di eroina in Italia per conto di Koh Bak Kin (v. la trascrizione delle telefonate a (Fot.114697) - (Fot.114703)).

Alla stregua delle esposte considerazioni, non par dubbio che il De Riz debba rispondere del delitto associativo nel traffico di stupefacenti e, a titolo di concorso, nel delitto di detenzione di cocaina (capi 20 e 52).

Per quanto attiene, invece, al delitto di associazione per delinquere (capo 9), sembra a chi scrive che il prevenuto debba essere prosciolto con ampia formula, essendo evidente che il ruolo del De Riz in seno

- Pag.5.047 -

all'organizzazione era limitato esclusivamente
al traffico di stupefacenti, senza alcun suo
coinvolgimento nelle altre attività
dell'organizzazione Catanese.

- Pag.5.048 -

De Simone Antonino

Indicato da Contorno Salvatore, che lo ha riconosciuto in una immagine fotografica mostratagli in visione (Vol.125 f.74) - (Vol.125 f.75) come uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesu', facente parte della organizzazione criminosa "Cosa Nostra", De Simone Antonino e' stato colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore di avere appreso da Marino Mannoia Francesco che il De Simone Antonino, padre di tre figli e proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa (Vol.125 f.130), e' un provetto "chimico" in quanto capace di occuparsi della produzione dell'eroina avendo ricevuto

- Pag.5.049 -

istruzioni e insegnamenti da Vernengo Antonino, inteso "u dutturi" (Vol.125 f.146), perche' aveva studiato chimica e si era impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi poi coinvolti nella vicenda della raffineria di Gerlando Alberti scoperta in contrada S. Onofrio a Trabia (v. parte della sentenza, cui si rimanda, che si occupa della posizione processuale dell'imputato Vernengo Antonino).

Tali circostanziate dichiarazioni sul conto del prevenuto, cognato del coimputato Pietro Vernengo e membro di una delle "famiglie" mafiose piu' importanti e inserite attivamente nel traffico della droga, costituiscono elementi probatori sufficienti per disporre la utile celebrazione del giudizio nei confronti del prevenuto che dovra' rispondere di tutti i reati contestatigli come in epigrafe (capi 1) 10) 13) 22); ed invero, va aggiunto che, in sede di confronto, il Contorno Salvatore, dopo aver dichiarato che la persona che gli stava davanti non era il De

- Pag.5.050 -

Simone Antonino dallo stesso "indicato" in precedenza, ha, subito dopo, spiegato di avere ritrattato le sue accuse per motivi "umanitari", ritenendo che il De Simone Antonino fosse piu' che altro "vittima" dei rapporti di affinita' con il Vernengo Pietro; ma ha, anche, assicurato che la persona postagli a confronto era proprio il De Simone Antonino dallo stesso indicato come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu' (Vol.125 f.210).

- Pag.5.051 -

De Vardo Lorenzo

Nei confronti di Lorenzo De Vardo, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il De Vardo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del De Vardo si occupa la parte della sentenza dedicata alla

- Pag.5.052 -

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

- Pag.5.053 -

Di Benedetto Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Di Benedetto venne emesso dal Procurato della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 145/83 del 30 luglio 1983 per il reato di omicidio di Alfio Ferlito e varie imputazioni minori connesse, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del detenuto Francesco Greco, che sosteneva di aver ricevuto in proposito le confidenze di Pietro Quartarone.

Gli atti venivano quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio, che gia' da tempo procedeva per l'omicidio del Ferlito. Nei confronti del Di Benedetto, ben presto escarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, non venne emesso alcun mandato.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che non va attribuito alcun credito al Greco,

- Pag.5.054 -

per altro smentito dal Quartarone in sede di confronto, stante l'assoluta inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dell'epigrafe, contestatigli con l'ordine di cattura 145/83.

- Pag.5.055 -

Di Caccamo Benedetto cl. 1943

Col rapporto 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) venne denunciato quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti" Benedetto Di Caccamo nato il 5.6.1951, indicato come nipote di Pietro Fascella e proprietario dell'autovettura targata CS-260418, a bordo della quale era stato visto Pietro Vernengo poco prima della scoperta del suo laboratorio di eroina in via Messina Marine.

Con successivo rapporto del 21 luglio 1982 (Vol.2 f.241) della Squadra Mobile di Palermo venne tuttavia precisato che il nipote di Pietro Fascella era il Di Caccamo nato nel 1951 mentre l'intestatario del veicolo in uso a Pietro Vernengo era invece l'omonimo nato a Palermo il 22 febbraio 1943.

- Pag.5.056 -

Anche nei confronti di quest'ultimo, pertanto, vennero emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, quale appartenente al gruppo di mafia facente capo alla famiglia Vernengo.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo del Vernengo, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, gli vennero ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero la sua appartenenza al gruppo mafioso dei Vernengo si desume non soltanto dalla utilizzazione della autovettura a

- Pag.5.057 -

lui intestata da parte di Pietro Vernengo nonche' della di lui moglie Provvidenza Aglieri, controllata a bordo di tale veicolo il 7 dicembre 1981 alle ore 9,45 ed il 3 febbraio 1982 alle ore 11 (Vol.5/S f.85) e (Vol.5/S f.87), bensì anche dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta (fasc.pers. I- f.21 e 53), il quale ha riferito di ben conoscerlo, perche' eseguiva trasporti per conto dei suoi fratelli, e di ben sapere che esso era affiliato al clan dei Vernengo.

Per altro già l'8 novembre 1978 a bordo di una autovettura intestata a Domenico Di Caccamo, fratello dell'imputato, erano stati controllati due individui, uno dei quali era Giuseppe Vernengo, nato il 29.11.1940, e l'altro tale Alfonso Lanzetta, così sedicente, riconosciuto invece dai militari operanti per Pietro Vernengo e nell'occasione arrestato perche' ricercato per la esecuzione di una condanna ad anni sette di

- Pag.5.058 -

reclusione per sequestro di persona e perche' colpito da mandato di cattura dell'Autorita' Giudiziaria di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Vol.3/S f.25).

Le accuse del Calzetta, pertanto, trovano ampio riscontro nei suddetti accertati rapporti fra il Di Caccamo e la famiglia Vernengo e la loro rilevanza probatoria non rimane minimamente scalfita dalla dichiarazione in data 20 maggio 1985 fatta pervenire dall'imputato ed attestante che sin dall'ottobre 1981 egli aveva ceduto la sua autovettura targata CS 260418 alla Provvidenza Aglieri (Vol.224 f.127). Il concessionario Renault Francesco Puccio, che la ha rilasciata, ha infatti dichiarato (Vol.224 f.134) che il documento gli venne recentemente richiesto dal padre del Di Caccamo, che non gli comunico' che doveva essere esibito all'autorita' giudiziaria. Ha aggiunto che effettivamente il Di Caccamo

- Pag.5.059 -

gli aveva detto che l'autovettura l'aveva rivenduta ad una amica della moglie, sicche' detta testimonianza ha finito per confermare gli stretti collegamenti fra il Di Caccamo ed i Vernengo, tanto intensi da consentire la cessione di una autovettura da parte dell'uno agli altri senza che nessuna delle parti si sia per diversi anni preoccupata di regolare per iscritto la vendita, avvertendo questa esigenza soltanto nel corso del presente procedimento penale ed a scopi meramente difensivi.

Ha altresì aggiunto il Puccio di aver saputo dal fratello di Benedetto Di Caccamo che costui stava per aprire una fabbrica di vernici fra Corigliano Calabro e Sibari ed e' facile dedurne che trattasi proprio della SIMMONS Vernici dei figli di Giorgio Aglieri, con sede proprio in Corigliano Calabro, della quale tratta la parte della sentenza relativa alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine (Vol.5/S f.366) - (Vol.5/S f.372). Cio' conferma i collegamenti fra il Di Caccamo e il

- Pag.5.060 -

gruppo Vernengo - Aglieri, stante che, come nella richiamata parte della sentenza si e' dimostrato, nella suddetta intrapresa industriale risultano investiti capitali di illecita provenienza costituenti i profitti del traffico delle sostanze stupefacenti condotto dal gruppo medesimo.

Per le considerazioni suesposte il Di Caccamo va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli a suo carico precedentemente emessi.

- Pag.5.061 -

Di Caccamo Benedetto n.5.6.1951

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 10 febbraio 1984 venne escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza (fasc. pers. f.68). Detta ordinanza tuttavia venne impugnata dal P.M. ed annullata con decisione del Tribunale della liberta' del 4 aprile 1984.

Nelle more del ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione, il Di Caccamo venne colpito dal mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale,

- Pag.5.062 -

ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975. In data 13 aprile 1985 ottenne gli arresti domiciliari.

Frattanto, respinto il suo ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Liberta' del 4 aprile 1984, questo rimetteva a suo carico mandato n. 197/85 del 7 giugno 1985, con il quale gli ricontestava i reati di cui agli artt. 416 C.P., e 75 legge n. 685 del 1975. In data 21 giugno 1985 veniva nuovamente posto in stato di arresti domiciliari.

Si e' sempre protestato innocente, asserendo la sua estraneita' e qualsivoglia organizzazione criminosa ed avanzando l'ipotesi di un errore di persona, stante l'esistenza di altro omonimo imputato nato il 22.2.1943.

Ed invero nel menzionato rapporto del 13 luglio 1982 si tratta dal Di Caccamo, indicandolo come nipote di Pietro

- Pag.5.063 -

Fascella, in collegamento con Michele Graviano, dal quale aveva ottenuto una garanzia fidejussoria, nonché come proprietario dell'autovettura targata CS-260418, a bordo della quale era stato visto Pietro Vernengo poco prima della scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine.

Con successivo rapporto del 21 luglio 1982 (Vol.2 f.241), tuttavia, la Squadra Mobile di Palermo precisava che l'intestatario del suddetto veicolo si identificava non nell'imputato in esame bensì nell'omonimo Di Caccamo nato nel 1943. Non trattasi pertanto di elemento di prova utilizzabile a carico del Di Caccamo classe 1951.

Ne' elementi di prova a suo carico possono trarsi dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta ((fasc. pers. I ff. 21 e 53); (fasc. pers. II f.65)), poiché costui cade in contraddizione (non escluso a causa di un equivoco nella verbalizzazione), dapprima affermando di conoscere entrambi i Di Caccamo e sostenendo che entrambi sarebbero legati al

- Pag.5.064 -

clan dei Vernengo, ma successivamente precisando di conoscerne soltanto uno e cioè' il piu' anziano, implicato nelle indagini concernenti la raffineria dei Vernengo.

Restano le circostanze delle fideiussione per lit. 5.000.000 prestatagli da Michele Graviano, personaggio mafioso ucciso il 7 gennaio 1982 presumibilmente ad opera dei c.d. gruppi "perdenti", ed il suo rapporto societario con lo zio Pietro Facella nella conduzione di un negozio di articoli casalinghi in questa via Villagrazia n.59, ove, secondo Stefano Calzetta (Vol.11 f.75) erano soliti riunirsi personaggi appartenenti a gruppi mafiosi.

Trattasi tuttavia di elementi di prova del tutto insufficienti a legittimare un rinvio a giudizio del Di Caccamo, tenuto conto che la fideiussione prestatagli dal Graviano puo' ben essere indicativa soltanto dei rapporti tra costui e Fascella Pietro, socio nella conduzione dell'esercizio dell'imputato, e che, nonostante i locali di questo fossero utilizzati come luogo di riunione

- Pag.5.065 -

di mafiosi, evidentemente collegati col Fascella, il Di Caccamo a detti incontri sia rimasto estraneo, tanto da non essere nemmeno conosciuto dal Calzetta, come questi ha ribadito dopo una prima iniziale diversa dichiarazione che ha sostenuto di non aver mai resa ed erroneamente così verbalizzata.

Non muta infine il quadro probatorio malgrado l'accertata esistenza di un assegno, di appena lit. 157.000, emesso a favore del Di Caccamo da Ignazio Motisi, indicato come "uomo d'onore" e capo famiglia da Salvatore Contorno, stante la decisa esiguità dell'importo del titolo, probabilmente avente come causale un normale acquisto di generi casalingi.

Dai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato per questa parte quelli precedentemente emessi nonché il provvedimento restrittivo del Tribunale della Libertà', il Di Caccamo va pertanto prosciolto per insufficienza di prove.

- Pag.5.066 -

Nessun elemento e' emerso invece a suo carico in ordine al contestato coinvolgimento in traffici di sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto con ampia formula dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli con i menzionati ordini e mandati di cattura.



190230144600